



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO

Dipartimento di scienze umane e sociali

SCUOLA DI DOTTORATO IN STUDI STORICI

GLI STATUTA ALMÆ URBIS.

IL DIRITTO MUNICIPALE A ROMA NELLA SECONDA METÀ
DEL XVI SECOLO.

Tutor:

prof. Marco Bellabarba

Candidata:

dott. Maria Luisa Carlino

XXIII ciclo (2007-2010)

PREMESSA

La ricerca sugli *Statuta Almæ Urbis*, gli ultimi statuti municipali di Roma in età moderna, e sulle modalità con le quali un lungo iter di riforma normativa fu portato avanti in seno alla media nobiltà municipale ha preso avvio da alcune riflessioni sulla situazione politico-istituzionale romana nel XVI secolo. Uno studio che indagasse l'intero processo di rinnovamento degli statuti cittadini e una chiarificazione delle competenze giurisdizionali nei numerosi tribunali dell'Urbe, ed in particolare del foro di Campidoglio, sono stati i primi obiettivi di indagine. Ripartendo dal punto di vista degli eruditi che per primi, a partire dalla seconda metà dell'Ottocento, indagarono le vicende legate agli statuti municipali romani, divenuti ormai fonte storica, si è cercato di capire quali fossero le lacune maggiori lasciate dalla vecchia storiografia e quali i limiti di questa *forma iuris* di non sempre facile comprensione. La definizione di alcuni di questi limiti ha permesso inoltre di portare avanti un discorso più generale sull'oggetto 'statuti', prima di tentare un approccio più diretto con la fonte. Dei quasi quattrocento capitoli che compongono il *corpus* statutario romano, vi sono alcuni attraverso cui è possibile tratteggiare settori più o meno importanti della società, istituti giuridici e amministrativi, incarichi ufficiali, tempi e luoghi di celebrazioni solenni; ma se si vogliono considerare gli statuti come uno specchio bisogna pur sempre ricordare che si tratta di uno specchio deformante che altera la realtà, fornendo un'istantanea della società che invece è in continuo movimento. Non potendo dunque contare sulla sola fonte statutaria per provare a ricostruire una parte della società, non irrigidita dentro schemi prestabiliti, con l'ausilio di altri documenti coevi - dalle registrazioni d'archivio alla letteratura storica - è stato possibile, in un arco cronologico molto limitato, dare un'idea di come i romani si dividessero tra incombenze private, impegni pubblici, precetti religiosi e tempi della natura. Ciò ha consentito un primo approccio con quelle registrazioni capitoline, contenute nei *libri decretorum*, che tanta parte hanno avuto in questa ricerca: attraverso la lettura dei decreti conservati in Campidoglio è stato possibile ricostruire le fasi più importanti del processo lungo e

faticoso che, iniziato nei primi anni '40 del Cinquecento, si è concluso nel 1580, con la bolla di conferma di Gregorio XIII. Le notizie ricavate dai registri capitolini, dunque, hanno non solo permesso di avere un punto di vista migliore su quella che doveva essere la società del tempo, ma di ricostruire anche il funzionamento dell'organismo deliberante comunale, il Consiglio di Campidoglio, che negli statuti tardo-cinquecenteschi aveva ricevuto per la prima volta una piena e completa normalizzazione. A ciò si aggiunga che i *libri* sono stati lo spazio usato dal comune per registrare mano mano le proposte fatte in sede di consiglio, le nomine delle commissioni e le elezioni delle stesse per la riforma degli statuti, promossa dal Popolo Romano e confermata dal sovrano pontefice. Procedendo con ordine e raggruppando i decreti per temi, alla fine è stato possibile formulare delle ipotesi sempre più credibili su come l'iter legislativo sia stato portato avanti. Ma dalle registrazioni di Campidoglio sono stati ricavati, altresì, i nomi di quei *cives*, che, impegnati in più deputazioni, parteciparono alla *renovatio statutorum*. Tra costoro, oltre ai membri della media nobiltà municipale, vi erano noti giuristi, alcuni dei quali non romani di nascita, che intervennero nel dibattito sulle istituzioni romane e contribuirono a portarlo avanti con la loro opera. Ma in quasi cinquant'anni di discussioni, modifiche, proroghe, sospensioni e aggiustamenti l'impegno profuso da ciascun deputato fu diverso. Solo un ristretto manipolo di uomini alla fine vi si dedicò con maggiore assiduità, e di questi, in ultimo, solo uno portò a maturazione l'intera opera: un giurista romano, Luca Peto. Nel corso della ricerca, inoltre, è stato evidente come l'ingerenza pontificia, con il procedere degli anni, si sia fatta sentire sempre più, sia nelle questioni prettamente inerenti il Popolo Romano, sia nello specifico nell'opera di riforma, che coinvolgeva l'organizzazione giuridica della città. La tesi è stata in parte rivolta a dimostrare come il Campidoglio, in una fase così delicata come quella postconciliare vissuta a Roma, seppe destreggiarsi, riuscendo, anche se per periodi di tempo limitati e questioni specifiche, a non cedere sul proprio ruolo. Ma, la situazione romana di fondo, con la presenza costante del cono d'ombra pontificio ed i conflitti sulla giurisdizione dei fori nei *tribunalia Urbis*, furono un forte deterrente per ogni spinta in avanti. Una fase non trascurabile della ricerca è stata quella volta a capire, dunque, quanto e in che modo il pontefice, con i suoi emissari, divenne parte attiva della riforma statutaria. E, una volta approvata e pubblicata la riforma, ci si sarebbe chiesto, quanto credito gli *statuta Urbis* avessero ricevuto nei tribunali e, soprattutto, a quali fori fossero rivolti; e, ancora, se la

conferma pontificia li avesse posti sullo stesso piano delle disposizioni papali. L'ultima fase dell'indagine, infatti, è stata indirizzata alla definizione, sempre nei limiti che la fonte normativa imponeva, del ruolo degli statuti all'interno dell'ordine giuridico vigente a Roma, e all'interpretazione che hanno dato i pratici, nell'idea che solo in questo modo si potesse comprendere l'effettiva valenza di questa *forma iuris*. Ma, non da ultimo, proprio le diverse interpretazioni dei giuristi sono state causa di ulteriori questioni, incentrate per lo più sull'applicazione degli statuti e sui fori di competenza. Un richiamo alla storiografia più recente, per capire quali possano essere le prospettive da seguire, chiude questa ricerca.

Lo specchio degli statuti

Nel 1580, con l'approvazione da parte del pontefice dei nuovi statuti municipali, si ebbe il momento culminante di un lungo iter legislativo. Punto d'arrivo di una normativa statutaria che si era sviluppata nel pieno Trecento, l'emanazione dei nuovi statuti corrispose al tentativo da parte del comune di partecipare attivamente all'organizzazione della città. Veniva confermata, ancora una volta, una fonte del diritto che, sebbene avesse iniziato un lento ma inesorabile declino, sarebbe stata ancora a lungo applicata nei tribunali e commentata dai giuristi.

Gli *Statuta Almæ Urbis*, all'interno di un complesso sistema giuridico, tra la fine del XVI e la prima metà del XVIII secolo, costituirono, infatti, il fondamento da cui partire per istruire un processo, dirimere una questione, o anche semplicemente risolvere una lite. Furono anche lo specchio in cui si vide riflessa una parte della società: le manifestazioni ufficiali, le solenni processioni, gli scambi, il commercio, le adunanze, tutto ciò (solo per fare alcuni esempi) era descritto e formalizzato dagli statuti.

Essi rappresentarono, dunque, nel loro insieme, una fonte giuridica e una storica. La prima fu indagata da subito, poiché gli statuti in quanto diritto positivo erano stati oggetto di un'attenta interpretazione da parte dei pratici; la seconda, trascurata a lungo, ebbe nuova luce nel secolo XIX, «per eccellenza il secolo della storia»¹, ad opera di alcuni giuristi eruditi.

1. 1. Un interesse "storico"

L'interesse nei confronti degli statuti municipali fu un fenomeno che si sviluppò molto lentamente ed in maniera particolare. Gli studi di storia locale e municipale in Italia, infatti, per tutto il Settecento e i primordi dell'Ottocento furono opere individuali, per

¹ B. CROCE, *Storia della storiografia*, p. 19.

lo più di iniziativa privata ², e spesso anche di carattere “antiquario” ³. Un punto di vista così ristretto avrebbe costituito una lacuna, la cui profondità sarebbe stata avvertita solo in seguito.

Ancora attuali le parole che più di un secolo fa aveva pronunciato Vito La Mantia ⁴, erudito giurista siciliano, tra i primi ad interessarsi agli statuti romani anche da un punto di vista storico.

Nel constatare la scarsa attenzione mostrata dai commentatori nell’indagare le origini degli statuti ⁵, lo studioso si richiamava ad uno di questi in particolare, che nei primi del Seicento appose dei commenti, anche se parziali, al testo statutario romano:

«e Fenzonio, che nel secolo XVII scriveva elaborate annotazioni sul primo libro degli Statuti, non ricercò le storiche notizie, neanche pei capitoli che commentava, mentre a lui, che fu pure senatore di Roma, sarebbero riuscite agevoli le indagini negli archivi romani» ⁶.

Gli *Statuta Almx Urbis* avevano suscitato, in coloro che si erano avvicinati per studiarne il contenuto, considerazioni quasi unicamente di carattere giuridico; non a caso, chi si era accostato a questa fonte, fino a tutto il XVIII secolo, era stato per lo più un giurista di professione.

Solo alcuni dotti ed eruditi, sul finire del Settecento, «trassero dagli statuti quelle notizie soltanto di che abbisognavano pel loro scopo» ⁷: un peccato rimprovero era mosso da chi, incaricato ufficialmente, si sarebbe invece impegnato a pubblicare l’intero *corpus* normativo, ricostruendo le origini e mettendo a fuoco l’intera materia

² Cfr. E. SESTAN, *Origini delle società*, p. 119.

³ Cfr. G. S. PENE VIDARI, *Introduzione*, p. XII.

⁴ Per l’opera e la vita di Vito La Mantia cfr. M. A. COCCHIARA, *Vito La Mantia*, part. pp. 434-458.

⁵ «[...] i commentatori degli Statuti limitandosi alla pratica giurisprudenza, secondo l’uso comune nei secoli scorsi, non curarono affatto d’investigare le origini e le vicende», V. LA MANTIA, *Statuti di Roma*, p. 3

⁶ Il Fenzonio, infatti, nelle *Annotationes in Statuta*, accennò solo brevemente e nel prologo alla necessità di rinnovare i vecchi statuti di Paolo II, Alessandro VI e Leone X, con altri più conformi alle nuove esigenze («Verum quia diuturnitate, et varietate temporum satis perplexa, et confusa reddita fuerant, ideò nova hæc condita sunt in meliorem formam, et in unam consonantiam, atque ad istorum temporum mores, et negocia potissimum accomodata, cæteris omnibus statutis antiquis abrogatis», *Annotationes in Statuta*, p. 19, num. 166).

⁷ *Statuti della città*, p. IX. Lo stesso Camillo Re, ricordava come «il card. Garampi attinse largamente a questa fonte degli statuti della città, per illustrare la storia delle monete pontificie» (il riferimento era all’opera *Saggi di osservazioni sul valore delle antiche monete pontificie*, pubblicata probabilmente a Roma, anche se in forma incompleta, nel 1766).

statutaria; e non lontano da ciò che pochi anni prima La Mantia aveva contestato a chi, occupandosi della storia di Roma, avesse trascurato le norme della città:

Nessuno ai dì nostri, per quanto io sappia, ha scritto su gli Statuti di Roma (*Statuta Almxæ Urbis*). Baronio e Raynaldo negli *Annali Ecclesiastici*, i biografi dei Pontefici, i molti che in opere di vario genere offrono memorie storiche per Roma, Vendittini e Vitale che raccolsero le notizie sui *Senatori di Roma*, Gaetano Marini che dagli Archivi del Vaticano tante notizie ricavò e pubblicò su le cose romane, e il dotto giureconsulto Renazzi nella sua *Storia dell'Università di Roma e della letteratura romana*, non offrono lumi sufficienti né per le antiche origini, né per le riforme e compilazioni, né per le varie edizioni degli Statuti ⁸.

Per molto tempo, dunque, questo *corpus* di leggi venne considerato unicamente in rapporto alla relazione che aveva col diritto positivo e mai furono studiate le vicende che avevano portato alle varie edizioni.

Un tale atteggiamento chiuso nei confronti degli statuti mutò solo dopo le codificazioni del primo Ottocento, quando essi non ebbero più «valore giuridico per conservarne solo uno di testimonianza storica» ⁹.

L'attenzione sugli statuti romani tornò dunque quando essi persero la "positività" ¹⁰, come evidenzia Francesco Salvestrini:

Durante la prima metà dell'Ottocento, [...] dal momento che i processi di codificazione intervenuti in età napoleonica avevano posto fine alla vigenza statutaria, si risvegliò l'attenzione per gli antichi testi normativi. Non più elementi di complicazione per il sistema giuridico del diritto comune, gli Statuti municipali venivano adesso studiati quali fonti storiche di un passato ormai mitico ¹¹.

Sebbene si trattasse, nella prima fase, ancora di un interesse puramente erudito ¹², con la nascita in tutta la penisola italiana delle deputazioni di storia patria, la cui fondazione

⁸ V. LA MANTIA, *Statuti di Roma. Cenni storici*, p. 3.

⁹ G. S. PENE VIDARI, *Gli statuti di Alessandria*, p. 63. Per uno sguardo più generale dello stesso autore cfr. *Introduzione*, pp. XII-XIII. Invece, per una prima riflessione sugli statuti in quanto oggetto di analisi storica cfr. P. CARONI, "Statutum et silentium", p. 130.

¹⁰ Con un motu-proprio del 2 ottobre 1847, Pio IX abrogò gli statuti, cfr. P. PAVAN, *I fondamenti del potere*, p. 335.

¹¹ F. SALVESTRINI, *Storiografia giuridica*, p. 3.

¹² Cfr. G. S. PENE VIDARI, *Gli statuti di Alessandria*, p. 61. Per la distinzione che esisteva nell'Ottocento tra storici ed eruditi, invece, cfr. E. SESTAN, *L'erudizione storica*, pp. 3-31.

avrebbe raggiunto il culmine nel ventennio postunitario ¹³, il fenomeno sarebbe rientrato in un mutamento di prospettiva di più ampio raggio.

Alla fine del 1876, nasceva la Società romana di storia patria ¹⁴, per iniziativa di un gruppo di studiosi, molti dei quali bibliotecari e tutti romani ¹⁵.

La singolarità del caso romano, che avrebbe suscitato polemiche tra gli storici per l'arco di tempo abbracciato ¹⁶, era riposta nel prolungamento (che si dichiarava nell'atto costitutivo) del campo di indagine fino al XVIII secolo, «laddove le altre società storiche, con qualche eccezione la subalpina, si applicavano quasi esclusivamente al Medioevo» ¹⁷. Nell'atto di fondazione della Società romana, infatti, si legge:

È costituita dai sottoscritti, in questo giorno 5 dicembre 1876 una Società Romana di Storia Patria allo scopo di pubblicare documenti illustrativi della storia della città e della provincia di Roma in tutti i suoi rapporti dalla caduta dell'Impero alla fine del secolo decimottavo, ed un Bollettino annuale di studi e memorie concernenti la storia medesima ¹⁸.

L'interesse per gli statuti si manifestò fin da subito ¹⁹, come avvenne anche per le altre deputazioni ²⁰, anche se tra esse non vi fu mai un programma comune ²¹.

¹³ Per la nascita delle deputazioni di storia patria e l'erudizione storica in Italia oltre ai già citati articoli di Francesco Salvestrini (*Storiografia giuridica*), Ernesto Sestan (*Origini delle società*) e Gian Savino Pene Vidari (*Introduzione*) con la relativa bibliografia, cfr. anche R. SAVELLI, *Scrivere lo statuto*, pp. 1-22.

¹⁴ Che si fregiò del titolo di "Reale" solo nel 1884.

¹⁵ Come dichiarò Giuseppe Cugnoli, nuovo presidente della Società, il 21 aprile 1882: «La volemmo da principio composta solo da Romani non per vanità, né per sospetti; ma perché meglio rispondesse al suo titolo», «Archivio della Società Romana di Storia Patria», V (1882), p. 477 (il passo è citato anche da E. SESTAN, *Origini delle società*, p. 128). I sedici fondatori furono Pasquale Adinolfi, Ugo Balzani, Carlo Castellani, Ignazio Ciampi, Costantino Corvisieri, Giuseppe Cugnoli, Giovan Battista De Rossi, Ignazio Giorgi, Ignazio Guidi, Rodolfo Lanciani, Ernesto Monaci, Giulio Navone, Giuseppe Tomassetti, Oreste Tommasini, Carlo Valenziani e Pietro Ercole Visconti.

¹⁶ In particolare Sestan ricordava l'aspra critica di Pasquale Villari, in occasione del IV Congresso storico italiano, nel settembre 1889, secondo cui «la materia, l'indole dei documenti medievali e delle cognizioni che si richiedono a bene interpretarli o pubblicarli, sono troppo diversi da tutto ciò che si attiene ai moderni» (*Atti del Quarto Congresso storico italiano*, Firenze 1889, p. 75); la citazione è riportata in E. SESTAN, *Origini delle società*, p. 129.

¹⁷ *Ibid.*, p. 128.

¹⁸ Gli atti costitutivi (due, con la stessa data) sono consultabili sul sito ufficiale della Società romana di storia patria (<http://www.srsp.it>).

¹⁹ Per Isa Lori Sanfilippo era «indubbio che gli studiosi fossero stati spinti a questa fondazione dal desiderio di scrivere una nuova storia di Roma, nella quale la visione "municipale" avesse il predominio sulla visione "pontificia", che fino a quel momento era stata predominante», su http://www.srsp.it/body_storia.asp.

²⁰ Su un primo impulso della storiografia tedesca e del Savigny, in particolare, che aveva auspicato un «esame comparativo» degli statuti italiani, cfr. G. S. PENE VIDARI, *Introduzione*, pp. XIII-XIV; F. SALVESTRINI, *Storiografia giuridica*, pp. 3-4; R. SAVELLI, *Scrivere lo statuto*, p. 2. Sul campanilismo col

Così anche, in risposta alle sollecitanti richieste degli studiosi di una pubblicazione degli statuti romani inediti, dopo che le ricerche e le prime pubblicazioni di Vito La Mantia (1877) avevano destato grande interesse ²², la neonata Società romana di storia patria deliberò nel 1878, tra le prime iniziative, «di far presto uno studio comparativo, e una ricerca delle fonti [degli Statuti]» ²³. E, l'anno seguente, la Società affidò l'incarico a Camillo Re, illustre professore e avvocato romano («Il socio Re è vivamente invitato a preparare una edizione degli Statuti di Roma») ²⁴, che però, nel 1880, avrebbe pubblicato i risultati delle sue ricerche, *per cura dell'Accademia di conferenze storico-giuridiche*.

~ La ricerca di un diritto bicentenario

Il La Mantia, che nel 1877 aveva riscosso grandissimo successo pubblicando un breve lavoro sugli antichi statuti romani (*Statuti di Roma. Cenni storici*) ²⁵, proseguì le sue indagini, migliorando ed ampliando il primo lavoro, con le *Origini e vicende degli Statuti di Roma* ²⁶. Un contributo più completo allo studio degli *statuta Urbis* il giurista siciliano lo diede però in seguito, con il primo (ed unico) volume della *Storia della Legislazione Italiana*, dedicato a Roma e allo Stato Pontificio, quando la pubblicazione degli statuti di Camillo Re si era ormai conclusa ²⁷.

I due studiosi, La Mantia e Re - i cui lavori furono differenti per impostazione e metodo - pubblicarono praticamente nei medesimi anni, utilizzarono pressoché le stesse fonti, ma

quale furono portati avanti i singoli progetti, ancora, cfr. G. S. PENE VIDARI, *Introduzione*, part. pp. XVI-XVII.

²¹ Il limite che imponeva il particolarismo delle singole iniziative, non fu superato neanche dalle linee guida fissate nei Congressi nazionali delle Società storiche italiane, che si tennero uno a Napoli nel 1879 e l'altro a Milano nel 1880. «Non si ebbe alcun consequenziale incremento di edizioni in materia, alcun coordinamento tra quelle condotte, alcuna adesione a qualche principio editoriale omogeneo», *Ibid.*, p. XXVII.

²² Per Maria Antonietta Cocchiara, «[...] vanno riconosciuti i meriti del La Mantia: egli per un verso aveva sensibilizzato la comunità scientifica verso quegli studi statutari e per un altro verso, alimentando interesse intorno al codice custodito nell'Archivio Segreto Vaticano, aveva dato un contributo determinante nel sollecitarne una completa edizione» (M. A. COCCHIARA, *Vito La Mantia*, pp. 440-441).

²³ «Archivio della Società Romana di Storia Patria», 1 (1878), p. 503.

²⁴ *Ibid.*, 2 (1879), p. 383.

²⁵ «Questo breve saggio [...] di fatto costituiva il primo lavoro critico intorno agli statuti romani e avrebbe avuto il merito di dare impulso ad ulteriori studi», M. A. COCCHIARA, *Vito La Mantia*, p. 437.

²⁶ Pubblicato nella «*Rivista internazionale*», il 1° aprile 1879, a Firenze, presso la tipografia della Gazzetta d'Italia.

²⁷ L'opera di La Mantia vide la luce nel 1884, mentre il lavoro di Re, iniziato nel 1880, fu completato nel 1883 (sempre per il periodico dell'accademia pontificia).

giunsero a conclusioni diverse. Il giurista siciliano rimase fermo sulle sue posizioni ²⁸, anche dove, a ragione, si sostenne che fosse incappato in errore, e l'avvocato romano, parimenti, non accettò mai alcun tipo di sollecitazione da parte del primo.

La questione sulla quale si discusse maggiormente, senza arrivare ad una conclusione definitiva, fu di stabilire quale dovesse considerarsi il *corpus* originario degli statuti di Roma ²⁹.

Per La Mantia la prima redazione era precedente alla fine del XIII secolo; per il professore romano, essa non era di molto posteriore agli statuti da lui pubblicati e ritenuti del 1363 ³⁰.

Ma la questione sulla data della prima presunta raccolta statutaria non era facilmente risolvibile, poiché, tra le altre, non era "sopravvissuto" il codice *primitivo* degli statuti, ma solo alcune copie, con aggiunte le riforme compiute tra il 1369 e il 1370 (che non costituivano, come qualcuno aveva supposto, un rifacimento generale degli Statuti più antichi, ma semplicemente erano modificazioni dell'ordinamento politico del Comune di Roma e deroghe ad alcune speciali disposizioni relative all'ordine giudiziario) ³¹. Inoltre, uno dei quattro codici utilizzati dal Re per l'edizione critica fu il cosiddetto *Codice Melini* o milliniano, del 1438, copia privata del giureconsulto Pietro Melini, che aveva preso parte alla prima vera riforma del 1469 e che per tale motivo probabilmente aveva provveduto a procurarsi una copia ³².

Alfonso Salimei, un erudito romano che si interessò agli *statuta Urbis*, nei primi decenni degli anni '30 del Novecento, pur tenendo conto della lunga indagine condotta sui vari codici da Camillo Re per la pubblicazione, riformulò alcune ipotesi.

²⁸ Cfr. G. LEVI, *Ricerche intorno agli statuti*.

²⁹ Un problema irrisolto, perché si cercava una soluzione netta, come avrebbe scritto alcuni anni dopo uno storico francese, attento studioso della città di Roma e della curia pontificia («Il est une [...] question qui a été longuement débattue et sur laquelle les érudits italiens n'ont pu se mettre d'accord parce qu'ils voulaient lui donner une solution trop absolue, celle de savoir s'il faut considérer cette rédaction [quella presunta del 1363] des statuts comme la rédaction originelle», E. RODOCANACHI, *Les Institutions communales*, p. 84).

³⁰ Il problema della data di promulgazione fu affrontato da Camillo Re, nella sua pubblicazione, tenendo conto di tutti gli avvenimenti e di tutte le persone ricordate nello statuto stesso (per le argomentazioni sulle teorie ed i passaggi che portarono a quella data, cfr. *Statuti della città*, pp. XXXVII-LVIII). Lo studioso ritenne di avere ristretto il margine di errore, formulando l'ipotesi che la promulgazione potesse essere compresa nell'anno indicato.

³¹ Tali riforme parziali furono inserite per comodità nei codici tramandati proprio perché questi ultimi erano delle copie d'ufficio o ad uso di privati giureconsulti.

³² Gli altri codici furono l'Ottoboniano n. 1880 (degli inizi del XV sec.); l'Ottoboniano n. 741 (del 1413 ca.); il Vaticano n. 7308; ed in aggiunta venne utilizzato anche il frammento di un codice conservato presso l'Archivio di Stato di Roma, trovato dall'archivista piemontese Antonio Bertolotti, che il La Mantia in più occasioni avrebbe elogiato grandemente (cfr. M. A. COCCHIARA, *Vito La Mantia*, p. 436).

Nell'analizzare un codice capitolino ³³, credeva di aver trovato «la più antica e più esatta compilazione degli Statuti del Comune di Roma pubblicati nel 1363 che sia giunta fino a noi, integrata con le aggiunte dei primi anni immediatamente susseguenti» ³⁴. Questa copia, fatta risalire dal dotto romano al pontificato di Martino V, e precisamente al 1430, aveva il carattere di una copia ufficiale, «fatta ad uso del Senato Romano» ³⁵, essendo più curata e precisa rispetto alle altre ³⁶.

Il Salimei, inoltre, sulla base di alcuni elementi ritrovati nel testo, ipotizzò l'inizio della compilazione degli statuti molti anni prima della loro edizione («saranno, anzi, occorsi alcuni anni di elaborazione, forse anche più del necessario per probabili interruzioni nel lavoro, dovute a cause estranee alla diligenza dei Riformatori del Comune» ³⁷). Egli volle addirittura congetturare che, in base allo stampo democratico presente in alcuni capitoli più antichi dello statuto, si sarebbe potuto arrivare all'epoca del Tribunato di Cola di Rienzo, nel 1347 ³⁸, contrapponendosi a quanto anni prima aveva affermato Camillo Re.

L'avvocato, infatti, nel 1880, aveva reputato che, «senza rimontare fino all'epoca anteriore al tribunato di Cola, quando dal Comune di Roma si spedivano ambascerie a Firenze per imitarne gli ordinamenti democratici [1348]» ³⁹, lo statuto del 1363 risaliva alla riforma della costituzione del 1358, quando, sotto il pontificato di Innocenzo VI (1352-1362), si cercò di ricostruire l'ordinamento civico di Roma, volgendo l'attenzione maggiormente verso la parte plebea.

Sul volgere del secolo, un altro storico, francese, aveva ripreso la questione: Emmanuel Rodocanachi. Lo storico era concorde, con Re, nel non attribuire a Cola di Rienzo meriti

³³ Attualmente consultabile presso l'Archivio Storico Capitolino (ASC, *Camera Capitolina*, cred. XV, t. 45); un accenno anche in A. LANCONELLI, *Manoscritti statutari romani*, part. p. 308, n. 6 e p. 316.

³⁴ A. SALIMEI, *I più antichi*, p. 628.

³⁵ *Ibid.*, p. 629.

³⁶ Il pregio di questo codice in pergamena era nel fatto che si trattasse probabilmente della copia della *primitiva edizione* del 1363 (nelle riprese successive degli studi, interrotti dalla seconda guerra mondiale, vi fu chi si sarebbe dichiarato contrario a questa tesi, senza però argomentare la posizione presa, cfr. A. ROTA, *Il Codice*, p. 159. Paola Pavan, alcuni anni fa, definiva il codice capitolino un «punto di partenza *oggettivo* per lo studio delle strutture di governo municipale», cfr. P. PAVAN, *I fondamenti del potere*, p. 319) e non di modifiche successive, come quelle dei codici dell'edizione del Re. In questo codice, in cui pure erano contenute le aggiunte fatte nel frattempo, doveva essere rimasto inalterato il testo primitivo.

³⁷ A. SALIMEI, *I più antichi*, p. 633.

³⁸ Per il problema del rapporto tra le riforme di Cola di Rienzo e gli statuti del 1363, cfr. M. FRANCESCHINI, *Dal Consiglio pubblico*, p. 344, nt. 33; per le vicende comunali legate a quegli anni, cfr. A. MODIGLIANI, *L'eredità di Cola Rienzo*.

³⁹ *Statuti della città*, p. LXVI.

non suoi su eventuali modifiche dell'organizzazione municipale di Roma ⁴⁰, ma riconosceva un mutamento dei tempi nell'operato di papa Innocenzo VI, che sarebbe stato eletto alcuni anni dopo:

Il entreprit donc de transformer l'organisation municipale de Rome, de substituer aux règlements partiels et aux traditions qui avaient tenu lieu jusque là de constitution, un corps de statuts complet, plus conforme aux conditions sociales de l'époque ⁴¹.

Il pontefice secondo Rodocanachi incaricò, sia il cardinale Egidio Albornoz, di studiare le modifiche che il legato avrebbe reputato più utili da introdurre nell'organizzazione municipale della città, sia una commissione composta da più cardinali e con i medesimi fini ⁴².

Lo storico francese, in ciò, si contrappose anche al pensiero di Vito La Mantia, il quale non riuscì ad «aderire alle opinioni che *senza prova alcuna* attribuiscono alla volontà od influenza di Albornoz la formazione di quel Codice, mentre le storiche memorie di quel tempo non confermano tale asserzione [...]» ⁴³; ma concordò con il giurista siciliano sul fatto che l'edizione attribuita da Camillo Re al 1363 fosse coeva, o di poco posteriore rispetto all'inizio della compilazione degli statuti («Gravi e concordi argomenti perciò fan credere che in quel tempo [...] la parte popolare riconoscesse urgente una compilazione o riforma di Statuti, che comprendesse le solenni ricognizioni e sanzioni della libertà e indipendenza del governo di Roma» ⁴⁴). Mentre per il Rodocanachi, però, la *concessione* degli statuti ebbe luogo probabilmente con il nuovo papa, Urbano V, pur essendo *in fieri* già durante il pontificato precedente, per La Mantia, no:

Così prima della venuta di Urbano (1367) a tutela del popolare e indipendente reggimento si erano promulgati (1363) gli *statuti nuovi* nel Codice che raccoglieva e riordinava, e liberamente riformava gli *antichi statuti* ⁴⁵.

⁴⁰ Cfr. E. RODOCANACHI, *Les Institutions communales*, p. 73.

⁴¹ *Ibid.*, p. 74.

⁴² «Il faut noter – precisava lo storico – que Innocent VI envoya les cardinaux *ad reformandum statum* et non pas *statutum Urbis*, ainsi que plusieurs écrivains l'ont lu, ce qui les a conduits à des inductions erronées», E. RODOCANACHI, *Les Institutions communales*, p. 74, n. 2; cfr. V. LA MANTIA, *Storia della legislazione*, p. 133, n. 3.

⁴³ V. LA MANTIA, *Storia della legislazione*, p. 156; cfr. F. GREGOROVIVUS, *Storia della città*, pp. 419-420, n. 70 e *Statuti della città*, p. CIV.

⁴⁴ V. LA MANTIA, *Storia della legislazione*, p. 156.

⁴⁵ *Ibid.*

Con una tale presa di posizione, e la distinzione rimarcata tra “nuovi” e “antichi”, il giurista siciliano confermava inoltre la sua idea che gli statuti avessero avuto una edizione precedente al XIV secolo ⁴⁶, nonostante mancassero testimonianze dirette ⁴⁷. Era così che La Mantia interpretava quanto contenuto nel proemio degli statuti:

Est autem hoc statutorum volumen, ex antiquis statutis ac ex novis ordinamentis factis per Senatores preteritos, auctoritate publici parlamenti tripartite et ordinate collectum, singulis sub propriis titulis collocatis et in tres partes divisim (*sic*) ⁴⁸.

Sulla base di tali riflessioni, col nuovo secolo si affermò una nuova teoria, che – tenendo conto della scarsezza e frammentarietà delle fonti relative agli inizi della legislazione statutaria romana ⁴⁹ – avrebbe compreso in maniera verosimile un prima e un dopo della raccolta statutaria. Si riteneva, infatti, che esistessero degli statuti particolari, costituiti da regolamenti, editti e disposizioni per lo più emanati dai magistrati capitolini che sarebbero confluiti poi, solo nei primi anni '60 del Trecento, nella normativa ufficiale dell'Urbe («un corps de statuts destiné à devenir la loi municipale et judiciaire de la cité» ⁵⁰) ⁵¹.

Se la situazione relativa allo sviluppo del *corpus* originario degli statuti appariva così complessa, tanto da inibire gli studiosi a riprendere gli studi, le vicende successive ⁵², suffragate da un più cospicuo numero di fonti e documenti, non avrebbero suscitato

⁴⁶ Ipotesi aborrita da Camillo Re, per il quale «Roma non ebbe il suo vero e proprio statuto prima del secolo XIV», *Statuti della città*, p. XXXVII.

⁴⁷ «Il difetto di sopravvivenza di documenti non ci deve indurre a ritenere che proprio il Comune di Roma, che aveva un Senato che si richiamava alla sua potestà originaria e di cui il popolo era ritenuto per eccellenza il *populus* dell'impero rinunziasse nell'ambito della città a statuire in difetto della legge comune le proprie norme di organizzazione e non determinare altresì con proprie leggi le regole della convivenza, soprattutto per quei rapporti, che non avevano la loro determinazione nelle leggi romane», V. LA MANTIA, *Storia della legislazione*, p. 98.

⁴⁸ *Statuti della città*, p. 2.

⁴⁹ Come ha ricordato in tempi recenti la stessa Pavan («Dei quasi tre secoli di vita e di esperienze istituzionali del Comune romano, che vanno dalla *Renovatio Senatus* del 1143-1144 al secondo decennio del Quattrocento, sono giunti fino a noi solo scarsi e occasionali frammenti di testimonianze, brandelli di fonti che si sono conservati nella più assoluta dispersione, ora nei registri e nei documenti pontifici, ora tra le carte di antiche famiglie, di chiese e di confraternite, ora nei protocolli notarili, ora negli archivi di altri comuni [...]», P. PAVAN, *I fondamenti del potere*, p. 317).

⁵⁰ E. RODOCANACHI, *Les Institutions communales*, p. 79.

⁵¹ «È idoneo ritenere al riguardo che già per il periodo iniziale di vita del Comune fossero deliberati dal parlamento e dal senato dei veri e propri statuti particolari di organizzazione e di competenza relativi alla magistratura fondamentale della costituzione comunale, come quella del Senato e che fossero a mano a mano raccolti in un Codice degli *Statuta Urbis*», A. ROTA, *La Costituzione originaria*, p. 109. Allo stato attuale delle ricerche, si ritiene che la raccolta oggetto di tante discussioni fosse stata composta nel 1360.

⁵² Sulle quali si apre questo studio.

purtroppo un interesse maggiore ⁵³, e gli scritti di La Mantia, Re e Rodocanachi sarebbero stati il principale punto di riferimento in ogni studio degli *statuta Urbis*. Inoltre, il ricco e corposo lavoro dello storico francese può essere considerato ancora oggi un modello valido di riferimento, poiché è l'unica opera in cui si analizza nel dettaglio tutta la normativa statutaria relativa alle istituzioni comunali (dalla prima raccolta del XIV secolo, alla riforma di Gregorio XIII) ⁵⁴.

Lo scarto cronologico tra i primi *statuta Urbis* e gli ultimi avrebbe creato differenze notevoli tra le redazioni statutarie, comportando anche una diversa interpretazione del fenomeno statutario. In una evoluzione di più di due secoli, nei quali la fisionomia del comune – come accadde del resto nella maggior parte della penisola italiana – a mano a mano cambiò e le finalità con le quali si promulgarono i testi normativi furono diverse ⁵⁵, necessariamente l'approccio degli storici a questa nuova realtà doveva essere differente dal precedente.

Inoltre, lo spirito con il quale vennero pubblicati nuovamente gli statuti, in particolare nell'ultima redazione, ormai era completamente diverso da quello originario, anche se del *corpus* trecentesco ancora conservava tracce. Non venne però dato alle stampe, nel pieno Cinquecento, quello che Gian Savino Pene Vidari definisce «il testo statutario nella sua ormai secolare espressione, per lo più senza mutamenti considerevoli» ⁵⁶, come avvenne, invece, per altre realtà comunali dell'area lombarda ⁵⁷.

L'evoluzione degli statuti romani fu completamente diversa rispetto a quella che si era andata affermando in altri comuni, come Firenze ⁵⁸, la cui collocazione cronologica degli

⁵³ Nonostante siano trascorsi quindici anni dai due articoli già citati di Paola Pavan (*I fondamenti del potere*) e Michele Franceschini (*Dal Consiglio pubblico*), in essi è ancora possibile trovare la situazione attuale degli studi sugli statuti romani e il comune di Roma. Altri studiosi nel frattempo si sono interessati agli *statuta Urbis*, ma le ricerche sono state compiute per la maggior parte dei casi solo su ciò «di che abbisognavano».

⁵⁴ Il Rodocanachi, nella sua opera ormai "secolare", ripercorreva tutti i vari passaggi delle istituzioni comunali a Roma, dal primo comune agli anni della Restaurazione, legando ogni passaggio alla fonte statutaria e preoccupandosi di fornire una ricca introduzione storica per ogni redazione degli statuti analizzata. Alcuni richiami si trovano anche in opera di poco posteriore, J. SPIZZICHINO, *Magistrature dello Stato*, part. pp. 253-276.

⁵⁵ Per un accenno alla differente portata delle fonti statutarie italiane in età moderna, cfr. I. BIROCCHI, *La formazione dei diritti*, part. p. 26.

⁵⁶ G. S. PENE VIDARI, *Censimento ed edizione*, p. 266.

⁵⁷ Per l'utilizzo della stampa nelle edizioni statutarie, cfr. anche C. STORTI STORCHI, *Edizioni di statuti*, p. 193.

⁵⁸ Caso emblematico, se si considera che la città dovette essere presa a modello (cfr. *supra*) dal comune di Roma, nel pieno Trecento. Ed ancora più singolare se si pensa che invece nella vicina Arezzo, nel 1536, si diedero alle stampe le «sanctæ leges et statuti optimi», dopo averli riformati, cfr. E. FASANO GUARINI, *Gli statuti delle città*, p. 116.

ultimi statuti (del 1409) sarebbe stata definita «straordinariamente tarda»⁵⁹. Si trattò in tutti i casi, a Roma, di pubblicazioni precedute da un lungo lavoro di riforma⁶⁰.

1. 2. Limiti e particolarità della fonte statutaria

Le vicende politiche e, nel caso specifico dell'Urbe, la presenza del papa influirono profondamente su ciascuna redazione statutaria, costituendo tanto dei limiti quanto delle variabili, su un piano più generale, come quello del sistema delle fonti del diritto, di cui la ricerca storica avrebbe dovuto tenere conto⁶¹.

Si trattò, come ricordava Giorgio Chittolini alcuni anni fa, di processi «assai dilatati nel tempo», legati ad un complesso sistema delle fonti, in cui la posizione degli statuti in seno ad esso, nei primi secoli dell'età moderna, appariva confusa⁶².

Non si sarebbe più cercato negli statuti un sostegno per formalizzare l'autonomia del comune rispetto al signore (pontefice), ma ci si sarebbe rivolti ad essi come ad una fonte del diritto da cui partire per gestire ed organizzare, nei limiti comunque che imponeva la materia, ogni azione all'interno della città. Non più «statuti simbolo e documento glorioso di un'antica tradizione di autonomia politica e di un diritto municipale proprio, ma statuto, ancora, annotato, chiosato, interpretato, discusso, strumento vivo di applicazione del diritto, per generale riconoscimento di dottori e pratici»⁶³.

È evidente – come anche si vedrà nei capitoli seguenti – che gli statuti restarono un mezzo attraverso il quale una parte della classe municipale tentò di mantenere una propria autonomia, ma il diverso contesto in cui Roma, capitale dello Stato Pontificio, si trovò nel pieno Cinquecento⁶⁴, restrinse fortemente questa prospettiva⁶⁵.

⁵⁹ L. TANZINI, *Statuti e legislazione*, p. 61.

⁶⁰ Le edizioni a stampa degli statuti comunali romani furono in tutto quattro (se ci si ferma alla data di promulgazione degli ultimi): la prima, nel 1471, per i tipi di Ulrich Hahn (tristemente nota per i copiosissimi errori tipografici), del testo riformato e approvato nel 1469; le due della riforma dei primi anni '20 del Cinquecento, gli *S:P:Q:R: Statuta et Novæ Reformationes*, del 1519-23 (*impressum per Magistrum Stephanum Guillereti*) e gli *Statutorum Almæ Urbis Romæ*, del 1567 (*apud Antonium Bladum impressorem cameralem*); e l'ultima del 1580 (*in Aedibus Populi Romani*).

⁶¹ Cfr. P. CARONI, "Statutum et silentium", p. 146. Pio Caroni parla di una «disponibilità dello storico a privilegiare la valenza politica dello statuto. Nel quale si vide (e si vede) regolarmente qualcosa di più che la semplice espressione scritta di una regola giuridica», *ibid.* p. 130.

⁶² «Con una perdita di spazio via via dello statuto [...]; e con uno scolorarsi dello statuto stesso come espressione di istanze specificamente cittadine», G. CHITTOLINI, *Statuti e autonomie*, pp. 40-41.

⁶³ *Ibid.*, pp. 41-42.

⁶⁴ Ed in particolare negli anni post-conciliari.

Gli statuti in genere rappresentarono «un punto fermo per la vita cittadina, sia per i rapporti dei *cives* fra loro, sia per quelli del comune con il signore»⁶⁶. Gli *statuta Urbis* non fecero eccezione. Ma i limiti che una tale fonte presentava, vincolandosi così ad altri *iura*, avrebbe costituito al tempo stesso una peculiarità unica, di cui sarebbe stato imprescindibile tenere conto⁶⁷.

Gli statuti, redatti per riportare l'ordine nella Città, infatti, non furono sufficienti a disciplinarla interamente⁶⁸. Gian Savino Pene Vidari ricordava come, nell'ordinamento giuridico nel suo complesso, «lo statuto ha un suo posto specifico ad attestare la risposta alle esigenze locali, ma non può essere mai considerato a sé: deve essere sempre valutato in connessione con le regole ed i principî generali attestati dal *ius commune*»⁶⁹.

Ma, allo stesso modo, per capire quanto uno statuto fosse stato attuale e applicabile, servirebbe un confronto con la realtà, una corrispondenza tra «regole e uso», riprendendo le parole con la quali Maria Giuseppina Muzzarelli ha evidenziato il legame tra la normativa suntuaria e l'imposizione della pena (e che potrebbe benissimo essere inteso anche in ambito statutario)⁷⁰.

Una valutazione, però, che al momento si ferma alle scarse liste delle *inventiones* conservate⁷¹ e che poco aggiunge a quanto già supposto.

Dunque, considerando i limiti appena esposti e i rischi in cui si potrebbe incappare forzando la ricerca in un senso, gli *statuta Urbis* in quanto fonte giuridica potrebbero essere

⁶⁵ A limitare ulteriormente la prospettiva anche la normativa emanata da altri organi giurisdizionali romani, come i bandi generali del Governatore di Roma.

⁶⁶ G. S. PENE VIDARI, *L'autonomia legislativa*, p. 247.

⁶⁷ Per alcuni «punti fermi» nella cosiddetta gerarchia delle fonti, cfr. *ibid.*, pp. 250-251; per la relazione tra diritto statutario e diritto comune cfr. anche M. ASCHERI, *Leggi e statuti*, pp. 556-559.

⁶⁸ «Sono attinenti soltanto alle materie che rientravano nella competenza del popolo romano, e tacciono su quelle forze che minacciavano spesso di minarne i provvedimenti: la curia, il Sacro collegio e, naturalmente, la famiglia papale», L. NUSSDORFER, *Il «popolo romano»*, p. 249.

⁶⁹ G. S. PENE VIDARI, *L'autonomia legislativa*, pp. 249-250; cfr. anche P. CARONI, «*Statutum et silentium*», p. 136.

⁷⁰ «Se gli statuti costituiscono il filo rosso del discorso, le “derive”, vale a dire le multe, le *inquisitiones* o l'elencazione delle vesti bollate rappresentano invece l'irruzione della realtà nella selva delle norme, sono l'attestazione e la descrizione del reale *versus* l'indicazione astratta di quello che non si poteva sfuggire. Fra le diverse tipologie di fonti corre la stessa differenza che esiste fra la grammatica di una lingua e la lingua parlata, cioè tra le regole e l'uso», M. G. MUZZARELLI, *Bologna*, p. 4.

⁷¹ Per alcuni esempi sul tipo di reato e la pena inflitta, tra gli anni 1578-1586, cfr. ASRM, *Camerali I*, 1747.

assunti come testimone o specchio indiretto della vita di una società ⁷², ma «tout n'est pas réglé par les statuts» ⁷³.

Nel susseguirsi dei capitoli, si trovano, ad esempio, indicazioni sulle origini, o sui *curricula* che dovevano avere coloro che aspiravano alle massime cariche pubbliche; sui limiti imposti ad alcuni ufficiali o sui doveri di altri; sull'abbigliamento dei magistrati, sulle solenni processioni, o sulle pratiche giudiziarie più comuni; ed ancora, sui tempi della giustizia una volta varcata la porta del tribunale, sui piccoli o grandi traffici commerciali, sui giorni di festa.

Dalla lettura della stessa norma, invece, non siamo messi a parte delle pratiche più comuni, dei comportamenti ritenuti più pericolosi, dei reati più frequenti. Così come non possiamo immaginare come ci si comportava in determinati ambiti, o come ci si vestiva in alcune occasione ⁷⁴, e così via.

«Gli statuti, ovviamente, non bastano a fornire un quadro complessivo del modo in cui Roma veniva governata» ⁷⁵, sia per le ragioni su esposte, sia perché, come apparirà ancora più evidente dall'esempio proposto di seguito, il «buon vivere» in città era gestito utilizzando anche altre forme di diritto (che potevano essere tanto i decreti del consiglio pubblico, quanto i bandi del Governatore), che legiferavano su questioni molto più specifiche.

A differenza di altre città importanti dello Stato pontificio, come Bologna ⁷⁶, a Roma, ad esempio, non fu mai compresa nella normativa statutaria la questione della moderazione del lusso, pur sentita e incoraggiata dalle autorità, ma che – come vedremo nel capitolo successivo – trovò altri canali per essere pubblicizzata. L'unico capitolo degli *Statuta Almae Urbis* ⁷⁷ in cui si fa un richiamo all'abbigliamento più consono in una determinata

⁷² Anche se Mario Sbriccoli metteva in guardia dai grandissimi rischi che avrebbe comportato ricostruire la vita relazionale di una società storica sulle basi delle sue leggi; cfr. M. SBRICCOLI, *Conclusioni*, pp. 168-169; sulla stessa linea, anche se, in anni differenti, sono intervenuti: prima G. CHITTOLINI, *A proposito di statuti*, p. 176; e G. S. PENE VIDARI, *Censimento ed edizione*, p. 276 e 282; poi L. TANZINI, *Statuti e legislazione*, p. 3.

⁷³ M. ASCHERI, *Formes du droit*, p. 150. Gli statuti non avevano alcuna aspirazione di completezza, né per l'epoca in questione si poteva parlare ancora del «mito della esaustività (cfr. *ibid.*), che solo i codici ottocenteschi ambivano ad emulare; cfr. anche G. S. PENE VIDARI, *Censimento ed edizione*, p. 283.

⁷⁴ Con un'unica eccezione per i vedovi, cfr. *infra*.

⁷⁵ L. NUSSDORFER, *Il «popolo romano»*, p. 249.

⁷⁶ M. G. MUZZARELLI, *Bologna*, p. 3.

⁷⁷ Non si tiene conto in questa sede dell'abbigliamento ufficiale cui erano tenuti gli alti magistrati capitolini.

situazione è il §. *De vestimentis lugubribus, & funeris impensa* (lib. 1°, cap. 136)⁷⁸. Ma questa norma, a ben vedere, sembra più legata ad un dovere – e in certi casi anche ad un diritto (di possedere un certo tipo di abito) – che ad una limitazione.

Così anche il fatto che dagli statuti del 1580 fosse scomparso un capitolo particolare invece presente nei precedenti (sul copricapo distintivo che gli ebrei erano obbligati a portare⁷⁹, quando invece, da altre fonti sappiamo che la normativa sugli ebrei in questo lasso di tempo è presente⁸⁰), porta a credere che fosse esistita una precisa volontà da parte degli statuari di tenere alcune norme all'interno degli statuti e altre fuori.

Tenendo conto delle limitazioni imposte dagli statuti, dalla storiografia e dallo stato attuale della ricerca si cercherà ora di offrire alcune considerazioni sulla città di Roma partendo proprio dagli *Statuta Almæ Urbis*.

1. 3. Gli statuti nel quotidiano

In un periodo come il Cinquecento, in cui la violenza – sotto le più svariate forme e tra tutte le classi sociali – era all'ordine del giorno, una grande città come Roma non faceva eccezione: le relazioni dei birri e dei barbieri sono l'esempio più noto⁸¹.

In un crescendo di disordini, violenze e smoderatezze negli usi e nei costumi, gli statuti si ponevano, almeno in teoria, come baluardo per la società civile e richiamo agli epici *mores* degli antichi, costituendo la norma, cioè «lo strumento che *guida e misura un'azione*»⁸².

⁷⁸ «Mortuo marito, cum liberis vel sine, uxore superstite, si uxori vestimenta lugubria non reliquerit, uxor de bonis viri habeat vestem unam, & lineos pannos, quos appellant pannum listatum, superiectum, linteamen, pectorale & cingulum, necnon & caligas & crepidas, iuxta personarum & dotis qualitatem. Maritus autem mortua uxore, ultra lucrum dotale supra expressum, habeat pallium & sagum, sive togam unam, & capitium sive biretum, similiter iuxta dotis qualitatem, & personæ conditionem: & lucrum prædictum dotale semper intelligatur deducta funeris impensa». Per un richiamo alla legislazione funebre, cfr. A. ESPOSITO, *La società urbana*.

⁷⁹ Il §. *De iudeis debentibus portare tabarros rubeos*: «Iudei super aliis vestimentalis tabarros rubeos portent Exceptis medicis expertis in theorica & practica medicine & actualiter exercentibus artem medicine in Urbe & in Urbe habitantibus Approbandis per dominos Conservatores Iudee autem semper vadant indute guarnellis super aliis indumentis alias in sol. xl. vice qualibet puniantur. Et iudeus vel iudea qui ausus fuerit in die dominico publice & in festivitibus beate Marie virginis laborare quam penam Senator auferre teneatur & hoc banniri faciat & accusator habeat medietatem pene predictæ», *S:P:Q:R: Statuta et Novæ Reformationes*, lib. III, cap. 159.

⁸⁰ La bolla di Paolo IV del 17 luglio 1555 *Cum nimis absurdum*, con la quale venne imposta agli ebrei la reclusione nel ghetto, ribadì l'obbligo del berretto agli uomini; cfr. M. G. MUZZARELLI, *Guardaroba medievale*, p. 292.

⁸¹ Cfr. *infra*.

Il richiamo all'ordine nella bolla di conferma degli statuti romani di Gregorio XIII è fin da subito evidente:

Illi [filii Populum Romanum] enim, cùm Urbis mores, consuetudines et pleraque omnia negocia, ita viderent esse confusa, ut ius sibi, cum ab antiquis, tum à iunioribus traditum, et denique ipsæmet canonicæ sanctiones, in controversijs, quæ quotidie in iudicium vocantur, dirimendis, alijsque rebus explicandis, prout tempus, moresque postulant, non ita convenient; ne quid ab eis in concessa sibi facultate, desiderari contingat, privatas leges, sive Statuta, presentibus temporibus, ac negotijs congruentia, sibi condere, nostris auctoritate et præsijs freti, instituerunt.

L'accento è chiaramente posto più che altro sulla necessità di porre un freno al disordine nella prassi che aveva investito Roma e i suoi tribunali nei decenni centrali del Cinquecento, ma ciò si sarebbe riflesso in maniera incontrovertibile anche sulla vita quotidiana dei romani. Il diritto aveva rappresentato ad ogni livello della società un ordine prestabilito che bisognava rispettare, secondo una "gerarchia" che prevedeva, inoltre, di non andare contro i principi del diritto naturale e del diritto divino⁸³. Ciò sottintendeva, inevitabilmente, che ogni azione sarebbe stata soggetta ai dettami della religione; un aspetto che apparirà ancora più evidente dal modo in cui è scandito il tempo.

1. 3. 1. Tra precetti religiosi e impegni pubblici

Nel §. *Qua hora ius reddi debeat* (l. 1°, cap. 57), gli *Statuta Almæ Urbis* definivano i tempi e i giorni in cui trattare gli affari di giustizia⁸⁴ e, nel capitolo seguente, con il §. *De feriis*, fissavano i giorni festivi in cui le attività avrebbero dovuto essere sospese. I tempi erano innanzi tutto scanditi dal susseguirsi delle ricorrenze religiose; a queste facevano seguito le grandi manifestazioni pubbliche (come l'ingresso in città del nuovo Senatore⁸⁵ o i festeggiamenti per il Carnevale) e tutti quei *dies feriati* destinati agli uomini («propter

⁸² La definizione, riadattata alla presente formulazione, è tratta da V. FERRARI, *Diritto e società*, p. 41.

⁸³ Cfr. G. S. PENE VIDARI, *L'autonomia legislativa*, pp. 250-251; P. PRODI, *Una storia della giustizia*, p. 138.

⁸⁴ Cfr. TAVOLA I, per i giorni in cui era consentito ai giudici sedere in tribunale, nell'anno 1581. Una ricostruzione che si riallaccia al prospetto dei giorni in cui si riunivano i tribunali della curia romana, pubblicato presumibilmente ogni anno, il 1° di ottobre (una specie di Almanacco della Rota, cfr. «Dies in quibus sit Rota, Camera, Signatura Gratia, & Iustitia. Die Lunæ I Octobris 1635», ASV, *Misc., Arm. IV-V*, vol. 32, f. 156).

⁸⁵ Entrata solenne che dava luogo a tre giorni di festeggiamenti. Ma i romani beneficiarono assai poco di questa festa, perché non venne quasi mai rispettata la scadenza annuale della carica senatoria (cfr. *infra*).

hominum quoque tum publicam cum privatam utilitatem & lætitiām) ⁸⁶; infine, si teneva conto anche dei giorni della natura.

Nel decennio settembre 1580 - agosto 1590 ⁸⁷, la media dei giorni festivi in un anno ⁸⁸ si dovette aggirare attorno al numero di 174,5 (su 363 ⁸⁹), quasi 1 giorno ogni 2 ⁹⁰, in cui era vietata qualsiasi attività, dalle riunioni dei consigli capitolini ⁹¹ alle occupazioni più ordinarie (come “aprire bottega”). Si trattava principalmente, come si legge negli statuti, di giorni «in honorem omnipotentis Dei et Sanctorum eius dicatis» e non osservarli era considerato oltre che peccato, anche reato: chi risultava inadempiente, infatti, «oltre la divina vendetta [...] – scriveva il legislatore – incorrerà gravissime pene».

Sebbene queste parole non provengano dagli statuti ⁹² (ma da un'altra fonte giuridica, quale i bandi del Governatore), verosimilmente era questa la situazione che avrebbero sotteso, e in cui si sarebbe trovato il reo ⁹³.

⁸⁶ «Dies decem, diem Cinerum præcedentes. Dies Anniversarius Creationis Pontificis viventis. Dies Coronationis eiusdem. Dies in quo Officiales Ro. Po. Magistratum ineunt, & in quo Consilium publicum sit. Dies ingressus Senatoris cum duobus sequentibus. Dies Natalitius Urbis, qui est vigesimus primus Mensis Aprilis: in his autem, exceptis causis criminalibus, Ius non redditur», *Statuta Almæ Urbis*, l. 1°, c. 58.

⁸⁷ L'esempio, protratto fino alla morte di Sisto V, successore di Gregorio XIII, avvenuta il 27 agosto del 1590, abbraccia il primo decennio in cui entrarono in vigore i nuovi statuti.

⁸⁸ Calcolata tenendo conto della possibile sovrapposizione tra feste fisse e feste mobili.

⁸⁹ Per il calcolo si sono considerati i due anni bisestili e la soppressione di dieci giorni voluta da Gregorio XIII nell'ottobre del 1582 per la regolarizzazione del nuovo calendario.

⁹⁰ Il 48,07%. Nel calcolo non si è però tenuto conto dei “tempi della natura”. Confrontandoli infatti con i giorni in cui sono fissate le sedute dei consigli pubblici (unici impegni pubblici di cui si ha una testimonianza certa), le attività sembrano solo rallentate e non sospese: ad esempio, il consiglio segreto continua le sue sedute anche nella prima metà di agosto, non invece nella seconda metà di luglio (dedicata probabilmente alla mietitura) e per buona parte di ottobre (a causa della vendemmia), cfr. TAVOLA I.

⁹¹ Quando non erano queste, nella fattispecie del consiglio pubblico, a rendere un giorno non lavorativo (cfr. *supra*, l'elenco dei *dies feriatii*).

⁹² È probabile anche che la norma statutaria sottendesse una pena già comminata dall'autorità pontificia: nel 1599 un capitolo sul “guardar le feste” all'interno del Bando Generale del Governatore richiamava la proibizione di lavorare o fare qualsiasi altra cosa nei giorni di festa, prescritta da Pio V, con la bolla *Cum primum*, del 1 aprile 1566: «Et non essendo alcuno, che non sappia, quanto sia grave offesa d'esso Signor Dio, l'inosservanza delle feste comandate dalla Santa Madre Chiesa, accioché siano più ubiditi in questa parte gl'ordini di Santa Chiesa, & di Monsignor Rever. Ordinario Ecclesiastico, ordina e statuisce, che se alcuno aprirà bottega, ò lavorerà ò farà alcun'altra cosa proibita per la Bolla della fe. memoria di Papa Pio Quinto, in alcun giorno di festa comandata, cada in pena della perdita delle bestie dove le se fossero oplate, & in questo, & in ogn'altro caso in altre pene, ad arbitrio nostro», *ASV, Misc., Arm. IV-V*, vol. 47, f. 99, n. 2 (cfr. *Bullarum diplomatum*, tom. VII, p. 436, §. 7).

⁹³ Ciò dovrebbe rientrare in quella politica definita da Alfredo Cirinei “conquista delle coscienze”, caratterizzata dalla «labilità del confine fra il concetto religioso del peccato e il concetto statale della penitenza», A. CIRINEI, *Bandi e giustizia*, p. 90; «tutto l'operato istituzionale della Controriforma mira invasivamente e persuasivamente alla conquista e all'omologazione delle coscienze individuali», M. PICCIALUTI, *Una fonte normativa*, p. 396; entrambi gli autori rimandano al

La scelta di ricostruire un ipotetico calendario (TAVOLA I) presenta difficoltà nella sua stessa gestazione, oltre che dubbi sulla sua effettiva validità, poiché ciò che viene prescritto in teoria – come si è già avuto modo di rimarcare – non sempre è messo in pratica, e anche quando ciò avviene, le circostanze reali possono sempre variarne modo, forma e ... tempi ⁹⁴. Ma poter raccogliere in un unico spazio gli avvenimenti di un anno e le disposizioni normative, ha fatto credere, a chi scrive, di poter aprire un piccolissimo squarcio temporale e tentare di ricostruire, con le dovute cautele, il lento procedere del quotidiano, con i tempi fissati per legge e scanditi per natura.

Ciò ha permesso di gettare, dunque, un primo sguardo sullo stretto legame tra festività religiose, giorni feriali e festivi (non liturgici), ed anche su come il tempo misurato in giorni, settimane e mesi, fosse scandito, tra impegni pubblici, lavoro quotidiano e mansioni legate ai cicli stagionali.

Su una trama, comunque, molto leggera sono stati aggiunti alcuni dei principali avvenimenti ricordati dalle cronache coeve e non ⁹⁵, che hanno contraddistinto la vita a Roma in un arco di tempo così ristretto, come un singolo anno, il 1581 appunto.

L'inizio dell'anno liturgico, che non coincideva con l'inizio dell'anno giudiziario ⁹⁶, era un periodo particolarmente ricco di ricorrenze e avvenimenti di enorme importanza ⁹⁷: tra le festività del primo gennaio, la Circoncisione del Signore era il momento in cui tutte le corporazioni assieme ai magistrati del comune, «in segno di ubbidienza» ⁹⁸, si riunivano per assistere alla solenne messa. In questo stesso giorno entravano in carica i nuovi ufficiali capitolini con incarichi trimestrali (lo stesso sarebbe avvenuto il 1° aprile, il 1° luglio e il 1° ottobre, rendendo anche questi giorni festivi) ⁹⁹; l'ingresso in città del nuovo Senatore, il cui cerimoniale durava tre giorni, nel caso specifico del 1581, non avvenne, poiché, sopravvenuta la morte del senatore Galeazzo Poggi nei primi del 1580, dopo un

fondamentale lavoro di A. PROSPERI, *Tribunali della coscienza*, partic. pp. 316-335; cfr. anche O. NICCOLI, *La vita religiosa*, pp. 141-168.

⁹⁴ Cfr. *infra* le riunioni del consiglio capitolino.

⁹⁵ Una tale ricostruzione risente però della mancanza di una fonte preziosa quale gli avvisi urbinati, conservati nella Biblioteca Apostolica Vaticana, ai quali si è ricorso in maniera marginale e sempre indiretta.

⁹⁶ Che plausibilmente iniziava dopo la pausa estiva, cfr. *supra*.

⁹⁷ In queste occasioni la tipologia di festa non sempre si presentava con una linea di demarcazione netta tra sacro e profano, cfr. M. FAGIOLO DELL'ARCO – S. CARANDINI, *L'effimero Barocco*, p. 21.

⁹⁸ Cfr. J. DELUMEAU, *Vita economica*, pp. 99-100.

⁹⁹ Ad esempio, i Conservatori.

periodo di reggenza da parte dei Conservatori ¹⁰⁰, il 23 maggio dello stesso anno il nuovo Senatore prestò giuramento ¹⁰¹ e vi rimase in carica fino al settembre 1583).

Fino al giorno dell'Epifania erano sospese tutte le attività, compreso il mercato settimanale che a Roma si svolgeva da più di un secolo in Piazza Navona, al posto del tradizionale mercato medievale di Campidoglio ¹⁰².

Secondo quanto prescrivevano gli statuti, esso si sarebbe tenuto di mercoledì, «si dies ipsa feriata non sit» ¹⁰³. Stando a questa disposizione i *dies nundinae* nel corso dell'anno dovettero essere in numero esiguo e ancor più nel mese di gennaio, in cui ci fu un unico giorno di mercato, mentre per tutto l'anno si ebbero, probabilmente, non più di 32, con una media di 3 ogni 5 settimane ¹⁰⁴. Non bisogna dimenticare però che vi erano anche altri luoghi di commercio nella città, e in diversi giorni della settimana (con una preferenza più accentuata nella giornata del sabato) ¹⁰⁵.

La piazza di Campidoglio, antica sede del mercato, era anche il luogo in cui si eseguivano le condanne capitali; «la massima pubblicità della pena - scrive Anna Modigliani - si otteneva quando i condannati, trascinati in Campidoglio attraverso il mercato nel pieno del suo svolgimento, confessavano le loro colpe e subivano il martirio» ¹⁰⁶. Lo spostamento del mercato e delle esecuzioni, che continuarono ad essere svolte principalmente nei giorni di mercoledì e sabato (cfr. TAVOLA I), anche in altri luoghi pubblici, come ponte S. Angelo o piazza Giudea, era un segnale del mutare dei tempi e della politica ¹⁰⁷.

La prima condanna dell'anno fu eseguita a ponte S. Angelo ¹⁰⁸, l'11 gennaio, un mercoledì, ed era attesa dalla popolazione già da dicembre ¹⁰⁹; si trattava infatti di «uno dei più noti e

¹⁰⁰ «In questo essendo morto il senatore, per 26 giorni supplirono i conservatori Stefano Crescenzi, Cesare Coronati, Tiberio Astalli; indi fu senatore il conte Giulio Cesare Segni bolognese, che a' 23 maggio prestò il solito giuramento, e poi anche al Papa nel ricevere lo scettro d'avorio», G. MORONI, *Dizionario di erudizione*, vol. LIX, p. 27, s. v. «Roma». Per la vacanza dell'ufficio del Senatore, cfr. *Statuta Almæ Urbis*, l. 1°, c. 17 e per il giuramento *ibid.*, l. 1°, c. 7.

¹⁰¹ ASC, *Camera Capitolina*, cred. I, t. 28, f. 37r.

¹⁰² Cfr. A. MODIGLIANI, *Mercati, Botteghe*, partic. p. 287.

¹⁰³ *Statuta Almæ Urbis*, l. 3°, c. 49.

¹⁰⁴ Il 61, 54% che non si discosta tanto dalla media calcolata per lo stesso decennio (1580-1590), del 60,77%.

¹⁰⁵ Cfr. A. MODIGLIANI, *Mercati, Botteghe*.

¹⁰⁶ *Ibid.*, p. 37.

¹⁰⁷ «Segno della decadenza dei tempi e delle irrimediabile perdita di una reale funzione politica del Campidoglio è proprio il graduale abbandono di questo luogo per le esecuzioni capitali», *ibid.*, p. 39.

¹⁰⁸ Testimone oculare è Michel de Montaigne che quel giorno andava in Banchi (vicino ponte S. Angelo) e si ritrovò tra gli spettatori, M. DE MONTAIGNE, *Journal de Voyage*, p. 208.

¹⁰⁹ I. POLVERINI FOSI, *La società violenta*, p. 117.

temuti capi banditi» del tempo ¹¹⁰, Bartolomeo Vallante detto *Catena*, catturato alla fine del novembre 1580 ¹¹¹. «A dua hore di notte» ¹¹² fu comunicato alla Confraternita di S. Giovanni Decollato di prepararsi per confortare un condannato a morte ¹¹³. Nessuno dunque era a conoscenza della data esatta della sua esecuzione se non un ristretto gruppo di persone.

Il procedimento, da quel che si legge nel *Libro del Provveditore* della Confraternita di S. Giovanni Decollato, per il 1581, era uguale per ogni condannato: si avvisava la Confraternita, formata da personale scelto e preparato, dell'esecuzione solitamente tra le nove e le dieci di sera ¹¹⁴, e di lì a poco i confratelli incaricati di assistere il reo si sarebbero recati nel carcere in cui era detenuto (solitamente le carceri di Tor di Nona o della Curia Savelli ¹¹⁵); il morituro veniva confessato, si redigeva una specie di testamento e, celebrata la messa, veniva fatto comunicare ¹¹⁶; accompagnandolo lungo il tragitto fino al luogo del supplizio, la confraternita assisteva il condannato fino alla fine e, dopo l'esecuzione, erano sempre i confratelli che si occupavano di recuperare il corpo – qualora vi fosse – di solito «alle 22 hore»: un'unica eccezione, per quest'ultimo atto di pietà, è ricordata, nel *Libro* per l'anno 1581, e riguarda un presunto eretico inglese che non volle abiurare e fu arso vivo il 2 agosto, «et la cenere fu lasciata al vento» ¹¹⁷.

Il 14, giorno dell'unico consiglio pubblico del mese, si ha un'altra esecuzione: vengono sgozzati due fratelli ¹¹⁸, servitori del segretario di Giacomo Boncompagni ¹¹⁹ per aver

¹¹⁰ Cfr. *ibid.*, p. 107 e segg.

¹¹¹ Cfr. *ibid.*, p. 117.

¹¹² Cioè verso le nove e mezzo di sera (per la conversione nell'attuale suddivisione del tempo, che fa slittare indietro di quattro ore e mezzo l'orario indicato, si è tenuto conto del calcolo fatto per gli stessi anni da Peter Blastenbrei, in uno studio sulla violenza a Roma (cfr. P. BLASTENBREI, *La quadratura del cerchio*, part. p. 10).

¹¹³ Cfr. ASRM, *Confraternita di S. Giovanni decollato*, b. 6, f. 2r.

¹¹⁴ Solo in un caso la confraternita fu avvisata «a hore sette di notte», cioè verso le due, e si trattava del caso particolarissimo del cavaliere gerosolimitano, cfr. *infra*.

¹¹⁵ Cfr. *infra*.

¹¹⁶ Il tutto veniva, poi, attentamente registrato nel *Libro del Provveditore*. Cfr. M. DI SIVO, *Il fondo della "Confraternita"*.

¹¹⁷ «Riccardo Archinzono figlio di Guglielmo il quale ostinatissimamente nell'heresia non si potè mai ridurre a confessare la santa fede ma volse morire nella perversità sua, et perchè non intendeva la lingua italiana furono chiamati dal provveditore quattro preti gesuiti inglesi, i quali con vive ragioni cercarno di ridurlo a pentimento et finalmente, vista l'ostinatezza sua, fu condotto alle 12 hore sopra un asino su la piazza San Piero, stimolato con torce accese et condotto quivi gli fu mozza la mano destra, et poi abbruciato vivo et la cenere fu lasciata al vento», ASRM, *Confraternita di S. Giovanni Decollato*, b. 6, f. 28r.

¹¹⁸ «Giovanni Battista et Gabrielle de Venessi, fratelli Piamontesi», ASRM, *Confraternita di S. Giovanni Decollato*, b. 6, f. 2r.

¹¹⁹ Figlio di Gregorio XIII e duca di Sora (1579-1612).

ucciso il loro padrone ¹²⁰; la condanna venne eseguita in più tempi, come è ricordato nel *Libro del Provveditore*: prima venne mozzata a ciascuno la mano destra, in piazza «S. Apostolo» ¹²¹ e poi, dopo avergli mozzato il capo in Ponte S. Angelo, vennero «scannati et squartati»¹²².

Nello stesso mese ci furono altri 6 condannati all'estremo supplizio, tutti «a Ponte», nelle prossimità di ponte S. Angelo, luogo tra i più frequentati perché via d'accesso alla basilica di S. Pietro. Le successive condanne nel corso del 1581 si svolsero nel medesimo luogo, tranne tre in piazza Giudea ¹²³, una «in Traspontina», e un'altra, di cui si è già accennato, in San Pietro. Tra queste quaranta condanne, una destò scalpore anche nella confraternita: si trattava di un romano, cavaliere di Malta ¹²⁴, condannato il 9 dicembre ¹²⁵.

¹²⁰ Testimone è ancora una volta Montaigne, cfr. M. DE MONTAIGNE, *Journal de Voyage en Italie*, p. 209; l'esecuzione è ricordata anche dal Maffei: «[...]il medesimo supplizio patirono due fratelli Piemontesi, per aver spogliato, ed ucciso Adriano Indorato Segretario del Duca di Sora, e gettato in fiume il cadavero» (*Degli Annali*, pp. 216-217).

¹²¹ Probabilmente presso l'attuale Palazzo Valentini, allora dimora di Giacomo Boncompagni.

¹²² «Poi alle 16 hore funno sopra due carrozze condotti per Roma et attanagliati et su la piazza di S. Apostolo tagliata a ciascheduno di loro la mano destra, poi menati in Ponte, sopra un palchetto fu dato loro d'un mazzo su la testa et scannati et squartati», ASRM, *Confraternita di S. Giovanni Decollato*, b. 6, f. 3r.

¹²³ Probabilmente, provenendo i prigionieri dalle carceri di Campidoglio, si trattava di condanne emanate dal Tribunale del Senatore. Per le altre esecuzioni il materiale fin qui reperito non permette di avere delle certezze, si possono solo fare delle supposizioni, poiché nelle carceri della Curia Savelli o in quelle di Tor di Nona (luoghi dai quali provenivano i rei) «venivano di solito tradotti e rinchiusi gli arrestati dagli sbirri del Governatore di Roma, dell'Uditore Generale delle cause della Reverenda Camera Apostolica o del Cardinale Vicario, a seconda della zona urbana in cui era avvenuta la cattura» (N. DEL RE, *La curia capitolina*, pp. 109-110). In linea di massima si può ipotizzare che da alcune carceri provenissero i condannati di un tribunale che aveva emesso la sentenza, piuttosto che da un altro: le carceri di Tor di Nona, solitamente accoglievano i prigionieri inviati lì dal Governatore; quelle della Curia Savelli, dal tribunale dell'omonima curia, mentre dal Campidoglio provenivano i prigionieri del Tribunale del Senatore. Lo stesso discorso vale per Borgo. Il fatto che su quaranta condanne capitali solo tre provenissero dalle carceri di Campidoglio, mentre le restanti con un'unica eccezione per Borgo (il 19 agosto), provenivano tutte dalle rimanenti due carceri, lascia aperta la possibilità che effettivamente il tribunale capitolino, con la presenza di nuovi fori in cui assicurare la giustizia a Roma, avesse ridotto di molto il numero dei suoi interventi. Cfr. *infra*.

¹²⁴ «[...] radunati e' confortatori in S. Orsola s'ando alle hore nove in corte Savella dove ci fu consegnato per dover morire per via di giustizia Cesare de Totis, Romano Cavaliere Hierosolimitano alias de Malta, il quale per esser cavaliere et per altri rispetti non gli «si» poteva capir nel animo d'aver così a morire per via di giustizia, onde parve a nostri confortatori di far chiamare due padri cappuccini, li quali chiamati verso le 14 hore vennino, amorevolmente esortando il cavaliere a murir christianamente di maniera che, ravedendosi, disse voler murir volentieri et e' si confesso e se disse la messa [...]», ASRM, *Confraternita di S. Giovanni Decollato*, b. 6, f. 43r e v.

¹²⁵ Forse la sua sorte era in qualche modo legata alla controversia sorta all'interno dell'ordine e per la quale il Gran Maestro, Jean de la Cassiere, dovette arrivare fino a Roma per spiegare personalmente la questione al pontefice. De la Cassiere fece il suo solenne ingresso in città il 26 ottobre. Cfr. *Degli Annali*, pp. 168-174.

Il mese di gennaio ebbe numerosi giorni di festa, ma quelli più attesi dai romani dovettero essere gli ultimi, quelli dedicati al Carnevale, che nel 1581 ebbe inizio la sera di sabato 28¹²⁶.

Gregorio XIII, in un clima di maggiore austerità, aveva cercato di ridurre i giorni del Carnevale e di moderare in qualche modo gli eccessi ad esso collegati¹²⁷. «Ben volentieri - scrive il Pastor - egli avrebbe del tutto abolito lo sfrenato e, sotto più riguardi, crudele tramestio del martedì di Carnevale. Ciò però non fu possibile, atteso l'attaccamento di molti romani alle antiche usanze»¹²⁸. Ma «le Quaresme-prenant qui se fit à Rome cet'année là, fut plus licentieux, par la permission du pape, qu'il n'avoit esté plusieurs années auparavant», ricorda Michel de Montaigne¹²⁹.

Nonostante cadesse in un giorno del Carnevale, la solenne processione in occasione della festività di S. Biagio, cui erano tenuti a partecipare i magistrati capitolini, probabilmente ebbe luogo. La processione del 3 febbraio era solo una delle processioni in onore della Vergine e dei santi, ricordata dagli statuti, cui erano obbligate le autorità Capitoline¹³⁰; le altre, distribuite per tutto il corso dell'anno, erano:

dies festivitatum sancti Antonii Abbatis, decima septima Ianuarii; sancti Blasii Episcopi & Martyris, tertia Februarii; Beatæ Franciscæ Romanæ, nona Martii; Sancti Georgii Martyris, vigesima tertia Aprilis; Apparitionis sancti Michaelis Archangeli, octava Maii; Octavæ solemnitatis Corporis Christi, qua die itur ad ecclesiam sancti Marci [27 febbraio], Sancti Alexii Confessoris decima septima Iulii; Assumptionis Gloriosissimæ semper virginis Dei Genitricis Mariæ, decimaquinta Augusti; Nativitatis eiusdem, octava Semptembris; Conceptionis eiusdem, octava Decembris, & si quæ aliæ fuerint [...]¹³¹.

¹²⁶ Dieci giorni prima del mercoledì delle ceneri.

¹²⁷ Di un «carnevale cristiano» parla Silvia Carandini, descrivendolo come «la scommessa ideologica forse più innovativa che produce il laboratorio tridentino nell'utopia di un controllo totale sull'uomo» (S. CARANDINI, *L'effimero spirituale*, p. 538).

¹²⁸ L. PASTOR, *Storia dei Papi*, p. 788; cfr. anche M. A. VISCEGLIA, *Cerimoniali romani*, p. 159.

¹²⁹ M. DE MONTAIGNE, *Journal de Voyage*, p. 216; sempre il Pastor ricorda una relazione di Giovanni Antonio Odescalchi («conservata nell'Archivio Gonzaga di Mantova»), in cui si riferisce «di un buon carnevale il 28 gennaio e 4 febbraio 1581» (L. PASTOR, *Storia dei Papi*, p. 788, nt. 3).

¹³⁰ «In omnibus solemnitatibus, quibus Populi Magistratus intervenire solet, [...] interesse teneantur Senator, Conservatores, Capita Regionum, Cancellarii, Scribæ Senatus, Advocatus & Procurator Camerae, Camerarius, Secretarius, Scriptor Conservatorum, Depositarius Palatii, Revisor Palatii Conservatorum, & Computista, Tredecim & viginti sex Consilarii & Comestabiles Regionum», *Statuta Almæ Urbis*, l. 3°, c. 29.

¹³¹ *Ibid.*

Un'altra processione molto più particolare si svolse alla fine del mese, nel periodo della Quaresima, in occasione della *Statio ad S. Marcum* ¹³²: «dopo la messa, - scrive Jean Delumeau - preceduta da stendardi e da un imponente corteo di prelati, nobili e confratelli, la strana processione dei poveri si mise in cammino al canto dei salmi. [...] In totale 850 mendicanti, uomini e donne, bambini e adulti» ¹³³. Il “corteo” con il relativo trasferimento fu voluto dal papa per cercare di porre un limite al gran numero dei mendicanti che si aggirava per la città. L'internamento presso l'antico monastero «alla Trinità dei Pellegrini» dei poveri “genuini”, doveva portare allo scoperto, forse, i simulatori e diminuirne il numero. L'esperimento non ebbe successo e nel 1583 gli “ospiti” vennero rimessi in libertà ¹³⁴.

Nel mese di marzo (in cui tutti i venerdì si commemorava la morte del Cristo) Michel de Montaigne, nel suo primo soggiorno romano, ricorda due avvenimenti nel corso della settimana santa: la visita alle Sette Chiese ¹³⁵ fatta dal papa il lunedì (20), giorno in cui si celebrava anche la dedicazione della chiesa di S. Croce in Gerusalemme, una delle sette basiliche; e la lettura della bolla di scomunica *In cena Domini* ¹³⁶, che avveniva ogni anno il giorno del Giovedì Santo ¹³⁷. Probabilmente nel 1581 non fu fatta la cavalcata papale alla Minerva, in occasione della festa dell'Annunciazione alla Vergine Maria ¹³⁸, poiché la ricorrenza cadeva il sabato precedente la Pasqua.

Al giorno di Pasqua era legata la festa della Resurrezione, in Piazza Navona, organizzata dalla confraternita spagnola della «Sanctissima Resurrection», istituita da Gregorio XIII nel 1579. «L'importanza della festa viene sottolineata da bandi ed ordini promulgati dal

¹³² Una delle stazioni quaresimali.

¹³³ J. DELUMEAU, *Vita economica*, p. 105; cfr. M. DE MONTAIGNE, *Journal de Voyage*, p. 209.

¹³⁴ Cfr. J. DELUMEAU, *Vita economica*, pp. 102-107.

¹³⁵ «Memore delle potente impressione - scrive il Pastor riferendosi a san Filippo Neri - che egli nella gioventù aveva ricevuto nella visita delle sette chiese primarie di Roma, S. Pietro, il Laterano, S. Maria Maggiore, S. Paolo, S. Lorenzo, S. Croce in Gerusalemme, S. Sebastiano, stabilì una visita in comune a questi santuari in un giorno del Carnevale e di Pasqua [...]; si unirono al corteo pure alti prelati e papi» (L. PASTOR, *Storia dei Papi*, p. 130). Inoltre, «la visita alle sette chiese, antitesi alle sfrenate allegrezze del carnevale romano, considerato nel clima tardo cinquecentesco un elemento di pericoloso disordine, si presentava anche come antitesi alle processioni penitenziali negli anni santi», I. FOSI, *Festo e decadenza*, pp. 803-804; per la pratica devozionale quale «pellegrinaggio dell'anima», cfr. anche S. CARANDINI, *L'effimero spirituale*, p. 538.

¹³⁶ Per la bolla *in coena Domini*, cfr. ASV, A. A., *Arm. I-XVIII*, vol. 1870; per l'evento cfr. M. DE MONTAIGNE, *Journal de Voyage*, p. 235.

¹³⁷ «Le Judy-saint au matin, le Pape en pontificat se met sur le premier portique de S. Pierre, au second etage, assisté des Cardinaus, tenant, lui, un flambeau à la mein. Là d'un costé, un Chanoine de S. Pierre lit à haute vois une bulle latine où sont excommuniés une infinie sorte de jans, [...]», M. DE MONTAIGNE, *Journal de Voyage*, p. 235.

¹³⁸ «Il papa si reca a Santa Maria sopra Minerva, accompagnato da un solenne corteo di prelatura e nobiltà romana a cavallo», M. MOLI FRIGOLA, «*Roma Sacra*», p. 148.

cardinal vicario di Roma [...]. La festa, che viene preparata con un mese e mezzo di anticipo, inizia con l'esposizione delle Quarantore per tre giorni. Segue la processione»¹³⁹. La festa è legata particolarmente alla piazza, che veniva preventivamente chiusa al pubblico, poiché «quando il corteo passa per piazza Navona, dove si trova una macchina per fuochi, questi vengono accesi e scoppiano uno dopo l'altro»¹⁴⁰.

Le festività pasquali proseguivano ancora nel mese di aprile e, nella domenica successiva alla Pasqua, la domenica *in Albis*, si ebbe una delle cerimonie dedicate alla distribuzione della dote alle "zitelle", le ragazze che volevano maritarsi o farsi monache ma non potevano permettersi una dote¹⁴¹; un'altra distribuzione avveniva il giorno dell'Annunciazione. Altro rilievo rivestiva il compleanno dell'Urbe, fissato dall'imperatore Adriano, il 21 aprile.

La calura estiva, il periodo della messe e la vendemmia erano altri momenti in cui l'attività giudiziaria si interrompeva¹⁴² e le attività pubbliche solitamente rallentavano¹⁴³.

Confrontando le redazioni statutarie precedenti si nota una riduzione dei giorni dedicati alla mietitura. I vecchi statuti prescrivevano «Ius non reddatur videlicet a quintodecimo die Iunii exclusive usque ad octava Assumptionis»¹⁴⁴, cioè una interruzione dal 15 giugno al 22 agosto; nei nuovi invece il periodo è più breve, dall'8 luglio al 14 agosto. Per la vendemmia, al contrario, non era più indicato un tempo preciso, si parla di un generico *Vindemiarum tempus*, che nel 1523 corrispondeva ancora ad un lasso di tempo preciso: dall'8 settembre al 15 ottobre¹⁴⁵.

¹³⁹ M. MOLI FRIGOLA, "Pietas Romana", p. 135.

¹⁴⁰ *Ibid.*

¹⁴¹ È sempre Montaigne nel suo diario a riportarci questo fatto, cfr. M. DE MONTAIGNE, *Journal de Voyage*, pp. 241-242.

¹⁴² Cfr. «Dies in quibus sit Rota, Camera, Signatura Gratiae, & Iustitiae. Die Lunae I Octobris 1635», ASV, *Misc., Arm. IV-V*, vol. 32, f. 156.

¹⁴³ «Post octavam quoque diem Mensis Iulii usque ad vigiliam Assumptionis Beatæ Virginis propter messes & æstivos calores feriæ inductæ sunt & Vindemiarum tempore, si alter ex litigatoribus, se vel procuratorem suum in Vindemiis impeditum iureiurando asserat, induciæ Iudicis arbitrio moderandæ, personarum qualitate pensata tribuendæ sunt. Ab his tamen Messium & Vindemiarum feriis excipiuntur causæ tam summaria, quàm executivæ cuiuscumque generis; & causæ omnes appellationum, & nullitatum, & restitutionis in integrum: nec non causæ criminales & aliæ à presentibus Statutis exceptæ; in quibus, non obstantibus feriis prædictis Messium & Vindemiarum, Ius petentibus redditur», *Statuta Almæ Urbis*, l. 1°, c. 58.

¹⁴⁴ S:P:Q:R: *Statuta et Novæ Reformationes*, l. I, cap. 99.

¹⁴⁵ «A festo beate Marie de mense Septembris usque ad quintumdecimum diem mensis Octobris inclusive», *ibid.*

1. 3. 2. Le riunioni del Consiglio capitolino

Da questa ricostruzione è possibile anche rendersi conto dei giorni in cui avrebbero dovuto avere luogo i Consigli in Campidoglio, dei giorni effettivi in cui si riunirono e della loro frequenza. Ma, prima di entrare nello specifico ed analizzare quanto in realtà avveniva sul colle capitolino negli ultimi decenni del Cinquecento, sarà opportuno soffermarsi sul testo statutario e capire cosa esattamente gli statuti prescrivessero in relazione alle assemblee municipali ¹⁴⁶.

Nel §. *De secreto consilio* ¹⁴⁷ e nel §. *De publico consilio* ¹⁴⁸ si stabilivano i partecipanti alle assemblee, i tempi e le modalità con le quali queste si dovessero svolgere, i temi da discutere e i limiti con cui procedere nelle delibere.

Si tratta di capitoli, lunghi e complessi, dai quali traspare una lunga elaborazione pregressa ¹⁴⁹. In essi, infatti, si cercò di arginare tutta una serie di abusi e malcostumi che si erano diffusi nel corso del Cinquecento e che, nella pratica, non sempre vennero corretti. Analizzarli con un'attenzione maggiore, significa anche ricostruire quel «ruolo politico-decisionale di primo piano all'interno della struttura capitolina» che essi ebbero ¹⁵⁰.

Vediamoli nel dettaglio. Nel consiglio segreto, erano chiamati ad intervenire i conservatori, il priore dei caporioni, i caporioni, i cancellieri, i maestri delle strade, i *tredecim et viginti sex* consiglieri eletti dai caporioni ¹⁵¹, l'avvocato e il procuratore della Camera Capitolina, altri quaranta consiglieri aggiunti, i conservatori ed i caporioni uscenti; ad essi si aggiungevano anche i custodi *portarum Consilii*, i difensori *Decretorum* e i membri eletti nelle deputazioni. Come si specifica nel corso del capitolo, tra tutti costoro, affinché le risoluzioni del consiglio fossero valide ¹⁵², sarebbero dovuti intervenire «saltem in

¹⁴⁶ Sui capitoli statuari cfr. E. RODOCANACHI, *Les Institutions communales*, pp. 305-306; M. FRANCESCHINI, *Dal consiglio pubblico*, pp. 357-358.

¹⁴⁷ *Statuta Almæ Urbis*, lib. 3°, cap. 2.

¹⁴⁸ *Ibid.*, cap. 3.

¹⁴⁹ Una certa somiglianza nelle disposizioni si riscontra sin dai *Capitula de ordine in posterum servando in faciendis senatusconsultus*, approvati nella seduta del consiglio del 10 aprile 1530 (cfr. ASC, *Camera Capitolina*, cred. I, t. 16, ff. 2v-6v), prima ancora delle disposizioni approvate il 15 settembre 1571. Cfr. anche P. PAVAN, *I fondamenti del potere*, p. 332.

¹⁵⁰ M. FRANCESCHINI, *Dal consiglio pubblico*, p. 337.

¹⁵¹ Sulla scelta dei consiglieri cfr. *ibid.* p. 358, nt. 90.

¹⁵² Perché la mozione potesse passare, era sufficiente che la maggior parte dei presenti votasse a favore.

numero infra dicendo», e cioè: almeno trenta consiglieri ¹⁵³, due conservatori, sette caporioni.

Poiché – come si vedrà in seguito – era un fatto diffuso, maggiormente nella seconda metà del secolo XVI, che il consiglio andasse deserto ¹⁵⁴ e che, *vocatum prima vice*, non raggiungesse il numero minimo prestabilito di votanti («ex defectu numeri Capitum Regionum fieri non possit» ¹⁵⁵), gli statuti normalizzarono anche la prassi da seguire nei casi in cui l'assemblea fosse stata chiamata *pro secunda vice*: era sufficiente che – oltre ai due conservatori – fossero presenti almeno trenta uomini, cioè il priore dei caporioni, tre caporioni e ventisei consiglieri ¹⁵⁶.

La convocazione avveniva il giorno prima («*pridie quam Consilium congregetur*»), ad opera dei mandatari, che su commissione dei conservatori e del priore dei caporioni, si recavano dai *singuli prenominati* a consegnare la *schedula*, in cui era indicato il giorno e l'ora certa del futuro consiglio segreto. Nel §. *De secreto consilio* si specificava che la consegna sarebbe dovuta avvenire “almeno” nelle mani dei domestici. Infatti, era prevista un ammenda per coloro che senza una buona ragione (certificata), non si fossero presentati all'adunanza. Lo stesso valeva per chi fosse arrivato tardi. Le porte della sala consiliare venivano chiuse all'inizio della seduta e una volta iniziato il consiglio nessuno vi poteva più accedere.

Nel corso dell'assemblea si seguivano delle procedure molto rigide ¹⁵⁷, secondo le quali non si poteva intervenire liberamente per proporre alcune questioni, né tantomeno si poteva prendere la parola più di due volte sulla stessa materia:

¹⁵³ Numero che sarebbe dovuto salire fino a quaranta se si fossero trattati, nell'assemblea, donazioni, pignoramenti, ipoteche, o alienazioni di beni mobili e immobili del Popolo Romano, e, in genere, qualsiasi *ius, actio o negotium* importante. Per queste delibere era necessario che favorevoli fossero due terzi dei votanti.

¹⁵⁴ Il Franceschini ricollega a questo fenomeno, riscontrabile già dai primi anni '60, «un primo evidente segnale che le decisioni importanti non avevano più luogo nell'ambito del consiglio», M. FRANCESCHINI, *Dal consiglio pubblico*, p. 359.

¹⁵⁵ La presenza dei due conservatori e del priore dei caporioni, a quanto si deduce dal testo – e dalle registrazioni degli atti – dovette essere obbligatoria. La questione è forse più complessa per i consiglieri: su un totale di settantanove persone, erano tenute a partecipare meno della metà, in teoria un numero facilmente raggiungibile. Franceschini ricorda un tentativo fatto nel 1563, per aumentare il numero dei partecipanti, «offrendo dei compensi ai consiglieri che fossero intervenuti ai consigli segreti», *ibid.*, p. 359, nt. 96.

¹⁵⁶ Cfr. *infra*.

¹⁵⁷ Probabilmente per evitare quella confusione che aveva contraddistinto i consigli negli anni precedenti e per la quale, in più occasioni, furono votate delle norme di regolarizzazione interna da parte dello stesso consiglio, come ad esempio i *capitula* – già citati – approvati nel 1530, o quelli del 1562.

Nullius propositis quæstionibus respondere audeat nisi ad suggestum, vel alium deputandum locum accesserit, exceptis his qui in Magistratu sunt, quibus ex suis subselliis respondere permittitur: nullusque omnino novam rem dicere aut proponere possit, sed propositæ tantum quæstioni respondere, & suum iudicium semel tantum proferre, & non amplius: nisi forsan dictum suum corroborare vellet; quo casu iterum & non ultra licet replicare.

Una grande segretezza era riservata alle decisioni prese durante il consiglio segreto («factis propositionibus, omnes silentium servent»), le quali, registrate nel *liber Consiliorum*, sarebbero state comunicate unicamente dai conservatori al consiglio pubblico ¹⁵⁸.

Lo *scribasenatus*, oltre alle questioni approvate, avrebbe riportato nei registri conservati in Campidoglio anche i nomi, il numero dei consiglieri presenti ¹⁵⁹ e il numero dei voti; avrebbe dovuto altresì verificare che il numero tra votanti e voti coincidesse. La votazione avveniva esclusivamente *per fabas vel pillulas* («& nullatenus viva voce»).

Più complessa la descrizione del consiglio pubblico (§. *De publico consilio*) ¹⁶⁰, al quale potevano intervenire, oltre al Senatore ¹⁶¹, tutti quei cittadini romani («tam origine quam privilegio») che avessero avuto più di vent'anni ¹⁶².

Il giorno precedente l'assemblea pubblica, su ordine dei magistrati capitolini – come per il consiglio segreto – i mandatari erano chiamati a comunicare l'ora *certa* dell'adunanza agli interessati. Nel giorno prefissato, per tutta l'ora precedente l'inizio del consiglio, la *Patarina*, la storica campana del Campidoglio, avrebbe suonato.

Durante il consiglio, esattamente nella prima riunione successiva alla creazione dei nuovi magistrati, sarebbe stato possibile presentare le querele dinanzi ai sindaci, sugli ufficiali

¹⁵⁸ Nel quale sarebbero state poi approvate, se ritenute degne.

¹⁵⁹ All'inizio di ogni *senatusconsultum*, è riportato l'elenco dei partecipanti all'assemblea, dopo la consueta formula (che varia di pochissimo negli anni) contenente i riferimenti topici e cronologici, i nomi dei due scribi e la menzione dei conservatori; ad esempio: «Consilium publicum convocatum ad pulsum Campanæ (ut moris est) et per Mandatarios publicos dimissis cædulis ad VIII Idus Martii M.D.LXXIII. Referentibus ipsis nobis Horatio Fusco et Vincentio Martholo scribis sacri senatus apud Capitolium in quarto Senaculo Palatij Ill.^{morum} D.norum Cons. et venerunt [...]», ASC, *Camera Capitolina*, cred. I, t. 38, f. 512r.

¹⁶⁰ *Statuta Almæ Urbis*, lib. 3°, cap. 3.

¹⁶¹ Probabilmente è legato a ciò il fatto che nei giorni in cui si teneva il consiglio pubblico, non potesse essere amministrata la giustizia (anche se in realtà difficilmente il Senatore vi partecipò).

¹⁶² Ciò presupponeva degli altri limiti, in particolare sulla concessione della cittadinanza, per escludere uno spropositato «allargamento della base dell'organismo deliberante comunale», che invece si è riscontrato nei primi anni '60 del Cinquecento, cfr. FRANCESCHINI, *Dal consiglio pubblico*, pp. 255-256.

uscenti, tanto da parte di privati ¹⁶³, quanto dal procuratore della *Camera Urbis*, che procedeva *ex officio*. Il fatto che si riservi ad una seduta pubblica il controllo dell'operato dei magistrati capitolini sottolinea, almeno in teoria, la volontà da parte del comune di perseguire il bene del Popolo Romano.

Una volta dichiarata aperta la sessione e riportato il silenzio nell'aula, lo scriba per conto dei conservatori procedeva alla lettura delle proposte e delle *resolutiones* prese durante il consiglio segreto. Non era permesso intervenire se non dal palco (*ad suggestum*) o da un altro luogo deputato a ciò (solo ai magistrati era consentito parlare dal proprio posto). Potevano essere discusse solo le questioni all'ordine del giorno ¹⁶⁴, e quelle approvate dovevano essere poi riportate dallo *scribasenatus* nel libro dei decreti. Come per il consiglio segreto, così anche per il pubblico, l'unica votazione ammessa era quella *per fabas, seu pillulas*.

Ogni anno, inoltre, venivano eletti quattro *Defensores Decretorum*, con la funzione di moderatori nei consigli.

Divieto assoluto per tutti di portare armi («ad offendendum apta»), tanto nel consiglio pubblico, quanto nel segreto, pena la perdita del diritto di voto per tre anni e l'interdizione dagli *officia Romani Populi*.

Si è omesso finora di parlare dei giorni in cui potevano e dovevano riunirsi i consigli, solo perché ciò necessita di alcuni approfondimenti e spinge a riflessioni ulteriori.

Gli statuti erano chiari: il consiglio segreto si sarebbe dovuto tenere ogni primo e terzo martedì (non festivo) del mese ¹⁶⁵, e il consiglio pubblico all'inizio del mese e ogni qual volta il consiglio segreto lo avesse reputato opportuno ¹⁶⁶. In base a queste disposizioni il consiglio segreto era tenuto a riunirsi in alcuni martedì precisi ¹⁶⁷, ma nella realtà le riunioni non sembrano seguire una scelta precisa, ma paiono piuttosto dettate dalla

¹⁶³ Dettagliata la descrizione sulle modalità con cui ciò avveniva: «qui privati querelam contra Magistratu functos, in publico Consilio proponere volent, Querelas in scriptis sua propria manu subscriptas, vel saltem tunc per Scribam Senatus scriptas, & sua manu subscriptas dare in manibus Scribæ Senatus teneantur, & non alias, nec aliter ad accusandum admittantur, aut accusantes audiantur: Scituri quod si contenta in accusatione non probaverint, ipsi eadem poena plectentur, quia accusatus puniri deberet, si obiecti criminis reus deprehensu esset». Si tratta di una questione già presente nei capitoli approvati nel 1571.

¹⁶⁴ Bisognava infatti aspettare che fossero trattate prima dal consiglio segreto e poi riportate nel pubblico.

¹⁶⁵ «Secretum autem Consilium singulis diebus Martis, non feriatis, primæ, & tertie hebdomadæ cuiuslibet Mensis haberi debet», *ibid.*, l. 3^o, c. 2.

¹⁶⁶ «Publicum Consilium saltem semel in initio cuiuslibet Mensis congregetur, necnon & quoties secretum Consilium decernet, aut aliter necessarium fuerit, vel opportunum», *ibid.*

¹⁶⁷ Che nel 1581 dovettero essere in tutto una decina, cfr. TAVOLA I.

necessità ¹⁶⁸. Come si legge nei decreti del consiglio, il problema maggiore di queste assemblee – e di cui si è già accennato – era l’astensione ¹⁶⁹. Lo *scribasenatus*, il 17 novembre del 1569, annotava, riportando la discussione poi messa ai voti:

Magnifici Signori habbiamo dua volte fatto chiamare il Consiglio ordinario, et per non esser stato mai pieno non habbiamo possuto ne consultare ne discutere alcuna delle cose quale habbiamo da proporre, quale sonno assai et di qualche utile al Popolo perhò piacendo alle SS. VV. derogare al Decreto, che non si possa proporre cosa al consiglio publico se prima non sia proposta nel Consiglio ordinario Noi le properremo in questo consiglio et quando non gli piacera farremo quanto da loro ne serrà inposto ¹⁷⁰.

La soluzione ipotizzata era quella di rendere fissi i giorni delle riunioni, e nei casi in cui si fosse riconvocato (*bis vocato*) il consiglio, sempre per mancanza di votanti, si chiedeva di non tenere conto del numero di coloro che vi avrebbero dovuto partecipare, ma dei presenti e della maggioranza relativa ¹⁷¹:

Et perchè come le SS. VV. hanno inteso e, molta diffigulta nel congregare li gentilhuomini del Consiglio, habbiamo pensato che sarebbe buono et necessario ordinare che per l’avvenire ogni settimana et un giorno certo si dovesse far il Consiglio ordinario, il quale chiamato per il detto giorno, et mancando di venire li Consiglieri, la seconda volta richiamati, si possan consultare le proposte con quelli che vi saranno, ancora che non fosse il numero di Trenta Consiglieri secondo nell’altri Capitoli si contiene ¹⁷².

¹⁶⁸ I giorni ipotetici coincidono solo in due occasioni con quelli effettivi (il 21 febbraio e il 6 giugno).

¹⁶⁹ Un problema ricordato dal Franceschini, il quale nei decreti dei primi anni '60 notava «un progressivo cattivo funzionamento dei due organismi» (FRANCESCHINI, *Dal Consiglio pubblico*, pp. 358-359). Esattamente in un decreto, poi non approvato per pochi voti di scarto (19/21), si portava all’attenzione dei presenti che il consiglio a fatica raggiungeva il numero necessario per essere valido: «Perché il Consiglio ordinario spesse volte resta imperfecto per non ci essere il numero sufficiente di quaranta cittadini, semo di parere che, al numero per decto consiglio prefissato, si aggiunga il numero di altri XIII o più cittadini, per il quale verisimilmente debbia sempre il decto Consiglio havere il debito numero, et essere efficace VV. SS^e saran contente consultare sopra di ciò et risolvere quello parerà loro più expediente», ASC, *Camera Capitolina*, cred. I, t. 37, f. 104v.

¹⁷⁰ La mozione venne approvata con una votazione di 45 su 20 favorevoli. Cfr. ASC, *Camera Capitolina*, cred. I, t. 38, ff. 149r e 150v.

¹⁷¹ Una mozione che, sia pure con varianti, sarebbe confluita nel testo statutario.

¹⁷² Nella seduta del 15 settembre 1571 verranno approvate le norme concernenti il consiglio segreto e il consiglio pubblico, così come saranno riportate poi negli statuti del 1580, cfr. ASC, *Camera Capitolina*, cred. I, t. 38, ff. 308v-310r.

Il decreto prosegue:

Quibus auditis et mature discussis ex senatoconsulto viva voce et nemine discrepante sancitum est, quolibet die martis cuiuslibet hebdomadis, ordinarium consilium fieri debere, quandoque si evenerit dicto die aliquod festum, intelligatur dies prædictus prorogatus ad diem Martis sequentis Hæbdomade, et eo consilio ordinario sic vocato per mandatarios ut moris est, cessantibusque dominis Consiliariis dicto die Martis venire, iterumque, et secundo vocatis, cum expressione, quod prima vocatio non fuit effectum sortita, et habita Mandatariorum relatione, propositiones consultantur, et consultate, proponantur in publico consilio, ac si in pleno ordinario consilio consultate essent, etiam quod in eo non ad fuerit numerus Triginta Consiliariorum requisitus ¹⁷³.

Un altro tentativo per sbloccare in qualche modo le riunioni e farle più frequenti, soprattutto nei casi di stretta necessità, era quello di ottenere una *licentia convocandi Consilia feriis non obstantibus*:

Prestando farsi alcuno impedimento, li Statuti di Roma per convocare nelle presenti ferie dell'Assontione della Gloriosissima Vergine Maria, il consiglio segreto et publico per alcuni nostri interessi concernenti la manutenzione delle Galere nostre ne contentiamo che li conservatori et Priore di questa nostra Città possino convocare tutti li consigli così publici come privati a questo negotio necessarii et opportuni non ostante decti statuti et qual si voglia altra cosa che vi fusse contraria volendo che tutte le delliberationi che si faranno et prenderanno sian et s'intendano valide et ferme, ne mai per alcun tempo si possano impugnare supplendo per questa nostra a tutti defetti che vi potessero intervenire. Dat. die XVIII Augusti 1592. Clemens papa VIII ¹⁷⁴.

Ciò a venti anni di distanza dalla normalizzazione dei giorni in cui *vocare Consilia*.

Due esempi, uno precedente ed uno successivo agli statuti del 1580, ma che rappresentano lo *status* in cui dovettero versare le adunanze, e che trovano conferma nella TABELLA I. In essa si evince come la frequenza dei Consigli, già bassa, negli anni vada scemando ¹⁷⁵. Il numero sale un po' nel 1576 e nel 1579 ¹⁷⁶, probabilmente, a causa del *rumor pestis*.

¹⁷³ *Ibid.*

¹⁷⁴ ASC, *Camera Capitolina*, cred. I, t. 12, f. 296.

¹⁷⁵ Così come per l'anno 1581, anche negli altri anni la distribuzione non è uniforme.

¹⁷⁶ Difatti nel dicembre è stato emesso un «bando di prendere et fare appiccare tutti quelli che vengono di Genova et suo dominio et distretto o di altri luoghi infetti o sospetti», cfr. ASRM, *Collezione Bandi*, b. 5, n. 167.

TABELLA I: Riunioni dei consigli.			
Anno	Consigli segreti	Consigli pubblici	Totale
1570	12	21	33
1571	17	16	33
1572	11	15	26
1573	17	19	36
1574	15	20	35
1575	12	13	25
1576	14	19	33
1577	12	13	25
1578	9	16	25
1579	15	17	32
1580	5	13	18
1581	8	12	20
1582	9	10	19
1583	13	11	24
1584	12	13	25
1585	13	9	22
1586	13	12	25
1587	12	14	26
1588	17	18	35
1589	9	7	16
1590	7	11	18
1591	10	12	22
1592	11	13	24
1593	10	10	20
1594	5	5	10
1595	8	7	15
<u>media</u> →	<u>11.4</u>	<u>13.3</u>	<u>24.7</u>

Bisogna tener conto del fatto che nel totale sono considerati anche i consigli *bis vocati* (come a febbraio ¹⁷⁷ e a maggio del 1581) o quelli che proseguono anche nella seduta seguente dando spazio ad una nuova registrazione nel libro tenuto dallo *scribasenatus*.

Al numero già esiguo di sedute in Campidoglio che si raggiunge negli ultimi anni considerati, bisogna sottrarre i giorni in cui il consiglio pubblico è convocato in maniera straordinaria, a causa della morte del pontefice, per organizzarsi in occasione della sede vacante ¹⁷⁸.

¹⁷⁷ Al 21 si legge «Consilium secretum convocatum per Mandatarios publicos dimissis cedulis pro secunda vice, quia prima ob defectum Capitum Regionum non venientium, fieri non potuit [...]», ASC, *Camera Capitolina*, cred. I, t. 28, f. 57r.

¹⁷⁸ Questo dato in alcuni anni particolari, come il 1590 e il 1591, influisce del 20% circa sul numero complessivo dei Consigli Pubblici.

I periodi di sede vacante e le successive elezioni dei nuovi pontefici erano infatti sfruttati dalla magistratura capitolina per riprendere parte del potere che le era stato sottratto nel corso del pontificato precedente ¹⁷⁹. Ma, l'opportunità di riappropriarsi delle competenze giurisdizionali di cui era stata privata viene meno negli anni.

1. 4. Fori e curie di competenza

Se si volesse rappresentare graficamente l'influenza del Tribunale di Campidoglio nell'ambito della giustizia a Roma, non attraverso la prassi, bensì la teoria, per tutta la durata del Cinquecento si avrebbe una curva che partendo dall'alto col procedere degli anni andrebbe progressivamente abbassandosi. Nello stesso grafico un'altra curva seguirebbe l'andamento inverso: quella relativa al processo di rafforzamento dei tribunali della curia romana. Il tratto comune delle due curve dovrebbe trovarsi negli anni di Pio IV. Il *motuproprio* «concessus super reintegratione iurisdictionem Curiae Capitolii» a inizio del pontificato ¹⁸⁰ e la bolla *Cum ab ipso* del 1562 per la «reformatio Tribunalium Ordinarium, et aliorum Iudicum Romanae Curiae, officique tam Advocati, et Procuratoris pauperum, quam Fisci Reverendae Camerae Apostolicae» rappresentano, forse più di altri, i punti da cui, poi, una curva scende e l'altra sale.

Dopo la *reintegratio* di Pio IV le misure prese per riformare la giustizia a Roma non furono più rivolte unicamente al tribunale di Campidoglio, ma ai tribunali di Roma in genere, e nello specifico sempre più a quelli della curia romana. La *Cum ab ipso*, che già nel titolo evidenzia questa situazione, avrebbe dovuto porre rimedio agli abusi e alle interferenze che si erano venuti a creare proprio con l'aumento del numero dei fori di competenza. Aumento dovuto anche all'introduzione delle giurisdizioni personali – come scrive Agostino Lauro – «erette per assicurare tutele corporative e più spedite procedure nella

¹⁷⁹ Una pratica piuttosto comune, anche per altre città dello Stato della Chiesa, come ad esempio Bologna, cfr. A. DE BENEDICTIS, *Repubblica per contratto*, part. pp. 224-230.

¹⁸⁰ «Ac Senatorem, Conservatores, & Populum Romanum, Curiamque & Iudices Capitolinos praefatos, quoad iurisdictionem huiusmodi adversus quascumque alijs Alma Urbis Tribunalibus, & Magistratibus, etiam Regenti Camerae, Gubernatori, & nostro Vicario quomodolibet, etiam consistorialiter concessas facultates, & alias contrarias dispositiones in pristinum, & eum, in quo ante illarum concessionem quomodolibet erant, statum restituimus, reponimus, & plenarie reintegramus, ac facultates & alias dispositiones contrarias huiusmodi ad hunc effectum per presentes revocamus, cassamus, & annullamus», *ASV, Misc., Arm., IV-V*, vol. 32, f. 222r. e v. [s. d.].

salvaguardia degli interessi di particolari ceti sociali»¹⁸¹. Un esempio è la Curia Savelli «un foro privilegiato in favore di tutti i curiali laici addetti alla Corte Pontificia, a cui si vollero associare anche tutti i *romanam curiam sequentes*»¹⁸².

Ma la situazione di confusione era dovuta allo stratificarsi avvenuto nei secoli dei vari tribunali e all'ampliamento delle relative competenze¹⁸³. La Curia di Campidoglio non fu in questo processo esautorata *de iure*¹⁸⁴, ma *de facto*¹⁸⁵, poiché, come sottolinea anche Gabriella Santoncini, «i pontefici agirono in modo da ridurre progressivamente le competenze del Tribunale del Senatore potenziando contemporaneamente (o aggiungendo per trasferimento) quelle di alcuni altri Tribunali della Curia romana, tra i quali quello del Governatore»¹⁸⁶.

Il “disordine” dei tribunali è fotografato in modo unico in un passo del breve di Giulio II *Super iurisdictione Capitolii*, nonostante si riferisca ai primi anni del XVI secolo:

[...] quo sit ut cives nostri, & incolæ Urbis, non unum, sed infinitos iudices, & diversa tribunalia habere videantur, & proinde gravibus, immo intolerabilibus expensis graventur, quæ omnia non impetrantur nisi ab iis qui cavillationibus student, vel potentia favorum pollent, ad pulsandos in litibus adversarios [...].

Le diverse attribuzioni di fori di competenza e il numero elevato di magistrati ed ufficiali emerge anche scorrendo l'elenco dei paragrafi della bolla *Universi agri Dominici* di Paolo V del 1612¹⁸⁷, sulla riforma dei *Tribunalia Urbis* e dei suoi ufficiali¹⁸⁸. A ciò erano da

¹⁸¹ A. LAURO, *Il Cardinale Giovambattista*, p. 269, citato da G. SANTONCINI, *Il groviglio giurisdizionale*, p. 89.

¹⁸² N. DEL RE, *La curia capitolina*, p. 103.

¹⁸³ Un quadro complesso, che ad esempio nel 1542 si era aggravato, come ricorda Irene Fosi, con la riconfigurazione del Tribunale dell'Inquisizione: «il panorama romano, già segnato dalla pluralità di organismi con potere di giudicare, dall'intreccio e dalla sovrapposizione di competenze, con l'istituzione del supremo tribunale della fede si arricchì di un'ulteriore presenza destinata a suscitare conflitti e tensioni» (I. FOSI, *La giustizia del papa*, p. 40); cfr. anche M. MIGLIO, *Città e Corte*; per la situazione che si produsse con al chiusura del Concilio di Trento, cfr. A. PROSPERI, *Il Concilio di Trento*, pp. 143-157.

¹⁸⁴ Cfr. M. DI SIVO, *Il Tribunale criminale*.

¹⁸⁵ «In tal modo – scrive Del Re – anche se il Tribunale di Campidoglio rimase inalterato nel suo normale ordinamento, si trovò tuttavia menomato nei suoi poteri per il concorso delle varie magistrature della Curia Romana», N. DEL RE, *La curia capitolina*, p. 70.

¹⁸⁶ E prosegue, «erano chiari, in questa progressiva opera di consolidamento ed ampliamento dei poteri giurisdizionali della Curia romana, gli interessi di centralizzazione e, dunque, di diretto controllo sovrano del governo della giustizia del territorio romano, di parte di quella dell'intero Stato e di quella dell'intera cristianità» (G. SANTONCINI, *Il groviglio giurisdizionale*, pp. 90-91).

¹⁸⁷ «§. I. De Signatura Gratiae et Iustitiae; §. II. De Camerario et Camera Apostolica; §. III. De Governatore Urbis et eius Tribunali; §. IV. De Auditore Camerae et eius Tribunali; §. V. De Auditorio Rotae; §. VI. De Capitolio et eius officialibus; §. VII. De iurisdictione in Hebraeos; §. VIII. De Curia Sabellorum et Turris Nonae; §. IX. De Curia Ripae et Ripettae; §. X. De Iudicibus

aggiungere le limitazioni per alcuni casi speciali, che il papa riservava alla sola Inquisizione, come, ad esempio, la blasfemia, che però continuava ad essere compresa negli statuti ¹⁸⁹.

Si cercherà, dunque, di seguito di dare una rappresentazione schematica dei *Tribunalia Urbis*, coscienti di quanto una simile classificazione presenti dei limiti.

Al Governatore di Roma, alla Curia Capitolina, alla Curia di Borgo, al Vicario *Urbis*, all'*Auditor Camerae*, al Camerlengo di Ripa, al Giudice di Ripetta e alla Curia Savelli facevano capo gli otto tribunali che rivestivano un ruolo effettivo di governo della giustizia sulla città, ciascuno con la propria giurisdizione e con un proprio corpo di sbirri ¹⁹⁰. Di questi, solo tre avevano piene competenze (giustizia civile e criminale, giustizia capitale) ¹⁹¹, e cioè il tribunale del Governatore, di Campidoglio e di Borgo. Quest'ultimo con limiti territoriali più ristretti rispetto agli altri due, «estendendosi la zona di sua competenza dalla Porta di S. Pietro all'Adrianeo (a Ponte S. Angelo) fino a Porta Settimiana in Trastevere» ¹⁹², aveva gli stessi poteri del Governatore di Roma ¹⁹³. I restanti due *tribunalia Urbis*, rappresentati l'uno dal Governatore e l'altro dal Senatore, ecclesiastico il primo, laico il secondo (ma entrambi di nomina pontificia) si contendevano la fetta più ampia della giurisdizione della città ¹⁹⁴. Una «lotta» - come è stata definita da Niccolò Del Re ¹⁹⁵ - che ebbe inizio con Sisto IV nel 1473, dopo la promulgazione dei *Capitula*

Criminalibus Urbis et pertinentibus ad eos; §. XI. De Iudicis in causis civilibus; §. XII. Communia Iudicum omnium tam civilium quam criminalium; §. XIII. De sportulis seu propinis; §. XIV De Commissariis; §. XV. De Advocatum Pauperum et Fisci; §. XVI. De Pauperum Procuratoribus; §. XVII. De Fiscis Procuratore et substitutis; §. XVIII. De advocatis, Procuratoribus et Sollicitatoribus; §. XIX. De Notariis Tribunalium Urbis; §. XX. De registris, extractibus et exemplis, seu copiis; §. XXI. De Cursoribus et Mandatariis; §. XXII. De Baroncellis et Exequutoribus; §. XXIII. De Carceribus et Carceratis et eorum visitoribus et custodibus; §. XXIV. De facultatibus visitorum carcerum; §. XXV. De Protomedico et Aromatariis», *Bullarum diplomatum*, tom. XII, pp. 58-111.

¹⁸⁸ Sulla complessità delle istituzioni e dei tribunali romani, I. POLVERINI FOSI, *Fonti giudiziarie*, pp. 591-596.

¹⁸⁹ Nello specifico, una disposizione di Giulio III, cfr. I. FOSI, *La giustizia del papa*, p. 121.

¹⁹⁰ P. BLASTENBREI, *La quadratura del cerchio*, pp. 8-9.

¹⁹¹ Cfr. *ibid.*

¹⁹² N. DEL RE, *La curia capitolina*, p. 135.

¹⁹³ Essendo investito di giurisdizione ordinaria, poteva conoscere e giudicare in tutti i gradi le cause civili, criminali e miste riguardanti gli abitanti di Borgo (cfr. *ibid.*). «Erano considerati abitanti di Borgo tutte quelle persone che avevano il proprio stabile domicilio entro i confini della Città Leonina, per cui non erano ritenuti tali coloro che, pur esercitando una qualsiasi attività di lavoro in Borgo, avevano le rispettive famiglie fuori del rione stesso», *ibid.*

¹⁹⁴ «Il rapporto contrastato fra Governatore e Senatore, ancora forte nel primo quarto del XVI secolo, coinvolgeva in realtà tutto il sistema giudiziario, in un processo continuo di concessioni e limitazioni», A. CAMERANO, *Senatore e Governatore*, p. 49. Cfr. P. PARTNER, *Il mondo della curia*, p. 225.

¹⁹⁵ Cfr. N. DEL RE, *La curia capitolina*, p. 45.

Declaratoria iurisdictionum Curiarum Urbis ¹⁹⁶, e in cui il tribunale di Campidoglio dovette difendere «la propria giurisdizione compromessa» ¹⁹⁷, poiché al Governatore era stato concesso di trattare ogni tipo di cause, tanto civili quanto criminali. Lotta che già nel 1514 aveva decretato il “vincitore” ¹⁹⁸, sempre secondo Del Re, nella figura del Governatore, avendo ricevuto quest’ultimo il diritto di giudicare non solo i cittadini romani per le cause civili e criminali, ma anche per le materie spirituali, e l’autorità a derogare *totiens quotiens* alle norme statutarie ¹⁹⁹. Il Governatore era anche *oraculum vive vocis*, «cioè aveva, senza espressa delega, la potestà di legiferare in nome e per conto del pontefice» ²⁰⁰.

¹⁹⁶ Contenuti negli *Statuta Almæ Urbis*; cfr. N. DEL RE, *La curia capitolina*, p. 44.

¹⁹⁷ *Ibid.*, p. 45.

¹⁹⁸ Leone X con la costituzione *Etsi cunctarum civitatum*, del 28 giugno 1514; cfr. *ibid.*, p. 49.

¹⁹⁹ Cfr. *ibid.* Stefano Andretta ricorda che il Governatore, oltre a mantenere l’ordine pubblico, garantire le ricorrenti “paci” tra la nobiltà baronale e i pontefici e curare l’organizzazione carceraria, avesse il «diritto di supervisione dei processi giudiziari della città anche se ovvia, data la natura di polizia del ruolo, era la prevalenza dell’intervento in relazione alle cause criminali rispetto alle civili» (S. ANDRETTA, *Le istituzioni*, p. 109).

²⁰⁰ M. PICCIALUTI, *Una fonte normativa*, p. 376.

Tra precetti religiosi e impegni pubblici: il 1581	1 D... <i>Circuncisionis Domini</i> - (* pro Magistratibus Po. Ro.)	1 m... ** Carnevale	1 m...	TAVOLA I - a
	2 l... <i>Feriae</i>	2 g... <i>Purificationis Beatæ Mariæ Virginis</i>	2 g...	
	3 m... <i>Feriae</i>	3 v... <i>S. Blasii Episcopi & Martyris</i> ✦	3 v... <i>Feriae</i>	
	4 m... <i>Feriae</i>	4 s... ** Carnevale	4 s...	
	5 g... <i>Feriae</i>	5 D... (<i>S. Agathæ Virginis & Martyris</i>)	5 D...	
	6 v... <i>Epiphaniæ</i>	6 l... ** Carnevale	6 l...	
	7 s...	7 m... ** Carnevale	7 m... <i>S. Thomæ de Aquino Confessoris</i>	
	8 D...	8 m... <i>Dies Cinerum</i>	8 m...	
	9 l...	9 g...	9 g... <i>Beatæ Franciscae Romanæ nondum Canonizatæ</i> ✦	
	10 m... ✓ TN	10 v...	10 v... <i>Feriae</i>	
	11 m... [Esecuzione capitale in Ponte - 1]	11 s...	11 s...	
	12 g...	12 D...	12 D... (<i>S. Gregorii Papæ</i>)	
	13 v... ✓ TN	13 l...	13 l... ** Consiglio Pubblico	
	14 s... ** Consiglio Pubblico [Esecuzione capitale in Ponte - 2]	14 m...	14 m... ✓ CA	
	15 D...	15 m...	15 m... [Esecuzione capitale in piazza Giudea - 1] ✓ TN	
	16 l...	16 g...	16 g... [Esecuzione capitale in Ponte - 2]	
	17 m... <i>S. Antonii Abbatis</i> ✦	17 v...	17 v... <i>Feriae</i>	
	18 m... <i>Cathedræ Romanæ S. Petri Apostoli</i> ✓ TN	18 s...	18 s...	
	19 g... [Esecuzione capitale in Ponte - 3]	19 D...	19 D... <i>Passionis Domini (S. Ioseph sponsi beatissimæ semper Virginis Mariæ)</i>	
	20 v... <i>SS. Fabiani & Sebastiani</i>	20 l...	20 l... <i>Feriae (Dedicationis Capellæ sanctæ Crucis in Hierusalem)</i>	
	21 s... <i>S. Agnesis Virginis & Martyris</i>	21 m... ●●● - Consiglio Segreto -	21 m... <i>Feriae</i>	
	22 D...	22 m... <i>Cathedræ Antiocenæ S. Petri Apostoli</i>	22 m... <i>Feriae</i>	
	23 l...	23 g... - Consiglio Segreto bis vocato -	23 g... <i>Feriae (cæna Domini)</i>	
	24 m...	24 v... <i>S. Matthiæ Apostoli</i> ✓ TN	24 v... <i>Feriae</i>	
	25 m... <i>Conversionis S. Pauli Apostoli</i> ✓ CS	25 s... [Esecuzione capitale in Ponte - 2]	25 s... <i>Feriae (Annunciationis Beatæ Mariæ Virginis)</i>	
	26 g... [Esecuzione capitale in Ponte - 2]	26 D...	26 D... <i>Resurrectionis Domini</i>	
	27 v... ✓ TN	27 l... <i>Dies Stationis ad S. Marcum</i>	27 l... <i>Feriae</i>	
	28 s... [Esecuzione capitale in Ponte - 1]	28 m...	28 m... <i>Feriae</i>	
	29 D... (<i>Indulgentiæ ad Aquam Saluam</i>)		29 m... <i>Feriae</i>	
	30 l... ** Carnevale		30 g... <i>Feriae</i>	
	31 m... ** Carnevale		31 v... <i>Feriae</i>	

GENNAIO

FEBBRAIO

MARZO

TAVOLA I - b		APRILE	MAGGIO	GIUGNO		
* festività non liturgiche	giorni dedicati a Dio e ai Santi	1 s	<i>Feriae</i> - (pro Magistratibus Po. Ro.)	1 g	<i>Octava sollemnitatis Corporis Christi</i> ✦	
		2 D	<i>In Albis</i>	2 m	** Consiglio Pubblico ✓ CS	
		3 l	<i>Feriae</i>	3 m	◀◀◀ [Esecuzione capitale in Ponte - 1]	
		4 m	<i>Feriae</i>	4 g	4 D	
		5 m	◻◻◻ (?)	5 v	5 l	
		6 g	◀◀◀	6 s	6 m	◀◀◀ ••• - Consiglio Segreto - ✓ CS
		7 v		7 D	7 m	◻◻◻ [Esecuzione capitale in Ponte - 2]
		8 s	◀◀◀ [Esecuzione capitale in Ponte - 1] ✓ TN	8 l	8 g	◀◀◀
		9 D		9 m	9 v	◀◀◀
		10 l		10 m	10 s	◀◀◀
		11 m	◀◀◀	11 g	11 D	(S. Barnabae Apostoli)
		12 m	◻◻◻	12 v	12 l	
		13 g	◀◀◀	13 s	13 m	<i>S. Antonii de Padua</i>
		14 v		14 D	14 m	◻◻◻
		15 s	◀◀◀	15 l	15 g	◀◀◀
✦ solenni processioni	16 D		16 v	16 v	◀◀◀	
	17 l		17 s	17 s	◀◀◀	
	18 m	◀◀◀ •••	18 D	18 D		
	19 m	◻◻◻	19 l	19 l		
	20 g	◀◀◀	20 m	20 m	◀◀◀ •••	
	21 v	** Natalitius Urbis	21 l	21 m	◻◻◻	
	22 s	◀◀◀	22 g	22 g	◀◀◀	
	23 D	(S. Georgii Martyris) ✦	23 v	23 v		
	24 l		24 s	24 s	<i>Nativitatis S. Ioannis Baptistae</i>	
	25 m	<i>S. Marci Evangelistae</i>	25 D	25 D		
	26 m	◻◻◻	26 l	26 l		
	27 g	◀◀◀	27 m	27 m	◀◀◀	
	28 v	- Consiglio Segreto -	28 m	28 m	◻◻◻	
	29 s	◀◀◀	29 g	29 g	<i>SS. Petri et Pauli Apostolorum</i>	
	30 D		30 v	30 v	<i>Commemorationis S. Pauli Apostoli</i>	
		31 m				
		1 l				
		2 m				
		3 m				
		4 g				
		5 v				
		6 s				
		7 D				
		8 l				
		9 m				
		10 m				
		11 g				
		12 v				
		13 s				
		14 D				
		15 l				
		16 m				
		17 m				
		18 g				
		19 v				
		20 s				
		21 D				
		22 l				
		23 m				
		24 m				
		25 g				
		26 v				
		27 s				
		28 D				
		29 l				
		30 m				
		31 m				

TAVOLA I - c		LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE
<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center; margin-bottom: 10px;"> giorni per i consigli segreti ● ● ● </div> <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> ▲ ▲ ▲ </div> <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> □ □ □ </div> <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> mercato settimanale </div> </div>	<p>1 s * pro Magistratibus Po. Ro.</p> <p>2 D (Visitationis Beatæ Mariæ Virginis)</p> <p>3 l</p> <p>4 m ◀◀◀●●●</p> <p>5 m □□□</p> <p>6 g ◀◀◀</p> <p>7 v</p> <p>8 s ◀◀◀ [Esecuzione capitale in Ponte - 2]</p> <p>9 D calura</p> <p>10 l "</p> <p>11 m "</p> <p>12 m □□□ "</p> <p>13 g "</p> <p>14 v - Consiglio Segreto - "</p> <p>15 s "</p> <p>16 D □□□</p> <p>17 l S. Alexii Confessoris ✦</p> <p>18 m * Consiglio Pubblico ●●●</p> <p>19 m □□□ "</p> <p>20 g "</p> <p>21 v "</p> <p>22 s S. Mariæ Magdalena</p> <p>23 D "</p> <p>24 l "</p> <p>25 m S. Iacobi Apostoli</p> <p>26 m S. Annæ Matris S. Mariæ Virginis [Esecuzione capitale in Ponte - 2]</p> <p>27 g "</p> <p>28 v "</p> <p>29 s "</p> <p>30 D "</p> <p>31 l "</p>	<p>1 m S. Petri ad Vincula ✓ CS</p> <p>2 m □□□ [Esecuzione capitale in San Pietro - 1] calura</p> <p>3 g "</p> <p>4 v "</p> <p>5 s S. Dominici Confessoris</p> <p>6 D (Dedicationis Beatæ Mariæ ad Nives)</p> <p>7 l "</p> <p>8 m "</p> <p>9 m □□□ "</p> <p>10 g "</p> <p>11 v S. Laurentii Martyris</p> <p>12 s "</p> <p>13 D "</p> <p>14 l Feriæ</p> <p>15 m Assumptionis Beatæ Mariæ Virginis ✦</p> <p>16 m Feriæ</p> <p>17 g Feriæ</p> <p>18 v Feriæ ✓ BO</p> <p>19 s Feriæ [Esecuzione capitale a Traspontina - 1]</p> <p>20 D (Feriæ)</p> <p>21 l Feriæ</p> <p>22 m Feriæ</p> <p>23 m □□□ (?)</p> <p>24 g ◀◀◀</p> <p>25 v S. Bartholomæi Apostoli</p> <p>26 s ◀◀◀ - Consiglio Segreto -</p> <p>27 D</p> <p>28 l S. Augustini Episcopi</p> <p>29 m Decollationis S. Ioannis Baptistæ</p> <p>30 m □□□</p> <p>31 g * Consiglio Pubblico</p>	<p>1 v S. Egidii Abbatis</p> <p>2 s ◀◀◀</p> <p>3 D</p> <p>4 l</p> <p>5 m ◀◀◀●●●</p> <p>6 m □□□</p> <p>7 g ◀◀◀</p> <p>8 v Nativitatis Beatæ Mariæ Virginis ✦ ✓ CS</p> <p>9 s ◀◀◀ [Esecuzione capitale in Ponte - 3]</p> <p>10 D</p> <p>11 l</p> <p>12 m ◀◀◀ ✓ CA</p> <p>13 m □□□ [Esecuzione capitale in piazza Giudea - 1]</p> <p>14 g Exaltationis sanctæ Crucis</p> <p>15 v</p> <p>16 s ◀◀◀</p> <p>17 D</p> <p>18 l - Consiglio Segreto -</p> <p>19 m * Consiglio Pubblico ●●●</p> <p>20 m □□□</p> <p>21 g S. Matthæi Apostoli et Evangelistæ</p> <p>22 v</p> <p>23 s ◀◀◀</p> <p>24 D</p> <p>25 l</p> <p>26 m ◀◀◀</p> <p>27 m S. Cosmi et Damiani Martyrum</p> <p>28 g ◀◀◀</p> <p>29 v Dedicationis S. Michaelis Archangeli</p> <p>30 s S. Hieronymi Presbyteri et Confessoris</p>	

PROVENIENZA DEI CONDANNATI		TAVOLA I - d	
✓ TN ✓ CS	Tor di Nona Curtia Sorella	1 <u>D</u>	(** pro Magistratibus Po. Ro.)
		2 <u>l</u>	
		3 <u>m</u>	◀◀◀◀ ●●●
		4 <u>m</u>	<u>S. Francisci Confessoris</u>
		5 <u>g</u>	◀◀◀
		6 <u>v</u>	
		7 <u>s</u>	◀◀◀
		8 <u>D</u>	
		9 <u>l</u>	✓ TN
		10 <u>m</u>	◀◀◀◀ [Esecuzione capitale in Ponte - 1]
✓ CA ✓ BO	Campidoglio Borgo	11 <u>m</u>	◻◻◻
		12 <u>g</u>	◀◀◀◀
		13 <u>v</u>	
		14 <u>s</u>	◀◀◀◀
		15 <u>D</u>	
		16 <u>l</u>	
		17 <u>m</u>	** Consiglio Pubblico ●●●
		18 <u>m</u>	<u>S. Lucae Evangelistæ</u>
		19 <u>g</u>	◀◀◀
		20 <u>v</u>	
OTTOBRE		21 <u>s</u>	◀◀◀
		22 <u>D</u>	
		23 <u>l</u>	
		24 <u>m</u>	◀◀◀
		25 <u>m</u>	◻◻◻ [Esecuzione capitale in piazza Giudea - 1]
		26 <u>g</u>	- <u>Entrata solenne del Gran Maestro dei Cavalieri di Malta</u> -
		27 <u>v</u>	
		28 <u>s</u>	<u>SS. Simonis et Iudæ Apostolorum</u>
		29 <u>D</u>	
		30 <u>l</u>	
		31 <u>m</u>	◀◀◀
NOVEMBRE		1 <u>m</u>	<u>Omnium Sanctorum</u>
		2 <u>g</u>	<u>Commemorationis defunctorum</u>
		3 <u>v</u>	
		4 <u>s</u>	◀◀◀
		5 <u>D</u>	
		6 <u>l</u>	<u>S. Leonardi Confessoris</u>
		7 <u>m</u>	◀◀◀◀ ●●●
		8 <u>m</u>	◻◻◻
		9 <u>g</u>	<u>Dedicationis Basilicæ Salvatoris</u>
		10 <u>v</u>	- Consiglio Segreto -
		11 <u>s</u>	<u>S. Martini Episcopi et Confessoris</u>
		12 <u>D</u>	
		13 <u>l</u>	** Consiglio Pubblico
		14 <u>m</u>	◀◀◀
		15 <u>m</u>	◻◻◻
		16 <u>g</u>	◀◀◀
		17 <u>v</u>	
		18 <u>s</u>	<u>Dedicationis Basilicæ SS. Petri et Pauli Apostolorum</u> [Esecuzione capitale in Ponte - 3] ✓ TN
		19 <u>D</u>	
20 <u>l</u>	- Consiglio Segreto -		
21 <u>m</u>	<u>Præsentationis Beatæ Mariæ semper Virginis</u>		
22 <u>m</u>	<u>S. Cecilie Virginis et Martyris</u>		
23 <u>g</u>	<u>S. Clementis Papæ et Martyris</u>		
24 <u>v</u>	<u>S. Chrysogoni Martyris</u>		
25 <u>s</u>	<u>S. Catharinæ Virginis et Martyris</u>		
26 <u>D</u>			
27 <u>l</u>			
28 <u>m</u>	◀◀◀		
29 <u>m</u>	◻◻◻		
30 <u>g</u>	<u>S. Andreae Apostoli</u>		
DICEMBRE		1 <u>v</u>	
		2 <u>s</u>	◀◀◀
		3 <u>D</u>	
		4 <u>l</u>	** Consiglio Pubblico
		5 <u>m</u>	◀◀◀◀ ●●●
		6 <u>m</u>	<u>S. Nicolai Episcopi et Confessoris</u>
		7 <u>g</u>	<u>S. Ambrosii Episcopi et Confessoris</u>
		8 <u>v</u>	<u>Conceptionis Beatæ Mariæ Virginis</u> ✦ ✓ CS
		9 <u>s</u>	** Consiglio Pubblico [Esecuzione capitale in Ponte - 1]
		10 <u>D</u>	
		11 <u>l</u>	
		12 <u>m</u>	◀◀◀
		13 <u>m</u>	<u>S. Lucie Virginis et Martyris</u>
14 <u>g</u>	◀◀◀		
15 <u>v</u>			
16 <u>s</u>	◀◀◀		
17 <u>D</u>			
18 <u>l</u>			
19 <u>m</u>	◀◀◀◀ ●●●		
20 <u>m</u>	◻◻◻		
21 <u>g</u>	<u>S. Thomæ Apostoli</u>		
22 <u>v</u>			
23 <u>s</u>	◀◀◀		
24 <u>D</u>	(Feria)		
25 <u>l</u>	<u>Natiuitatis Domini</u>		
26 <u>m</u>	Feria		
27 <u>m</u>	Feria (S. Iohannis Evangelistæ)		
28 <u>g</u>	Feria		
29 <u>v</u>	Feria		
30 <u>s</u>	Feria		
31 <u>D</u>	(Feria)		

Il processo di riforma e gli artefici del cambiamento

Alcuni *cives* romani, per lo più esperti di diritto, sono passati alla storia come gli artefici della riforma statutaria che porta il nome di Gregorio XIII, richiesta dal Popolo Romano e concessa dal pontefice.

Ciò avvenne, poiché nella bolla *Urbem Romam* del 1580, con la quale gli *Statuta Urbis* acquisivano validità (*ex certa scientia*), erano ricordati alcuni nomi e gli ultimi passaggi che portarono alla nuova edizione. La questione della riforma in realtà fu complessa, coinvolse un numero maggiore di uomini rispetto a quelli menzionati nel documento pontificio e si protrasse per più decenni, dal momento in cui in Campidoglio fu eletta la prima commissione *ad reformationem statutorum* nel 1547¹, prima di arrivare al vaglio pontificio.

Il processo inizialmente avviato su richiesta del Popolo Romano, si sviluppò su un doppio binario: uno interno, che poneva le sue radici nella necessità di una riforma degli *instituta* in Campidoglio (peraltro già in atto dai primi anni '30 del Cinquecento); l'altro, legato alla riforma generale che accompagnava lo Stato della Chiesa nella prima metà del secolo e che si acuì con la chiusura del concilio di Trento.

Il consiglio, in un andirivieni continuo di riunioni, richieste, commissioni e suppliche sembrò ad un certo punto essere esautorato dall'autorità pontificia, la quale si avvalse, nell'ultima fase di revisione, della collaborazione di alcuni illustri ecclesiastici, già coinvolti nella riforma della Chiesa. In realtà i *cives* romani seguirono fino alla fine il processo, partecipando anche attivamente, in forme e tempi diversi per ciascuno.

Il lavoro sugli statuti fu fatto da e per il Popolo Romano, da alcuni uomini, in particolare, che seppero cogliere più di altri il momento di necessità e riuscirono, non senza fatica e dopo lunghi anni, a riportare la *iustitia* a Roma: questi furono, *in primis*, un giurista romano, Luca Peto, da sempre attento alla riforma della giustizia in Campidoglio

¹ Anche se l'inizio della riforma potrebbe essere anticipato all'anno precedente, poiché nel 1546 fu proposto al consiglio per la prima volta dopo la pubblicazione degli statuti del 1519-23 di «considerare gli difetti degli statuti et la costituzione di novi». I lavori – come si vedrà – non iniziarono subito.

(dapprima con gli *instituta* e poi con gli *statuta*), che diede forma ai nuovi statuti; alcuni ufficiali di Campidoglio (Antonio Gabrieli, Giacomo Muti, Pirro Taro e Antonio Velli), che seguirono, alternandosi, i passaggi più significativi della riforma; infine, il cardinale di Santa Severina, Giulio Antonio Santori, che seppe riorganizzare i lavori e portarli a compimento.

2. 1. I decreti del Consiglio

Il processo di riforma nel suo insieme si dipanò lentamente e ad intervalli non regolari; i momenti di maggiore attività si concentrarono per lo più in ristretti archi cronologici (cfr. GRAFICO 1). Le commissioni preposte alla riforma non si avvicendarono con regolarità e i momenti in cui esse furono elette, sempre strettamente legati alla frequenza dei consigli capitolini, non ebbero la costanza che invece ci si sarebbe aspettati.

I picchi più alti nell'attività dei consigli per la riforma si registrarono in alcuni anni in particolare, come negli ultimi del pontificato di Clemente VII (1523-1534), all'inizio degli anni '30; in diversi momenti del pontificato di Paolo III (1534-1549), nel corso degli anni '40; tra il 1555 e il 1557, poco prima della fine del regno di Giulio III (1550-1555) e con l'avvento di Paolo IV (1555-1559); per tutti gli anni '60, nei pontificati di Pio IV (1560-65) e Pio V (1566-1572) e infine in quelli immediatamente precedenti alla nuova edizione statutaria con Gregorio XIII (1573-1585), tra il 1575 e il 1579.

Un fattore non trascurabile fu la solerzia con la quale alcuni papi si mossero nei confronti della riforma: un movimento maggiore si avvertì negli anni post-tridentini (cfr. lato destro del GRAFICO 1), quando si cercò di rendere concrete le riforme fino ad allora solo teorizzate.

Il procedere saltuario dei lavori è stato riscontrato in particolare nella gestione della riforma da parte del consiglio. Seguendo l'evoluzione del processo attraverso la lettura dei registri capitolini, in cui venivano annotati i decreti approvati durante le riunioni del Consiglio in Campidoglio ², si ha l'impressione che la questione non arrivi mai a conclusione: spesso, infatti, nelle registrazioni delle sedute successive all'elezione di una commissione riformatrice, non è riportata alcuna informazione sul procedere dei lavori; la questione poi ricompare alcuni anni dopo, con la designazione di una nuova commissione.

² Conservati a partire dal 1515 nell'Archivio Storico Capitolino.




GRAFICO 1

In questi casi poter contare su una documentazione diversa dai *senatusconsulta* ha permesso di aggirare i vuoti che così si creavano e dare un quadro più completo dell'evoluzione della riforma statutaria dalla genesi al compimento.

I decreti del consiglio sono però rimasti il cardine attorno al quale ha avuto sviluppo questa indagine, abbracciando, per il cinquantennio dal 1530 al 1579, diversi argomenti tutti correlati alla riforma statutaria.

I *senatusconsulta*, presi in esame, spaziano su temi legati in vario modo alla revisione degli *statuta Urbis*, come la riforma dei consigli e del tribunale di Campidoglio; il limite delle doti; la moderazione del lusso nel vestire; la delicata questione delle cortigiane; e le deputazioni a vita. Di questi, poi, solo alcuni argomenti avrebbero trovato posto negli statuti del 1580 ³; altri, invece, non godendo di uno spazio proprio nella normativa statutaria municipale, sarebbero stati resi pubblici da organi istituzionali diversi, come il tribunale del Governatore, con i bandi generali ⁴.

Mantenendo assieme più temi aventi, dunque, come fine il buon governo della città (e che sarebbero rientrati nell'accezione più generale di *reforma* nei registri di Campidoglio) è stato possibile capire anche come il massimo organo istituzionale capitolino, il consiglio, si fosse mosso nelle questioni di confine con altre istituzioni (ad esempio, il già citato Governatore), oppure come fosse relazionato con l'autorità pontificia.

Nel GRAFICO 2, è rappresentata, in percentuale, l'incidenza delle diverse questioni nei 59 *senatusconsulta* presi in esame, dal 3 aprile 1530 ⁵ al 22 giugno 1579 ⁶. Quasi la metà di essi (47,46%) è occupata dalla questione del lusso ⁷, di cui un 10% ⁸ è stato trattato nella medesima seduta in cui si discuteva anche di altri argomenti, quali la riforma del tribunale di Campidoglio (6,78%), che da sola copre il 21% ⁹, e gli statuti generali (3,39%), che

³ Le norme sui maggiori uffici di Campidoglio finiranno per essere inglobate nel terzo libro degli statuti nonostante nel 1579, nonostante il consiglio si fosse espresso in maniera contraria, poiché considerava queste materie come cosa di pertinenza esclusiva del Popolo Romano («quod arbitrato Populi remaneant», ASC, *Camera Capitolina*, cred. I, t. 26, f. 251v).

⁴ Il Governatore di Roma si occuperà infatti di diversi aspetti relativi alla moderazione del lusso e del vestire. Cfr. sull'argomento anche M. PICCIALUTI, *Una fonte normativa* e A. ESPOSITO, *La normativa suntuaria*; sui bandi in genere e sulla loro dislocazione cfr. *Regesti di bandi*.

⁵ Data della prima proposta di riforma successiva alla pubblicazione degli statuti del 1519-23.


⁶ In questa data fu eletta l'ultima commissione per la revisione del terzo ed ultimo libro degli statuti.

⁷ In essa sono compresi la faccenda delle vesti, il limite alla dote e la più generale moderazione del lusso (conviti, funerali e banchetti).

⁸ Esattamente il 10,17%.

⁹ 20,34%

anch'essi da soli abbracciano un 24% ¹⁰; a chiudere, la questione relativa all'organizzazione dei consigli (6,78%).



2. 1. 1. Il Consiglio

Prendendo in mano i registri di Campidoglio, la prima richiesta di revisione – successiva agli statuti del 1519-23 e avanzata nel corso del consiglio del 3 aprile 1530 con un decreto, poi approvato – era stata fatta perché «se reformi el modo de consultare» lo stesso consiglio ¹¹. Nella settimana successiva, il 10 aprile, venivano presentati sempre durante la seduta consiliare alcuni capitoli sulla materia in questione, elaborati da quattro nobili *cives* ¹², deputati *ad hoc* insieme con i conservatori ¹³ e il priore dei caporioni ¹⁴. Significativa la presenza del riformatore dei primi statuti cinquecenteschi, Mario Salamonio ¹⁵, tra i membri di questa prima commissione.

¹⁰ 23,73%

¹¹ ASC, *Camera Capitolina*, cred. I, t. 16, f. 2r. La mozione fu approvata con larga maggioranza (41 su 44).

¹² Mario Salamonio, Raimondo Capodiferro, Angelo del Bufalo e Raffaele Casale, eletti presumibilmente nella stessa giornata del 3 aprile o poco dopo, dai conservatori, dal priore dei caporioni e dai *cives*, poiché come si legge nel decreto «fuit concessa auctoritas prefatis Magnificis Dominis conservatoribus et Priori Capitum Regionum et nobilibus Civibus quatuor per eos ad premissa conficiendum deputandis et eligendis».

¹³ Antonio Frangipane, Giacomo Muto e Cristoforo di Paolo Stati.

¹⁴ Marcello Paloni.

¹⁵ *Iuris utriusque doctor* e avvocato concistoriale dal 1526 (secondo Carlo Cartari, cfr. *Advocatorum Sacri Consistorii*, p. 111), fu guardiano della Arciconfraternita del Salvatore nel 1497, lettore di diritto civile alla Sapienza dal 1481 al 1514, conservatore nel 1524 e nel 1532, e podestà di Perugia nel 1499-1500 (cfr. *Li nuptiali*, p. 82*). La sua attività pubblica si ferma al 1532 e un suo testamento, rogato il

I capitoli, suddivisi in due gruppi (approvati tutti *in pleno consilio* con la grande maggioranza ¹⁶), erano composti da norme relative allo svolgimento delle riunioni, alla preparazione, alla partecipazione, al modo di intervenire e così via, seguite da norme (*capitula in posterum observanda*) relative alle pene in cui sarebbero potuti incappare gli inadempienti e ad alcune prescrizioni per gli ufficiali del popolo romano, in particolare per i conservatori.

L'importanza di queste nuove norme era posta in evidenza in un decreto ivi incluso, in cui si chiedeva ai conservatori uscenti, nel giorno in cui sarebbero entrati i nuovi, di pubblicizzare le nuove disposizioni:

dare notitia delli supradicti capituli a cagione che anche loro si habbiano a fare intendere a li caporioni e consiglieri che serranno a loro tempo, e tale ordine se observi de magistrato in magistrato finché tucto el populo haverrà piena informatione de le dicte reformationi» ¹⁷.

Un tale comportamento appare come una risoluzione pratica alla necessità di mettere per iscritto delle consuetudini che non sempre erano rispettate.

Il lungo silenzio, durato circa trent'anni, sul presente argomento nei registri di Campidoglio è ipotizzabile sia dovuto al fatto che i capitoli fossero stati non solo, come abbiamo visto, approvati dalla maggioranza dei *cives*, ma anche accettati nella pratica.

Nel febbraio 1562, il consiglio, che nel frattempo si era distinto in *ordinario* e *segreto* ¹⁸, si riuniva «per provvedere a molte occorrenze, a satisfatione del publico, a continua istanza ancora di molti gentilhoumini amatori del bene publico» ¹⁹; l'intervento proseguiva specificando la natura delle proposte da votare:

10 agosto 1533, è conservato presso l'Archivio di Stato di Roma. L'opera più nota e discussa del Salamonio è il *De principatu*, edito nel 1544, *Romae, in Vico Peregrini* (poi ancora nel 1578, *Parisiis*, e nel 1581, *Coloniæ Agrippinæ*); per la figura e l'opera del giurista cfr. M. D'ADDIO, *L'idea del contratto*.

¹⁶ Nelle due votazioni, il primo gruppo di capitoli ottenne 46 voti favorevoli su 3 contrari, il secondo 41 su 3, e si nota una leggera variazione del numero dei votanti. Il decreto (ivi approvato) nel quale era prescritto di non abbandonare l'aula prima della fine della seduta confermerebbe questa abitudine di lasciare il consiglio ancora in corso.

¹⁷ ASC, *Camera Capitolina*, cred. I, t. 16, f. 3v.

¹⁸ Cfr. M. FRANCESCHINI, *Dal Consiglio pubblico*, part. p. 357.

¹⁹ ASC, *Camera Capitolina*, cred. I, t. 37, f. 105v. Non si parla nel decreto degli uomini che elaborarono i capitoli sottoposti, poi, all'approvazione del consiglio.

si faranno alcune proposte la maggior parte delle quali sono più presto innovative o dichiarative di altri decreti già fatti, che induttive di cose nuove²⁰.

I *magnifici signori* erano dunque tenuti a votare più capitoli, cercando di colmare le lacune presenti nelle precedenti disposizioni del 1530, come la frequenza con la quale i consigli si dovevano riunire; oppure migliorando condizioni già imposte, come il modo di prendere la parola durante la seduta. Un nuovo silenzio di quasi dieci anni, ci porta a valutare positivamente l'applicazione delle nuove disposizioni.

Il 15 settembre 1571, definiti nuovamente il consiglio *publico* e il consiglio *secreto*, erano approvate le *reformationes*²¹ che poi sarebbero state introdotte nei due capitoli del terzo libro degli statuti del 1580.

Sebbene la questione del consiglio non comprenda che un piccolo spazio all'interno della riforma statutaria, così come discussa in Campidoglio, essa dà un'idea di come queste riforme venivano proposte, accolte e registrate dal massimo organo istituzionale capitolino.

2. 1. 2. La moderazione del lusso

Il tentativo di ridurre gli eccessi delle doti, del vestire e dei costumi occupa, invece, la maggior parte dei *senatusconsulta* fin qui esaminata; l'argomento ha avuto rilievo non solo per un fatto di percentuale, bensì per le speculazioni che si sono potute fare sui rapporti e i contrasti che sono intercorsi tra i vari soggetti politici proprio negli anni in cui la distribuzione (o nuova assegnazione) dei poteri nell'Urbe si andava definendo.

«Non vi è dubbio infatti che questo tipo di legislazione – risultato di un confronto e di un successivo accordo – si riveli un particolare indicatore dei diversi intenti che muovevano municipalità e pontefice nel governo della città [...]»²², come evidenziava pochi anni fa Anna Esposito, nel suo articolo sulla legislazione suntuaria a Roma.

Il punto di vista è sempre quello capitolino. Il 4 dicembre del 1531 venne approvato il decreto a «che se habbia a moderare li ornari et habiti eccessivi delle donne, doti et conviti nuptiali et esequii»²³ e furono eletti quattordici deputati. Tra costoro primeggiava ancora

²⁰ *Ibid.*

²¹ Cfr. ASC, *Camera Capitolina*, cred. I, t. 38, ff. 308v-309r.

²² A. ESPOSITO, *La normativa suntuaria romana*, p. 151.

²³ Con 30 voti a favore e 2 contrari. ASC, *Camera Capitolina*, cred. I, t. 36, f. 242.

Mario Salamonio; seguivano i due avvocati concistoriali Girolamo Giustini ²⁴ e Antonio Gabrieli ²⁵ ed alcune personalità di spicco della media nobiltà romana ²⁶. Ma i risultati non dovettero essere soddisfacenti, poiché il 12 marzo dell'anno seguente il consiglio fu convocato e la seduta ripresa con lo stesso tenore dell'anno precedente:

perché essendo trascorso il licenzioso vivere, quale si fa in Roma circa le immoderate doti che si danno alle donne et lo dishonesto et sontuoso vestire di quelle et di altri giovani Romani pare cosa conveniente, che essendo successe le calamità nostre, si abbiano da moderare et ridurre a' qualche cosa honesta ²⁷.

I *cives* chiamati a decidere erano unanimemente favorevoli a moderare e ridurre le cose «dishoneste», ma ciò non sarebbe bastato. Alcuni mesi dopo, il 16 aprile, fu nuovamente riunito il consiglio:

²⁴ *Vir nobilis e iuris utriusque doctor*, nel 1523 accedette all'ufficio di avvocato *Camerae Fiscalis* (ASV, *Reg. Lat.*, t. 1423, ff. 156r-157r), la nomina ad avvocato concistoriale, *litterarum apostolorum abbreviator* e assistente del cardinale Vicecancelliere (nella persona di Giulio de' Medici, futuro Clemente VII) dovette essere precedente (cfr. *ibid.*; per Carlo Cartari, la prima *mentio* nel collegio del Sacro Concistoro risalirebbe al 21 settembre 1531, cfr. *Advocatorum Sacri Consistorii*, p. 119); nel 1535 è ricordato come avvocato del fisco e del Popolo Romano. Rivestì alcuni incarichi in Campidoglio, come paciere (1530) e conservatore (1543). L'elezione a decano del collegio del Sacro Concistoro avvenne nei primi anni '40 del Cinquecento, dove alla sua morte (avvenuta a 56 anni, il 19 aprile 1548, cfr. *Iscrizioni delle chiese*, vol. V, p. 495, num. 1305) con ogni probabilità successe Antonio Gabrieli, che risulta decano del collegio già dal 1549 (cfr. ASRM, *Fondo Università*, b. 227, f. 1r).

²⁵ Di origini egubine, pose la sua dimora nel rione Pigna, facendo costruire nell'omonima piazza, tra il 1530 e il 1535, il proprio palazzo, dopo aver abitato a Parione (cfr. "*Descriptio Urbis*", p. 79, num. 4479). Addottorato in *utroque iure*, fu *Advocatus fisci* per più anni (è infatti ricordato con questa carica nel 1536, 1537, 1544, 1554 e 1555, cfr. ASV, *Schedario Garampi* 109, f. 52v). La prima menzione del Gabrieli in *publico Consistorio sacris Pontificis* è secondo il Cartari del 1530 (cfr. *Advocatorum Sacri Consistorii*, p. 113); divenne Decano con ogni probabilità già nel 1548 (cfr. *supra*). Ricoprì diversi incarichi in Campidoglio: conservatore nel 1529 e nel 1539, sindaco nel 1534, paciere nel 1540, 1544 e 1546, e riformatore della Sapienza nel 1553. Fu anche *assessor sindicorum*, sotto il senatorato di Francesco Bellenzoni, nel 1547 (ASV, *Cam. Ap., Div. Cam.*, t. 143, f. 39r). Elaborò una raccolta di *conclusiones* civilistiche ad uso privato («in iure civili domestica commentaria, ab eo [Gabrieli] currenti calamo ad privatam solum commoditatem conscripta», cfr. *Communes Conclusiones*, f. 2v) pubblicata, postuma, per la prima volta nel 1570, dopo una causa per plagio intentata dal figlio Mario agli eredi di Giacomo Filippo Porzio (autore delle *Conclusionum utriusque iuris* del 1566, l'opera incriminata). Le *Communes Conclusiones* furono ripubblicate in più occasioni fino al 1600 (all'interno del *Syntagmatis Communium Opinionum*). Il Gabrieli morì il 26 ottobre 1555, come si legge nei registri del collegio degli avvocati concistoriali («hac die obiit D. Antonius Gabrielius Decanus, circa horam nonam mortis», ASRM, *Fondo Università*, b. 227, f. 171v) e fu sepolto nella chiesa di S. Maria sopra Minerva (cfr. *Advocatorum Sacri Consistorii*, p. 114).

²⁶ Tornano i nomi di Raimondo Capodiferro e Angelo del Bufalo, impegnati nella commissione eletta nel 1530, oltre a Antonio Frangipani, Giacomo de Nigris [poi Negri], Pietro Massimi, Stefano Capranica, Giacomo Cenci, Mario Crescenzi, Domenico Pichi, Giovanni Agostino Marcellini, Onofrio P. Mattei, cfr. ASC, *Camera Capitolina*, cred. I, t. 36, f. 242.

²⁷ ASC, *Camera Capitolina*, cred. I, t. 36, f. 254. Si legge nel *senatusconsultum* del 1531 che «multi forenses miranter constituto excidio Urbis, et alijs calamitatibus, in quibus Urbs Roma, et Cives extitere, quod talis excessivus vestrum ornatus tam mulierum, quam etiam hominum non moderetur, qui potius est ad vilipendium, quam ad decorem», *ibid.*, f. 242.

nientedimeno perché sono alcuni, quali si gravano non esser stati chiamati a tal consiglio [del 12 marzo], et desideriano anche loro intervenire a' detta elezione ²⁸.

La questione era delicata e coinvolgeva a pieno titolo la media nobiltà municipale romana, che vedeva nei matrimoni un inesauribile fonte di prestigio e ricchezza ²⁹. Il 18 aprile 1532, due giorni dopo, sarebbe stata eletta la commissione composta da undici membri, uno per rione ³⁰, che avrebbe lavorato con profitto alla moderazione del lusso, cosicché il 3 dicembre «*approbata fuerunt statuta noviter emanata de et supra numero dotium, funeralium, indumentorum et nuptiarum*» ³¹.

Il 1 giugno 1546 il consiglio fu chiamato a decidere per la riforma e l'aggiornamento degli statuti della Città e del Campidoglio sul «vivere et vestire» della gioventù romana, sui matrimoni resi rari dalla cupidigia e dall'eccesso delle doti, e sugli abiti delle donne romane.

Ad esporre la questione in un lungo e dettagliato discorso, che si apriva con il richiamo al primato di Roma nella legislazione («Magnifici Signori questa mattina vi proponemo qualmente per noi si desidera alicuna nova reformatione et moderameⁿto alli statuti di questa Città la quale meritamente deverebbe essere norma et esempio alle altre per il nome che si dice capo del mondo») ³² fu il primo conservatore, nella persona di Latino Giovenale ³³:

²⁸ *Ibid.*, f. 255. Si immagina un consiglio piuttosto numeroso, composto da quasi il doppio dei partecipanti rispetto alla seduta di marzo; lo si desume dai voti: dai 50 favorevoli in totale nella prima occasione, si passa a 63, più 20 contrari, nella seconda.

²⁹ Un accenno, sull'importanza delle politiche matrimoniali anche in A. ESPOSITO, «*Li nobili huomini*»; sulla distinzione fra categorie sociali soggette alle limitazioni del lusso, cfr. C. DONATI, *L'idea di nobiltà*, part. pp. 128-136.

³⁰ Così come era avvenuto dodici anni prima (17 aprile 1520), per il medesimo motivo, cfr. *ibid.*, f. 75. I deputati del 1532 furono: Virgilio de Mantaco (Monti), Giacomo *de Nigris* (Trevi), Stefano Capranica (Colonna), Giovanni Battista Cecchini (Campo Marzio), Giovanni Battista Pontani (Ponte; *iuris utriusque doctor*, cfr. *infra*), Giacomo Crescenzi (S. Eustachio), Vincenzo Mattei (S. Angelo), Giuliano Maddaleni (Pigna), Marcello Capizucchi (Campitelli), Giovanni Battista Consiglieri (Ripa), Giacomo Milizi [de Militibus o de' Cavalieri] (Trastevere), *ibid.*, f. 255r. Non fu eletto alcun rappresentante per i rioni di Parione e di Regola.

³¹ *Ibid.*, f. 260.

³² La premessa riprende molti *tòpoi* tipici delle arenghe delle lettere pontificie rivolte al Popolo Romano, in cui si richiamano i buoni e antichi costumi di un tempo e la centralità rivestita dall'Urbe nel diritto (l'esempio più evidente si trova nella prima parte della Bolla di conferma degli *Statuta Urbis* del 1580: «*Urbem Romam, ex qua, veluti é capite, iuris civilis prudentia defluxit, atque inde, in alias nationes, longe lateque est diffusa, legibus semper, atque optimis abundare oportet institutis, ut quæ tot donis, prærogativisque excellit, se ipsam in primis optimè regat, alijsque deinde Urbibus, exemplo Reipublicæ recta ratione administrandæ, antecedit*»).

³³ *Nobilis vir e patritius romanus*, ottenne importanti incarichi nella curia pontificia (quale protonotario apostolico e legato di Paolo III per la Repubblica di Venezia) e in quella capitolina

Et questo viene primieramente per caggion di quel che à tutte l'hore nel vivere et vestire giuventù romana manifestamente si vede, la quale forse, reformata che fusse à maggior indrizzo, non incurrebbe contra gli statuti à altri tempi fatti et sanciti anchor con pene et scomuniche papali; et ancho per quel che si vede nelle superchie et immoderate spese degli exequie et funerali. Che d'ambe doi caggioni si causa non poco danno et detrimento alla Città. Che alla propagazione delli figliuoli, rari sian quelli di grado si sommettano al matrimonio et faccian parentato, si' per la cupidità et avaritia degli orovani et havere, si' per l'impotentia degli padri a contribuire le dote senza modo, et veste, et altre cose soperche à che 'i Re non che Cittadini ci starebbe. Et che alle honeste et pudice gli abiti delli vestimenti confusi tra gentildonne romane furistere, et cortigiane son causa di scandoli corruptele et d'altri mali ³⁴.

A questo punto, il Giovenale, in un bell'esempio di retorica classica, richiamando alla mente anche la «parsimonia» con la quale si erano contraddistinti gli antichi romani, ammoniva i *cives*, affinché gli statuti infine fossero ammodernati e riformati:

Et che alla parsimonia, quale fu tanta commendata appresso " nostri antiqui, finalmente non dobbiamo opponerci tanto con le sopredette cose, quanto ancho con le soperche spese nell'esequi et funerarli come in vestire parenti et famigle, in cere et in altre cose impertinenti. Et per venire con mancho dire alla conclusione et non dar tedio alle S. V. ne pareria che gli statuti altre volte sopra dicto fatti s'habbiano ammoderare et riformare ³⁵.

Il consiglio, nella medesima seduta, dopo aver approvato preventivamente la nomina della commissione ³⁶, ne ratificò l'elezione ³⁷.

Dopo essersi più volte congregati «sopra gli detti statuti» per alcune settimane, i conservatori assieme agli eletti, portarono al consiglio del 18 giugno per farlo approvare ³⁸ un «foglio scritto», in cui era esposto quel che «se possuto considerare et discutere sopra

(priere dei caporioni nel 1535 e conservatore nel 1536, 1546 e 1549); fu stimato uomo di lettere e grande oratore. Cfr. A. QUATTROCCHI, *Latino Giovenale*.

³⁴ ASC, *Camera Capitolina*, cred. I, t. 18, ff. 28r.

³⁵ *Ibid.*, f. 28 v.

³⁶ Composta da «sei gentilhuomini con dua Advocati», che assieme «con gli signori Conservatori, Cancellieri ò vero uno di loro Priore con dua Caporioni, d'elegersi per essi signori Caporioni, habbiano à considerare gli defetti degli statuti vecchi et la constitutione di novi et con alcuni altri statuti del Campidoglio da riformarsi in meglio», *ibid.*, f. 28r; è ipotizzabile, non trattandosi qui degli *statuta Urbis*, che questo sia un primo rimando agli statuti del popolo richiamati poi nel 1555.

³⁷ Furono eletti: Domenico Negri e Giovanni Battista Margani, caporioni; Antonio Gabrielli e Pietro Paolo Sanguigni, avvocati concistoriali; Giacomo Muti, Angelo Massimi, Girolamo Maffei, Camillo Capranica, Domizio Cecchini e Giovanni Agostino Marcellini, gentiluomini romani. *Idid.*, f. 29r.

³⁸ I votanti favorevoli alla discussione nella stessa mattina furono 35, quelli contrari 18. *Idid.*, f. 29v.

gli statuti fatti degl' habiti delle Donne et delle esequi»³⁹. Nei registri di Campidoglio seguivano poi dei capitoli, probabilmente quelli compresi nel *foglio* e approvati dal consiglio.

Il 7 febbraio del 1555 vennero ripresi in consiglio «tanto gli statuti di questa Città per inosservantia, et abusioné de molti capitoli, é per altré giuste caggioni, quanto gli statuti et ordini di questo Popolo fatti in li consigli pro tempore sopra il vestiré, é doté delle donne, et altré cose»⁴⁰; si ebbe per ciò l'elezione di una nuova commissione, composta da sei *nobiles viri*⁴¹ e deputata a rivedere le riforme.

Un primo parziale risultato si ottenne il 21 marzo dello stesso anno⁴². Due giorni prima della fine del pontificato di Giulio III, vennero presentati al consiglio i risultati di una prima discussione fatta dai caporioni «ciascuno di loro con il suo rione congregato», su quanto considerato dai commissari eletti:

Al presente ve habbiamo portato in scriptis quel che per noi s'è possuto considerare sopra li statuti et ordini fatti circa gli pasti, cocchi, doti et habiti tanto di donne quanto di huomini et altre cose e per che nel prosimo precedente consiglio fu detto che si desse la copia di detti statuti et ordini alli signori Caporioni acciò ciascuno di loro con il suo rione congregato potisse discuterli e considerarli e ch'al futuro prosimo consiglio se ne potesse meglio ragionare essendone ogn'uno informato à pieno. Donde essendose fatte sopra di ciò le dette congregationi dalli prefati signori Caporioni n'è parso conveniente fare adunare il consiglio delle S. V. per questa mattina acciò parendo à quelle si consulti e risolva quel tanto che di detti statuti et ordini s'habbia da stabilire et osservare per l'avenire⁴³.

Si chiedeva dunque al consiglio di esprimere un parere su quanto già discusso nelle «congregationi» e stabilire come procedere per l'avvenire.

Il 7 giugno 1556 la questione era riaperta:

perché pare che S. B.^{ne} [Paolo IV] molto desidera la riformatione deli ordini, é statuti circa le dote, il vestire, et altre cose, et *massime* certi statuti concernenti le cose de liti

³⁹ Seguono nei registri le riforme da farsi sugli *statuti degl'habiti delle Donne* (*ibid.*, ff. 30v-32r) e *delle esequi* (*ibid.*, ff. 32r-32v), alcuni capitoli *per osservare 'i presenti statuti* (*ibid.*, ff. 32v-33r) e *alcuni capitoli sopra 'i salarii et altre cose pertinenti agli Conestavoli degli Caporioni* (*ibid.*, f. 33r). Viene registrato così molto probabilmente il contenuto del citato *foglio*.

⁴⁰ ASC, *Camera Capitolina*, cred. I, t. 36, f. 803r.

⁴¹ *Ibid.*, f. 805r. Cfr. *infra*.

⁴² Nella stessa mattina si sarebbero fatte «le considerationi delli preposti statuti et ordini»; *ibid.*, f. 813r.

⁴³ *Ibid.*, f. 813r.

[...]. Per questo le Signorie Vostre si degnino, per darli principio, deputare, et elegere alquanti gentilhomini, quali habiano à vedere, é referire ⁴⁴.

Una nuova commissione composta da dieci *nobiles viri* ⁴⁵ si impegnava a discutere «sopra il negotio delli statuti tanto delle liti, quanto delle dote, et il vestire, et altri statuti»; ma i deputati – veniva specificato nuovamente – «non habiano authorità se non de vedere, é referire al consiglio» ⁴⁶.

Il consiglio riservò a sé ogni decisione. Alla fine del 1563 la moderazione del lusso non spettava più solo al consiglio capitolino; la competenza su di essa, dopo i *senatusconsulta* di ottobre, venne estesa anche al Governatore di Roma.

È importante sottolineare, però, come il Campidoglio abbia reagito in maniera non passiva ad un tale scavalcamento; infatti nel *senatusconsultum* del 6 ottobre era ancora chiara la volontà di portare a termine il lavoro iniziato:

Et essendosi per detto S.r Gover.re sopra di ciò parlato con N. S. nel giorno che giurammo il nostro offitio, et essendo a' sua S.tà replicato, che tutto questo spettava a' noi et che di già il Popolo haveva cominciata la riforma del vestire delle donne, et con buona gratia di su S.tà si sarebbe proceduto avanti. Et cosi nostro S.re ci sommise che in ogni modo si facesse la detta riforma ⁴⁷.

La medesima osservazione fu ripresa, ma con più forza, da Pirro Taro ⁴⁸, in qualità di primo conservatore, nel consiglio successivo (11 ottobre 1563): si portava all'attenzione dei

⁴⁴ *Ibid.*, f. 862r. Il Consiglio approvò l'elezione con votazione di 36 a 8.

⁴⁵ Paolo del Drago (*iuris utriusque doctor*), Girolamo Pichi, Girolamo Maffei, Francesco Pichi, Giovanni Battista Cecchini, Aurelio Mattei, Teutonio Nunez, Prospero Mochi, Cesare Maccaroni, Sebastiano Sinibaldo (*iuris utriusque doctor*). *Ibid.*, 863.

⁴⁶ *Ibid.*, 862.

⁴⁷ ASC, *Camera Capitolina*, cred. I, t. 37, f. 157v.

⁴⁸ *Advocatus Regnis e iuris utriusque doctor*, si addottorò a Bologna l'11 aprile 1541 (M. T. GUERRINI, "Qui voluerit", p. 170, num. 871); ricoprì importanti incarichi in Campidoglio, come conservatore nel 1559 e nel 1563, caporione nel 1534, riformatore della Sapienza nel 1556, maresciallo nel 1533, paciere nel 1559 e sindaco e notaio dei maestri di strada nel 1558, prima di intraprendere la carriera curiale e rivestire altri importanti incarichi nella curia pontificia, come segretario apostolico nel 1565 (ASV, *Sec. Brev., Reg.*, vol. 1932, f. 187) e vicegerente nel 1576 (incarico ricordato anche in una promessa di matrimonio dello stesso anno, «[...] R. P. D. Pyrri Tari Vicegerentis, vive vocis oraculo, [...]», ASVR, *S. Maria in Monticello*, Battesimi I, f. 52v). Morì il 1 agosto del 1583, come ricordano i registri parrocchiali tenuti nella chiesa di S. Luigi dei Francesi («Die I Augusti [1583] obiit R.^{us} D. Pirus Tarus et sepultus in ecclesia societatis Iesu, soluit pro sepultura», ASVR, *S. Luigi de' Francesi*, Battesimi II, f. 169v). La buona fama di cui si circondò in vita, appare anche al momento della sua morte, in un ricordo di Lelio della Valle: «Hierì che fu a dì di luglio [1583] morse monsignor Pirrotaro vicario over soctovicario del papa. Hoggi che è il primo d'agosto è stato sepolito con gran veneratione. È stato accompagnato da tutti i prelati della corte: Dio gli habbia misericordia», B. GATTA, *Il diario di Lelio*, p. 247.

cives congregati come la questione delle vesti non fosse più di sola competenza capitolina, ma che – su ordine del pontefice – ora fosse anche di pertinenza dei cardinali deputati e del Governatore.

In un moto di orgoglio da parte dell'autorità capitolina venne ribadito quanto già affermato nel consiglio precedente (evidenziato in corsivo di seguito), e cioè che la questione delle vesti iniziata dal Popolo Romano sarebbe stata portata a compimento dallo stesso:

Essendo stato ordinato da N. S. che i R.mi Car.li deputati, et il S.r Gover.re dovessero dar reforma alle calze, et cosciali gonfii, che hoggi di si usano, et che in tutto si levino, et havendo il S.r Gov.re di già fatta prohibitione alli consoli de sarti, et de calzettari che non debbiano lavorare alcuna sorte di calze con detti gonfioni senza novo ordine di sua S.ria. *Et essendosi per detto S.r Gov.re sopra di ciò parlato con N. S. nel giorno che giurassimo il nostro offitio [1 ottobre], et essendo à su S.tà replicato, che tutto questo spettava à noi et che di già il Popolo per suoi deputati haveva cominciata la riforma del vestire delle donne et con buona gratia di su S.tà si sarebbe proceduto avanti. Et cosi N. S.re ci sommise che in ogni modo si fesse la detta riforma.*

Il Taro proseguiva fornendo ulteriori dettagli sulle disposizioni avute da Pio IV:

Inoltre ci parerebbe per che questo negotio richiede celere espeditione secondo la mente di su S.tà che si assegnasse un termine di otto, ovvero dieci giorni di haver composta e stabilita detta riforma et che chiamasi et relati tutti, quelli che ci hanno da intervenire si possa trattare et risolvere con quelli, che all'hora deputata si trovaran presenti. Onde se cio pare a' vv. ss. si degnino con i voti loro et con decreto stabilirlo et venire alla deputatione delli altri quattro come di sopra ⁴⁹.

La commissione, composta da Giacomo Muti ⁵⁰, Cencio Frangipane ⁵¹, Orazio Nari ⁵² e Angelo Paluzzi degli Albertoni ⁵³, venne dunque ampliata con altri quattro *nobiles domini*

⁴⁹ ASC, *Camera Capitolina*, cred. I, t. 37, f. 158v.

⁵⁰ Frequentò nel 1511 lo *studium* perugino (il suo nome, «Jacobus de Mutiis Romanus, die 12 februarii 1511», compare nel volume contenente la «copia di una Matricola, nella quale sono registrati i nomi degli studenti che frequentarono l'Ateneo dal MDXI al MDCLVI, coll'indicazione del luogo di loro provenienza», ASUPG, *Acta Graduum*, P. I, C. II, f. 1), senza però addottorarsi. Ricoprì per più anni la carica di conservatore (1530, 1541, 1554, 1561); fu sindaco degli ufficiali del popolo romano nel 1531 e maestro di strada nel 1533.

⁵¹ Di antica e nobile famiglia, fu attivo, secondo quanto riferisce il Tomassetti (L. CHIUMENTI – F. BILANCIA, *La campagna romana*, vol. V, part. p. 167), negli anni tra il 1538 e il 1547, e tra il 1552 e il 1564, ebbe per moglie Giulia Coronati, e fu il padre di Ortenzio, riformatore anch'egli nel 1575.

(Giacomo Mattei ⁵⁴, Mario Frangipane, Prospero Boccapaduli e Luca Peto ⁵⁵) ⁵⁶ e fu posto un termine di otto, dieci giorni entro il quale comporre e stabilire la riforma.

Sempre nei registri capitolini, si legge che, il 17 febbraio 1564, il pontefice prorogò il termine per l'applicazione delle riforme sopra il vestire, dalla fine di Carnevale a *S. Maria d'Agosto* ⁵⁷. Probabilmente si fa riferimento all'emanazione di un motu-proprio da parte di Pio IV «circa il *Lenzuolo* da portarsi dalle donne oneste» ⁵⁸. Con la bolla - ha scritto Alessandro Moroni - il pontefice «ordinò, sotto pena di scomunica *latæ sententiæ* alle donne oneste di non presentarsi in pubblico a piedi o ne' cocchi senza il *lenzuolo*, che venne, per conseguenza, proibito alle donne venali insieme alla facoltà di mostrarsi in pubblico in carrozza» ⁵⁹.

Ed ancora nel maggio del 1566 fu il nuovo pontefice, Pio V, a sollecitare l'osservanza e l'applicazione dello stesso bando «altre volte fatto al tempo della fe. me. di Pio Quarto

Morì, secondo il Forcella a settant'anni, prima del 1570 (*Iscrizioni delle chiese*, vol. I, p. 465, num. 1816).

⁵² *Patritius romanus*, ricoprì importanti incarichi in Campidoglio per il rione di Campo Marzio: caporione (1532, 1537, 1540 e 1554), priore dei caporioni (1557) e conservatore (1561); fu in diversi anni consigliere (tra il 1553 e il 1563), maestro di strada (1563), paciere (1559) e sindaco (1562 e 1566). Attorno al 1567 fu anche *Camerarius Urbis*. Nato il 13 febbraio 1506 (cfr. *Iscrizioni delle chiese*, vol. I, p. 468, num. 1822), morì il 17 settembre 1575 («Il Mag.co M. Horatio Nari Romano fu portato a sepoltura qui in in S.ta Maria sopra Minerva questo di dicessette di settembre 1575 et fu sepolto sotto la loro lapide che è rincontro l'Altare de Metelli dove sta il Cristo di Micalagnilo et ha per arme tre lune, cuius anima in pace requiescat», ASVR, *S. Maria sopra Minerva*, Morti, I, 1, 4).

⁵³ *Nobilis vir*, imparentato con i Caffarelli per via materna (si legge nei registri parrocchiali della chiesa di S. Maria in Campitelli, che «Adi 2 marzo 1582, passò da questa presente vita m.a Gironima Cafarella madre della bo.a me.a di s.or Agnilo Albertoni et fu sepolta in Araceli») ebbe la sua dimora verosimilmente nei pressi della chiesa di S. Maria in Campitelli (dove fece battezzare i figli avuti dalla moglie Tarquinia Jacovacci nel 1566 e nel 1567 e dove «adi 5 de novembre 1572, passò da questa presente vita il nobile homo m. Agnilo Paluzzi delli Albertoni et fu sepolto in Araceli») ASVR, *S. Maria in Campitelli*, Battesimi, I, 14r), rivestendo anche numerosi incarichi per il rione: caporione (1542 e 1548), conservatore (1557), priore dei caporioni (1563 e 1566); fu anche maresciallo (1535), consigliere (per più volte tra il 1546 e il 1572), maestro di strada (1559) e paciere (1563).

⁵⁴ Conservatore (nel 1537 e nel 1547) e priore dei Caporioni per S. Angelo (nel 1548), fratello di Ludovico (riformatore nel 1566) e figlio di Pietro Antonio (uno degli statutori del 1518, che affiancarono il Salamonio), ebbe probabilmente la sua dimora in piazza Mattei (più conosciuta come piazza delle Tartarughe), nel palazzo che porta il suo nome, una volta che, ristrutturato l'edificio nel Cinquecento, la famiglia - come ricorda il Lombardi - si trasferì da Trastevere a S. Angelo, cfr. F. LOMBARDI, *Roma. Palazzi, Palazzetti*, p. 448.

⁵⁵ Cfr. *infra*.

⁵⁶ ASC, *Camera Capitolina*, cred. I, t. 37, f. 158v.

⁵⁷ Il 15 agosto, con la specifica «che le cortigiane e meretrici da hora s'osservino», *ibid.*, f. 168v.

⁵⁸ Riportato con annotazioni nel Codice Vaticano, num. 8632, f. 103 (cfr. *Minuetti: spigolature storiche*, p. 105).

⁵⁹ «Era il *lenzuolo* qualche cosa di simile al peplo dei Greci, o ad un grandioso manto che terminava con una lunga coda», *ibid.*, p. 104-105.

sopra la Riforma del vestire et altre cose necessarie ad ben vivere di questa Città»⁶⁰. L'intervento del papa era diretto. Si legge nei registri che:

S. Stà diede il Bando delle dette riforme in mano del detto m. Luca [Peto] et ne ordinò espressamente, che si mandasse di nuovo et il tutto s'osservasse⁶¹.

Il consiglio, riunito il 20 maggio 1566, elesse altri otto *nobiles viri* che assieme a Luca Peto e a Pirro Taro avrebbero avuto l'autorità di apportare le necessarie modifiche alle riforme⁶².

Alessandro Moroni ha confermato questo iter riportando alcuni passi del Bando pubblicato in Roma nel giugno del 1566 per ordine di papa Pio V «sopra le immoderate spese et pompa del vestire et de conviti in quest'alma città di Roma»⁶³, ad opera probabilmente del Governatore. «Sotto il pontificato di S. Pio V - scriveva infatti - si ripete la stessa legge [di Pio IV], surrogando però alla scomunica che parve pena troppo grave, una multa di 50 scudi; ed infatti nel bando pubblicato il 28 giugno 1566, si legge: "Non sia lecito a donne maritate o messe in panni andare per Roma senza *lenzuolo*, ecc.". Ivi pure si proibiscono agli uomini le rigonfiature delle calze "Non sia lecito nelli cosciali delle calze mettere bambagio, o altra cosa per gonfiare il cosciale, nè ponervi oro, ricami, intagli, trine, cordoni e franzette, ma solo una imbottitura di qua e di là dal taglio ecc."»⁶⁴. Ritornavano dunque le medesime proibizioni per i cosciali imposte alcuni anni prima dal Governatore.

2. 1. 2. 1. Sul limite delle doti

Il 3 agosto dello stesso 1566, tacendo altre questioni, tornò in maniera singolare la questione della dote: il pontefice messo dinanzi all'ennesima richiesta di deroga al breve di Clemente VII sulla riforma delle doti⁶⁵, prese spunto da essa e ordinò al consiglio, per tramite del primo conservatore, di porvi un freno in tempi brevi e far rispettare le disposizioni precedenti.

⁶⁰ ASC, *Camera Capitolina*, cred. I, t. 37, f. 250v. Il motu-proprio dovette essere quello del *lenzuolo*.

⁶¹ *Ibid.*

⁶² «Decretum extitit quod Ill.^{mi} Dni Conss. et Prior ac octo Viri Nobiles eligendi adeant S. D. N. et eidem de bona et sancta Mente sua circa reformationes propositas, G.ras referant, et a S.^{te} S. petant dilatione Temporibus et alia in premissis necessaria Insuperque autoritate habeant addendi vel minuendi dictis Reformationibus, quatenus S.^{ti} S. Placeat, cum intervenctum tamen veterum deputatorum et ex tunc per votorum accessionem electi fuerunt Mag.ci Dni Galeatius Poggius, Ludovicus Mattheius, Rutilius Alberinus, P. Antonius Bandinus, Marcellus Niger, Alexander Crescentius, Thomas Cavalerius, Gentilis Albertonus», *ibid.*

⁶³ *Minuetti: spigolature storiche*, p. 105.

⁶⁴ *Minuetti: spigolature storiche*, p. 105.

⁶⁵ «Bando et reformatione delle donne romane» del 1532, edito nei libri *Statutorum Almæ Urbis Romæ* (cfr. *infra*), tra la fine del lib. V e *l'Index Rubricarum*; sul bando anche S. FECCI, *Cambiare città*, pp. 18, 25-26; e A. ESPOSITO, *La normativa sontuaria*, pp. 154-155.

Il discorso tenuto in senato dal conservatore Ferdinando Torres, metteva in luce una prassi, evidentemente molto seguita, su come si presentassero le richieste *viva voce* al pontefice. Da esso emergono anche due figure che non dovettero passare inosservate in consiglio in quegli anni di riforma: Girolamo Pichi, in quanto mediatore dei *cives*, e Giacomo Muti, come persona fidata del papa nell'ambito della riforma; entrambi sarebbero stati infatti presenti in più occasioni in consiglio per discutere delle riforme da approvare. Il testo, sebbene lungo, è stato trascritto integralmente per preservarne ogni peculiarità:

Trovandomi l'altro giorno alli Piedi di S. Stà assieme con m. Giovanbattista Cicchino, m. Girolamo Picchi, et m. Gasbare Sanguigno per Impetrar da Lei Gratia della dirogatione del Breve della fe. me. di Papa Clemente VII sopra la Riforma delle Doti per il Matrimonio concluso tra essi m. Giovanbattista in nome di una delle sue figliuole et m. Gasbare, N. S. se ci monstrò assai duro. Pure alla fine a persuasione et preghiere del detto m. Girolamo mosso, et spetialmente essersi concluso detto Matrimonio sotto buona fede che era solito per prima senza difficoltà concedersi tal derogatione, si contentò farci questa Gratia, ma poi mi disse che si dovesse addunare un Consiglio et chiamarvi i Vecchi della Città et in spetie m. Jacopo Muti dove che si esponesse che fra otto Giorni si debbano dare di nota a S. B.ne tutti li Matrimonii che a buona fede sarranno stati conclusi che per quelle deroganti, ma passati detti otto giorni, per li altri Matrimonii che si concluderanno, S. S.tà non vuole derogare in muodo alcuno a detto Breve di Clemente VII anzi vuole che s'osservi et questa e la Mente sua la quale ho voluto riferire alle SS. VV. per non mancare del debito mio ⁶⁶.

Pio V, salito da pochi mesi al pontificato e consapevole che fino ad allora «senza difficoltà» si fosse ottenuta la deroga al limite imposto alle doti, non era più disposto a proseguire in questa direzione. Il lasso di tempo concesso al consiglio per compilare un elenco di tutti i matrimoni, che «a buona fede» erano stati conclusi con la deroga alla dote, fu di otto giorni. Passato questo tempo il pontefice non avrebbe più accettato eccezioni; Pio V confidava nei «vecchi della Città» ed in special modo nella presenza del Muti per rimettere in uso il breve.

Nel consiglio ordinario dell'11 gennaio 1567, sempre per volontà del pontefice, «che per quiete e consolatione dell'Animo suo et per il ben publico desidera che circa il negotio delle doti si stabilisse qualche buono ordine dal Popolo, mediante il quale li matrimonii liberamente si potessero contrahere», venne approvata la creazione di una deputazione

⁶⁶ ASC, *Camera Capitolina*, cred. I, t. 37, f. 250v-251r. Per le deroghe cfr. *infra*.

per porre un limite (*meta*) alle doti. Eletta il 14 gennaio 1567, era composta da dodici *nobiles viri* ⁶⁷. I nuovi deputati, trascorsi alcuni giorni, furono convocati nella dimora di Antonio Velli ⁶⁸, primo conservatore, che assieme agli altri due e al priore dei caporioni stabilirono che la dote massima non avrebbe dovuto superare 4500 ducati di carlini (tale somma dovette comprendere anche *l'acconcio, la capsula alba, i bacili, il bocchale et quacunque alia re*). Nel consiglio pubblico il limite alle doti fu approvato con una maggioranza ristretta: 39 contro 26. Affinché tale mozione fosse effettivamente osservata il 19 gennaio vennero eletti due deputati ⁶⁹: Vincenzo Parenzi ⁷⁰, avvocato del popolo romano, e Galeazzo Poggi ⁷¹, *iuris utriusque doctor*.

⁶⁷ Marco Antonio Borghese, Pirro Taro, Antonio Massa, Luca Peto, Cencio Frangipani, Mario Frangipani, Ettore Mottini, Orazio Nari, Rutilio Alberini, Tommaso Cavalieri, Pietro Paolo Fabi, Girolamo Pichi; più due deputati aggiunti: Vincenzo Parenzi e Galeazzo Poggi. ASC, *Camera Capitolina*, cred. I, t. 38, ff. 3v e 6r.

⁶⁸ Insegnò per vari anni alla Sapienza sia diritto civile (1548 e 1549 *de sero*) che diritto canonico (1552, 1559, 1561, 1563, 1666, 1567-68, 1568-69, 1569 e 1570-71 *de sero*), nell'agosto del 1550 fu nominato avvocato concistoriale, con motu-proprio di Giulio III (ASRM, *Fondo Università*, b. 227, ff. 46v-47v; cfr. anche *Advocatorum Sacri Consistorii*, pp. 143-144). Nel 1573 è ricordato tra i riformatori della Sapienza. Morì nel 1583, poco prima di compiere 68 anni, nella sua casa *in platea Nicosia*, dove trascorse gli ultimi anni della sua vita, come attestano le registrazioni della parrocchia di S. Ivo dei Britanni, in Campo Marzio («Die 16 Julii. Magnificus Antonius Vellus, advocatus concistorialis ab hoc seculo decessit die predicto, in eius domo sit in platea Nicosia, sepultus est in Ecclesia S.ti Francisci Transtiberim», ASVR, *S. Ivo dei Britanni*, Morti I, f. 34v). Il legame con il rione è confermato anche dalla carica di consigliere (1581) avuta dopo essersi trasferito dal rione Parione, presumibilmente vicino alla parrocchia di S. Lorenzo in Damaso, dove invece fece battezzare i due figli Paolo Muzio e Livia Augusta, rispettivamente nel 1563 e nel 1568 (ASVR, *S. Lorenzo in Damaso*, Battesimi I, 1, ff. 3r e 27r); per quest'ultimo rione nel '66 compare tra i conservatori. È ricordato oltre che come *iureconsultus*, anche come oratore.

⁶⁹ ASC, *Camera Capitolina*, cred. I, t. 38, f. 6.

⁷⁰ Lucchese, addottorato in *utroque iure* a Bologna l'11 agosto 1544 (cfr. M. T. GUERRINI, "*Qui voluerit*", p. 192, num. 1281), ottenne la cittadinanza romana il 15 maggio 1551; Riformatore della Sapienza nel 1568, fu sindaco degli ufficiali del popolo romano nel 1569 e conservatore nel 1572 e nel 1577. Risalgono all'agosto 1576 gli atti del processo per l'ammissione del Parenzi ad avvocato concistoriale (cfr. ASV, *Avvocati Concist.*, [2] = B.a.I, ff. 44-49; *Advocatorum Sacri Consistorii*, p. 180). Morì il 26 settembre del 1590 (la morte è ricordata negli atti del collegio degli avvocati concistoriali al 27 del mese, ASRM, *Fondo Università*, b. 227, f. 13r) e fu sepolto in S. Maria del popolo («Adi 26, la sera fra le quattro e cinque ore, morse il Sig.or Vincenzo Parentio lucchese advocato concistoriale. Et alli 27 la sera circa le 23 hore fu portato a seppoltura alla M. del Popolo», ASVR, *S. Nicola de' Prefetti*, Morti, I, 1, 17). È ricordato nei *Responsa* del Farinacci.

⁷¹ Bolognese, trasferito a Roma dalla fine degli anni '30, fece parte della *familia* del Senatore dal 1545; a partire dal 1557 ricoprì l'ufficio di sindaco e notaio dei maestri di Strada (in quanto dottore in diritto); nel 1558 ancora Sindaco; il 19 dicembre 1564 venne creato *civis romanus cum privilegiis etc.* (ASC, *Camera Capitolina*, cred. I, t. 22, f. 99r); l'anno seguente fu nuovamente sindaco e Consigliere, come per il 1567 e il 1569, del rione S. Eustachio (dove verosimilmente ebbe il suo domicilio). Fu paciere nel 1569 e, col titolo di Avvocato, Riformatore della Sapienza nel 1572. Nel dicembre dello stesso anno, con beneplacito di Gregorio XIII, il Poggi per la sua singolare dottrina, probità e virtù ricevette il mandato di Senatore (cfr. ASV, *Sec. Brev., Reg.*, vol. 65, ff. 110r e v). Venne riconfermato nuovamente nel 1577 e, disattendendo ulteriormente agli statuti, vi restò in carica fino alla morte sopraggiunta nei primi mesi del 1580 (cfr. ASC, *Camera Capitolina*, cred. I, t. 28, f. 37r).

Un'ulteriore prova dell'importanza assegnata a questo tema fu la promulgazione da parte di Pio V della *Quoniam nos pluries*⁷². In essa lo stesso pontefice esortava i conservatori e il popolo romano a moderare e limitare le doti, approvando e pubblicando quanto stabilito in precedenza dal consiglio:

Quoniam nos pluries justis causis moti, cohortati sumus dilectos filios nostros Conservatores Camerae almae Urbis & Populi Romani, ut vellent, in modum publicum Statuti moderari, ac limitari quantitatem, usque ad quam in futurum ascendere possent dotes mulieribus in ipsa Urbe inter Romanos, seu inter eos, & exteros, aliosque suprascriptos constituendae ac dandae, ipsiusque propterea in diversis eorum etiam publicis Consiliis negotio tractato prius, curam faciendi moderationem, & limitationem praedictam, illamque cum poenis, capitulis, & clausulis opportunis in scriptis redigendam, Conservatoribus, & aliis superius descriptis demendaverint, et praeferta scriptura sic, ut supra exemplata est, in eodem publico consilio lecta, & mature discussa, fuerit per ipsum Consilium approbata, & in modum publici statuti publicata.

Ancora nel maggio del 1575, si faceva fatica a rispettare i limiti imposti dalla nuova norma e furono deputati nuovi *cives*⁷³, per stabilire ciò che fosse lecito e ciò che fosse superfluo; ma la questione non poteva ancora considerarsi risolta. Infatti, uno dei deputati, Prospero Boccapaduli, avrebbe chiesto una deroga per la dote *cum acconcio* della figlia⁷⁴, che si sarebbe dovuta sposare con Fabio Orsini, il 21 ottobre 1577⁷⁵, ottenendola. L'anno successivo, il 1° ottobre 1579, sarebbe stato Ortensio Frangipane, uno statuario, con Lucrezia Crescenzi a chiedere una *derogatio statutis Urbis super dotibus*⁷⁶; e dopo

⁷² Pubblicata il 24 maggio del 1568, raccoglieva i capitoli elaborati dai deputati della commissione del 14 gennaio 1567. Mentre sono scomparsi i nomi di alcuni commissari (Cencio Frangipane e Rutilio Alberino), nella bolla sono stati aggiunti tre giuristi, impegnati in quel momento nella medesima materia (Mario Gabrieli, Vincenzo Parenzi e Galeazzo Poggi): «Deputati super premissis per Populum Romanum in publico consilio Illustrissimi Domini Conservatores Camerae Almae Urbis D. Antonius Vellius J. U. D. Advocatus Consistorialis, D. Domitius Cavalierius, D. Vincentius Nobilius, Magnificus D. Angelus [Albertoni] Prior Minorum Capitum Regionum, D. Marcus Antonius Burghesius Advocatus Consistorialis, D. Marius Gabriellus Advocatus Consistorialis, D. Pirrus Tharus J. U. D. Vincentius Parentius J. U. D. Galeatius Poggius J. U. D. Antonius Massa J. U. D. Dominus Lucas Petus J. U. D. Dominus Marius Frangipanus, D. Hector Mutinus, D. Horatius Narus, D. Petrus Paulus Fabius, D. Thomas Cavalierius, D. Hieronymus Picus».

⁷³ Cfr. ASC, *Camera Capitolina*, cred. I, t. 26, f. 226v. I deputati furono: Marcello Negri, Pietro Paolo Fabi, Prospero Boccapaduli, Stefano Crescenzi, Prospero Caffarelli, Giovanni Battista Cecchini, Domizio Cavalieri, Alessandro Crescenzi, Rutilio Alberini, Mario Rossi.

⁷⁴ Che sarebbe ammontata a 4750 scudi, «ac usufructum scutorum septuaginta quod annis cuiusdam domus durante vita dictae Tarquiniae excedentem summam a novis reformationibus Urbis taxatam [...]», ASV, *Arm. XLII*, vol. 25, p. 112.

⁷⁵ ASV, *Sec. Brev., Reg.*, t. 42, ff.639r-640r.

⁷⁶ *Ibid.*, t. 46, ff. 451r-452r.

l'approvazione degli statuti, nel 1582, ancora Tommaso Cavalieri, membro delle commissioni del 1566, 1567 e 1568, avrebbe fatto la medesima richiesta ⁷⁷.

2. 1. 2. 2. Le cortigiane

All'interno della complessa vicenda legata alla questione della moralità che ebbe la sua massima espressione nella moderazione del lusso e nel limite da imporre alle doti si inseriva anche la scomoda faccenda delle cortigiane. Il 18 giugno del 1548, per via di alcuni reclami «per caggion del vestire che fanno le cortigiane et donne inhoneste in questa Città contra li statuti e per fugire i rumori ch'appresso i nostri superiori nascer possono» ⁷⁸, si propose al consiglio di eleggere alcuni deputati al fine di far rispettare le riforme:

n'è parso ciò proporre in consiglio delle S. V., con le quali se deliberi alcuno modo a eseguire in questo i nostri decreti altre volte fatti con deputarvi di novo alcuni gentilhomini ⁷⁹.

Nel consiglio del 7 giugno 1550, fu eletta una nuova deputazione di *gentilhuomini* romani ⁸⁰ per fare osservare un motu-proprio spedito da Giulio III «intorno alla riforma nel vestire, et andare in carrozza delle Donne» ⁸¹, con lo scopo di distinguere le «nobile, et honeste gentil donne, da quelle che dishonestamente vivono» ⁸². Dopo pochi anni «li ordini altre volte fatti in consiglio sopra le cortigiane che non potessino andare in cocchio, ne andar vestite alla Romana, e come più largamente in detti ordini si contiene» sembravano andati in disuso e il 2 marzo del 1555 si tornò a discutere in Campidoglio su come rendere più efficaci questi ordini:

⁷⁷ *Ibid.*, t. 53, f. 168r e v.

⁷⁸ ASC, *Camera Capitolina*, cred. I, t. 36, f. 617r.

⁷⁹ I deputati furono: Alessandro Crescenzi, Mario Frangipane, Lorenzo Jacovacci, Tiberio Alberini e Angelo Massimi, *ibid.*

⁸⁰ Composta da Giacomo Muti, Latino Giovenale, Gregorio Serlupi, Cesare Beninbene, Domenico Negri, Ettore Mutini, Domenico Moccamazza. *Ibid.*

⁸¹ Divieto espresso nel Bando generale del 28 febbraio 1550 («Item, detto Monsignor Governatore considerando quanto sia venuto in abuso l'andar in cocchio delle Cortigiane & donne di mala vita & che a fatica si possono cognoscere le gentil donne da loro prohibisce et comanda che nessuna Cortigiana, Meretrice, o donna di mala vita ardischa, o presuma dal dì del presente Bando in poi andare di giorno per Roma in Carretta o in Cocchio, sotto pena di fustigazione e di bando di Roma e chi imprestara il cocchio, o carretta a nessuna di dette cortigiane perderà il cocchio & cavalli, & incorrerà la pena di 25 scudi d'applicarsi alla Camera apostolica & al Cochiero che condura detto cocchio se li daranno doi squassi di fune e ch'andara in cocchio in compagnia di dette cortigiane e donne di mala vita incorrerà la pena di 50 scudi d'applicarsi come di sopra & del bando di Roma revocando per il presente Bando ogni e qualunque licentia over tollerantia a qual si voglia persona data, o concessa insino al presente giorno & si procedera per via d'inquisitione e si credera a un solo testimonio con giuramento ad arbitrio d'esso Sig. Gov.»), ASV, *Misc., Arm. IV-V*, vol. 105C, f. 7.

⁸² ASC, *Camera Capitolina*, cred. I, t. 36, f. 691r.

[...] per questo, avendo noi di tutto ciò raguagliato Mons. R.mo di Napoli [Gian Pietro Carafa], il quale inteso il fatto ce ha promesso che rinovandosi li prefati ordini del popolo, Sua Signoria R.ma ve si adopreria di maniera che di continuo s'osserverebbero

83.

L'interessamento da parte di Gian Pietro Carafa, rigido riformatore e futuro pontefice, offrì una sicurezza al consiglio, il quale in appoggio elesse una «deputatione d'alquanti gentilhomini, quali insieme col R.mo predetto havessero à cura l'osservantia delli prefati ordini». Ma l'intransigenza, con la quale si impose la moderazione dei costumi, non fu esente da critiche anche da parte dei contemporanei. Paolo Giovio, in una lettera di alcuni anni precedente (ma ancora attuale per le faccende qui discusse), esprimeva le sue perplessità nel modo di agire sia del Carafa che dell'altro fondatore dei Teatini, Gaetano de Thiene, nel modo in cui la riforma «di questa antica macchina», la curia pontificia, veniva condotta, giudicandolo troppo austero e sottolineando l'inutilità di legiferare anche su alcuni eccessi del vestire:

[...] e non si vedono che il volere risolverli fine alla materia sarebbe un condurre la macchina *ad interitum: et a privatione ad habitum non datur regressus. Vitia erunt donec homines*, né si puone riformare con estrema severità li costumi e modo della corte romana: si puonno bene con dolce destrezza attenuare li abusi, castigare l'avarizia, reprimere il lusso, rivedere le cositure de' tribunali, abbreviare le lite, correggere li manipolii; e portino poi camise cresse chi vuole, e gabarni senza capucci, e lascino e non lascino [...] ⁸⁴.

La faccenda delle cortigiane ⁸⁵, a prima vista trascurabile, offre in realtà uno spaccato della situazione romana nei decenni centrali del secolo XVI, toccando nel suo insieme più aspetti della morale e mostrando, sia pure in maniera marginale, il declino del potere capitolino negli affari della città. In particolare nel corso degli anni '60 del Cinquecento si sviluppò un passaggio di potere non privo di conseguenze tra l'organo capitolino e il Governatore di Roma che venne ancora di più messo in luce da quanto registrato in Campidoglio: nei decreti del 4 marzo del 1562 il consiglio rinnovò «li deputati sopra che le

⁸³ *Ibid.*, 808r. Dopo due giorni, nel consiglio del 4 marzo, vennero eletti come deputati per l'osservanza de «li prefati ordini» Giacomo Muti («ad presente camerę Urbis conservatorem»), Leonardo de Calvi, Giacomo Santacroce e Sicinio Capizucchi.

⁸⁴ La lettera del 1540 era indirizzata ad Alessandro Farnese. Il passo è ripreso da una citazione di E. VALERI, «*Historici bugiardi*», p. 128.

⁸⁵ Per un breve ma chiaro rimando a questa realtà, cfr. A. ESPOSITO, *La città*, pp. 25-26.

donne dishoneste non portino l'habbito de le donne romane, ne vadino in cocchio»⁸⁶, per «venirne al'effetto acciò le faccende non restino impedita»⁸⁷, ma già l'anno seguente nel «Bando generale concernente il Governo di Roma», ad opera del Governatore, scorrendo le rubriche si legge: «Prohibitione alle cortigiane de vestir alla Romana et andar in cocchio»⁸⁸. Il consiglio venne lentamente esautorato e di lì a pochi anni avrebbe dovuto confrontarsi sempre sulla medesima faccenda anche con un altro organo appena riformato dal pontefice e dotato di nuovi poteri, il tribunale del Cardinal Vicario.

Quello che emerge leggendo i *senatusconsulta* è la volontà da parte del consiglio di non soggiacere a qualsiasi disposizione imposta dall'alto. Anzi è interessante vedere come i *cives* anche di fronte ad un rifiuto netto del pontefice avessero cercato di forzare la situazione portandola a proprio vantaggio. Nella riunione del 3 agosto 1566 (già ricordata per la questione delle doti) il primo conservatore, nella persona di Leonardo Tasca⁸⁹, invitava i *cives* ad approvare la mozione «sopra il negotio delle Meretrici», per la quale dei deputati del popolo romano avrebbero dovuto far pervenire al pontefice un *memoriale* scritto da Girolamo Pichi⁹⁰, poiché «il pregare, persuadere et supplicare a bocca non fa quel profitto che si sperava»; in modo che – concludeva il giurista – il papa vi avrebbe potuto riflettere con calma e dare un diverso responso:

Mag.ci S.ri le ss. vv. debbono haver saputo che Noi parlammo a S. B.ne sopra il negotio delle Meretrici et con tutto che strettamente lo pregassemo in nome del Po. nondimeno ancora persiste nella medesima opinione si è pensato perché si vede, ch'il pregare persuadere et supplicare a bocca non fa quel profitto che si sperava, di mettere in scritto tutte le raggioni che raggionevolmente debbono rimuovere S. S.tà da questa opinione et porgergliele, acciò a sua commodità leggendole et considerandole, con minor difficultà si venga a mitigare et ritrarre da questa sua delliberatione, et a questo

⁸⁶ Eleggendo Giacomo Muti, Giulio Cinero, Rutilio Alberini e Angelo Albertoni. ASC, *Camera Capitolina*, cred. I, t. 37, f. 106r.

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ ASV, *Misc., Arm. IV-V*, vol. 47, f. 55.

⁸⁹ Addottorato in *utroque iure* il 26 ottobre 1541 a Bologna (M. T. GUERRINI, "Qui voluerit", p. 172 n. 908), fu da giovanissimo maresciallo (1535), sindaco (1563 e 1569), conservatore (1566 e 1592), riformatore della Sapienza e consigliere (tra il 1568 e il 1583) presso la curia di Campidoglio. Precedentemente, nel 1544 era stato governatore di Rieti (ASV, *Arm. XLI*, vol. 50, f. 267) e nel 1547 di Narni (*ibid.*, vol. 5, f. 369 bis).

⁹⁰ Lo stesso *magnificus vir* coinvolto anche nella faccenda delle doti. Rivestì importanti incarichi in Campidoglio per Parione (priere dei caporioni nel 1556, consigliere più volte tra il 1557 e il 1585, maestro di strada nel 1563 e conservatore nel 1561 e nel 1582), dove probabilmente ebbe la residenza, nell'attuale palazzo Manfroni Lovatti, fatto costruire alla fine del '400 da Girolamo Pichi (cfr. F. LOMBARDI, *Roma. Palazzi, Palazzetti*, p. 259), ed ereditato dall'omonimo nipote, figlio di Ludovico (cfr. *Li nuptiali*, p. 117*).

proposito m. Girolamo Picchi come affettionato cittadino ne ha composto un memoriale molto ampio, il qual piaccia alle SS. VV. intendere et delliberare se s'harra a porgere a s. B.ne o pigliar altro espediente come alloro parrà ⁹¹.

Il Tasca non specificò la questione, ma nel suo discorso menzionò una nuova figura, quella appunto del Cardinal Vicario, che si inseriva nel già al precario rapporto tra le due curie:

In oltre il R.mo Vicario ne ha fatto intendere che sarebbe bene ch'il Po. dovesse prendere l'assunto di far sgombrare le case delle traverse di Via Giulia affinche vi si possano collocare le Meretrici che q.o non pare si convenga all'ufficio di S. S. R.ma ma piu tosto al Po. l'habbiamo riferito alle SS. VV. acciò prendano quella risoluzione che lor parrà conveniente ⁹².

Solo proseguendo la lettura del *senatusconsultum*, nel momento in cui lo *scribasenatus* riporta la mozione per la votazione, non più in volgare, siamo portati a conoscenza di altri particolari:

Qua propositione audita et discussa lectoque et audito memoriali composito per Mag.cum D.num Hieronimum Pichum. Ex s.c. conclusum extitit quod Ill. mus Dnus Ferdinandus Torres Conss. Prior et Deputati nomine Po. porrigant S. D. N. memoriale propositum addito tamen prius in eo quod loca scilicet supra Fontem Trivij et, ut vulgo *di dietro à Carpi* essent et satis convenientia ad collocandas Meretrices quo vero ad assumendum Onus per Po. evacuari faciendi Domos in Vijs propositis quod respondeat R.mo Vicario Po. Ro. nolle in se Onus huiusmodi suscipere ⁹³.

La questione verteva unicamente sulla destinazione delle cortigiane e sull'onere delle spese per far evacuare le case destinate ad esse ⁹⁴. Non più dunque un interesse normativo, ma uno strettamente pecuniario.

Un esempio di ordinaria amministrazione dal quale traspare proprio quello che si è affermato anche nel capitolo precedente: il lento esautoramento del Campidoglio, non per una imposizione dall'alto ⁹⁵, ma per la frammentazione del potere «sul ben vivere» della

⁹¹ ASC, *Camera Capitolina*, cred. I, t. 37, f. 250r.

⁹² *Ibid.*, ff. 250r e v.

⁹³ *Ibid.*, f. 250v.

⁹⁴ Nel XVI secolo le cortigiane si concentrarono nella zona che di via Giulia.

⁹⁵ Non esiste infatti una lettera apostolica o un motu-proprio in cui il Campidoglio sia esautorato da alcune funzioni, ma esistono documenti pontifici in cui si concede ad altri organi la giurisdizione in alcuni ambiti precedentemente di competenza esclusiva del Campidoglio. Non è dunque la stessa cosa: forse c'è la volontà di diminuire il potere della municipalità, ma agire in maniera differente, più diretta avrebbe provocato un dissenso di proporzioni maggiori rispetto a quello che in realtà si

città dovuto alla creazione (o all'ampliamento dei poteri) di altri organismi preposti a ciò e volti a quella politica che si prefigurava in questi decenni centrali del Cinquecento di accentramento del potere.

2. 1. 3. Il tribunale di Campidoglio

Tornando alle questioni più direttamente legate alla pratica della giustizia, il consiglio capitolino prima ancora di affrontare la riforma degli statuti *generali* che, come si è detto, ebbe inizio nel 1547, tentò un aggiornamento e un ammodernamento del suo stesso tribunale.

Il 19 luglio 1540, dopo la *reintegratio fori* fatta da Paolo III ⁹⁶, il consiglio si riunì per cercare di porre rimedio alle «molte abusioni et forsi anche estorsioni» che si facevano nella Corte di Campidoglio, in modo da far tornare i *collitiganti* «et non aborrirlo per le cause sopradicte con poco honore di sua S.^{ta} et di questo Popolo» ⁹⁷.

Nel luglio si diede «autorictà et potestà di eleggere persona circa la riformazione de tutta la corte capitolina tanto superiore quanto inferiore» ⁹⁸, ai conservatori, al priore dei caporioni e all'avvocato concistoriale Girolamo Giustini. Il 9 settembre del 1540 furono eletti quattro cittadini «pro executionem dictorum capitulorum et decreto, ac manutentione iurisdictionum curie Capitolii» ⁹⁹; nel giugno dell'anno seguente la deputazione venne rinnovata: Pietro Massimi e Francesco Pichi furono sostituiti da Raimondo Capodiferro ¹⁰⁰ e Angelo del Bufalo ¹⁰¹; restarono dalla precedente Antonio Gabrieli, avvocato concistoriale, e Bernardino Caffarelli ¹⁰².

ebbe. Il consiglio, come fin qui ricordato, non accettò mai passivamente un'ingerenza; fu esternata la situazione che si andava creando di diminuzione del potere.

⁹⁶ La *De confirmatione reintegrationis, ac reformationis iurisdictionis Curie Capitolinae*, pubblicata in appendice agli *Statuta Almx Urbis*, è del 22 settembre 1537.

⁹⁷ Nel 1531 si era cercato ad esempio di moderare i compensi di alcuni ufficiali creando una commissione *ad hoc*. Cfr. ASC, *Camera Capitolina*, cred. I, f. 243.

⁹⁸ ASC, *Camera Capitolina*, cred. I, t. 36, f. 397.

⁹⁹ *Ibid.*, f. 403.

¹⁰⁰ Conservatore nel 1522, 1527, 1533 e 1537; sopravvisse per una trentina di anni alla moglie Giulia Maffei, morta nel 1517 all'età di 29 anni.

¹⁰¹ Rivestì l'incarico di conservatore nel 1529 e nel 1536.

¹⁰² *Ibid.*, f. 418.

Il silenzio che seguì per molti anni nelle registrazioni di Campidoglio sulla riforma del tribunale si sarebbe interrotto con la bolla *Cum ab ipso* del 1562, un tentativo per riformare i principali tribunali romani ¹⁰³.

All'inizio del 1564, il 23 gennaio, il consiglio pubblico era messo al corrente della situazione:

per li correttori forono fate et date certe reformationi sopra più cose della corte di Campidoglio; dal consiglio secreto fu deliberato si mandassero à m. Pirro Taro et al S.^r Avvocato del Popolo [Mario Gabrieli] per che le considerassero ¹⁰⁴.

E si precisava che:

Questa mattina sopra la confirmatione di quelle et della iurisdictione della corte di Campidoglio hanno portato un motuproprio; se parerà al consiglio, si mandarà alli sudetti S.ri Dottori per considerarlo, et parendo à proposito, si vederà d'espedito ¹⁰⁵.

I *capitula, seu reformationes* erano esaminati da un gruppo di giurisperiti tra i quali Pirro Taro, Mario Gabrieli (in qualità di avvocato del popolo romano) ¹⁰⁶, Antonio Velli, Gregorio del Bufalo e Quintiliano Mandosio ¹⁰⁷.

Nessuna menzione nuovamente fino al 1568, quando «alla congregazione delli Sig.^{ri} deputati da N. Sig.^{re} sopra la Reforma generale intervennero i conservatori con alquanti genti <homini>», e lì «fu esposto da detti sig.^{ri} [deputati] che avendo lor signorie già riformati tutti li altri Tribunali di questa Città restava lor a dare solamente reforma al

¹⁰³ In *Bullarum diplomatum*, tom. VII, pp. 214-224.

¹⁰⁴ ASC, *Camera Capitolina*, cred. I, t. 37, p. 166v.

¹⁰⁵ *Ibid.*

¹⁰⁶ Nominato avvocato concistoriale dal padre Antonio il 25 ottobre 1555 (ASRM, *Fondo Università*, b. 227, f. 171r; cfr. anche *Advocatorum Sacri Consistorii*, p. 153). Fu sepolto nella chiesa di S. Maria sopra Minerva il 7 agosto 1580 («Il S. Mario Gabrieli Auditore Concistoriale si sotterrò in chiesa nostra addì 7 di agosto 1580 nella sua cappella», ASVR, *S. Maria sopra Minerva*, Morti I, f. 17v). Per il suo interesse nella riforma degli statuti cfr. *infra*.

¹⁰⁷ *Iuris utriusque doctor*, nato attorno al 1514 ad Amelia (Terni), fu avvocato celebre a Roma e professore a Pisa (cfr. EDIT16, *Censimento nazionale*, s. v.); sindaco e consigliere del rione S. Eustachio (nel 1564), compose diverse opere di diritto, tra le quali sono da ricordare in particolare i commentari *In regulas Cancellariæ Apostolicæ*, editi a Venezia nel 1554 (*apud Michælem Tramezinum*; riediti nel 1558, presso lo stesso stampatore, e nel 1584, sempre a Venezia, *apud Bernardum Iuntam, & fratres* e *apud Franciscum Zilettum*), la *Signaturæ Gratia Praxis*, del 1559, edita a Roma (*apud Antonium Bladum impressorem cameralem*; riedita nel 1561, sempre da Blado, e poi nel 1571 a Venezia, una *apud Ioan. Variscum et socios* e un'altra *apud Franciscum Zilettum*), il *Tractatus de ætate minori*, del 1572 (pubblicato a Venezia *apud Ioan. Variscum, & socios*; e nel 1585, *apud Marcum Amadorum*). Nei primi anni '70, aveva dato alle stampe anche le *Allegationes* trecentesche di Lapo da Castiglionchio, *purgatæ ab infiniti erroribus* (comparvero nel 1571, *apud Ioannem Variscum & socios* e *apud Franciscum Zilettum*, e dopo la morte del giurista, nel 1600, *apud Marcum Variscum*).

Campidoglio». I conservatori erano stati chiamati ad assistere alla riunione della congregazione pontificia sulla «Reforma generale», ma come “esterni”:

affinché se a noi ci occorreva cosa alcuna qual desiderassimo si riformasse la proponessimo, perché lor Sig.^{rie} ci ascoltaranno volentieri, et cercaranno de farci sopra conveniente Reforma.

Il passaggio di competenze tra curia capitolina e curia pontificia appare infatti evidente: non si chiedeva più al consiglio di riformare, ma di fare proposte. La reazione, non si fece attendere e, dopo un’attenta analisi fatta su un gruppo di *viri prestantissimi* – al fine di eleggere i più eccellenti avvocati e procuratori cui affidare la «reformatio statutorum Urbis et aliorum necessariorum quorum omnium reformatio» – il consiglio nominò una nuova commissione ¹⁰⁸. Ad essa veniva chiesto, in pratica, di mantenere salvo l’onore del Campidoglio, gestendo in maniera autonoma la riforma. Lo scopo sembrò raggiunto grazie all’impegno con la quale i deputati lavorarono. Anche l’incoraggiamento a proseguire in tal senso nelle parole del pontefice, l’anno seguente (riferite dal primo conservatore al consiglio e riportate di seguito), spingono in questa direzione.

Il 30 aprile del 1569, la commissione *super reformationibus* si riunì in casa di Marco Antonio Borghese ¹⁰⁹, primo conservatore, e furono presenti Giulio Moroni, un altro dei conservatori, Patrizio de Patrizi, priore dei caporioni, la maggior parte dei deputati ¹¹⁰ e probabilmente anche lo *scribasenatus*. Dopo la lettura dei capitoli, *alias tempore* composti da Pirro Tarro (ed editi nel 1560 ¹¹¹), lo scriba ricordava che fu approvato all’unanimità di aggiungere due capitoli.

¹⁰⁸ «Qua propositione audita ac mature discussa visum fuit Senatij eligendos esse in publico consilio non nullos viros prestantissimos, et graves, inter quos eligantur aliqui advocatj et procuratores excellentes quibus committatur Reformatio statutorum Urbis et aliorum necessariorum quorum omnium reformatio postquam composita fuerit referti debeat ad Populum tam in ordinario quam in Publico Consilio ut si videbitur approbetur ex s.c.», ASC, *Camera Capitolina*, cred. I, t. 38, f. 65v. La mozione, approvata, portò all’elezione di Antonio Velli, Pirro Tarro, Agapito de Magistris, Antonio Massa, Galeazzo Poggi, Leonardo Tasca, Ippolito Salviani, Tommaso Cavalieri, Cencio Frangipane, Giovanni Filippo Serlupi, Orazio Nari, Pietro Paolo Fabi, Angelo Albertoni, Sinicio Capizucchi, Antonio Maccarani, Marcello Alberini, Girolamo Pico, Luca Peto. *Ibid.*, t. 23, f. 148 v. Cfr. *infra*.

¹⁰⁹ *Iuris utriusque doctor*, avvocato concistoriale dal 1545 e decano del collegio dalla fine di ottobre del 1555 (successe ad Antonio Gabrieli; cfr. ASRM, *Fondo Università*, b. 227, f. 171v) fino ai primi di giugno del 1574 (cfr. ASRM, *Fondo Università*, b. 230, f. 128r; cfr. anche *Advocatorum Sacri Consistorii*, pp. 131-132), fu conservatore nel 1554 e nel 1564. È da ricordare anche in quanto padre del futuro Paolo V.

¹¹⁰ Antonio Velli, Pirro Tarro, Galeazzo Poggi, Leonardo Tasca, Ippolito Salviani, Cencio Frangipani, Orazio Nari, Pietro Paolo Fabi, Marcello Alberini e Agostino Paloni. ASC, *Camera Capitolina*, cred. I, t. 38, f. 121r.

¹¹¹ Al momento non ancora rintracciati.

La criticità del momento restava. La fase di passaggio fu avvertita in Campidoglio e M. A. Borghese, facendosi portavoce dell'intero consiglio dichiarò apertamente la volontà di proseguire la riforma, e non di «farla fare ad altri», in modo da governare le leggi e non essere governati da esse:

Ultimamente perche N. S. (havendo prima commendati molto li S.ri Consri passati, che come principio della Riforma, havessero posto in osservanza la residentia, ci esortò et commandò che la seguitasemo Noi ancora, come nel tempo nostro non mancarono) ci esortò et commandò, che essendo che li s.ri passati habbiano fatto molto nella Riforma, volessemo ancor noi seguitarla, et vedere di condurla à perfettione à fine, che possendo farla noi, et non la facendo, non dessemo causa di farla fare ad altri, et parendo à molti necessaria, utile et honorevole, et che il Popolo la desideri, poichè ad effetto di farla, ha diputata così honorata congregatione, di dottori et gentilhuomini, et che hormai vi resta da far puoco, il che con dua ò tre congregationi si espedirà, per non haver poi a proporre ogni cosa insieme, acciò nelli consigli non causino confusione, ne è parso mentre la Congregazione finirà il resto, cominciare à proporre in questo consiglio, le cose già viste, concluse et considerate dalla Congregatione, acciò si possano poi proporre nel Consiglio publico, et porre in osservanza, quello che sarà approvato et confermato, perché facendo le leggi, et non osservandole, governaressemo Noi [le] leggi, et non sarressemo Noi governati dalle leggi ¹¹².

La «honorata congragatione di dottori e gentilhomini», composta pochi mesi prima, dovette lavorare bene se il giudizio del pontefice fu così positivo (almeno secondo le parole del Borghese). Da ciò la speranza, o forse il desiderio, di concludere la riforma con «dua o tre congregationi».

Ciò che si chiedeva, da questo momento in poi, ai *cives* riuniti in Campidoglio era di approvare a mano a mano le riforme *concluse et considerate*, per evitare un'inutile confusione nei consigli a venire. Nel *senatusconsultum* che seguì di lì a due giorni, si discusse appunto sui capitoli concernenti il libro *del specchio* ¹¹³ e sull'ufficio dei Conservatori. Il 29 ottobre, «volendo noi seguitare avanti la Riforma, quali giudichiamo che sia bene per correggere l'abusi, dar forma al Governo, legge alli Magistrati, et norma all'officiali, parendoci che senza legge li Magistrati habbiano troppa licenza, gli officii si

¹¹² ASC, *Camera Capitolina*, cred. I, t. 38, f. 143v.

¹¹³ «Che si faccia un libro chiamato il specchio, nel quale si descrivano dal Scriba Senato, ad istanza del Procurador Fiscale tutti quelli che si saranno adoprati, in qual si voglia muodo contra del Popolo, et tutti quelli che saranno debitori del detto Popolo, per qual si voglia causa ò caggione, et tutti quelli che saran contravenuti à qual si voglia decreto nel quale sia imposta ò s'imporrà pena del specchio, et detto libro stia di continuo nell'Archivio di Campidoglio», *ibid.*, ff. 150v-151r.

trascurino et il governo ne patisca»¹¹⁴, si riprendono delle questioni sulle quali il consiglio si era già espresso. Non tutto però procede senza intoppi, in particolar modo «venendosi alle pene et al muodo di tassare l'inventioni, vi nacque alcuno disparere»¹¹⁵.

I registri capitolini, tra l'ottobre del 1569 e il settembre del 1571, registrarono le *reformationes* proposte ed approvate in consiglio, relative all'organizzazione interna del Campidoglio e della città¹¹⁶: le medesime regole che sarebbero state poi incluse nel terzo libro degli *Statuta Almæ Urbis*, libro che fu oggetto esso stesso di una speciale revisione da parte di una nuova commissione, costituita *ad hoc* il 22 giugno 1579¹¹⁷.

2. 2. Gli statuti generali

Richiamata l'attenzione nel consiglio del 26 agosto del 1547 su «molte cose che nel statuto di questa Città si contengono, delle quali vi sonno alcune male intese, alcune senza ordine poste et narrate, et molti altri impedimenti et manchamenti vi sonno che al presente à narrargli seria festidio», si propose di eleggere «per la qual cosa» venti cittadini romani «degli quali X ne siano tra dottori e procuratori»¹¹⁸.

La prima commissione per la riforma degli statuti fu composta da insigni giuristi, quali Girolamo Giustini (decano del collegio degli avvocati concistoriali), Antonio Gabrielli (avvocato concistoriale), Giovanni Battista Pontani (*iuris utriusque doctor*)¹¹⁹, Giovanni

¹¹⁴ *Ibid.*, f. 147r.

¹¹⁵ *Ibid.*

¹¹⁶ Cfr. *supra*.

¹¹⁷ «Decretumque ex eodem s.c. similiter est, quod ultra quattuor Nobilibus ex veteribus alias Deputatos, ad huiusmodi Reformationes compilandas, arb.^o Ill.^{orum} Dominorum Cos. et Prioris nominandes et ad consulendum tantum, assumendos, eligantur in presenti consilio Duodecim Nobiles, qui auctoritatem habeant et facultatem, Tertium librum Reformationum prædictarum videndi, considerandi et adnotandi; quæ adnotatione eis digna videbitur, et successive secreto et deinde publico *Consilii Populo referendi, et quod interim imprimatur primum et secundum Volumen statutorum, Iudicialia concernentia ac publico nomine S. D. N. gratiam reddantur de huiusmodi revisionis, concessione facta, et ex tunc per Votorum accessiones ad præmissa nominati fuere mag.ci Domini: Sicinius Capisucchus, Andreas Vellius, Sebastianus Varus, Jo. Baptista Garganus, Cæsar Coronatus, Bartholomeus Cavalerius, Octavius Capranica, Prosper Bucchadulius, Curtius Rubeus, P. Dominicus Magdalenus, P. Paulus Porcarius, Tarquinius Vipera», *ibid.*, t. 27, f. 263r.

¹¹⁸ *Ibid.*, t. 36, f. 571r. La mozione è ricordata anche da Simona Feci a proposito degli interventi in consiglio sugli statuti suntuari (S. FECL, *Pesci fuor d'acqua*, p. 106).

¹¹⁹ *Magnificus dominus*, maestro di *ius canonicum* alla Sapienza nel 1548, 1549 e 1552 *de mane*. Aveva rivestito numerosi incarichi in Campidoglio: da conservatore (1529 e 1559) a consigliere per il rione Ponte (1531, 1532, 1547 e 1549), da maresciallo (1534) a notaio dei caporioni (1535), a sindaco (1540 e 1562). Nel 1579 diede alle stampe due opere: il *De alimentis cuiusque generis liber (in ædibus Populi*

Battista Osio (*iuris utriusque doctor*)¹²⁰, Antonio Velli (*iuris utriusque doctor*), Teodoro Gualderoni (notaio), Alessandro di Narni (?), Luca Peto (*iuris utriusque doctor*), Giuliano Pergolella (*iuris doctor*)¹²¹, Giovanni Battista Carosi (notaio)¹²²; seguivano i *nobiles viri*, appartenenti ad alcune delle più note famiglie della media nobiltà municipale romana, come Angelo Massimi¹²³, Luca Massimi¹²⁴, Gregorio Serlupi¹²⁵, Francesco Pichi¹²⁶, Camillo Capranica¹²⁷, Giacomo Muti, Metello Porcari¹²⁸, Bernardino Caffarelli¹²⁹, Latino

Romani) e i *De spolio libri IIII (in ædibus Populi Romani)*. Morì il 3 ottobre 1584 (ASV, Arch. Della Valle-Del Bufalo, vol. 99, f. 403).

¹²⁰ Maestro di *ius civile* alla Sapienza nel 1535, fu datario dal giugno 1555 al luglio 1556 («quando per motivi non chiari venne incarcerato a Castel S. Angelo», N. STORTI, *La storia*, p. 169) e divenne vescovo di Rieti (cfr. *Hierarchia catholica*, p. 283). Morì il 12 novembre 1562 (*ibid.*).

¹²¹ Riformatore della Sapienza nel 1538, fu anche procuratore del popolo romano e giudice nel 1566.

¹²² Notaio e maestro giustiziere nel 1531, notaio dei caporioni nel 1531 e nel 1538 e caporione, sempre per il rione Colonna, nel 1540.

¹²³ La sua attività pubblica, in Campidoglio, è attestata tra il 1530 e il 1550; rivestì in questi anni per diverse volte la carica di conservatore (1535, 1549 e 1550), consigliere (1530) e paciere del popolo romano (1540 e 1544). Morì prima del 1555.

¹²⁴ *Abbreviator* con Clemente VII, ricoprì l'incarico di caporione (1535), paciere del popolo romano (1538), priore dei caporioni (1539) e conservatore (1542)

¹²⁵ Appartenente ad una famiglia antica e nobile, rivestì la carica di conservatore nel 1531 e nel 1541; fu priore dei caporioni (1534) e caporione (1534, 1536 e 1544). Per tutti gli incarichi ebbe come riferimento il rione S. Angelo, tranne nel 1544, in cui è ricordato per Ripa. Morì a 54 anni nel 1554. Fu il padre di un altro deputato, Giovanni Filippo.

¹²⁶ La sua attività pubblica corre tra la fine degli anni '30 e i primi anni '50: egli rivestì più volte l'incarico di consigliere (1530-1556), di priore dei caporioni (1537) e di caporione (1540). Probabilmente fu il fratello minore di un altro membro della commissione, Girolamo. Morì il 25 settembre 1590 (ASVR, *S. Maria del Popolo*, Morti III, 1, 78).

¹²⁷ *Nobilis vir* del rione Colonna, abitò dal 1534 nell'attuale palazzo Capranica del Grillo (cfr. F. LOMBARDI, *Roma. Palazzi, Palazzetti*, p. 353), lasciato in eredità alla moglie Faustina della Valle dallo zio cardinale (fratello del padre Bartolomeo, cfr. ASV, Arch. Della Valle-Del Bufalo, vol. 99, f. 95). Fu diverse volte conservatore (1536 e 1542), consigliere (1530, 1547 e 1548 per Colonna; 1549 per Campitelli), maestro di strada (1538), paciere del popolo romano (1544) e sindaco (1555). Morì i primi di gennaio del 1557 (ASV, Arch. Della Valle-Del Bufalo, vol. 99, f. 429).

¹²⁸ La sua attività pubblica si attesta nella prima metà del XVI secolo (1516-1546) come si evince dai documenti studiati dal Tomassetti (L. CHIUMENTI – F. BILANCIA, *La campagna romana*, vol. II, p. 600, vol. III, p. 552 e vol. VI, pp. 215-216).

¹²⁹ Conservatore (1544), priore dei caporioni (1535), caporione (1556), sindaco (1542) e consigliere (1553, 1554 e 1559) del rione S. Eustachio, probabilmente ebbe dimora in quella che il Lombardi definisce la «prestigiosa residenza» dei Caffarelli, nell'antica via *Papæ*, nelle prossimità della chiesetta di S. Sebastiano (*in via Papæ*). Il palazzo fu fatto «murare», secondo l'Adinolfi (cfr. *La via sacra*, p. 81), da Bernardino Caffarelli, che affidò i lavori a Lorenzo Lotto, detto il Lorenzetto, presumibilmente attorno al 1515 (cfr. F. LOMBARDI, *Roma. Palazzi, Palazzetti*, p. 352). Un'ulteriore conferma che possa trattarsi dello stesso Caffarelli deputato nel 1540 e nel 1547 la ricaviamo dai registri della parrocchia di S. Sebastiano: il parroco annota di aver portato l'estrema unzione al morituro Bernardino. Nella registrazione due sono gli elementi su cui riflettere: la grande affluenza nella casa del malato di «molti nobili» e il giudizio negativo dato dal parroco sulla figura del Caffarelli («Die 15 februarij 1566. Morse Bernardino Cafarello quale di sabbato [-] alle 22 hore li fo portato Nostro Signore, presente il vescovo Cafarello et molti altri nobili et Romane, et non possente ricevere un tanto iddio che con tanto mal'esempio visse in sanità et theatino lo confessò et io lassavo Nostro Signore in sua casa, pigliai l'oglio S.to et li detti l'estrema untione», ASRM, *Stato Civile, Appendice: Libri Parrocchiali II*, reg. I, *Battesimi Morti Parrocchia S. Sebastiano 1565-1581*, f. 50).

Giovenale, Lorenzo Iacovacci ¹³⁰. Nei registri però non è conservata nessuna registrazione successiva sulla commissione ¹³¹.

Sarebbero passati infatti altri otto anni, prima che il consiglio, convocato nuovamente il 7 febbraio del 1555, *per inosservantia, et abusione de molti capitoli, é per altré giuste caggioni degli statuti, decretasse l'elezione di una nuova commissione* ¹³².

Nel *senatusconsultum* del 1555 si ragionò per la prima volta chiaramente degli statuti *del popolo* ¹³³, pertinenti cioè a tutte quelle materie che non rientravano nell'ambito generale del diritto statutario, ma erano per lo più relative al diritto pubblico e al governo della città: si chiedeva che questi fossero riformati assieme agli statuti *generali*. Tra i deputati si ritrovarono alcuni dei membri della precedente commissione, come Antonio Gabrieli e Luca Peto; gli altri furono Mario de Magistris ¹³⁴, Giacomo Santacroce ¹³⁵, Sicinio

Dal piccolo resoconto si può anche rilevare una possibile parentela con Prospero, membro della commissione del 1575, poiché al suo capezzale era presente il vescovo Caffarelli (probabilmente Fausto, fratello di Prospero e di Ascanio). Il legame di parentela è ricavabile anche da un avvenimento storico di portata internazionale: il papa Paolo III e l'imperatore Carlo V si incontrarono nel 1536 nella residenza Caffarelli, il paggio dell'Asburgo era Ascanio Caffarelli, il fratello di Prospero. Da quel che si riesce a ricavare dai ricchi e, purtroppo, complessi alberi genealogici dell'Adinolfi, i due deputati dovevano essere cugini (cfr. *La via sacra*, pp. 153-166). Non era insolito nella prima età moderna, a Roma, che più famiglie (legate da un vincolo di parentela) vivessero sotto lo stesso tetto, in zone separate della casa (cfr. A. MODIGLIANI, *Sistemi familiari*, part. pp. 230-234). Prospero inoltre compare tra le registrazioni parrocchiali della parrocchia di S. Sebastiano, in cui si ricorda il battesimo di due figli, Alessandro nel 1564 e Faustina nel 1566. Non è esclusa, dunque, la sua possibile dimora nella residenza del Corso.

¹³⁰ Membro di un'antica famiglia romana, dalla metà degli anni '30 alla metà degli anni '40 ricoprì diversi incarichi in Campidoglio: conservatore (1540), priore dei caporioni (1545) e caporione (1535, 1537 e 1543), sempre legato al rione Colonna.

¹³¹ La notizia della sospensione dei lavori si può ricavare anche dalla presentazione che Luca Peto fa al Popolo Romano nel *De iudiciaria formula* (1578): «quo factum fuit, ut negotium decem Iurisperitis, in quibus & ego omnium minimus, & decem rerum agendarum prudentissimis Civibus daretur; qua in re non parum Patriæ consultum fuisset, ni malevolorum quorundam opera, negotium penes Paulum III. Pont. Max. à quo approbatio expectabatur, suspensum fuisset».

¹³² La stessa «sopra il vestire e dote delle donne et altre cose» (cfr. *supra*), ASC, *Camera Capitolina*, cred. I, t. 36, f. 805.

¹³³ Per la questione degli statuti del popolo e le ipotesi sulla loro prima redazione cfr. M. FRANCESCHINI, *Dal Consiglio pubblico*, part. pp. 346-349.

¹³⁴ Due volte conservatore (1549 e 1556), rivestì altri incarichi in Campidoglio: fu priore dei Caporioni (1534) e consigliere per Ponte (in diverse anni tra il 1545 e il 1557).

¹³⁵ Rivestì numerosi incarichi in Campidoglio dal 1531 all'anno prima di morire, tra i quali conservatore (1561, 1564, 1569 e 1572), priore dei caporioni (1562 e 1575), caporione (1539, 1542, 1553 e 1558), consigliere (per diversi anni tra il 1541 e il 1571), maresciallo (1531), maestro di strada (1556 e 1577) e sindaco (1569), alcuni dei quali attestati per il rione Regola. Dovette avere la sua dimora, in via de Publicolis, nell'omonimo palazzetto (fatto costruire da Antonio Santacroce alla fine del XV sec., cfr. F. LOMBARDI, *Roma. Palazzi, Palazzetti*, p. 446), poiché il suo nome risulta nell'elenco dei parrocchiani della chiesa di S. Maria in Publicolis («Nomina et Cognomina omnium parrochianorum [...] D. Jacobus de S. Cruce», ASVR, *S. Maria in Publicolis*, Matrimoni I, f. 1r), ed in essi è sempre registrata la sua morte avvenuta il 1 novembre del 1578, anche se, come si legge nel

Capizucchi ¹³⁶ e Giovanni Battista Cecchini ¹³⁷. Ma anche dei lavori di quest'ultima non è conservata traccia nei *libri decretorum*.

Nel febbraio 1568 il consiglio era riunito per scegliere, *inter viros prestantissimos et graves*, alcuni avvocati e procuratori eccellenti, cui affidare la *reformatio statutorum Urbis et aliorum necessariorum*: una volta completata la riforma, i deputati avrebbero dovuto presentare quanto da loro elaborato ai *cives*, affinché *tam in ordinario, quam in publico consilio*, lo approvassero ¹³⁸. Il 22 febbraio 1568, la commissione fu eletta sulla base delle richieste del consiglio, ma tra i deputati non comparivano che tre nomi presenti nelle precedenti: Antonio Velli, Luca Peto e Sicinio Capizucchi. Gli altri quindici deputati erano ¹³⁹: Pirro Taro, Agabito de Magistris ¹⁴⁰, Antonio Massa ¹⁴¹, Galeazzo Poggi, Leonardo Tasca, Ippolito Salviani ¹⁴² tra i dottori; Tommaso Cavaliere ¹⁴³, Cencio Frangipane, Giovanni

documento, fu poi sepolto nella chiesa di S. Prassede (cfr. *ibid.*, f. 61v; cfr. *Iscrizioni delle chiese*, vol. II, p. 505, num. 1525).

¹³⁶ *Nobili vir* ricoprì alcuni incarichi in Campidoglio (1556 priore dei caporioni; 1557, 1562, 1568, 1577 e 1580 consigliere del rione Pigna). Morì nell'ottobre del 1588 e fu sepolto in S. Maria sopra Minerva («M. Cicinio Capisucchi fu sepolto qui, in nostra Chiesa, nella loro sepoltura dentro la Cappella della Trinità et del nome di Dio, questo dì 17 di ottobre 1588, cuius Anima requiescat in pace», ASVR, *S. Maria sopra Minerva*, Morti I, 1, 42).

¹³⁷ *Nobilis vir* e *patritius romanus* del rione Campo Marzio, ricoprì diversi incarichi in Campidoglio: per tre volte conservatore (1545, 1558 e 1574), riformatore della Sapienza nel 1532, caporione (1539), consigliere (tra il 1531 e il 1575 per sedici volte) e maestro di strada (1557).

¹³⁸ ASC, *Camera Capitolina*, cred. I, t. 23, f. 143r.

¹³⁹ Cfr. *ibid.*, f. 148v.

¹⁴⁰ Ricordato nei registri di Campidoglio come *doctor*, fu conservatore nel 1563, riformatore della Sapienza nel 1556 e nel 1565, e sindaco nel 1558, 1559 e 1562.

¹⁴¹ *Iurisconsultus clarissimus*, nato a Gallese, ottenne la cittadinanza romana il 25 giugno del 1540 (la sua presenza nell'Urbe è attestata dal 1529); probabilmente in questi anni si fece costruire la dimora romana (in via Monserrato, l'attuale palazzo Fioravanti, cfr. F. LOMBARDI, *Roma. Palazzi, Palazzetti*, p. 331; come confermerebbe anche l'Amayden, che del giurista scriveva: «Antonio Massa da Gallese, pose casa in Roma assai magnifica nel rione della Regola, contigua al palazzo Farnese, fu avvocato grande e buon dottore, come apparisce dal trattato che scrisse *De Obligatione Camerali*, ed altre opere», T. AMAYDEN, *La storia delle famiglie*, vol. II, p. 63) e ricoprì le maggiori cariche capitoline, da sindaco (1560) e notaio dei maestri di strada (1556) a riformatore della Sapienza (1558) e sindaco del bargello (1559), fino a conservatore (1562). Tra le numerose opere che egli compose, da ricordare tra le maggiori i *Legalia opuscola* del 1549, il *De exercitatione iurisperitorum*, del 1550, il *Ad formulam cameralis obligationis liber*, del 1553, e il trattato *Contra usum duelli* del 1554 (tradotto l'anno seguente in volgare). Morì il 17 maggio 1568 (cfr. *Iscrizioni delle chiese*, vol. V, p. 256, num. 713). Per un approfondimento sulle opere e la vita, cfr. F. SIGISMONDI, *Antonio Massa*.

¹⁴² *Doctor* e maestro di medicina pratica alla Sapienza, rivestì l'incarico di conservatore nel 1565. Fu medico personale di Giulio III (cfr. G. TIRABOSCHI, *Storia della letteratura*, p. 543 nt. a). Morì il 13 aprile 1572 («Addì 13 de aprile morse M. Ippolito Salviani de Castello et fu sepolto inlla Minerva adì detto», ASVR, *S. Maria ad Martyres*, Morti I, f. 15). Nel 1566, fu emanato un bando generale a suo nome, in quanto *Prothomedico del'alma città di Roma* (stampato a Roma da Antonio Blado, cfr. EDIT16, *Censimento nazionale*, s. v.). Scrittore poliedrico, portò alle stampe oltre ad alcune opere di carattere scientifico (personalmente, *ex officina Salviana*), come *Aquatilium animalium historiae* (del 1554), e il *De crisibus ad Galeni censuram liber* (nel 1556 e nel 1558), anche una commedia in volgare, *La ruffiana*, che dovette riscuotere particolare successo, per le numerose edizioni che ebbe (la prima, a Roma, fu del 1553, *per Valeri et Luigi Dorici fratelli bressani*; le altre a Venezia, nel 1564, *appresso Francesco*

Filippo Serlupi ¹⁴⁴, Orazio Nari, Pietro Paolo Fabi ¹⁴⁵, Angelo Albertoni, Sicinio Capizucchi, Antonio Maccarani ¹⁴⁶, Marcello Alberini ¹⁴⁷, Girolamo Pichi tra i *nobiles*. Nella maggioranza dei casi si trattava sempre di persone di cui il consiglio si fidava e che già avevano rivestito alte cariche in Campidoglio. Come per le precedenti commissioni anche per questa non ci è dato sapere come abbia lavorato. È solo immaginabile che qualche passo avanti fosse stato fatto.

Nel 1574 si avverte un movimento, una spinta in avanti della riforma generale, ma anche un cambiamento. Fu deciso nel consiglio tenuto l'8 marzo che alcuni *domini* avrebbero indagato nei libri dei decreti e negli altri in possesso del popolo romano (*libro Speculi e tabulette*), riferito al cardinale Giulio Antonio Santori ¹⁴⁸ e sollecitato una *expeditio generalium reformationum Romani Populi*:

Rampazetto e, nel 1568, *appresso gli heredi di Marchiò Sessa*; poi dopo la sua morte, ancora nel 1584, *appresso Domenico Cavalcalupo* e, nel 1595, *appresso Michel Bonibelli*).

¹⁴³ *Patritius romanus*, rivestì diversi incarichi in Campidoglio, tra i quali caporione (1539, 1542, 1546 e 1562), consigliere (per più anni tra il 1547 e il 1571), maestro di strada (1549), conservatore (1571) e Riformatore della Sapienza (1573).

¹⁴⁴ La sua attività si svolse per lo più tra la fine degli anni '40 e gli anni '60. Fu conservatore (nel 1560), priore dei caporioni (nel 1559 e nel 1564) e caporione (nel 1543, 1548, 1554 e 1567), nonché consigliere (nel 1549, 1554, 1556, 1557, 1562 e 1566) sempre per S. Angelo. Anche se il battesimo dei figli, il matrimonio delle figlie e la morte del figlio Alessandro, ricavabili tutte dai registri della parrocchia di S. Maria in Campitelli, fanno supporre che abitasse appunto in Campitelli (cfr. *infra* per la questione della circoscrizione parrocchiale della chiesa di S. Maria). Fu inoltre probabilmente suo il palazzo Lovatelli Caetani fatto realizzare in piazza Campitelli da lui stesso, poco prima della sua morte avvenuta nel maggio del 1579 (Cfr. ASVR, *S. Maria in Campitelli*, Battesimi I, vol. 1, f. 15. È da segnalare una discordanza con quanto riferito dal Lombardi (F. LOMBARDI, *Roma. Palazzi, Palazzetti*, p. 331), poiché questi riporta la realizzazione dei lavori al 1580. La mancanza di riferimenti precisi non permette di fare ulteriori supposizioni).

¹⁴⁵ È ricordato come riformatore della Sapienza nel 1562. Rivestì anche incarichi importanti in Campidoglio, come quello di conservatore per S. Angelo nel 1571; caporione in più anni (dal 1538 al 1588) e consigliere (dal 1547 al 1580) sempre per S. Angelo.

¹⁴⁶ *Magnificus dominus* del rione Pigna, attivo nella seconda metà del XVI secolo, fu consigliere in più occasioni tra il 1554 e il 1576, sindaco degli ufficiali del popolo romano nel 1557, caporione nel 1566 e conservatore nel 1568 sempre per Pigna; è ricordato come consigliere per Trevi nel 1581 e 1584. Morì nel maggio del 1602 (cfr. E. MORI, *Antonio Maccarani* e F. CRUCITI, *Antonio Maccarani*).

¹⁴⁷ *Nobilis vir*, figlio di Giovanni Battista, scampato al sacco di Roma del 1527 e creato *notario* da Mario Salamonio, come egli stesso ricorda nelle sue memorie (*Il libro delli ricordi*), rivestì importanti incarichi in Campidoglio per il rione Monti: fu consigliere dal 1531 al 1579, caporione in più anni dal 1533 al 1575, riformatore della Sapienza nel 1568 e conservatore per più anni (nel 1564, nel 1569, nel 1573) fino al primo trimestre del 1580, anno in cui morì, senza portare a termine il mandato (come ricorda il parroco della chiesa dei SS. XII Apostoli «Marcello Alberini morse alli 16 di detto [febbraio], fu pigliato il corpo dalla parrocchia di san Lorenzolo et sepolto nella sua sep(oltur)a a canto la porta del organo», ASVR, *SS. Apostoli*, Morti I, II, 25r). È ricordato dal Moroni come uno dei «tre signori cavalieri» che sovrintesero alla stamperia del popolo romano nel 1570 (cfr. *Dizionario di erudizione*, vol. LXIX, p. 229, s. v. «Stamperia camerale di Roma»).

¹⁴⁸ Sulla figura del Santori, cfr. S. RICCI, *Il sommo inquisitore*.

Ill.^{mi} Dni Coss., Prior, et Magci Dni Ludovicus Matthæius, Marcellus Capisuccus, Rutilius Arberinus perquirant et diligenter investigent in libris Decretorum Ro: Po: an populus ipse sit in possessione aliquem describendi et adnotandi il libro speculi et Tabulette et omnia successive referant Ill.^{mo} et R.^{mo} Dno Car.^{li} Sanctæ Severinæ et quod ulterius expeditionem generalium reformationum Ro. Po. sollicitent ¹⁴⁹.

La questione statutaria giungeva così al vaglio pontificio. Immaginiamo che a questo punto il cardinale di Santa Severina abbia preso in consegna tutti i lavori fino a quel momento compiuti, dando – com'è credibile – una propria impostazione.

Il ruolo di primo piano rivestito dal cardinale è ricostruibile, inoltre, da una lettera (senza data e il cui autore non è stato ancora identificato), indirizzata al *Beatissimo Padre* in cui il Santori è menzionato proprio per il suo interesse sugli statuti da rinnovare:

Hora che si tratta la riformatione delli statuti di Roma, e, sono intorno al cap.lo *de familia et salario senatoris* havendo mandato l'Ill.mo di S.ta Severina da me per informarsi della spesa et emolumenti rispettivamente che porta l'uffitio del Senatore glie ne ho dato ragguaglio, e, parendomi anco dovere che sua S.tà sopra di ciò sia minutamente informata non ho voluto mancare darline l'infratto conto, secondo restai con sua S.tà ultimamente ¹⁵⁰.

Ancora, verosimilmente, nei primi mesi del 1574 fu dato alle stampe il lavoro di Luca Peto sugli statuti, il *Pro futuris Urbis statutis* ¹⁵¹.

Nonostante i consigli siano parchi di informazioni in tal senso, il lavoro di riforma doveva essere maturo: i decreti sugli statuti del popolo approvati e i due libri *iudiciales* del giurista romano dovettero costituire un'ottima base di partenza. Probabilmente fu per questo che si risolse di affidare l'incarico a Santa Severina e di far seguire a lui i lavori ¹⁵². L'arrivo del Santori dovrebbe dunque essere una conferma dello stato avanzato della riforma e dell'interesse maggiore del pontefice verso qualcosa che si stava definendo.

¹⁴⁹ ASC, *Camera Capitolina*, cred. I, t. 38, f. 512v.

¹⁵⁰ ASV, A. A., *Arm. I-XVIII*, vol. 2138, f. 7.

¹⁵¹ Cfr. N. DEL RE, *Luca Peto*, p. 321.

¹⁵² A questo proposito una testimonianza controversa dello stesso cardinale sull'incarico di riforma degli statuti. Il Santori afferma infatti nella sua autobiografia di aver ricevuto dal pontefice l'incarico nel mese di febbraio del 1578, ma, la posizione in cui è inserita l'informazione, rende incerto anche che il riferimento sia agli *statuta Urbis*: «Del 1578 a' 21 di febbraio, di venerdì, nelle quattro tempora delle ceneri, havendomi il giorno inanzi Nostro Signore nella congregatione del Sant'Officio comunicata la promotione, furno dichiarati questi cardinali: [...]. Ringratiai Sua Santità della protezione m'haveva data de' padri cappuccini, incaricandomi della riforma delli statuti di Roma, con darmi anco la protezione de gl'Armeni, del collegio greco e de' neofiti, che Sua Santità con molto zelo havea fondati [...]» (*Vita del cardinale*, vol. XII, pp. 363-364).

Negli anni a seguire, l'intervento del consiglio non ebbe più, come si legge nei decreti, la finalità di operare direttamente sulla riforma, ma solo di considerare e approvare quanto già elaborato. Il tenore del *senatusconsultum* del 25 febbraio del 1575 verteva infatti in questa direzione. Come era avvenuto circa sessant'anni prima per i vecchi statuti ¹⁵³, ora si chiedeva ai *cives* riuniti in Campidoglio di eleggere *decem vel plures stabiles arbitris publici* che assieme ai cardinali, alla commissione di nomina pontificia e al riformatore Luca Peto, fossero investiti del potere e della facoltà di vedere, considerare e approvare gli statuti emendati:

Iuxta mentem S.D.N. per Ill.m et R.m D.num Cardinalem Sanctæ Severinæ, relatum quod eligentur decem vel plures stabiles arbitris publici Consilij (ad quod [---]it') qui unacum Ill.mis et R.mis D.nis Cardinalibus [et] alijs ab eodem S.D.N. nominandis ac mag.co d[.no] L[uca] Pæto potestatem habeant et facultatem [St]atuta [Ur]b[is] per eundem magnificum Dominum Lucam emendata, vi[dend]i considerandi et approbandi pro bono publico et ad publicam utilitatem ¹⁵⁴.

I deputati furono ¹⁵⁵: Mario Gabrieli, Luca Peto, Pirro Taro, Vincenzo Parenzi, Bernardino Biscia ¹⁵⁶, Antonio Velli, Orazio Arrigoni ¹⁵⁷, Pietro Paolo Fabi, Marcello Alberini, Ortensio Frangipani ¹⁵⁸, Agostino Paloni ¹⁵⁹, Prospero Caffarelli ¹⁶⁰.

¹⁵³ Per l'approvazione degli statuti riformati da Mario Salamonio nel 1518. In particolare, vista l'opera compiuta dal dotto giurista *per sua solita humanitate in beneficium totius populi romani*, si chiedeva di proporre dei nomi per approvare e se necessario correggere «consilio et approbatione nobilium et egregiorum aliorum doctorum romanorum et aliorum prudentum virorum gesta per dictum dominum Marium»; ASC, *Camera Capitolina*, cred. I, t. 36, f. 35r.

¹⁵⁴ *Ibid.*, t. 26, f. 224v.

¹⁵⁵ *Ibid.*, t. 26, f. 226v.

¹⁵⁶ *Iuris utriusque doctor*, annoverato tra gli avvocati concistoriali nel 1591 (al marzo di quest'anno rimandano, infatti, gli atti per l'ammissione al collegio, nonché le carte del collegio stesso, ASV, *Avvocati Concist.*, [2] = B.a.I, ff. 146-148 e ASRM, *Fondo Università*, b. 236, ff. 33v-34r), rivestì nel medesimo anno la carica di conservatore. I suoi *Responsa* comparvero in molte opere coeve, e successive, tra le quali i *Consilia* del Farinacci (cfr. *Advocatorum Sacri Consistorii*, p. 204).

¹⁵⁷ *Vir nobilis*, addottorato in *utroque iure* a Bologna (M. T. GUERRINI, "Qui voluerit in iure", p. 211, num 1587), fu consigliere per Ponte nel 1569, giurista e avvocato di chiara fama nell'Urbe. Alcuni suoi *Consilia* comparvero nelle raccolte del Farinacci (cfr. *Advocatorum Sacri Consistorii*, p. 181).

¹⁵⁸ *Nobilis vir*, nell'aprile del 1567 fu caporione per S. Eustachio e nell'ottobre dello stesso anno consigliere per Pigna. Morì prima del 13 ottobre 1586, come attesta la scrittura parrocchiale di S. Maria sopra Minerva: «Il S.r Hortetio Frangipani fu sepolto qui nella nostra chiesa dietro la cappella di s.ta Maria Maddalena nella sepoltura del signor Cencio suo Padre, questo dì 13 di ottobre 1586 cuius Anima requiescat in pace» (ASVR, *S. Maria sopra Minerva*, Morti I, 1, 35r).

¹⁵⁹ *Vir nobilis*, ricoprì diversi incarichi di nomina pontificia, come il camerlengato e il camerariato nel 1576, fu governatore di Fermo nel 1568; e in Campidoglio fu consigliere di Regola (per più anni dal 1554 al 1566), caporione (1559) e infine consigliere di Campitelli nel 1573 e nell'1574. Abitò nel circondario della parrocchia di S. Nicola de' Funari, nel rione Campitelli (com'è registrato tra i documenti della parrocchia di S. Maria in Publicolis, ricordando la morte del figlio Antonio: «Die XXVI septembris 1575 obiit Antonius filius d. Augustini Paloni habitantis in parochia s. Nicolai de

I lavori procedettero molto lentamente e nel 1577 ci furono ancora delle sostituzioni tra i deputati ¹⁶¹. Dalla riunione del 16 novembre 1577 ¹⁶², in cui vennero eletti *quattuor alii Nobiles* (Fabrizio Lazari ¹⁶³, Girolamo Altieri ¹⁶⁴, Stefano Crescenzi ¹⁶⁵ e Valerio Valle ¹⁶⁶), si venne a sapere della scomparsa di uno dei deputati eletti precedentemente, Orazio Arrigoni. I capitoli relativi alla rubrica *De foro competenti* – analizzati nel capitolo seguente – mettono in evidenza la complessità dei vari passaggi prima di arrivare alla versione finale. I continui rinvii tra i riformatori, tanto capitolini, quanto pontifici, giustificherebbe in parte la lentezza del procedere.

Funarijs etati annorum quinque et sepultus fuit in sac. Ecc.a s.te Marie in Publicolis», ASVR, *S. Maria in Publicolis*, Matrimoni I, 60r) e morì il 15 marzo del 1577 (come si legge sempre negli stessi registri: «Die XV Martij 1577 obijt Magnificus D. Agostinus Palonus Romanus et sepultus fuit in sac. Ecc.a.», *ibid.* 61).

¹⁶⁰ *Vir nobilis* del rione S. Eustachio, rivestì diversi incarichi in Campidoglio: maresciallo nel 1549, consigliere tra il 1554 e il 1579, caporione nel 1563, priore dei caporioni nel 1565 e nel 1569 e conservatore nel 1574. Imparentato con Bernardino Caffarelli (cfr. *supra*), morì il 27 dicembre 1579 («Il S.r Prospero Caffarelli si sotterrò in chiesa nostra addì 27 di dicembre 1579, nella sua sepoltura, nella cappella loro di S.to Antonino», che come si legge nell'annotazione fatta per la morte del figlio Fausto, era posta «a mano manca allo entrare in detta Cappella», ASVR, *S. Maria sopra Minerva*, Morti I, 1, rispettivamente 16v e 6r).

¹⁶¹ Una consultazione a parte è fatta in alcuni consigli del 1578 per definire se i deputati dovessero essere a vita oppure no; in particolare, il 28 giugno si stabilì che «super Deputationibus in futurum ad tempus et non ad vitam fiendis». ASC, *Camera Capitolina*, cred. I, t. 27, f. 237v.

¹⁶² *Ibid.*, f. 162v.

¹⁶³ *Iuris utriusque doctor*, annoverato tra i cittadini romani il 18 maggio del 1566, nel medesimo anno fu nominato avvocato concistoriale (cfr. *Advocatorum Sacri Consistorii*, p. 166). Nel 1581 e nel 1584 è ricordato tra i consiglieri in Campidoglio. Pose la sua residenza nel rione Colonna nell'attuale palazzo Ferraioli (cfr. F. LOMBARDI, *Roma. Palazzi, Palazzetti*, p. 114).

¹⁶⁴ *Nobilis vir* del rione Pigna, ricoprì la maggiori cariche capitoline tra gli anni '50 e '70 del Cinquecento: fu priore dei caporioni nel 1551, caporione nel 1558 e conservatore nel 1560, 1576 e 1579. Fu sepolto il 15 maggio del 1588 nella chiesa di S. Maria sopra Minerva («M. Gironimo Altieri fu sepolto nella nostra chiesa et in la cappella di tutti li santi, nella tomba a mano manca, entrando in detta cappella, questo dì 15 di maggio 1588, *cuis Anima in pace requiescat*», ASVR, *S. Maria sopra Minerva*, Morti I, f. 40v).

¹⁶⁵ Rivestì diversi incarichi in Campidoglio per il rione Colonna: fu caporione nel 1530, 1535, 1540, 1557 e 1562, conservatore nel 1555, nel 1569, nel 1576 e nel 1580, e priore dei caporioni nel 1571. Fu sepolto nella chiesa di S. Maria sopra Minerva, il 26 giugno 1588 («M. Stefano Crescentii fu sepolto qui in nostra chiesa di S. Maria sopra la Minerva nella sepoltura loro a canto il pilastro della Croce della Chiesa, incontro la Cappella delli Mazzatosti, questo 26 di giugno 1588, *cuius anima in pace requiescat*», ASVR, *S. Maria sopra Minerva*, Morti I, f. 41).

¹⁶⁶ *Magnificus vir*, addottorato in diritto, si dedicò alla poesia. Ebbe importanti incarichi in Campidoglio, da caporione per S. Eustachio (nel 1559, 1562, 1565 e 1569) e Pigna (nel 1586), a conservatore ancora per Pigna nel 1575, a priore dei caporioni per il medesimo rione nel 1577. È ricordato nei registri degli stati d'anime del 1595-96 della parrocchia di S. Agostino, all'età di 61 anni, nella casa di Lorenzo Valle («In domo Laurentii habitant Mag. Valerius Vallis 61 anni, D. Maria eius uxor, fil. Zenobii Flor. 45 anni, Fabius 26, Angelus 21, Felix 16, Magdalena 14, Lucia 12, Franciscus 7 [...]», ASVR, *S. Agostino*, Stati d'Anime 1595-96, f. 32v).

Nel corso della seduta del 15 maggio, «in tantum Patribus placuit, quod derogando pro hac vice tantum decretis secreti Consilii», ci fu l'elezione di altri due deputati, sopra la questione delle riforme: Sicinio Capizucchi e Girolamo del Bufalo¹⁶⁷.

Finalmente in un *senatusconsultum* del 20 giugno 1579 si ebbe la conferma che i primi due libri degli statuti erano pronti¹⁶⁸. E il 22 dello stesso mese fu eletta l'ultima commissione per la revisione finale degli *statuta Almæ Urbis*. Furono chiamati a partecipare¹⁶⁹: Sicinio Capizucchi, Andrea Velli¹⁷⁰, Sebastiano Vari¹⁷¹, Giovanni Battista Gargani¹⁷², Cesare

¹⁶⁷ *Nobilis vir* del rione Colonna, rivestì la massima carica capitolina nel 1559, nel 1563, nel 1567, nel 1572 e nel 1577; fu priore dei caporioni nel 1574 e nel 1581, e caporione nel 1546 e nel 1561. Ebbe dimora, secondo quanto riferito dall'Amayden alla fine di piazza Sciarra, nel palazzo poi acquistato dal conte Gasparo Spada (T. AMAYDEN, *La storia delle famiglie*, vol. I, p. 189).

¹⁶⁸ «Appresso ne resta a continuare la lettura delle riforme delli statuti, cominciata nel Consiglio passato, si che le SS. VV. siano contente udirle con l'attenzione che si ricerca, et considerarle, con la prudentia che si desidera, et perché hier mattina S. Ill.^{mo} Sig. Cardinal Santa Severina ne fece intendere, che mentre attendevamo à considerare questo terzo libro, che concerne il governo particolare di questa casa, non ritardassero far stampare, il primo e secundo libro che trattano le materie giudiciali, secundo la mente di S. S.^{ta}, habbiamo anche voluto dirlene una parola, acciò sappiamo quanto ne occorre», ASC, *Camera Capitolina*, cred. I, f. 261r.

¹⁶⁹ *Ibid.*, f. 263r.

¹⁷⁰ *Patritius romanus*, pose la sua dimora a metà degli anni '70, in piazza Margana, acquistando il palazzetto che prenderà poi il suo nome («nella seconda metà del '500 i Velli di Campitelli abitavano in un palazzo di notevoli proporzioni, posto tra Piazza Margana e Via della Tribuna di Tor de' Specchi, acquistato nel 1575 da *Andrea Velli*, il cui nome si legge sulla cornice», *Rerum romanarum fragmenta*, p. 56; quanto afferma anche il Pietrangeli nella descrizione del rione Campitelli: «Su una finestra verso Piazza Margana si legge con difficoltà il nome di Andrea Velli (*Andreas Vellius*)», *Guide rionali*, p. 34). Inoltre, negli *status animarum* compilati il 1 gennaio 1602 nella parrocchia di S. Maria in Campitelli si ricordava la casa del *signor Andrea Velli* di anni 82 (ASVR, *S. Maria in Campitelli*, Battesimi I, vol. III, f. 144r), ma ancora più ricca e significativa è la lunga testimonianza sugli ultimi giorni di vita e sulla morte dello statuario redatta dal parroco il 19 luglio 1603, in cui veniva attestato che la sua dimora era nel territorio della parrocchia di S. Maria in Campitelli: «Die 19 Julij 1603 Ill. D. Andreas Vellius Romanus annum etatis sue octuagesima tertium natus ultimo loco moram trahens in domo sua que est de Parochia S. Marie de Campitello quidam Monaco religionis franciscane soccolantium confessus, et die 16 suprad. Mensis Sacrosancto Eucharistie sacramento ubi viatico refectus, et die 17 eiusdem mensis sacri Olei unctione roboratus, precibusque ab lec. prescriptis ad anime sue commendationem a religiosis Infirmos sepe ad sepius et a me quoque adiutus animam Omnipotenti Deo reddidit eiusque corpus die 19 de mensis in Ecc. S.ti Francisci ad Ripam sepultum est» (*ibid.* Morti I, f. 78r). Seguendo quanto si evince dagli incarichi ricoperti in Campidoglio, oltre alla consueta mobilità dei romani, si avverte anche lo spostamento da un rione ad un altro dovuto probabilmente all'acquisto importante della casa in piazza Margana: nel 1547 il Velli è annoverato tra gli ufficiali del rione Ripa (un legame ancora vivo con questo rione è testimoniato dalla sepoltura nella chiesa di S. Francesco a Ripa. In S. Maria d'Aracœli, invece, posero un'epigrafe i figli Giovanni Battista e Giacomo al padre *optimus*, «qui bellica virtute civilem prudentiam adæquavit», come ricorda il Forcella, cfr. *Iscrizioni delle chiese*, vol. I, p. 214, num. 825) dal 1559 al 1574 per Parione, dal 1580 in poi per Campitelli (con due sole eccezioni: nel 1584, come consigliere di Parione e nel 1585 come consigliere di Ripa). Nel 1592 è conservatore.

¹⁷¹ *Iuris utriusque doctor*, addottorato a Bologna il 23 marzo 1547 (M. T. GUERRINI, «*Qui voluerit*», p. 184, num. 1136), ricoprì in più anni la carica di consigliere (nel 1548 per Trastevere, nel 1566 e nel 1567 per Parione e nel 1574, 1576, 1577 e 1585 per Campo Marzio); fu caporione nel 1567 e nel 1568. Nel 1568 fu governatore di Civitavecchia e nel 1572 di Ascoli.

Incoronati ¹⁷³, Bartolomeo Cavalieri ¹⁷⁴, Ottavio Capranica ¹⁷⁵, Prospero Boccapaduli ¹⁷⁶, Curzio Rossi ¹⁷⁷, Pier Domenico Maddaleni ¹⁷⁸, Pietro Paolo Porcari ¹⁷⁹, Tarquinio Vipera ¹⁸⁰.

Dunque, per l'estate del '79 gli statuti si trovavano nel loro insieme quasi ultimati. Una notizia che trova conferma nell'autobiografia del cardinale di Santa Severina; fu lui stesso a sollecitare il papa per il breve da farsi poiché gli statuti erano «ridotti a fine»:

[Nei primi giorni del 1579] com'anco lo sollecitai per il breve da farsi per la confermatione degli statuti di Roma, giach'erano ridotti a fine, dopo moltissime congregazioni, studi e fatiche, e molto ben discussi e stabiliti, com'havea visti la Santità Sua che di sua mano v'havea fatti molti notamenti ¹⁸¹.

¹⁷² *Iuris utriusque doctor*, addottorato a Roma il 28 gennaio 1556 (ASRM, Fondo Università, b. 227, f. 173v), fu conservatore nel 1569; presenziò da commissario i lavori di prosciugamento delle paludi in territorio *Civitatis Fulginatensis* nel 1567 (ASV, Sec. Brev., Reg. vol. 8, ff. 393r-394v) e, sempre da commissario, procedette *contra delinquentes Civitatis Malliani* nel 1569 (*ibid.*, vol. 12, f. 364r e v).

¹⁷³ O Coronati, rivestì importanti incarichi in Campidoglio: da consigliere per Regola in più anni (1569-1584) a maresciallo (1579 e 1583), fino a conservatore nel 1580. Morì il 30 dicembre del 1589 nella parrocchia di S. Giovanni in Ayno, e «M. Cesare Incoronati fu sepolto qui, in nostra Chiesa di S.ta Maria sopra la Minerva, nella loro Cappella di S.to Paolo, questo dì 30 di dicembre 1589, cuius anima requiescat in pace» (ASVR, S. Maria sopra Minerva, Morti I, 1, 45).

¹⁷⁴ *Vir nobilis*, addottorato in *utroque iure* a Bologna il 23 dicembre 1556, fu consigliere per più anni tra il 1561 e il 1585 per Trastevere; nel 1580 fu priore dei caporioni e nel 1583 conservatore.

¹⁷⁵ Rivestì alcuni incarichi importanti presso la curia di Campidoglio: consigliere per S. Eustachio nel 1575 e nel 1581, priore dei caporioni per S. Eustachio nel 1579 e nel 1585, caporione per Pigna nel 1589 e per Monti nel 1600.

¹⁷⁶ *Vir nobilis*, ricoprì nella seconda metà del secolo XVI le più importanti cariche capitoline: conservatore (1573), priore dei caporioni (1580), caporione (1569 e 1580), consigliere per S. Angelo (più volte dal 1558 al 1583), maestro di strada (1574) e sindaco (1579). Nel 1566 fu governatore di Ravenna. Legato al rione di S. Angelo dovette avere la sua dimora in zona, se come ricorda il Lombardi a proposito del palazzo Boccapaduli, un Prospero lo acquistò nel 1613 poiché «aveva dovuto lasciare la residenza rimasta chiusa nel vicino Ghetto» (F. LOMBARDI, *Roma. Palazzi, Palazzetti*, p. 446).

¹⁷⁷ Rivestì importanti incarichi in Campidoglio fino ai primi anni del '600, tra i quali conservatore (1588 e 1612); fu caporione nel 1569 e nel 1575, consigliere dal 1572 al 1608, maresciallo nel 1559 e nel 1580, quasi sempre per il rione Pigna.

¹⁷⁸ Il suo nome è compreso negli elenchi degli addottorati in *utroque iure* a Bologna, il 19 novembre 1552.

¹⁷⁹ Probabilmente si tratta dello stesso *iuris utriusque doctor* ricordato dal parroco di S. Maria sopra Minerva che morì il 10 aprile 1580 («Paulo Porcari Doctore in legge si sotterrò in chiesa nostra addì 10 di Aprile 1580, nella lor tomba che è nella cappella di S. Vincentio», ASVR, S. Maria sopra Minerva, Morti I, 1, 17) e che ricompare nei registri di S. Giovanni della Pigna («Die 10 aprilis 1580. Petrus Paulus V. J. D. de Porcariis obiit et fuit tumulatus in ecc.^e S.^{te} M.^e sup.^a Minervam», ASVR, S. Giovanni della Pigna, Matrimoni I, f. 17).

¹⁸⁰ *Patritius romanus* e avvocato, rivestì importanti incarichi in Campidoglio, tra i quali conservatore nel 1572; fu consigliere per Campo Marzio nel 1568, 1569 e 1585, maresciallo nel 1548 e sindaco nel 1569. Nel 1573 fu anche assessore dei sindaci.

¹⁸¹ *Vita del cardinale*, vol. XII, p. 365. Purtroppo, controllando in Archivio Segreto Vaticano tra i «documenti annotati di mano propria da Gregorio XIII» (cfr. ASV, A. A., Arm. I-XVIII, vol. 5505) e i

~ La Urbem Romam

La bolla di conferma, pubblicata il 25 maggio 1580, offre un'ottima prospettiva per poter riflettere sul processo di riforma statutario. In essa sono rintracciabili ed identificabili i diversi passaggi che hanno segnato il lungo lavoro di revisione (le «moltissime congregazioni, studi e fatighe», ricordate da Giulio Antonio Santori), conclusosi alla fine degli anni '70 (gli statuti sono stati letti, rivisti ed annotati per più di trent'anni prima di essere approvati nella loro nuova veste).

La parte centrale, costituita dalla lunga *narratio*, ritrae in maniera inequivocabile il susseguirsi degli eventi attorno al tema della riforma.

La necessità di una riforma richiesta più volte e a più voci dal consiglio, a causa della decadenza dei costumi, delle consuetudini e dei *negotia*, così come appare nella lettera apostolica, era lo stesso punto di partenza dal quale prendeva avvio anche la riforma in Campidoglio¹⁸². Da ciò nasceva la necessità di riformare e rendere più attuali gli statuti¹⁸³:

Id verò, dum feriò agunt, naviterque in iuris huiusmodi compositionem, nobis annuentibus incumbunt, Statuta Urbis, quæ sibi à maioribus suis, relicta habebant, satis perplexa et confusa invenerunt; in quorum libris, ob temporum vetustatem, Magistratuum fortasse negligentiam, multiplicesque superiorum ætatum, editas reformationes sæpe, quæ adhuc vigebant, constitutiones, unà cum abrogatis et obsoletis, aliæque alijs contrariæ, promiscuè continebantur.

«documenti postillati» dallo stesso (cfr. *ibid.*, vol. 5506), non è stato possibile rintracciare un solo esempio a conferma di ciò. L'unica nota sull'interessamento personale del pontefice ai lavori di riforma si deduce da un inventario («sive nota quorundam librorum et scripturarum quæ tempore obitus fel. rec. Gregorii papæ XIII, ut asseritur, repertæ sunt in eius studio»), sempre conservato in Vaticano, in cui si fa menzione di una *capsa*, che avrebbe dovuto contenere i documenti relativi alla riforma degli statuti, alla voce «Ad Cardinalem S.^{te} Severinæ» (ASV, *Indice* 7, f. 33). I documenti in questione sono stati ritrovati ed utilizzati in questo studio.

¹⁸² Basti ricordare le parole usate nei consigli del 26 agosto 1547 («molte cose che nel statuto di questa Città si contengono, delle quali vi sonno alcune male intese, alcune senza ordine poste et narrate, et molti altri impedimenti et manchamenti vi sonno», cfr. *supra*) e del 7 febbraio 1555 («gli statuti di questa Città per inosservantia et abusione de molti capitoli, e per altre giuste caggioni [...], meritorio essere revisti suppliti et emendati in molte cose», cfr. *supra*) per rendersi conto della situazione di disagio che ormai permeava la normativa statutaria romana da decenni.

¹⁸³ Così come era accaduto quando Luca Peto aveva intrapreso la riforma degli *instituta* romani, per gli stessi motivi: «Quamobrem cupiens Patriæ, saltem quantum in me est, consulere, operæ pretium me facturum existimavi, si ex iis, quæ sunt, constitutionibus, explicitam iudiciariam formulam exciperem, ut ea duce Tyrones tutius causas pertractarent, & litigatores minori quam fieri posset dispendio, quod suum est, vobis Amplissimo S. P. Q. R. dico. nihil enim præclarius vel ab inuente ætate duxi, quam de Patria benemereri. munus quidem exiguum est, ab eo tamen proficiscitur, qui nihil maius dare potest», L. PÆTI, *De iudiciaria formula* (1578), p. IV.

La situazione di generale confusione si estendeva ad ogni campo del diritto, dalle *canonicae sanctiones* al diritto processuale; il fulcro attorno a cui la riforma sarebbe dovuta ruotare perché la giustizia tornasse a Roma erano gli statuti municipali (*statuta Urbis*). Essi, infatti, non soddisfacendo più le esigenze del tempo, poiché nel corso degli anni le numerose modifiche e le *reformationes* si erano aggiunte senza ordine alla vecchia normativa, avevano creato ulteriore intralcio nella pratica della giustizia. Il fine del pontefice, che si rivolgeva in primo luogo ai *dilecti filii* del popolo romano, fu proprio quello di riportare a Roma ordine nel diritto: lo zelo e la sollecitudine con la quale il sommo pontefice si mosse, rispondevano alle richieste dei romani ¹⁸⁴.

L'incarico (*provincia*) di trovare un accordo (*consonantiam*) per adattare gli statuti agli usi e ai costumi del tempo era affidato ad un *utriusque iuris doctor*, Luca Peto, al quale si affiancarono *nonnullis aliis civibus Romanis*:

Cupientes itaque iidem Populus, ut ius proprium in certam formam, et quasi non differentium inter se Statutorum consonantiam redigeretur, ad praesentiumque temporum mores, et negocia accomodaretur, provinciam hanc, dilecto filio Lucae Pæto utriusque iuris doctori, nonnullisque aliis civibus Romanis demendandam curarunt.

Ma, il peso dell'intera opera alla fine ricadde sul giurista romano, venendo meno gli altri *cives*:

Eorum verò aliquibus vita functis, alijs diversorum negotiorum occupatione distictis, idem Lucas Statuta prædicta in quinque libros prius distributa, supervacaneis amputatis, necnon invicem pugnantibus, et iis quæ vel desuetudine antiquata, vel contraria lege abrogata erant, sublatis, additisque nonnullis reformationibus, ad dilectorum filiorum Conservatorum, Populique Romani Officialium regimen, et directionem, spectantibus, quæ nobis Populi eiusdem nomine obtulerant, in tres breves admodum libros, certo distinctoque ordine redegit, nobisque superioribus annis exhibuit.

Luca Peto, dunque, lavorò sui libri statutari, gravi di aggiunte e correzioni, e una volta rielaborati, li offrì al pontefice. Il passo appena citato si riferisce chiaramente al *Pro futuris*

¹⁸⁴ Nella parte finale dell'*arenga* si legge: «Quod cum nobis, pro eo, quo illam Principis Apostolorum, eius successorum, nostrisque, et Christianæ religionis fedem, prosequimur, veræ dilectionis affectu, debitoque nostræ servitutis officio, maximæ semper curæ fuerit; plurimum in Domino lætati sumus, dilectos filios Populum Romanum, Iustitiæ colendæ studio, sollicitudini huic nostræ respondisse».

Urbis statutis; in particolare si ricollega alla lettera dedicatoria scritta dal giurista a Gregorio XIII, richiamando alcuni passaggi della riforma, come il seguente:

Ceterum, Iacobo [Muto] non multis ab hinc annis vita functo, Pyrrho [Tharo] autem maioribus curis detento, ac proinde universo negotio mihi soli relicto; quod sane potui, ingenti labore summisque vigilijs hasce constitutiones, sex quidem, atque his admodum intricatis voluminibus contentas, in tria tantum, eaque satis, ni fallor, distincta (additis quoque nonnullis, quæ mihi necessaria fore videbantur) partitus sum.

La collaborazione dei due uomini nominati da Luca Peto, Giacomo Muti e Pirro Taro (i cui ruoli sono resi ancora più espliciti da un passo precedente della stessa lettera dedicatoria ¹⁸⁵), venne meno, sembrerebbe, quasi subito. Per capire, però, occorre provare a ricostruire queste tappe.

Luca Peto attese alla pubblicazione del *Pro futuris Urbis statutis* componendo la lettera dedicatoria probabilmente tra la fine del 1573 e l'inizio del 1574. Giacomo Muti era morto da almeno sette anni ¹⁸⁶ e Pirro Taro, da quel che si evince dai registri capitolini, non ricopriva più incarichi in Campidoglio dai primi anni '60, probabilmente perché molto impegnato presso la curia pontificia ¹⁸⁷, come testimonia il passo citato.

Ciò che appare ad una prima analisi da questi pochi frammenti, non essendovi alcun tipo di riferimento cronologico, è che il lavoro, almeno inizialmente, sia stato portato avanti dai tre deputati di pari passo: in realtà esso fu scandito in tempi diversi.

I protagonisti principali della riforma si avvicendarono, si alternarono e furono sostituiti in modalità e tempi che si possono dedurre soltanto dalla composizione e nel momento in cui venne eletta la commissione.

Nel 1546 si ritrovarono a fare parte della stessa deputazione tre personaggi, tra loro molto diversi, ma con la medesima predisposizione a portare avanti la riforma: Antonio Gabrieli, Giacomo Muti e Luca Peto; purtroppo il Gabrieli, concludendo la sua vita nello stesso

¹⁸⁵ «Ideque cum à me sæpius ex suggestu patribus populosque persuasum esset, factum fuit, ut negotium huiusmodi Pyrrho Tharo, tunc temporis Advocato celeberrimo, modo vero Sanctitatis Vicarij, Vicegerenti, et Iacobo Muto viro clarissimo, omniumque rerum peritissimo, necnon mihi, ex Senatuconsulto demandaretur; quippe, ut easdem constitutiones, inutilibus, jsque inter se repugnantibus, & quæ ab aula, temporum præsertim, recesserant sublatis, in certam consonantem formulam colligeremus examinanda siquidem postea, recensenda, corrigenda, emendanda, ac declaranda ex sapientissimorum virorum prudentia, ad id præcipue à Senatu P. Q. R. eligendorum & Sanctissimi Ro. Pontificis auctoritate comprobanda, ac roboranda».

¹⁸⁶ Le sua morte dovrebbe essere avvenuta prima del 1567.

¹⁸⁷ Nel 1565 è ricordato nell'ufficio di *secretariatus apostolicus*. Cfr. *supra*.

anno della commissione sugli statuti generali del febbraio 1555, non lascia una traccia ricostruibile del suo lavoro sulla normativa statutaria (è lecito però ipotizzare che anch'egli sarebbe stato ricordato non solo dal giurista romano nelle sua memoria ¹⁸⁸, ma da tutta la storiografia se non fosse sopraggiunta la morte, data la sua presenza pressoché assidua nelle commissioni ¹⁸⁹ e la sua preparazione teorico-pratica ¹⁹⁰). Dunque, nel '46 si incontrarono Giacomo Muti e Luca Peto, entrambi alla prima esperienza diretta da deputati ¹⁹¹, e ancora nel 1547 assieme al Gabrieli. Si sarebbero ritrovati nuovamente nella commissione del 1563: il Muti nel frattempo era stato chiamato dal consiglio a partecipare ad altre tre deputazioni ¹⁹². Ufficialmente si ritrovò al fianco di Peto solo il 7 febbraio 1555 quando aveva presenziato, da conservatore, il consiglio in cui era stata eletta la commissione per la riforma degli statuti. Proseguendo in questa direzione, nel 1563, compare Pirro Taro nella commissione di quell'anno, anche se non tra i deputati (solo con l'elezione seguente del 1564 inizierà ad essere parte attiva della riforma ¹⁹³) ¹⁹⁴. Nel medesimo anno si interruppe la collaborazione di Giacomo Muti, partecipando egli, per l'ultima volta, ad una commissione per la riforma.

Dunque, sulla base di questi nuovi elementi, si può dedurre che Giacomo Muti fu il primo tra i deputati richiamati nelle lettere a vedere l'inizio dei lavori di revisione degli statuti (1530); dopo una quindicina di anni subentrò Luca Peto (1546); ed infine Pirro Taro (1563).

Come è normale, con il succedersi delle varie commissioni, mentre alcuni uomini scomparvero, altri fecero il loro ingresso. L'impressione è che sia proprio questo il meccanismo per comprendere il lavoro di riforma. Si dovette verificare come un passaggio, forse non preventivato - e leggibile per ciò solo *a posteriori* -, tra i personaggi su citati, in due tempi: il primo nel 1555 tra Antonio Gabrieli e Luca Peto; il secondo nel 1563 tra Giacomo Muti e Pirro Taro. L'ipotesi, costruita - ripeto - *a posteriori*, è che tra questi uomini ci sia stato uno scambio forte nel processo di revisione. L'eredità 'culturale' dell'uno passò all'altro, e il processo andò avanti. Debitore in qualche modo di tutta questa eredità, Luca Peto ricordò e rimpianse, non solo retoricamente, il venir meno dei suoi

¹⁸⁸ Prenderà il suo posto, in qualche modo, il figlio Mario, che ne divenne portavoce e difensore.

¹⁸⁹ Dal 1531 al 1555 aveva infatti partecipato a cinque commissioni su sei.

¹⁹⁰ Cfr. *supra*.

¹⁹¹ Giacomo Muti assistette alla nascita della prima commissione del 1530, essendo conservatore in quel trimestre.

¹⁹² Nel 1550 per far osservare un motu-proprio sulla riforma del vestire e andare in carrozza della donne; nel 1555 per alcune riforme sulle cortigiane; nel 1562 per fare osservare un motu-proprio e delle riforma sulle meretrici.

¹⁹³ Partecipò infatti a cinque commissioni in poco più di un decennio (5 su 7).

¹⁹⁴ È infatti presente come conservatore.

compagni nel momento di maggiore sforzo, che si sarebbe concentrato alla fine degli anni '60 del Cinquecento.

Nella lettera apostolica si teneva conto anche del lavoro di altri *cives romani*, supervisionati dal cardinale di Santa Severina, che – come già detto – prese in mano la riforma attorno al 1574, e rintracciabili tutti nelle commissioni elette nel 1575 e nel 1577 ¹⁹⁵:

Qui intelligentes multa in Populum Romanum prædictum commoda ex nova huiusmodi Statutorum compilatione esse profectura, Dilecto Filio nostro, Iulio Antonio Tituli Sancti Bartholomæi in Insula Presbytero Cardinali, Sanctæ Severinæ nuncupato, mandavimus, ut convocatis dilectis filiis Conservatoribus Camerae Urbis, et Prioribus capitum Regionum, qui pro tempore fuissent, necnon Hortensio Frangipano Urbis Cancellario, Antonio Vellio, Fabricio Lazaro, et qui eiusdem Populi Rom. Advocatus est, Horatio Burghesio, et Vincentio Parentio Aulæ nostræ Consistorii, necnon Bernardino Biscia, et Horatio de Arrigonibus in Romana Curia Advocatis, Stephano Crescentio, Marcello Arberino, Petropaulo Fabio, Hieronymo Alterio, Augustino Palonio, Valerio de Valle, Prospero Cafarello, et Ricardo Mazzatosta, Romanis Civibus, à dicto Populo in suis Consilijs, ad hanc rem diversis, et successivis temporibus [...]

Solo per questo secondo momento nella bolla sono inseriti anche i nomi di altri congregati, appartenenti alle schiere ecclesiastiche, dal pontefice *ad hoc specialiter deputatis*:

[...] unà cum prædicto Luca delectis, congregatis quoque dilectis filiis nostris, Alexandro Tit. S. Mariæ in Aracæli Presbytero Cardinali, Riario nuncupato, tunc Camerae Apostolicæ generali Auditore, deinde magistro Hieronymo Matthæio, in eiusdem Alexandri Cardinalis locum, ad munus Auditoris suffecto, necnon venerabili Fratre Hieronymo [Melchiorio] Episcopo Maceratensi, locum unius ex officijs Clericatus Camerae Apostolicæ ex indulto Apostolico obtinente, ac dilectis item filiis, Magistris Alexandro Frumento, & Pyrrho Tharo, Notariis nostris in utraque Signatura nostra Referendariis, ac etiam Mario Gabriello eiusdem Aulæ nostræ Consistorii avvocato, à nobis ad hoc specialiter deputatis, Statuta huiusmodi, per dictum Lucam compilata, diligenter excuterent, atque examinarent; et quæ eis viderentur, supplerent, corrigerent, delerent, et emendarent.

¹⁹⁵ Nella bolla erano compresi tutti i sedici deputati, con l'aggiunta dell'avvocato Orazio Borghese e del *civis romanus* Riccardo Mazzatosta. I conservatori nel febbraio 1575 erano P. Paolo Montaco, Girolamo Papanoni e Angelo Capranica, mentre la carica di priore dei caporioni era di Mario Delfini; nel novembre 1577, i conservatori erano Tarquinio Vipera, Cesare Muti e Virgilio Crescenzi, mentre il priore era Antonio Mattei.

Pirro Taro e Mario Gabrieli furono compresi solo in questo secondo elenco composto quasi unicamente da chierici, per di più appartenenti alla congregazione pontificia della riforma¹⁹⁶, e costituita presumibilmente tra la fine del 1572¹⁹⁷ e l'inizio del 1574¹⁹⁸; la mancanza tra costoro di Bernardino Carniglia, riformatore romano¹⁹⁹, potrebbe far pensare che la nuova congregazione, composta da Santori, Riario, Mattei, Melchiorio, Furmento e Taro sia stata creata dopo il 1576²⁰⁰.

La *narratio* si conclude ricordando il tempo speso da questi uomini per approntare le *reformationes*. Nonostante la presenza di uomini preparati e di chiara fama, i nuovi statuti non furono pronti se non dopo numerosi revisioni, incitate e sostenute dal Campidoglio prima e dalla curia pontificia poi, nel corso di diversi anni:

Qui frequentissimè per plures annos in unum congregati, eisdemque Statutis diligenter visis, et singillatim examinatis, matureque discussis, alia emendaverunt, alia explanaverunt, nonnulla addiderunt, nonnullaque etiam sustulerunt.

L'ultima revisione (*postremam illis manum*) fu fatta dai cardinali Santori e Riario, dal vescovo Melchiorio e dai due giurisperiti Mario Gabrieli e Luca Peto:

Denique Iulius Antonius, et Alexander, Cardinales, ac Hieronymus Episcopus, necnon Marius Gabriellus, et Lucas Pætus prædicti, eorundem Statutorum relectione, et recognitione, omni studio et diligentia ab ipsis, de mandato nostro facta, postremam illis manum adhibuerunt.

La presenza di Mario Gabrieli, accredita ancor di più l'ipotesi che il padre Antonio, sebbene non ricordato, si fosse impegnato nel lavoro di riforma degli statuti in prima persona²⁰¹, portandolo avanti con decisione e convinzione²⁰². La prematura scomparsa del

¹⁹⁶ Probabilmente la stessa che cita il Pastor ricordando la volontà riformatrice di Gregorio XIII («Alla Reforma: Savello, S^{ta} Severina, Pellevè, l'auditore della Camera [Riario], Formento, Carniglia et molti di questi riformatori, quali vi sono diligenti e soleciti», L. PASTOR, *Storia dei papi*, p. 876, appendice 14, II).

¹⁹⁷ Com'è immaginabile, la congregazione fu costituita *ad hoc*, come avvenne sotto il pontificato del predecessore (infatti – scrive il Pastor – «sotto Pio V, furono istituite congregazioni speciali provvisorie, ogni volta che qualche questione importante richiedeva un esame profondo [...]. La maggior parte di queste congregazioni proseguirono anche sotto Gregorio XIII e fu sensibilmente aumentata [la congregazione dell'Inquisizione] come di già sotto Pio V era stato progettato», L. PASTOR, *Storia dei papi*, p. 45; cfr. anche A. BORROMEO, *Gregorio XIII*, p. 184).

¹⁹⁸ Come si evince dalla data della lettera in cui è citata: 20 febbraio 1574; cfr. *ibid.*

¹⁹⁹ Carica soppressa poco dopo la sua morte, avvenuta nel 1576.

²⁰⁰ Non avendo però ulteriori elementi si potrebbe allo stesso modo supporre che il Carniglia non sia più menzionato, semplicemente perché scomparso.

²⁰¹ Nella lettera che il Gabrieli, figlio, scrisse al cardinale Farnese, sembra si faccia accenno al lavoro del padre per gli statuti.

giurista, avvenuta tra l'altro il giorno dopo aver nominato il figlio Mario avvocato concistoriale, sembra aver legato le sorti del figlio a quelle del padre e viceversa.

I destinatari più importanti della bolla di conferma furono dunque tre: il Popolo Romano, Luca Peto e Giulio Antonio Santori. Il primo in quanto fruitore degli statuti, gli altri due, sia pur in maniera differente, in quanto artefici e promotori della revisione.

Questa tripartizione si può applicare senza troppe forzature anche ai tempi della revisione, che furono in qualche modo rappresentati dai tre protagonisti: il primo, quando si fece cosciente a livello comunale il problema della *vetustas* e dell'incongruenza dei vecchi statuti con la prassi vigente e si cercò di porre un freno costituendo delle commissioni composte dagli ufficiali del Popolo Romano a mano a mano che i problemi divenivano insostenibili; il secondo, quando un singolo giurista, con l'appoggio saltuario di altri illustri personaggi, decise di proseguire l'opera non vedendo soluzione di continuità nell'agire del consiglio; infine, il terzo, nel momento in cui, essendo i lavori ad un punto di stallo, si rese necessario l'intervento pontificio tramite l'azione di una congregazione, e nello specifico di un cardinale di sacra romana Chiesa, per il riordino e l'avallo finale di tutta l'opera.

2. 3. Gli statuari

Aver individuato i protagonisti principali non basta, occorre fermarsi a riflettere anche su coloro che furono chiamati in vario modo ad interpretare la riforma statutaria in Campidoglio, attraverso più commissioni costituite *ad hoc*. Cercare di capire, anche senza entrare troppo nello specifico, chi erano, da dove venivano e soprattutto con quale titolo e con quale funzione questi personaggi erano ammessi nelle commissioni, risulta necessario per comprendere la stessa riforma.

Appare subito evidente, scorrendo gli elenchi con i nomi dei deputati, la frequenza con la quale ci si imbatte negli stessi uomini in più di un'occasione ²⁰³. Spesso, infatti, gli *statuarii*

²⁰² Da non dimenticare che il Gabrieli *senior* nel 1545 era stato nominato avvocato concistoriale del concilio di Trento, ma rifiutò l'incarico perché «temeva dell'aria rigida di Trento» (nel testo del Pallavicino si specifica: «sì come spesso avviene, che gl'intelletti più valorosi per la dottrina sieno accoppiati a corpi più deboli per la complessione, e più logori dall'età e dalla fatica, così non ardi egli d'esporsi al crudo verno di Trento», *Istoria del Concilio*, p. 150).

²⁰³ I casi di omonimia, se pur possibili, sono stati esclusi tenendo conto dei limiti cronologici dell'attività pubblica per ciascun personaggio.

furono riconfermati o rieletti per diverse commissioni, sia attinenti alla stessa materia, sia differenti. Il numero totale degli eletti per ogni commissione è nettamente maggiore rispetto al totale degli uomini chiamati per questo compito: le commissioni sono composte da 162 deputati, ma 104 sono i *cives* nel totale.

Come appare dal GRAFICO 3, la maggior parte dei deputati (il 67,3%) è eletta una sola volta; segue un 18%²⁰⁴ di membri eletti per due commissioni, un 11%²⁰⁵ per tre, fino ad arrivare ad un numero ridottissimo di uomini che vengono incaricati per quattro, cinque o sette volte per far parte di una deputazione. Questo ristretto manipolo di individui è composto da




GRAFICO 3

Luca Peto che conta al suo attivo sette presenze nelle 16 commissioni qui prese in esame²⁰⁶; Antonio Gabrieli e Pirro Taro presenti in cinque commissioni; Antonio Velli in quattro.

Tutti e quattro erano stati giuristi noti e attivi a Roma negli anni della riforma. Una contingenza non anomala se si considera che tutte le commissioni, qui analizzate, hanno al loro interno almeno un dottore in diritto²⁰⁷. Volendo dare ancora delle percentuali, su un totale di poco più di cento *cives*, un 33%²⁰⁸, cioè almeno un terzo, ha atteso allo studio del diritto, nella maggior parte dei casi poi praticandolo. Non pochi inoltre i giuristi annoverati nelle commissioni che hanno composto opere di diritto: autori come Quintiliano Mandosio, Antonio Gabrieli, Antonio Massa, Luca Peto, Giovanni Battista Pontani, o Mario Salamonio sono tra questi. Tra i trattatisti va incluso un altro grande nome, per la qualità degli studi compiuti e per i risultati ottenuti, anche se non in ambito giuridico: Ippolito Salviani, forse, l'unico medico a far parte delle commissioni.

²⁰⁴ Esattamente un 18,27%.

²⁰⁵ 10,58%.

²⁰⁶ Che si riducono a 10 se si restringe l'arco cronologico dal 1546, anno della sua prima commissione, al 1575, anno dell'ultima cui prese parte.

²⁰⁷ Cfr. *infra* TABELLA I.

²⁰⁸ 33,65%.

Questi uomini, però, prima ancora di essere dottori, erano cittadini romani: una prerogativa fondamentale per essere eletti nelle commissioni ²⁰⁹. I deputati appartenevano quasi tutti alle più illustri famiglie della nobiltà municipale romana ²¹⁰, e chi non lo era, perché trasferito da poco nell'Urbe, aveva acquisito la cittadinanza oltre che per i requisiti formali anche per i meriti che era stato in grado di raccogliere con la propria fama: alcuni esempi illustri sono dati da uomini come Antonio Massa da Gallese, Vincenzo Parenzi, Galeazzo Poggi e Fabrizio Lazari, tutti valenti giureconsulti e avvocati.

La loro appartenenza all'aristocrazia cittadina è ricostruibile (non essendo contemplato per Roma, ancora nel XVI secolo, un *libro d'oro* della nobiltà) analizzando due condizioni, ricordate da Elisabetta Mori: 1^a, l'aver partecipato ai possesi dei pontefici. Ma, ricercando i nomi dei deputati nella *Storia de' solenni possesi de' sommi Pontefici* del Cancellieri, si resta delusi; sebbene le famiglie siano presenti ²¹¹, gli individui sfuggono, e solo nel 1571 per l'entrata solenne di Marc'Antonio Colonna, sono riportati i nomi di Cesare Maccaroni (deputato nel 1556) e Ortenzio Frangipane (nel 1575). 2^a, in base alla maggiori cariche pubbliche, come quella di conservatore o caporione ²¹².

Considerando, dunque, i più importanti incarichi di Campidoglio, in parte già visti per i singoli membri, si può ricavare qualche stima: dei 104 deputati presi in esame, poco più della metà (51%) ha ricoperto sia la carica di conservatore (anche più di una volta), che quella di caporione o priore dei caporioni; un 21% è stato solo conservatore ²¹³, e un 9% solo caporione ²¹⁴. A costoro facevano seguito una ventina di *cives* (19%) che non ebbero incarichi in Campidoglio, o almeno non quelli richiesti qui ²¹⁵.

²⁰⁹ Vi sono solo *cives* romani tra gli statutari, alcuni dei quali *ex privilegio*. Cfr. *infra*.

²¹⁰ Cfr. M. A. VISCEGLIA, *Introduzione*; e A. CAMERANO, *Le trasformazioni*.

²¹¹ Ed è di queste che Elisabetta Mori parla quando afferma che «sono facilmente individuabili nei nobili deputati partecipanti ai possesi dei pontefici», E. MORI, *Antonio Maccaroni*, p. 88, nt. 16.

²¹² Cfr. *ibid.*

²¹³ Per questa categoria tornano alcuni nomi illustri di giuristi di recente trasferiti a Roma come Paolo del Drago, Antonio Massa, Vincenzo Parenzi, e altri come Giovanni Battista Gargano, Giovanni Battista Pontani, Pietro Paolo Sanguigni, Leonardo Tasca ed altri, cfr. *supra*.

²¹⁴ Lo sono stati, ad esempio, Sicinio Capizucchi, Giovanni Battista Carosi, Agostino Paloni, cfr. *supra*.

²¹⁵ Ad esempio Cencio Frangipane, la cui nobiltà della famiglia è comprovata, non sembra aver ricoperto alcun incarico; Orazio Arrigoni, Teutonico Nunez e Galeazzo Poggi hanno invece rivestito più incarichi ma mai i maggiori, cfr. *supra*.

2. 3. 1. I giurisperiti

La presenza dei giuristi si è dunque resa più che evidente. Essi costituivano la componente tecnica della commissione.

TABELLA I: Commissioni e giuristi.		
Data Elezione	Materia	Giuristi/Deputati
10 - aprile - 1530	Capitoli relativi al <i>Senatusconsultum</i>	(*) 1/4
04 - dicembre - 1531	<i>Sopra la moderazione delle doti, vestire e conviti</i>	**(*) 4/14
18 - aprile - 1532	<i>Sopra le riforme del vestire, e moderazione delle doti</i>	2/11
09 - settembre - 1540	Riforma della curia di Campidoglio	* 1/6
01 - giugno - 1546	<i>Per la riforma del vestire, doti e funerali</i>	** 2/10
26 - agosto - 1547	<i>Sopra alcune cose importanti poste nello Statuto di Roma</i>	*** 10/20
07 - febbraio - 1555	<i>Per la revisione de statuti, riforme et ordini altre volte fatti</i>	* 2/6
07 - giugno - 1556	<i>Sopra le riforme delle liti, doti e vestiti delle donne</i>	2/10
11 - Ottobre - 1563	<i>Riforme sopra il vestire [...] e de' conviti</i>	1/8
23 - gennaio - 1564	Riforma della curia di Campidoglio	** 5/5
20 - maggio - 1566	<i>Sopra la riforma del vestire</i>	3/10
14 - gennaio - 1567	<i>Circa Dotium Reformationem</i>	* 4/12
22 - febbraio - 1568	<i>Reformatio Statutorum Urbis</i>	* 7/18
25 - febbraio - 1575	<i>De Statutis</i>	**(***) 7/12
16 - novembre - 1577	<i>Ad Reformationes Statutorum</i>	* 2/4
22 - giugno - 1579	<i>Tertium librum Reformationum</i>	6/12

Tra i deputati particolare rilievo rivestirono nelle commissioni gli avvocati per le molteplici funzioni che erano chiamati a svolgere. Nella riunione del consiglio del 6 marzo 1577, si stabilì, ad esempio, che si sarebbe dovuto unire alla commissione preposta *in reformationibus et compilationibus statutorum Urbis* l'avvocato del popolo romano ²¹⁶. Nella seduta successiva si formalizzò la scelta nell'avvocato fiscale Riccardo Mazzatosti ²¹⁷. A parte questi esempi, in cui si delinea in maniera marcata la necessità di una tale figura giuridica, la presenza degli avvocati era posta in evidenza già prima dell'elezione, nel momento in cui si sottoponeva al consiglio la mozione per l'elezione della commissione. Si

²¹⁶ ASC, *Camera Capitolina*, cred. I, t. 27, f. 128v.

²¹⁷ *Ibid.*, f. 131r.

legge infatti, nei decreti del 1 giugno 1546 «si s'hanno a elegere sei gentilhuomini con dua Advocati [...]», del 26 agosto del 1547 «bisognarebbe elegervi XX cittadini Romani degli quali X ne siano tra dottori et Procuratori [...]», e ancora del 7 febbraio 1555 «si venisse alla elettione di sei cioè uno advocato, uno procuratore, et quattro alteri gentilhuomini[...]». Ma, come accennato poc'anzi, la presenza dei giuristi è costante, tanto da sembrare una prerogativa ineludibile (nella TABELLA I, che offre una rappresentazione schematica delle commissioni prese in esame, oltre alla data di elezione e alla materia oggetto di revisione, nell'ultima colonna, viene riportato il numero dei deputati, con la rispettiva componente di giuristi).

Anche qui è da considerare il fatto che il numero degli eletti tra i giuristi non corrisponda al numero effettivo di persone, poiché alcuni di essi sono stati rieletti per più commissioni ²¹⁸; da ciò la differenza tra il numero dei partecipanti alle commissioni, che è 59, e il numero dei *doctores iuris* che è 35. Di questi trentacinque, undici sono stati avvocati concistoriali ²¹⁹; quattro di essi hanno però ricevuto la nomina dopo aver fatto parte delle commissioni riformatrici ²²⁰.

Una presenza così numerosa – in termini relativi, chiaramente – assume o dovrebbe assumere un significato preciso. Ottavio Pio Conti ricordava come il collegio degli Avvocati Concistoriali «costituiva il consiglio privato dei Pontefici in materia giuridica e il corpo legislativo del loro temporale governo» ²²¹. E nella bolla *Urbem Romam* era evidenziata la presenza di un riformatore, Mario Gabrieli, come «Aulæ nostræ Concistorii advocatus». Ma dal solo numero, possiamo dedurre che gli avvocati del collegio fossero una specie di *longa manus* del pontefice? E che per loro tramite il sommo pontefice già dalle prime commissioni avesse influenzato la riforma del consiglio?

²¹⁸ Cfr. *supra*.

²¹⁹ Si richiamano alla mente per praticità: Orazio Arrigoni (1576), Bernardino Biscia (1591), Marco Antonio Borghese (1545), Antonio Gabrieli (1530), Mario Gabrieli (1555), Girolamo Giustini (1531), Fabrizio Lazari (1566), Vincenzo Parenzi (1576), Mario Salamonio (1532), Pietro Paolo Sanguigni (1545) e Antonio Velli (1550).

²²⁰ Mario Salamonio durante i lavori della commissione del 1530 e del 1531 non è ancora nel novero degli avvocati concistoriali; Orazio Arrigoni e Vincenzo Parenzi sono nominati entrambi nel 1576, dopo essere stati eletti per la commissione del 1575; Bernardino Biscia è avvocato concistoriale nel 1591, dopo aver partecipato alla stessa commissione. Ma ciò avrebbe modificato marginalmente il numero complessivo delle commissioni a cui gli avvocati del sommo Concistoro erano chiamati (da 11 a 10/16; nella TABELLA I su esposta gli avvocati sono segnalati con degli asterischi, quelli tra parentesi indicano i quattro giurisperiti non ancora annoverati nel collegio del Sacro Concistoro nell'anno della commissione.

²²¹ O. P. CONTI, *Elenco dei Defensores*, pp. 20-21. Per la storia degli avvocati concistoriali fondamentale l'apporto dato da due articoli di Giuliana Adorni: *Statuti del Collegio*, pp. 293-355; e *Per il Settimo Centenario*, pp. 227-254.

La mancanza di una documentazione specifica sul lavoro svolto dai singoli deputati, sull'influenza esercitata in ogni commissione e sulle intenzioni dichiarate del pontefice non permette di dare una risposta precisa alla questione appena posta. È chiaro che si tratta di un fattore non trascurabile, ma quale sia la sua effettiva entità al momento ci sfugge. Ciò che non può passare inosservato è l'influenza che questo collegio esercitava nella vita cittadina e le prerogative che aveva acquisito nel corso degli anni, anche a scapito dello stesso Campidoglio. Ma in questo caso riuscire a definire il limite entro il quale questi giuristi operarono, facendo parte essi stessi della media nobiltà municipale, non è facile. L'unica via perseguibile è quella che porta al singolo ²²².

Analizzando, sia pure per sommi capi, il *cursus honorum* di questi uomini, quello che appare evidente, da subito, è la competenza con la quale ciascuno di essi poté accostarsi al lavoro di riforma, una consapevolezza dei mezzi messi a disposizione che trovava conferma nel numero di volte in cui alcuni furono chiamati nell'impresa o nella richiesta esplicita, tanto capitolina, quanto pontificia, che fossero tenuti a partecipare ²²³. La preparazione giuridica e la fama che circondava alcuni di questi uomini, già espressa dai contemporanei, non ci può sfuggire.

Sebbene la maggior parte degli uomini chiamati in consiglio per essere poi eletti fosse costituita da *nobili viri*, cioè da coloro che godevano di una certa importanza all'interno della città, senza però avere delle competenze specifiche, i giurisperiti, costituirono una parte non minoritaria all'interno delle commissioni e fondamentale per il loro pieno svolgimento ²²⁴.

Non è possibile capire come operarono gli *statuentes* per promuovere la riforma, se non con l'unica eccezione di Luca Peto, ma lo si può dedurre in parte dalla loro vita pubblica, dagli interessi e, per chi si addottorò, dalla preparazione accademica.

Riuscire a ricostruire anche solo in parte le carriere accademiche di alcuni uomini, permette di chiarire l'importanza di alcune riforme e appoggiare la teoria che il

²²² Ciò porterebbe a credere, pur senza escludere a priori l'influenza del collegio concistoriale, che poter contare su un bagaglio di conoscenze, esperienze e buona fama desse più credito che appartenere ad un gruppo preciso.

²²³ Come nel caso di Giacomo Muti richiesto dal papa nell'agosto del 1566; o Pirro Taro e Luca Peto sollecitati dal consiglio, come garanzia da portare al papa (nel 1566); o ancora la presenza continua di Antonio Gabrieli e quella di Antonio Velli, entrambi avvocati concistoriali.

²²⁴ Bisogna considerare, invece, che una piccola parte di costoro, era richiesta per adempiere a formalità che oggi potremmo definire burocratiche, nonostante la presenza quasi costante dello *scribasenatus*, che assolveva alla maggior parte di queste incombenze.

Campidoglio abbia dato il proprio contributo alla revisione statutaria, confidando nel parere di pratici esperti.

Non per tutti i membri è stato possibile ricostruire il *cursus studiorum*, e lì dove ciò non è stato possibile, sono state avanzate delle semplici ipotesi. In molti casi, infatti, si è certi del conseguimento del grado dottorale, ma poi sfugge il luogo in cui dovette avvenire ²²⁵; per questo anche cercare di tracciare una mappa sui possibili spostamenti, e sui tempi in cui questi avvennero, può avvalorare delle tesi e aprire la strada a ricerche future.

«Agli inizi del Cinquecento l'età con cui si arrivava a conseguire il titolo accademico era abbastanza alta, confrontata la soglia minima prevista dalle Costituzioni fissata a 20 anni, infatti in media uno studente perveniva alla laurea in leggi a 27 anni. Una svolta significativa avvenne invece a metà del Cinquecento quando la media si abbassò a 23 anni per mantenersi stabile fino agli inizi del Seicento e ridursi ulteriormente a 20 anni sul finire del medesimo secolo» ²²⁶. Questo rilevamento condotto per lo *studium* di Bologna ben si collega a quanto qui si viene enunciando, e trova conferma poiché la maggior parte dei *doctores in utroque iure* provenivano dall'importante città pontificia. Un buon numero di deputati doveva essere nata nei primi anni '20 del Cinquecento, questo aveva fatto sì che molti giovani *nobiles* prendessero la via di Bologna ²²⁷ o di altre grandi università dell'epoca come Perugia ²²⁸, Pavia, forse Napoli ²²⁹, non tanto per la consueta mobilità studentesca ²³⁰, ma soprattutto poiché lo *studium Urbis*, in quegli anni era in uno «squallido

²²⁵ L'esempio migliore è quello di Luca Peto, di cui è possibile quasi ripercorrere gli spostamenti nei diversi *studia*, ma di cui ci sfugge la sede dove gli studi dovettero essere portati a termine (cfr. *infra*).

²²⁶ M. T. GUERRINI, "Qui voluerit", p. 82.

²²⁷ Come confermano gli otto giurisperiti addottorati nello studio bolognese: Paolo del Drago (1524, cfr. M. T. GUERRINI, "Qui voluerit", p. 144, num. 400), Pirro Taro (1541), Leonardo Tasca (1541), Vincenzo Parenzi (1544), Sebastiano Varo (1547, *ibid.*, p. 204, num. 1480), Pier Domenico Maddaleni (1552), Bartolomeo Cavalieri (1556), Orazio Arrigoni (1558).

²²⁸ Sebbene la mobilità sia confermata dalla ricca documentazione conservata nell'archivio storico di Perugia, nessuno degli statuari sembra essersi addottorato lì (la ricerca purtroppo non comprende alcuni deputati delle commissioni minori). Sulla mobilità studentesca e lo *studium* bolognese, cfr. *L'università di Bologna*; N. REINHARDT, *Bolonais à Rome*; e GUERRINI M.T., *Norma e prassi*.

²²⁹ Più forte dovette essere la mobilità studentesca all'interno dello stato pontificio, confermato da un 27% di laureati in diritto presso lo studio di Bologna che apparteneva allo stato della Chiesa (cfr. M. T. GUERRINI, "Qui voluerit", p. 59), purtroppo non verificabile e contrario poiché lo *studium* di Napoli conserva le matricole solo a partire dal 1581 (essendo la maggior parte della documentazione antica andata distrutta per cause belliche).

²³⁰ Che come ricorda la Guerrini, per gli studenti italiani era «una migrazione prettamente interna» alle università della penisola (*ibid.*, pp. 51-52), ma come sembrano confermarci le affermazioni di Luca Peto, il quale asseriva di aver seguito le lezioni di Ugo Boncompagni a Bologna, tra il 1531 e il 1538, e Alciato, forse a Pavia nel periodo tra il 1533 e il 1537 (cfr. L. PÆTI, *De iudiciaria formula*).

stato»²³¹. Conseguentemente, il grado dottorale doveva essere stato conferito loro tra gli anni '40 e '50.

Il numero limitato di informazioni sulle lauree ottenute dagli statutari per i quali è certo che abbiano conseguito il grado dottorale, per quel che riguarda la Sapienza, è legato in particolare a due fattori: 1. il sacco di Roma del 1527 che causò la chiusura delle scuole e la cauta riapertura da parte di Paolo III nel 1535 e che non dovette invogliare molto né studenti né lettori²³²; 2. i registri delle lauree in giurisprudenza che partono dal 1549. Il risultato è che uno solo dei deputati compare in questi elenchi, Giovanni Battista Gargano²³³.

Inoltre, è plausibile pensare che alcuni di questi giuristi non avessero sostenuto l'esame pubblico «per ottenere i privilegi che la condizione di dottore prevedeva» per gli ingenti costi che questo comportava, e si fossero fermati al solo esame privato, e quindi alla sola *licentia legendi*, che non «permetteva di farsi interprete della legge attraverso l'emanazione di *consilia* e ricoprendo incarichi pubblici»²³⁴. Viene in mente l'annotazione *notarius* per Teodoro Gaulderoni, annoverato tra i dottori e procuratori della commissione del 1547 e Giuliano Pergolella, per la medesima commissione, che però nel 1566 compare come giudice. Infatti non era infrequente, anche nel Cinquecento – secondo la Guerrini – che coloro che si erano fermati all'*examen privatum* potessero in un tempo successivo «acquisire il grado dottorale pagando le cospicue cifre richieste con l'utilizzo degli introiti acquisiti attraverso l'esercizio della professione che, in qualità di licenziati, avevano comunque potuto esercitare»²³⁵.

Un ulteriore dato aggregabile sul quale poco si è riflettuto finora, ma che rende più completa la conoscenza dell'attività pubblica svolta dai membri delle commissioni, è l'impegno svolto da questi ultimi nella curia pontificia.

Tra costoro ritroviamo *abbreviatores*²³⁶, notai apostolici²³⁷, *sollicitatores*²³⁸ e un *provisor arcis S. Angeli* nella persona di Prospero Boccapaduli²³⁹.

²³¹ Fermandosi alle parole del Renazzi (*Storia dell'Università*, p. 104).

²³² Cfr. E. CONTE, *Accademie studentesche*, p. 13.

²³³ D. *Johannes Baptista Galganus* [Gargano] romano addottorato *in utroque* a Roma il 28 gennaio 1556 (ASRM, Fondo Università, b. 227, f. 173v).

²³⁴ GUERRINI M. T., "Qui voluerit", p. 21.

²³⁵ *Ibid.*, p. 22.

²³⁶ La carica di *Abbraviator litterarum apostolicarum* è ricordata per Marcello Capizucchi (ASV, Reg. Lat., vol. 1780, f. 154v), Luca Massimi (ASV, Reg. Lat., vol. 1535, f. 70r) e Prospero Mochi (ASV, Cam. Ap., Intr. et Ex., vol. 561, f. 110v).

A questi incarichi se ne aggiungono degli altri, sempre su nomina pontificia, di particolare interesse come quello di Governatore ²⁴⁰ o Commissario ²⁴¹. Tra i commissari chiamati a districare questioni giuridiche e pratiche nelle terre della Chiesa Agostino Paloni è l'unico che sembra non essersi addottorato, mentre i suoi colleghi sono tutti *doctores in utroque iuris*.

Tra i *Motu Proprii* e le Bolle Pontificie di assegnazione o conferma dell'incarico, si coglie il tenore della concessione: *favor et gratia* apostolica sono accordati per l'integrità, la *diligentia*, la probità dei singoli, ma anche per la nobiltà della famiglia ²⁴².

2. 3. 2. I rioni di appartenenza

Un altro elemento sul quale riflettere è la distribuzione sul territorio romano dei membri delle deputazioni.

Grazie alle annotazioni riportate nelle liste degli ufficiali di Campidoglio ²⁴³, nelle quali sono indicati per ogni ufficio il nome, l'incarico e, nella maggior parte dei casi, anche il rione di appartenenza, è stato possibile rintracciare gli statuari all'interno del territorio urbano. Anche se è d'obbligo ricordare che, in particolare negli ultimi decenni del secolo

²³⁷ *Notarius Apostolicus* è stato Paolo del Drago, sotto Paolo III, nel 1541 (ASV, *Reg. Lat.*, vol. 1792, f. 336v).

²³⁸ L'*officium di Sollicitatoris litterarum apostolicarum* è concesso da Giulio III, nel secondo anno del suo pontificato, il 21 ottobre 1551 a Mario Gabrielli, *scholaris romanus* (ASV, *Reg. Lat.*, vol. 1820, f. 221r).

²³⁹ Riveste la carica di approvvigionatore per Castel S. Angelo in più anni (nel 1557, ASV, *Cam. Ap., Div. Cam.*, vol. 186, f. 134v; nel 1558, *ibid.*, vol. 188, f. 163v; nel 1560, *ibid.*, vol. 195, f. 71v; nel 1561, *ibid.*, vol. 206, f. 81v; nel 1562, *ibid.*, vol. 209, f. 139r e nel 1563, *ibid.*, vol. 215, f. 113v); nel 1565 è *coadjutor provisoris* (*ibid.*, vol. 218, f. 181v).

²⁴⁰ Affidato per la città di Civitavecchia a Sebastiano Vari nel 1569 (ASV, *Secr. Brev., Reg.*, vol. 12, f. 2r); per Ravenna nel 1566 a Prospero Boccapaduli (ASV, *Cam. Ap., Div. Cam.*, vol. 219, f. 94v); per Rieti e Narni a Leonardo Tasca, rispettivamente nel 1544 (ASV, *Arm. XLI*, vol. 50, f. 267r) e nel 1547 (*ibid.*, vol. 5, f. 369 bis); per Fermo, nel 1568 ad Agostino Paloni (ASV, *Sec. Brev., Reg.*, vol. 10, f. 71r).


²⁴¹ Commissari sono Agostino Paloni, Sebastiano Sinibaldo, Giovanni Battista Gargano, Sebastiano Vari, Antonio Velli, Tarquinio Vipera.

²⁴² L'esempio di un *motu-proprio* di Giulio III che il 3 marzo 1553 concesse l'ufficio di *Cancellarius Urbis* a Marcello Negri, deputato poi nel 1566: «[...] Capitaneum Marcellum de Nigris omni ex sui parte integritatis et diligentiae preditum et alijs quam pluribus probitatis insignis ornatum propterea ac alias ob clarissimam familiae de Nigris nobilitatem ipiusque prestantissimum in omni genere virtutis animum apostolicis favore et gratia prosequi ac dignitatum preheminentia atque gradu extollere cupientes et volentes Motuproprio simili Dohaneriatu gabelle vini forensis custodiam seu regimen portae maioris ac officium Cancellarius Urbis et Senatus Popoli Romani [...]», ASV, *Arm. LII*, vol. 1, ff. 33v-34v.

²⁴³ Cfr. *Indice alfabetico*.

XVI, gli incarichi non corrisposero sempre al quartiere di residenza. Una verifica, sia pur parziale è stata possibile mediante le registrazioni conservate nelle parrocchie romane ²⁴⁴.

Il GRAFICO 4 presenta la percentuale degli statutori suddivisa per rione di appartenenza: Pigna (14,42%) e Colonna (10,58%) sono i due rioni più rappresentati; seguono S. Eustachio e S. Angelo (entrambi con 9,62%) ancora con un'alta percentuale; altri quattro rioni mediamente presenti: Ponte e Parione (entrambi 7,69%), Regola e Campitelli (5,77%). Infine per ultimi: Trevi (3,85%), Monti e Trastevere (entrambi con 2,88%), e Ripa (0,96%). A questi va aggiunto un 12% ²⁴⁵, in cui, sulla base della documentazione attuale non è stato possibile individuare il rione di appartenenza ²⁴⁶.



²⁴⁴ Per il rilievo assunto dalle parrocchie nel «processo riformatore religioso e amministrativo», cfr. E. SONNINO, *Le anime dei romani*, p. 334 e segg.; e il precedente dello stesso autore, *Popolazione e territori*, pp. 93-111.

²⁴⁵ Esattamente 11, 53%.

²⁴⁶ Un esempio particolare di uno dei non pochi membri non associati ai rioni ci è dato dalla figura sfuggente di Teutonico Nunez, membro della commissione del 1556, per il quale peraltro le notizie non scarseggiano. Costui, di origine spagnola come il nome lascia trasparire (cfr. anche T. AMAYDEN, *La storia delle famiglie*, vol. II, p. 112), dal 1546 al 1578 rivestì la carica di consigliere per 16 volte in 10 rioni differenti (Campo Marzio, Monti, Parione, Pigna, Ponte, Regola, Ripa, S. Angelo, S. Eustachio e Trastevere); la stessa cosa avvenne per la carica di maresciallo ricoperta per 6 volte dal 1554 al 1580 in 4 diversi rioni (Campitelli, Regola, Colonna, Ponte). Le uniche notizie forse più utili per legarlo ad un rione si trovano nei registri della parrocchia di S. Biagio delle Fosse, nella circoscrizione Ponte: qui è registrato il suo matrimonio avvenuto nel 1576 con Giustina de Quinta (ASVR, *S. Biagio delle Fosse*, Matrimoni I (1572-1616), f. 3r) e la morte di quattro suoi figli, tre maschi (sepolti nella chiesa della Trinità dei Monti) ed una femmina (nella chiesa di S. Biagio). Il legame con Ponte dunque sembra il più probabile, anche se chiaramente non se ne può avere certezza. Dai registri parrocchiali però si ricava anche un altro dato, da prendere sempre con cautela poiché non è confermato da nessun altro documento fin qui analizzato: costui è ricordato come *doctor*.

È evidente dal numero di membri che compongono una commissione (che è quasi sempre inferiore al numero dei rioni romani – tredici ²⁴⁷ –, a parte in tre casi ²⁴⁸), che i rioni non possono mai essere rappresentati tutti. In ciò un'ulteriore restrizione: il numero ipotizzabile di rioni rappresentati in media (dato dalla corrispondenza effettiva tra deputato e rione ²⁴⁹) ²⁵⁰ per ogni commissione è sempre inferiore al numero massimo che si potrebbe avere se effettivamente ad ogni eletto corrispondesse un rione ²⁵¹. Infatti, scorrendo le liste dei deputati non è infrequente il caso in cui due o più deputati provengano dallo stesso rione. Un bell'esempio ci viene dalla commissione eletta il 9 settembre 1540 e composta da Antonio Gabrieli, che in questi anni abitava nel rione Pigna ²⁵², Pietro Massimi, che in base agli incarichi rivestiti in Campidoglio era legato al rione Parione, Bernardino Caffarelli, che abitava nei pressi della chiesa di S. Sebastiano nel rione di S. Eustachio ²⁵³, Francesco Pichi, la cui attività è concentrata su Parione, Raimondo Capodiferro, i cui incarichi rimandano al rione della Regola e, infine, Angelo del Bufalo che ebbe casa probabilmente nel rione Parione ²⁵⁴. Su sei deputati, quattro rioni rappresentati: Parione (3), Regola (1), S. Eustachio (1) e Pigna (1) ²⁵⁵. Si tratta dei rioni

²⁴⁷ Il XIV rione, quello di Borgo non era stato ancora costituito.

²⁴⁸ La commissione sulla moderazione delle doti e del vestire del 4 dicembre 1531, composta da quattordici membri; la commissione del 1547, composta da venti e quella del 1568, con diciotto deputati.

²⁴⁹ La ricerca del rione di appartenenza è stata fatta sul singolo e non sulla famiglia, poiché, come ricorda la Camerano, i nuclei familiari erano distribuiti «in più di un quartiere, spesso in zone anche fra loro piuttosto distanti»; inoltre, ciò aveva permesso ad alcune famiglie di «inserire un maggior numero di candidati nelle liste dei magistrati del Campidoglio», A. CAMERANO, *Le trasformazioni*, p. 9.

²⁵⁰ I rioni in media rappresentati dai deputati sono circa 6,46.

²⁵¹ Il numero equivarrebbe poi al numero medio di componenti per commissione (8,25), tenuto conto che per le commissioni composte da più di tredici membri non è stato conteggiato il numero effettivo (14, 20 o 18), ma appunto 13.

²⁵² Cfr. *supra*. Precedentemente dovette avere la propria dimora nella *regio Parionis*, come risulta dalla *Descriptio Urbis* (cfr. *supra*).


²⁵³ Cfr. *supra*. Il suo nome come quello del Gabrieli compare nelle liste della *Descriptio Urbis*, sotto il rione di S. Eustachio (cfr. "*Descriptio Urbis*", p. 101, num. 6558); gli incarichi rivestiti in Campidoglio per il medesimo rione confermerebbero il suo legame con la *regio S. Eustachi*.

²⁵⁴ Tacendo le liste degli Ufficiali di Campidoglio sul rione nel momento in cui costui rivestì l'incarico di conservatore (nel 1529 e nel 1536), siamo portati a supporre, unicamente sulla testimonianza della *Descriptio Urbis* (cfr. "*Descriptio Urbis*", p. 87, num. 5270) che fu legato alla *regio Parionis*.

²⁵⁵ Sebbene non ci sia la certezza assoluta che le attribuzioni fatte corrispondano effettivamente alla localizzazione sul territorio di ciascun membro, il fatto di trovare continui riscontri ci porta a credere che il margine di errore sia sufficientemente basso.

centrali e più popolati di Roma ²⁵⁶, gli stessi che occupano la parte centrale del grafico presentato in precedenza e che hanno una percentuale alta di rappresentanza.

Riproponendo la suddivisione per rioni, ma considerando stavolta la frequenza con la quale essi compaiono nelle commissioni (GRAFICO 5), vediamo che la situazione non si discosta molto dalla precedente. Sono sempre alcuni rioni ad essere avvantaggiati: Pigna ha sempre la percentuale maggiore (18,12%), a seguire stavolta S. Angelo (14,08%), Parione (13,42%) e Campo Marzio (10,74%); poi S. Eustachio (8,05%), Colonna (7,38%), Ponte e Regola (entrambi con 6,04%), e così via. Quello che si può dedurre da questi primi risultati è che le commissioni, così come sono composte, non ambiscono a coprire, come ad esempio i caporioni, l'intero territorio urbano, ma tendono, attraverso i deputati, a rappresentare la popolazione ²⁵⁷. L'unico dubbio che resta è se nell'elezione si fosse tenuto conto anche di questo elemento, cioè se fosse finalizzata o meno la scelta affinché alcuni rioni più di altri (a ragione o meno) fossero rappresentati.



Alla fine, sembra solo ripetersi quasi inconsapevolmente quella rappresentanza del popolo romano, suddivisa in rioni e fortemente voluta all'interno delle istituzioni capitoline. Come appare in particolare dagli ultimi grafici (4 e 5), infatti, la relazione tra i deputati e la popolazione sembra costante, in riferimento alle predette circoscrizioni.

²⁵⁶ Nella seconda metà del Cinquecento «i sette rioni Campo Marzio, Ponte, Parione, Regola, S. Eustachio, S. Angelo e Pigna raggruppavano il 63% della popolazione totale della città», S. PASSIGLI, *Il territorio delle parrocchie*, p. 75.

²⁵⁷ Che non è suddivisa uniformemente nei diversi quartieri. Cfr. *supra*.

Nello specifico, anche quella che è stata definita la componente tecnica delle commissioni ²⁵⁸, costituita quasi unicamente da giurisperiti, mantiene costante questo rapporto ²⁵⁹.

2. 4. Luca Peto

La figura del giurista romano, messa in evidenza in più occasioni nel corso della trattazione, merita, sia per il ruolo svolto all'interno del progetto di riforma, sia per l'esempio fornito in quanto membro della media nobiltà municipale romana, un approfondimento.

Personaggio illustre di una famiglia agiata e probabilmente in ascesa, Luca Peto, nato nel 1512 ²⁶⁰, fu il primo della sua famiglia a ricoprire la carica di conservatore. In contatto con più famiglie della media nobiltà romana per questioni di vario genere, fu egli stesso rappresentante di questa classe sociale. I numerosi incarichi e le frequenti incombenze assegnategli dal Popolo Romano ne sono un esempio. Nonostante il sacco di Roma che coinvolse anche la sua famiglia ²⁶¹ e la morte del padre, Lorenzo Bernardino, avvenuta tra la fine del 1527 e i primi mesi del 1528, quando i figli dovettero essere ancora minorenni ²⁶², si pensa che abbia intrapreso quasi subito gli studi legali. Ancora nel 1531 è a Roma, tra i notai dei caporioni; negli anni seguenti, poiché la stessa Sapienza versava in gravi difficoltà, è facile ipotizzare che si sia spostato in altre sedi, come Bologna, per seguire le lezioni di Ugo Boncompagni ²⁶³, e Pavia, dove negli stessi anni insegnava Andrea Alciato ²⁶⁴. Il grado dottorale dovette averlo conseguito non oltre la fine degli anni

²⁵⁸ Dalla precedente distinzione tra *cives romani* e giuristi.

²⁵⁹ Dei trentacinque giurisperiti chiamati a fare parte delle commissioni, cinque appartengono a Campo Marzio; cinque a Ponte; quattro a Pigna; tre a S. Eustachio e Colonna; due a Trevi, Parione e S. Angelo; uno a Regola, Campitelli e Trastevere. Nessuna menzione al momento di Monti e Ripa, i rioni meno densamente abitati e più periferici. Da ricordare infatti che non è stato possibile rintracciare il rione di appartenenza di cinque deputati.

²⁶⁰ Cfr. *Iscrizioni delle chiese*, vol. IV, p. 125, num. 287, *infra*.

²⁶¹ «Quod plus petere non possit nec non reliquit eid(em) solvi ducatos quadraginta de carlenis pro damno et interesse per ea(m) passo in bonis deperditis in domo ipsis testatoris in sacco Urbis facto», si legge nel testamento del padre a proposito della dote per Vannoza (not. Pacifico *de Pacificis*, ASRM, *Collegio Notai Capitolini*, vol. 1183, III, f. 97v).


²⁶² Infatti nel testamento paterno, redatto il 19 ottobre 1527, nomina la moglie Marsilia *tutrix et curatrix* dei figli, Vannoza, Luca, Giulio e Antonio (cfr. *ibid.*). Luca nel momento in cui fu redatto il testamento paterno dovette avere circa 15 anni.

²⁶³ Com'egli stesso afferma nella lettera dedicatoria del *Pro futuris Urbis statutis*.

²⁶⁴ Definito da Luca Peto *magister meus*, o anche *præceptor meus* nel *De iudiciaria formula* (1578) (cfr. pp. 8 e 94).

'30 del Cinquecento, anche se ancora sconosciuta resta la città in cui ciò avvenne. Nel 1542, dopo un soggiorno a Napoli ²⁶⁵, tornò a Roma ²⁶⁶ ed intraprese l'attività di patrocinante nella curia Capitolina ²⁶⁷.

Negli anni successivi, come scrive Del Re, «con il suo ritorno in Campidoglio, la vita del giurista romano verrà dipanandosi ormai regolarmente, per cui è possibile seguirlo da qui in avanti piuttosto agevolmente in tutti i momenti della sua attività pubblica» ²⁶⁸.



Dalla lettura dei testamenti di Luca Peto (un primo inedito del 1560 ²⁶⁹ e un secondo del 1575 pubblicato da Del Re, nel suo breve saggio sul giurista), del padre (19 ottobre 1527) e

²⁶⁵ Tra il 1540 e il 1541 nella città partenopea compose un'opera *Intorno alla volgare lingua* rimasta inedita, cfr. N. DEL RE, *Luca Peto giureconsulto*, p. 310 e 328.

²⁶⁶ Il rientro a Roma sarebbe confermato anche del fatto che nel 1543 riscattò la casa paterna, cfr. *infra*.

²⁶⁷ N. DEL RE, *Luca Peto giureconsulto*, pp. 310-311.

²⁶⁸ *Ibid.*, p. 311.

della sorella Vannoza (18 febbraio 1572), è stato possibile invece ricostruire, sia pure in parte, quell'ambiente con il quale il giurista interagì, fatto non solo di incarichi ufficiali, ma anche di relazioni di vicinanza e servizio. Gli stretti legami di parentela (schematizzati nella TAVOLA II) si intrecciano così alle più ampie interrelazioni tra parenti lontani, amici e servitori (ricostruite nella TAVOLA III).

Nel 1575 gli unici membri della famiglia *de Petis* ancora in vita, oltre al giurista, erano la figlia e un nipote, figlio del fratello. I legami di parentela sembrano dunque limitati, ma ciò non impedisce di credere che, Luca Peto, con il precedente matrimonio dell'unica figlia²⁷⁰ nel 1567 (con un *nobilis vir*, Fabio Farratino, ufficiale di Campidoglio, che aveva inoltre presieduto la commissione per la riforma degli statuti del 1568, da conservatore)²⁷¹, abbia perseguito quella politica di alleanze matrimoniali, molto diffusa in una classe sociale, definita come quella della media nobiltà municipale e costituita appunto da un gruppo cittadino molto affiatato e fortemente imparentato²⁷².

Ripercorrendo le vicende pubbliche e private degli statutari infatti non è stato infrequente ritrovare ancora una volta gli stessi nomi tra i membri delle commissioni, non solo perché parenti diretti (come Cencio e Ortenzio Frangipane, padre e figlio eletti rispettivamente nelle commissioni del 1563, 1567 e 1568 il primo, e 1575 il secondo; o Domenico e Marcello Negri, fratelli germani, eletti l'uno nel 1546 e l'altro nel 1566 o i più noti e già citati Antonio e Mario Gabrieli; o ancora i cugini Caffarelli, Bernardino e Prospero, le cui vicende familiari sono già note), ma anche perché acquisiti, come cognati, suoceri o generi di altri ufficiali²⁷³.

Ma al di là del legame di sangue che ci fu o si poté instaurare nel medesimo ambiente, ancora una volta, i testamenti sono forieri di notizie sulle conoscenze e le frequentazioni del testatore, altrimenti non facilmente rintracciabili. Così come la presenza tra i testimoni,

²⁶⁹ Redatto probabilmente quando «iam ætate media superata» le sue condizioni fisiche erano più provate («adeo mihi vires corporis immunitas esse, ut stomacho, rheumate, calculis, pectore, renibus, lateribus cæterisque membris identidem laborando», in N. DEL RE, *Luca Peto giureconsulto*, p. 330), come ricordava in una lunga lettera al cardinale Guglielmo Sirleto (conservata presso la Biblioteca Apostolica Vaticana e della quale N. Del Re dà un accenno).

²⁷⁰ Figlia naturale del giurista, definita nel testamento del 1575 *dilectam filiam legitimatam*; fu riconosciuta pubblicamente per evitare questioni sulla successione («etiam si diceretur aut præterenderetur ipsam Lutiam ipsius testatoris filiam non esse», not. Orazio Fusco, *ASRM, Collegio Notai Capitolini*, vol. 732, f. 435v), essendo Luzia erede universale.

²⁷¹ Consigliere per Ponte nel 1569 e per Colonna nel 1581.

²⁷² Per un accenno sulle alleanze matrimoniali a Roma cfr. B. BORELLO, *Strategie di insediamento*.

²⁷³ Un esempio è il caso di Metello Porcari (eletto nel 1547), il quale in più occasioni è ricordato come il suocero di Gentile Albertoni (eletto nel 1566), in quanto la figlia Ortensia aveva sposato quest'ultimo. Per le altre parentele si rimanda ai volumi delle *Genealogien zur Papstgeschichte*.

nell'atto voluto da Lorenzo Berardino *de Petis*, di altri speciali, pescivendoli e un *chirurgico*, o la nomina di determinati esecutori testamentari, serve a ricostruire l'ambito nel quale il padre creò la sua rete di conoscenze, allo stesso modo i legatari nominati dal figlio Luca e gli esecutori testamentari ne rappresentano una porzione. Nell'ultimo testamento del giureconsulto la figura degli *executores* non è presente, nel primo del 1560, invece, è incarnata da due donne, Giulia Colonna e Francesca Savelli, che per la loro alta posizione sociale rappresentarono probabilmente non solo una garanzia per il giurista romano, ma anche un elemento di prestigio.

Per avere una visione più completa dell'*humus* dal quale proveniva il giurista romano occorre tornare al testamento paterno. Scarne le notizie sulla famiglia precedenti alle ultime volontà dello speciale Lorenzo Berardino ²⁷⁴.

Il padre apparteneva all'arte degli speciali o *aromatarii*, il cui prestigio era riconosciuto a Roma da secoli, e visse agiatamente con la famiglia, se si considera la disponibilità di denaro che appare dal testamento ²⁷⁵. Nonostante si professi *romanus civis de regione Rippe*, è possibile che abbia avuto la sua bottega nel vicino rione S. Angelo, uno dei punti di vendita nodali per quest'arte ²⁷⁶. Nel suo *entourage* erano compresi i pescivendoli, *artifices* di grande rilevanza per l'economia romana e legati imprescindibilmente anch'essi al rione di S. Angelo e alla piccola chiesa di S. Angelo in Pescheria ²⁷⁷, sia a livello di semplice conoscenza che di parentela. In particolare compaiono Giovanni Battista *de Carolis*, *alias Toso*, in quanto la dote della moglie Porzia è tenuta in deposito dallo speciale ²⁷⁸, Virgilio *de Nardolinis*, genero dello stesso Lorenzo Berardino ²⁷⁹ e Antonio Mariotti, *alias Diavoletto*, che aveva sposato in seconde nozze Vannoza *Peta* ²⁸⁰, tutti pescivendoli.

²⁷⁴ Isa Lori Sanfilippo, descrivendo l'arte della pelle, sul finire del XIV secolo ritrovava tra i documenti la famiglia di Paolo Peti, che «continua per decenni l'attività nel campo delle pellicce» (I. LORI SANFILIPPO, *La Roma dei Romani*, p. 301). Dalla clausola per la locazione di un casale l'autrice deduceva che Lello, il figlio di Paolo, «appartiene ad una famiglia che conta» (*ibid.*, p. 302). Non assurda l'idea che il giurista possa discendere da costoro (l'ultimo atto ricordato è del 1423).

²⁷⁵ Nonostante la già citata vicenda del Sacco.

²⁷⁶ Oltre a S. Maria Rotonda e Campo de' Fiori, cfr. I. LORI SANFILIPPO, *La Roma dei Romani*, p. 193.

²⁷⁷ Il grande mercato urbano del pesce era collocato nella piazza antistante la chiesa, cfr. *ibid.*, p. 341.

²⁷⁸ La stessa donna dalla quale Luca riscatterà la casa paterna per lasciarla al nipote Lorenzo (cfr. ASRM, *Collegio Notai Capitolini*, vol. 732, f. 434v).

²⁷⁹ Probabilmente vedovo della prima figlia, di cui nulla si sa se non che fu sepolta anch'essa in S. Nicola in Carcere come è ricordato nel testamento del 1575 di Luca Peto, specificando con *soror* al plurale, una possibile seconda sorella oltre Vannoza: «[...] ossa suorum parentum, fratrum ac sororum [...]» (*ibid.*, f. 432r). Nell'epigrafe riportata dal Forcella, del 1575, in realtà è scritto «Parentib. optimis | fratrib. et sorori benem. | Lucas Paetus I. C. | sibiq. posterisq. suis | vivens p. ann. Iubilei M.D.LXXV | ætatis suæ LXIII», *Iscrizioni delle chiese*, vol. IV, p. 125, num. 287.

²⁸⁰ Dal primo matrimonio con una certa Faustina (come si legge in un atto di deposito rogato da Pacifico Pacifici nel 1528, ASRM, *Collegio Notai Capitolini*, 1188, ff. 621r e v, 660r), il Mariotti ebbe

Il nipote Baldassarre *de Bondiis* ²⁸¹, padre di Andrea e Francesco ²⁸², potrebbe essere un discendente di Martino *de Bondiis*, speciale ricordato in più atti notarili alla fine del XIV secolo e abitante nei pressi della *platea Iudeorum*, nella parrocchia di S. Angelo ²⁸³. Lo stesso Baldassarre fu uno dei due esecutori testamentari (l'altro è Virgilio Nardolini), così come il figlio Francesco, *iuris utriusque doctor*, fu uno degli esecutori del testamento della figlia Vannoza (l'altro è Tarquinio Nunzi, o *de Numptiis* ²⁸⁴). Nella TAVOLA III, un riquadro è dedicato agli esecutori testamentari.

Oltre ai vari lasciti per i legatari, nei testamenti elementi di non minore importanza sono le raccomandazioni per l'anima (come le messe da far celebrare in qualche chiesa importante ²⁸⁵) e quelle per il corpo ²⁸⁶. «Et iussit, voluit et mandavit eius corpus sepelliri in ecclesia Sancti Nicolai in Carcere Tulliano» ²⁸⁷, così il padre dispose per testamento la sepoltura del proprio corpo nella vicina chiesa di S. Nicola in Carcere, e fu probabilmente lui il primo della famiglia ad esservi sepolto. Medesima disposizione nel testamento della sorella. Fu Luca Peto a decidere di erigere un sepolcro di famiglia nel 1575 ²⁸⁸, *ante altare S. Ioanni Baptistæ* ²⁸⁹, nella chiesetta del rione Ripa.

probabilmente due figli Giovanni Battista e Agostino, ricordati brevemente nel testamento di Vannoza (not. Stefano Macarani, ASRM, *Collegio Notai Capitolini*, vol. 974, f. 476v); Giovanni Battista è ricordato anche da Luca Peto nel secondo testamento (*ibid.*, vol. 732, f. 433v).

²⁸¹ Se si considera che nel testamento di Vannoza si parla di suor Vincenza *Blonda*, figlia della sorella della madre («[...] reliquit sorori Vincentia Blonde, eius nepti consubrine, moniali in sancta Anna [...]», *ibid.*, vol. 974, f. 476r), costui potrebbe essere suo fratello.

²⁸² Come riportato in un epigrafe riprodotta dall'Amayden, che ricava probabilmente da una iscrizione posta nella chiesa di Santa Maria della Consolazione: «D. O. M. BALTHASARI BLONDO ROMANO VIRO INTEGERRIMO VIXIT ANNOS XLIII OBIT IV SEPTEMBRIS MDXLIV ANDREAS ET FRANCISCUS FILII POSUERE SIBIQUE ET POSTERIS LOCUM STATUERE» (T. AMAYDEN, *La storia delle famiglie*, vol. I, p. 132).

²⁸³ Cfr. I. LORI SANFILIPPO, *La Roma dei romani*, pp. 192 e segg.

²⁸⁴ Cfr. *infra*.

²⁸⁵ Vannoza nel proprio testamento chiese al fratello Luca, in quanto erede universale, di far celebrare quattro messe nella chiesa del Gesù «*che se cava una anima de purgatorio*».

²⁸⁶ Per alcuni spunti sui lasciti testamentari, cfr. D. BARBALARGA, *Gli atteggiamenti devozionali*, pp. 694-705.

²⁸⁷ ASRM, *Collegio Notai Capitolini*, vol. 1183, f. 97r.

²⁸⁸ Infatti nel primo testamento del 1560 si limitò a chiedere di essere sepolto «in sepulchro paterno» (not. Orazio Fusco, ASRM, *Collegio Notai Capitolini*, vol. 732, f. 165r).

²⁸⁹ «Corpus vero suum sepelliri voluit in sepulchro per eum condito, si conditum erit, sin autem condi ante altare S. Ioanne Baptistæ per ipsum testatorem destinatum, in ecclesia S. Nicolai in Carcere, in quo transferri voluit de licentia superiorum *ossa suorum parentum, fratrum ac sororum existentia suptus lapidem marmoreum, quod est iuxta portam campanilis dictæ ecclesiæ*» (*ibid.*, f. 432r). Il sepolcro di famiglia con relativa lapide a seguito dei continui lavori non esiste più, cfr. N. DEL RE, *Luca Peto giureconsulto*, pp. 323-324; per le indicazioni sulla chiesa G. B. PROJA, *S. Nicola in Carcere*.

Tornando alla figura del giurista, la sua presenza nel 1549 nel rione Ripa non è dunque anomala, anche se, nel 1560, era annoverata già tra i romani *de regione S. Angeli* ²⁹⁰. Probabilmente una volta compiuti gli studi e rientrato a Roma, riacquistò la casa paterna ²⁹¹ e lì visse per alcuni anni, prima di trasferirsi nel rione S. Angelo. Possedette (ed abitò?) una casa nella «via diritta della Trinità (Condotti)» ²⁹², nel rione Campo Marzio e fu nominato come conservatore una prima volta nel 1571 per Campitelli ²⁹³, per poi tornare nel 1575 ad essere annoverato sempre come conservatore per S. Angelo. Non è difficile escludere che nei primi anni '70 abbia coabitato con la figlia *Lutia*, sua erede universale, sposata con Fabio Farratino (dal quale aveva avuto una figlia, Cinzia, ricordata con affetto nell'ultimo testamento del 1575) ²⁹⁴, nei pressi della piccola chiesa di S. Maria in Campitelli. Le registrazioni parrocchiali in cui compare Luca Peto si riferiscono infatti a quest'unica parrocchia di S. Maria, e spaziano in un arco cronologico che va dal 1567, anno del matrimonio della figlia ²⁹⁵, al 1581 (e oltre ²⁹⁶), anno della morte del *doctor*.

La chiesa di S. Maria in questi anni è annoverata nel rione Campitelli ²⁹⁷, ma il suo territorio dovette estendersi anche nei rioni limitrofi, e cioè Ripa e S. Angelo. Gli stessi nei quali si mosse il giurista ²⁹⁸. Inoltre si deve tenere conto della mobilità con la quale i parrocchiani ancora si spostavano tra una parrocchia e l'altra, tanto più se vicine, chiedendo liberamente ad altri parroci di svolgervi cerimonie o funzioni sacre; degli anni '70 infatti è una norma che vieta ai parroci la sepoltura di un *alienum parochianum* nella propria parrocchia senza preventiva licenza dall'altro parroco:

Item statuimus et ordinamus quod nullus audeat admittere ad sepulturam alienum parochianum in sua (vel) alterius parochie, mortuum non electa sepultura sine licentia proprii parochialis sacerdotis nisi eret sepulturis in sepulcro maiorum disponit.

²⁹⁰ Come egli stesso ricorda nel suo primo testamento.

²⁹¹ Con un atto del 1 ottobre 1543, rogato da Evangelista Ceccarelli, prima di cederla al nipote Lorenzo, figlio del defunto fratello Antonio, con lascito testamentario.

²⁹² Per l'acquisto di una casa nel suddetto rione, cfr. N. DEL RE, *Luca Peto giureconsulto*, pp. 316-317.

²⁹³ Oltre che, come già visto, come notaio per Ripa.

²⁹⁴ Il genero Fabio era nipote del vescovo di Sora, Bartolomeo Farratino.

²⁹⁵ «Adì 29 de jugno 1567 fu contratto matrimonio pro verba de presente tra m. Fabio Ferratino nipote di mon.re Ferratino et madonna Lutia Peti figliola de m. Luca Peti naturale et fu messo l'anello su presentia de m. Horatio Foscho et de Consalvo, al vero fatte per optimo le debite denuncie nella chiesa iuxta formam Concilii tridentini», ASVR, *S. Maria in Campitelli*, Battesimi I, vol. 1, f. 42r.

²⁹⁶ Essendo registrata la morte di Luzia nel 1598 (*ibid.*, Battesimi, IV, f. 400r)

²⁹⁷ Attualmente nel rione S. Angelo. Cfr. C. BENOCCI, *Il rione S. Angelo*; M. PEDROLI BERTONI, *Santa Maria in Campitelli*.

²⁹⁸ Lo stesso discorso si può fare per altri due membri delle commissioni, la cui parrocchia di riferimento resta S. Maria in Campitelli: Angelo Paluzzi degli Albertoni e Giovanni Filippo Serlupi.

Segue l'ammenda per chi trasgredisce ed ulteriori rimandi su come agire ²⁹⁹.

L'esistenza del divieto lascia presagire che non sia stato del tutto inusuale recarsi in altre parrocchie, ad esempio, perché la tomba di famiglia era collocata in una chiesa dalla quale per varie vicissitudini ci si era poi allontanati.

Luca Peto, invece, sembra legato alla chiesa di S. Maria in vario modo, poiché in essa erano registrate: la morte di una serva ³⁰⁰, la morte del *vignarolo* ³⁰¹, nonché della sorella ³⁰², che pure per disposizione testamentaria aveva avuto la possibilità di dimorare nella casa paterna, nel rione Ripa.

Tenendo conto delle distanze reali tra i diversi luoghi, delle suddivisioni parrocchiali e non solo più dei rioni è possibile spiegare questa apparente incongruenza e capire anche come il giurista potesse mantenere le sue attività in diversi rioni ³⁰³.

La questione data dalla coincidenza della dimora con il luogo in cui si svolgevano le attività pubbliche, appena esposta per il più documentato giurista di Campidoglio, si poneva anche per altri statuari e, purtroppo, non sempre è stato possibile arrivare anche solo ad un'ipotesi plausibile. Poter ritrovare i legami con i luoghi in cui verosimilmente questi uomini furono attivi o ebbero la loro dimora aiuterebbe a distribuirli meglio sul territorio e, in qualche modo, a provarne l'appartenenza ³⁰⁴. Rintracciare ad esempio la documentazione che lega alcuni *cives* ai palazzi romani è una faccenda complessa: il mercato immobiliare dell'Urbe, sia pur sensibile ai vari avvenimenti storici della Roma del tempo ³⁰⁵, è sempre stato piuttosto vivace e il movimento continuo di vendite, locazioni,

²⁹⁹ «Qui contrafecerit seu predictam constituire non servaverit penam 25 librorum provicioni senatus preter alias penas a iure statutos incurat ipso facto, applicando pro medietate illi ecclesie cuius parochianus existerit et decoverit et pro alia medietate camerę cleri et Curię Vicarii b. N. P. nihilominus integraliter universa que ea dicte future ex occasione forte fecit restituat illi ecclesie cuius parochianum ad sepulturam admisit», ASVR, *S. Cecilia in Monte Iordano*, Morti II, f. 104r.

³⁰⁰ Citata nel testamento del 1560. «Adì 12 Aprile 1572 passava da questa presente vita Me' Lucia, serva di m. Luca Peti e fu sepolta nella parrocchia», ASVR, *S. Maria in Campitelli*, Battesimi I, vol. 1, f. 14r.

³⁰¹ Citato anch'egli nel testamento, ma del 1575. «Adì 22 de Agosto 1580 passò da questa presente vita Paulo d'Arezo, vignarolo de m. Luca Peto et fu sepolto nella mia chiesa», *ibid.*, f. 15r.

³⁰² «Adì 18 del detto mese [aprile 1572] passo da questa presente vita m.a Vannoza, sorella di detto m. Luca [Peto] et fu sepolta in S. Nicola in Carcere», *ibid.*, f. 14r.

³⁰³ Ad esempio, la distanza, in linea d'aria, tra la chiesa di S. Angelo in Pescheria (rione S. Angelo) e quella di S. Maria in Campitelli (rione Campitelli) è inferiore ai 100 metri, mentre quella tra S. Angelo e S. Nicola in Carcere (rione Ripa), inferiore ai 200 metri.

³⁰⁴ I calcoli per cercare di capire l'incidenza dei rioni nelle commissioni (cfr. *supra*) sono stati fatti anche tenendo conto di questi limiti.

³⁰⁵ Come ricorda Etienne Hubert per il secolo XIV, «le marché immobilier était très sensible à la conjoncture économique et politique ou, tout simplement, aux événements importants qui scandaient l'histoire de Rome» (E. Hubert, *Population et habitat*, p. 60).

enfiteusi è raccolto in ordine sparso nei registri notarili di più notai; a ciò bisogna anche aggiungere i continui lavori di urbanizzazione che ha subito Roma in più epoche e che hanno portato alla scomparsa di interi quartieri, e delle relative case. Da ciò l'incertezza con la quale in alcuni casi è stato assegnato, per un deputato, un rione, piuttosto che un altro.

Ancora un rimando alle ultime volontà di Luca Peto. Confrontando i due testamenti, non si evince solo come il prestigio sociale e le ricchezze del giurista siano aumentati negli anni, ma, in un ambito più personale, come alcune relazioni si siano consolidate: un ottimo esempio è dato da Tarquinio Nunzi, il già ricordato esecutore testamentario della sorella. Nel 1560 è uno dei legatari, al quale il giurista attribuisce una somma di duecento scudi d'oro³⁰⁶. Nel 1575 è divenuto *eius dilectissimo uti filio*: la somma e i beni a lui destinati sono aumentati, ma è l'affetto con il quale è ricordato dal giurista, quasi fosse un figlio³⁰⁷, a colpire maggiormente. Non si deve dimenticare che fu lo stesso Tarquinio a curare la nuova edizione di un'altra opera del giurista, il *De iudiciaria formula Capitolini Fori*, nella versione *Iuxta nouorum statutorum Urbis reformationem, ac confirmationem*, del 1587³⁰⁸ dedicandola al cardinale di Santa Severina.

Fu costui una delle persone più vicine a Luca Peto nel momento in cui compose la sua opera, come conferma egli stesso in un passo della lettera:

Ego [Tarquinius], qui totos triginta sex annos ita cum eo coniuncte ac familiariter vixi³⁰⁹.

La riforma della giustizia a Roma occupò dunque la maggior parte della vita del giureconsulto, ma non fu la sua unica occupazione³¹⁰; ebbe anche altre incombenze e dette pareri anche su questioni non giuridiche, come ad esempio le idrauliche³¹¹: a lui furono

³⁰⁶ Somma notevole, anche se da corrispondere in due tempi.

³⁰⁷ Come la donazione alla nipote Cinzia, *in memoriam ipsius domini testatoris*, di un *crathere* d'argento dorato, chiamato *mare*.

³⁰⁸ «Cum indice operis copiosissimo, additi quoque sunt alij tres indices singulis tribus ipsius voluminis statutorum libris respondententes cum eorum, tum ad huius praxis commodiorem usum accomodati». La prima edizione, pubblicata da Paolo Manuzio nel 1567 (*in ædibus Populi Romani*), e ancora nel 1578 (solo *in ædibus Populi Romani*), sono curate da Peto, che le dedica al Popolo Romano.

³⁰⁹ Come si legge nella lettera dedicatoria, L. PÆTO, *De iudiciaria formula* (1587).

³¹⁰ Nel 1579, fu anche chiamato nel piccolo comune di Arsoli, nell'entroterra romano, a redigere *li statuti*, affiancato da Carlo Belli, delegato della piccola comunità. Gli statuti furono approvati solo nel 1584 e se ne conserva una copia manoscritta secentesca nella biblioteca dell'Archivio di Stato di Roma (*Statuti*, 654).

³¹¹ Cfr. P. O. LONG, *Hydraulic Engineering*, pp. 1098-1138.

affidati alcuni lavori di ristrutturazione di antichi condotti ³¹², la rimessa in opera di fonti e la relazione sull'inondazione del Tevere del 1573 ³¹³. Il suo pensiero costante, però, rimase ancorato alla legislazione municipale, come ancora è ricordato dallo stesso Nunzi nella lettera dedicatoria:

Lucas Pætus, vir & singulari iuris intelligentia, & acerrimo iudicio præditus, & in tota iudicioru(m), eorum in primis, quæ in Capitolio exercentur, ratione mirifice exercitatus; cum animadvertisset necessarium esse & correctionem quandam, & dispositionem constitutionum Populi Romani, ta(m)q(uam) de causa sæpe aggressus id manus, namquam tamen plene id quod in animo habebat, perficere potuisset, interea dum id quod cupiebat absolveret; decrevit praxim quadam conscribere utilem ijs, qui forum Capitolinum freque(n)tarent: eamq(ue) à se absolutam in publicum edidit, atq(ue) Inclyto Po(polo) Ro(mano) prosua in cives suos perpetua observa(n)tia dedicavit ³¹⁴.

Non difficile trovare in questa lettera dei legami con le altre due precedentemente analizzate, la dedicatoria del *Pro futuris Urbis statutis*, e l'apostolica degli *Statuta Almæ Urbis*; ciò che appare chiaro è che, prima la riforma e la correzione degli *instituta* romani, e poi gli *statuta Urbis*, occuparono il giurista fino alla morte ³¹⁵:

Neq(ue) tamen propterea destitit ab instituta Romani iuris correctione, ac digestionem: quæ cum ei tandem ex animi sententia successisset constitutionibus ita concinnatis ac perpolitatis, & divulgatis agnovit, librum quoque illum suum de praxi necessaria mutatione aliqua indigere, ne qua iure à constitutionibus discreparet, Eu(m) igitur ad illas paulo ante quàm e vita migraret, sedulo accommodavit, addiditque præterea indicem præcipuorum capitum, quæ ipsis constitutionibus continerentur, quo studiosorum minueretur labor. Quæ utraque edere par autem, mors occupavit ³¹⁶.

Non a torto costui può essere definito il vero artefice degli *Statuta Almæ Urbis*.

³¹² Che gli fruttarono non pochi privilegi.


³¹³ Cfr. anche N. DEL RE, *Luca Peto giureconsulto*, p. 317.

³¹⁴ L. PÆTO, *De iudiciaria formula* (1587).

³¹⁵ «Adì 28 de ottobre 1581 passò da questa presente vita il Magnifico m. Luca Peto e fu sepolto in S. Nicola in Carcere», ASVR, *S. Maria in Campitelli*, I, vol. 1, 15r.

³¹⁶ L. PÆTO, *De iudiciaria formula* (1587).

Relazioni individuali e familiari di Luca Peto, desunte dai testamenti



CAPITOLO TERZO

Il *corpus* statutario tra rinnovamento e tradizione

Gli *Statuta Almx Urbis* confermati da Gregorio XIII nel 1580 appaiono sotto più aspetti come un tentativo di rinnovamento, funzionale e interno, da parte del municipio romano. La revisione, pur facendo inevitabilmente parte del progetto generale di riforma che investì l'intera città di Roma, ebbe una dimensione propria, in equilibrio tra tradizione e rinnovamento, tra esigenze municipali e aspirazioni pontificie.

3. 1. Struttura ed impostazione dei libri statutari

La tripartizione della materia statutaria non è una novità introdotta da Luca Peto, ma una continuazione, un legame che si riscopre con le redazioni del passato, tutte edite in questa formula. L'anomalia – se la si può definire così – riguarderebbe, invece, il testo pubblicato nei primi anni '20 del Cinquecento, poiché composto da sei libri. Gli *S. P. Q. R. Statuta et nova reformationes Urbis Romæ, eiusdemque varia privilegia a diversis Pontificibus emanata, in sex libros divisa, novissime compilata*, infatti, si possono definire più come una raccolta nel senso esteso del termine, che come un *corpus* unitario. La natura dell'opera, inoltre, è stata interpretata in maniera differente dagli studiosi e la redazione è stata considerata da alcuni alla stessa stregua di una semplice ripubblicazione dell'edizione quattrocentesca ¹. Il lavoro di riforma che vi fu dietro, attestato ancora una volta dai registri capitolini ², è invece verificabile confrontando il nucleo centrale (i primi tre libri) del 1519-23 con i precedenti del 1469 ³. Probabilmente però la nuova edizione non fu all'altezza delle

¹ Laurie Nussdorfer non considera questa pubblicazione come una vera edizione statutaria e a proposito degli statuti del 1580, scrive: «erano stati rivisti per l'ultima volta nel 1469 e non erano più adeguati alla pratica corrente» (L. NUSSDORFER, *Il «popolo romano»*, p. 249). Dalla posizione più estrema della storica, si passa a tesi più comuni, sostenute dalla maggior parte degli studiosi che vedono nel *corpus* dei primi anni '20 un tentativo sia pure debole di riforma statutaria.

² ASC, *Camera Capitolina*, cred. I, t. 15, f. 34v-35r.

³ La struttura è identica e molti capitoli si ripetono, ma altresì parecchie norme sono state modificate. Cfr. *infra*.

aspettative: essa non fu in grado, per la sua stessa natura, di incidere in modo significativo sulla pratica del diritto a Roma. Il problema era insito nella struttura della nuova redazione; non si trattava di una raccolta organica, ma di un insieme di più pubblicazioni, suddivise in quattro parti, edite in tempi diversi e con finalità spesso simili che si andavano sovrapponendo.

Il seguente prospetto richiama gli elementi principali di ciascuna sezione:

- › 1^a - I primi tre libri, che compongono il *corpus* statutario vero e proprio (la cui redazione – come ricorda anche il Rodocanachi ⁴ – era iniziata nel 1518 ⁵), furono pubblicati nel 1523, sotto il pontificato di Adriano VI ⁶, anche se voluti da Leone X. Ripropongono la stessa struttura legislativa degli statuti del 1469 ⁷, lasciando per altro invariati numerosi capitoli. Nel primo libro (composto da 176 capitoli) sono riportate le norme relative all'ordinamento del comune, alle cause civili e agli appelli; nel secondo (149 capitoli) si trova la materia relativa alle cause criminali e al modo di procedere nell'accusa; nel terzo (339 capitoli), *de variis et extraordinariis rebus Urbis Romæ*, sono riproposti i capitoli relativi alla gestione della Città, agli ufficiali, agli artigiani e ai compensi da assegnare per ogni questione.
- › 2^a - Il quarto, senza data ⁸, contiene le riforme di Alessandro VI, suddivise in due libri, uno sulle cause civili, l'altro sui *Maleficiis* (entrambi composti da 35 capitoli).
- › 3^a - Il quinto (di 56 capitoli), è edito nel 1521, sotto il pontificato di Leone X (con il seguente titolo: *Nova Urbis Romæ Statuta super causis civilibus a magistratibus romanis promulgata & per sanctissimum D. N. D. Leonem X Pont. Opt. Max. Motuproprio confirmata*).
- › 4^a - Il sesto, quello che dovette apparire per primo, nel 1519 ⁹, è composto dalle bolle pontificie da Bonifacio VIII a Leone X relative all'organizzazione municipale di Roma.

⁴ E. RODOCANACHI, *Les Institutions communales*, p. 219.

⁵ Come confermano i decreti del consiglio; cfr. ASC, *Camera Capitolina*, cred. I, t. 15, f. 34v-35r.

⁶ Come si legge nel *colophon* della copia conservata presso la biblioteca del Senato della Repubblica: «Ad commodum Incliti populi Romani Volumen Statutorum Urbis Romæ impressum per me Magistrum Stephanum Guilleriti Anno Domini MDXXIII, quarto Kal. Iulias regnante Adriano Sexto Pont. Maximo Anno eius Secundo [...]».

⁷ Pubblicati a stampa nel 1471 da Ulrich Hahn, ebbero scarsa diffusione in questa edizione per i numerosi errori fatti dal tipografo; si ricorse spesso alla copia manoscritta conservata in Campidoglio. Il manoscritto capitolino è il testo di riferimento nel presente lavoro (ASC, *Camera Capitolina*, cred. IV, t. 88).

⁸ Secondo il Manzoni la seconda parte fu pubblicata anch'essa nel 1523: il Rodocanachi si limita a riportare quest'idea senza aggiungere alcuna indicazione; cfr. E. RODOCANACHI, *Les Institutions communales*, p. 219.

⁹ Cfr. *ibid.*, p. 218.

In questo modo, agli statuti veri e propri, racchiusi nei primi tre libri, erano stati accorpati ad altri tre libri, che nascevano come raccolte isolate di norme o disposizioni autonome, il cui scopo non era quello di sostituirsi agli *statuta Urbis*, o di riformarli, bensì di normalizzare la materia giuridica in determinati settori. Come ricorda il Rodocanachi a proposito del V libro:

La cause de cette publication fut que les plaideurs, ignorant les nouvelles réglemations du forum capitolin, fuyaient de plus en plus ce tribunal pour chercher ailleurs une solution plus rapide et moins coûteuse à leurs procès ¹⁰.

Ciò spiegherebbe perché, per quel che riguarda la materia civile, ad esempio, esistessero più norme, in più libri, per definire lo stesso caso; la sovrapposizione, in particolare, si ebbe tra il primo, il quarto e il quinto libro e comportava tanto semplici puntualizzazioni, quanto nuove disposizioni.

Questa dispersione (e confusione tra materia vigente e non) rendeva per lo più vani i lavori fatti per la revisione statutaria *in beneficium totius Populi romani*, nel 1518: i primi tre libri a pochi anni dalla loro pubblicazione erano già considerati vecchi, mentre le disposizioni contenute, in particolare, nella quinta parte erano reputate dai giuristi diverse e nuove.

Ma come era possibile che si fosse arrivati ad un *corpus* statutario così disarticolato? Come mai si decise di raggruppare i diversi libri senza affrontare una nuova revisione? Non poteva mancare la consapevolezza da parte di coloro che avevano affrontato la riforma che una tale opera presentasse problemi ¹¹; perché, dunque, ci si limitò a mettere assieme le varie parti, ma soprattutto perché si lavorò quasi contemporaneamente a più pubblicazioni?

Il dubbio maggiore rimane sul fatto che, negli stessi anni e sotto l'impulso dello stesso pontefice, siano stati portati a compimento dei lavori che non sarebbero risultati complementari, ma paralleli. Una simile ripartizione del diritto aveva finito per ampliare la confusione, anziché ridurla, soprattutto nei tribunali, rendendo auspicabile un'ulteriore riforma.

La difficoltà dei riformatori successivi ricadde poi, non tanto e non solo sulla necessità di aggiornare il nucleo statutario principale, quanto sul dover rendere nuovamente

¹⁰ *Ibid.*, p. 219.

¹¹ Mario Salomonio doveva essere a conoscenza delle varie revisioni, avendo partecipato in prima persona alla riforma degli statuti del 1518. Cfr. ASC, *Camera Capitolina*, cred. I, t. 15, f. 34v-35r.

omogeneo e meno dispersivo l'intero *corpus*. L'obiettivo che essi si posero fu dunque lo stesso che perseguirono i loro predecessori: rendere più chiaro e soprattutto più applicabile il diritto municipale a Roma e in particolare nel tribunale capitolino. Inoltre, come ricorda Luca Peto, le modifiche erano indirizzate anche alle formule contenute nelle leggi, tacciate di contenere ancora *vocabula barbara* ¹².

Fatta questa breve premessa sulla natura della raccolta del 1519-23, si può tornare a considerare la struttura tripartita del 1580, senza doverla considerare più una novità. Luca Peto, in particolare, richiamava su di essa l'attenzione e ne sollecitava il ritorno, nel presentare a Gregorio XIII ¹³ il *Pro futuris Urbis Statutis*. Il giurista immaginava di poter racchiudere nuovamente in tre libri le diverse norme del *corpus* statutario, preservando così lo schema generale dei vecchi *statuta Urbis* ¹⁴:

- › 1° - «Ita ut in primo, omnia quæ ad iudicia, contractus, ultimasque voluntates pertinent (ordinem Pandectarum, quoad fieri potuit, secutus; appellationum materia & rei iudicatæ executione, de quibus in fine illius voluminis scorsum tractare visum fuit, exceptis) collegerim»: sono riuniti i capitoli che riguardano la materia giudiziaria e alcuni istituti di diritto privato.
- › 2° - «In secundo vero, quæ ad delinquentium pœnas, accusandi inquirendique modum pertinent, certo ordine composuerim»: nel secondo la maniera di procedere nell'accusa e i vari tipi di reato.
- › 3° - «Tertium autem variarum rerum, earum scilicet, quæ pro maiori parte palatium Conservatorum (nempe Magistratus Ro. Po. & illi assistentium, ministrorumque officia, consilia cum secreta, tum publica, Artificum mores & correctionem, eorundemque constitutiones, Annonæ, rerumque publicarum curam, Salaria & mercedes, compluresque diversarum causarum figuras) respiciunt, ita subordinavi, ut

¹² Come ricorda lo stesso Luca Peto: «In his autem describendis, humiliori quidem stylo, et ad communem loquendi consuetudinem accomodatorum usus; tum quia nostri ita in his fieri oportere docent, ut facilius ab omnibus intellegi possint; tum etiam quia rerum & negotiorum vocabula barbara nonnulla omnino describenda erant, quæ vix circumscribi, aut aliter quam barbare, exprimi potuissent».

¹³ Una delle poche fonti dirette sul lavoro e le modifiche apportate agli *statuta Urbis* è ancora una volta la lettera dedicatoria del *Pro futuris Urbis Statutis*: «Verum quia, Pater *Sanctæ, eò me ætatis progressum esse video, incommoda accedente valetudine, ut non multum mihi liceat, secundum naturam, de vita repromittere, eos duos libros, quibus extremam manum, quantum ad me attinet, adhibui, tuæ Beatitudini, cui undequaue tantum debeo, ut numquam satisfacere valeam (nempe, ut alia omittam, quod in florentissimo Bononiensi Gymnasio, tuæ Beatitudinis auditor fui, & ab ea favoribus ac beneficijs auctus extiterim) offerendas existimavi: maiora, si possem, libentissime oblaturus».

¹⁴ Schema che sarebbe stato mantenuto nella versione del 1580.

iam sperare possim, eum finem, qui ad me attinet, propremodum consecuturum»: infine nel terzo, non ancora compiuto, il giurista poneva le norme concernenti i magistrati capitolini, gli artigiani e le *mercedes* degli ufficiali.

All'interno di questa nuova tripartizione non rientrano le lettere apostoliche e le bolle comprese nell'ultimo libro della precedente edizione. Alcuni storici hanno individuato in ciò un limite all'opera di Luca Peto, poiché non sarebbe stato in grado di far rientrare anche quest'ultima parte nei tre libri, come invece aveva dichiarato¹⁵. In realtà, a ben vedere la raccolta statutaria, queste norme pontificie erano state integrate nelle singole disposizioni e, poi, per una maggior completezza, o forse per consuetudine, era stata mantenuta alla fine del testo un'intera sezione in cui collocarle¹⁶.

3. 2. Il confronto con il *De iudiciaria formula Capitolini fori*

Non disponendo, come si è ricordato nel capitolo precedente, di documenti che ci permettano di capire come la revisione statutaria sia avvenuta, lo studio di un'opera coeva di prassi giuridica potrebbe essere utile per ricostruire *a posteriori* il modo in cui gli *statuentes* procedettero per la nuova edizione e il metodo seguito. L'opera in questione è il *De iudiciaria formula Capitolini fori*. L'attenzione è posta su di essa per un duplice motivo: innanzitutto perché l'autore è Luca Peto, artefice principale della riforma; e in secondo luogo, perché, essendoci state due edizioni, una del 1567, precedente agli statuti confermati da Gregorio XIII, ed una del 1587¹⁷, successiva ad essi, è possibile tentare di definire almeno in parte le variazioni tra le due edizioni statutarie.

¹⁵ In particolare Rodocanachi vedeva in ciò una rinuncia: «Luca Peto avait songé d'abord, paraît-il, à fonder en trois livres les six livres du recueil de 1519-1523, mais il renonça à ce projet par suite, à ce qu'il semble, de la difficulté qu'il y aurait eu à faire rentrer les bulles pontificales dans son cadre, et se contenta de les réunir à la fin des trois livres des statuts dans un ordre que nous n'apercevons point», p. 286.

¹⁶ Nella redazione del 1580 sono riproposte le stesse bolle contenute nella versione precedente (da Bonifacio VIII a Leone X), e ad esse sono aggiunte quelle emanate dai pontefici seguenti (da Paolo III a Gregorio XIII).

¹⁷ La nuova versione, postuma, conforme agli statuti gregoriani (*iuxta novorum Statutorum Urbis reformationem, ac confirmationem*), curata da Tarquinio Nunzi, potrebbe essere stata rivista tanto da quest'ultimo, quanto da Luca Peto poco prima di morire, poiché il testo non ha subito modifiche significative, tutte comunque riconducibili ad un aggiornamento del numero dei nuovi capitoli statuari nel corso della trattazione. Il fatto singolare è che sia stata ristampata senza modifiche una prima volta nel 1578, proprio nel momento in cui la redazione dei nuovi statuti era quasi completata e non si sia aspettato di ripubblicare l'opera aggiornata in base alle nuove disposizioni, cosa che poi avverrà appunto nel 1587.

Attraverso la *praxis* è possibile evidenziare i principali capitoli dei libri I, IV e V dei vecchi statuti, relativi alla materia civile: nello specifico, infatti, sono citati 77 capitoli su 176 del primo libro; 24/35 del quarto libro (nella prima parte) e 38/56 del quinto¹⁸. Allo stesso modo, nella seconda edizione è possibile individuare i capitoli relativi alla procedura civile contenuta stavolta unicamente nel primo.

Il carattere pratico dell'opera è reso sin dal preambolo al libro I:

Iudiciariam formulam civilium causarum fori Capitolini recensurus, *operæpretium me facturum existimavi, si prius de personis tum Iudicum, tum Executorum, tum etiam Controvertentium, qui in hoc iudicio partes faciunt, pauca pro tyronum introductione referrem, exemplo Iurisconsultorum, qui prius de personis, quam de rebus, tractandum esse censuerunt, quibus prius dignissime cognitis, facilius & reliqua percipientur.

La prassi in uso presso il foro di Campidoglio per le cause civili è discussa all'interno del testo con il supporto di formule prestabilite e continui rimandi a giuristi di chiara fama, tanto contemporanei, quanto passati.

L'opera divisa in nove libri, definisce in primo luogo (*Liber Primus*) tutti i protagonisti di una causa a partire dal Senatore (*De electione Senatoris. Cap. I*); seguono i giudici collaterali (*De electione primi & secundi collateralis. Cap. II*), il Capitano degli Appelli (*De officio Capitanei appellationum & nullitatum, deque eius Notario actuario. Cap. IV*), i notai tenuti a verbalizzare gli atti (*De officio Senatoris & Collateralium, deque scribis & Notariis actuariis eorundem. Cap. III*) e i mandatari (*De Nuntiis & executoribus. Cap. V*); ad essi si aggiungono i soggetti che usufruiscono del diritto statutario (*Qui Capitolino Foro subiiciuntur, & quo iure utamur. Cap. VI*), con alcune specificazioni (*De minoribus eorundemque tutorum et curatorum deputatione. Cap. VII*). Da qui si passa alla maniera di citare in giudizio (*De in ius vocando. Cap. VIII*). Segue una distinzione tra cause ordinarie (*Liber Secundus*), esecutive (*Liber Tertius*) e sommarie (*Liber Quartus*) e si descrive come procedere nei diversi casi; si definisce il diritto di appello (*Liber Quintus*), con i tempi e i limiti specifici; le cause di nullità (*Liber Sextus*) e i casi di *restitutione in integrum* (*Liber Septimus*). L'opera si chiude definendo l'esecuzione della sentenza nelle diverse cause (*Liber Octavus*) e delle spese del processo (*Liber Nonus*).

¹⁸ Solo brevi accenni agli altri (per il secondo 2/146; per il terzo 17/339) compreso qualche rimando alle lettere apostoliche, in particolare quella di Giulio II sulla *Distinctio jurisdictionum et tribunalium*.

Il *De iudiciaria formula* è stato considerato come un «commentario autentico» della procedura contenuta negli statuti municipali¹⁹. E ciò è vero non solo per la versione *iuxta novorum Statutorum Urbis reformationem, ac confirmationem*, in quanto la figura del riformatore statutario coincise con quella dell'autore, ma anche per la precedente, poiché Luca Peto manifestò sin dai primi anni '40 del Cinquecento un'attenzione speciale al modo di procedere della giustizia presso il foro capitolino, tanto più che – come si è visto nel capitolo precedente – fu chiamato a far parte delle commissioni preposte alla riforma proprio in quegli anni.

L'opera del giurista romano, scritta in più tempi – come si desume da alcuni passaggi nel testo –, ebbe probabilmente una prima redazione parziale attorno alla metà degli anni '40, ciò porta a supporre che il lavoro di stesura fu portato di pari passo con il lavoro di riforma degli statuti, almeno fino al 1567 anno di pubblicazione dell'opera, e medesimo anno in cui furono ripubblicati gli statuti della Città²⁰.

3. 2. 1. Il foro capitolino

Il *De iudiciaria formula* si apre con la descrizione dei giudici, che facevano parte del tribunale di Campidoglio, noto anche come tribunale del Senatore, il più importante organo giurisdizionale della città, almeno in teoria. Una scelta logica, poiché i supremi magistrati rappresentavano e, per certi versi, incarnavano lo stesso tribunale; inoltre, erano coloro dinanzi ai quali si dibatteva una causa e semplicemente si faceva una denuncia. Gli abitanti di Roma, costituivano l'altro lato, nella definizione del tribunale, erano cioè coloro

¹⁹ Camillo Re a proposito del favore riscosso da Luca Peto per l'opera ricorda che «il suo trattato fu tenuto in conto di commentario autentico delle leggi di procedura contenuto nello statuto, e come tale fu considerato nella curia capitolina fino all'anno 1809, epoca in cui fu introdotta la procedura francese» (*Statuti della città*, pp. CXVI-CXVII.). Il successo di una tale opera è confermato anche dal fatto che vi fu una nuova pubblicazione, dopo il 1610, nel 1640, quando iniziavano a circolare altri commentari agli *statuta Urbis*, in particolare le *Annotationes in Statuta* di Giovanni Battista Fenzonio, opera insigne del giurista faentino (cfr. *infra*).

²⁰ Gli emendamenti al testo e gli indici furono fatti da Orazio Fusco, *scribasenatus* capitolino, come si legge dalla lettera dedicatoria del tipografo Antonio Blado al Popolo Romano: «S. P. Q. R. Quotidie magis ipse mihi gratulari soleo, quod olim in hac alma Urbe, certissimo virtutum omnium domicilio, sedem delegerim: ubi meas omnes cogitationes, omnem industriam ad communem semper utilitatem, præcipue vero ad huius Civitatis emolumentum, ac laudem intendi: quod etiam nunc accurate præstamus. Statuta enim vestra, æquitatis, ac iustitiæ normam, impressa superioribus annis, nunc Concordantiis, & Indice Titulorum plenissimo, ab Horatio Fusco Romano aucta, & emendata, in lucem emittimus: & quidquid in hoc operæ nostræ fuit, id totum Amplitudini, Maiestatique vestræ dicamus: ut perpetuæ erga vos observantiæ nostræ signum, hoc, qualecumque est, etiam apud posteros extet. Romæ, M.D.LXVII. Amplitudinis Vestræ studiosissimus Ant. Bladus»; cfr. anche *Catalogo della Raccolta*, vol. VI, p. 130.

che obbligatoriamente si sarebbero dovuti rivolgere alla corte di Campidoglio per ottenere giustizia («Romani Cives, vel incolæ laici, non alibi quam in Curia Capitolii conveniri possint»²¹).

Sarà opportuno soffermarsi sugli *actores* e sui limiti di competenza del tribunale prima di descrivere i giudici e i ruoli cui erano tenuti.

Al foro di Campidoglio, secondo gli statuti del 1519-23, erano vincolati:

Laycus Civis Romanus vel habens domicilium in Urbe et pro Cive habitus vel reputatus²².

La *praxis iudiciaria* del 1567²³ amplia la definizione comprendendo anche gli abitanti del distretto²⁴ («cives Romani, incolæ Urbis, & qui in Urbis districtu inhabitant»), anticipando così la formula usata poi da Peto nel *Pro futuris Urbis statutis* alcuni anni dopo, in cui i *districtuales* erano compresi in questa categoria («Cives vel Incolæ et districtuales laici, non alibi»), che però non sarebbe stata confermata dagli statuti. I *districtuales* sarebbero stati soggetti, infatti, alla normativa statutaria ma non al foro di Campidoglio²⁵

Ma chi erano secondo gli statuti i *cives Romani*, gli *incolæ* e i *districtuales*?

Il “vero” cittadino romano era il *civis originarius, in Urbe natus, ex patre originario*; ad esso si affiancava un'altra categoria con eguali diritti e doveri, il *civis ex privilegio*, che non possedendo come prerequisito l'*origine*, doveva però avere ottenuto il *privilegium Romanorum civium et civilitatem*²⁶:

Cives ex privilegio, quantum attinet ad immutatis privilegia, illi esse intelliguntur, qui cum aliunde originem traxerint, privilegium civilitatis à S. P. Q. R. obtinuerunt, &

²¹ *Statuta Almæ Urbis*, l. 1°, cap. 41, §. *De foro competenti*.

²² S:P:Q:R: *Statuta et Novæ Reformationes*, l. I, cap. 38.

²³ Ed in egual maniera, l'edizione riformata del 1587.

²⁴ «Districtus Urbis passibus quadraginta millibus circumquaque finitur», *Statuta Almæ Urbis*, l. 1°, cap. 197. Il distretto è menzionato unicamente in relazione all'ufficio del Senatore: «Item si aliquis conventus in futurum recusaret vel declinaret forum iudicis curie Capitolii ex tunc in antea non possit habere et obtinere officium aliquod in urbe vel eius districtu», l. 1, cap. 38.

²⁵ «Inter cives, incolas et districtuales ubique serventur Urbis Statuta», *Statuta Almæ Urbis*, l. 1°, cap. 42.

²⁶ Il *privilegium* (o diritto di cittadinanza) è concesso a chi ne faccia richiesta, possedendo beni stabili e abitando per la maggior parte del tempo a Roma (cfr. *Statuta Almæ Urbis*, l. 1°, cap. 15 e l. 3°, cap. 56); in assenza di questi requisiti, possono essere accettati solo uomini *illustres vel clari* (nello specifico cfr. P. PAVAN, *Cives origine*, p. 37); la concessione, ottenuta previa relazione di una commissione di quattro membri notabili e consenso del consiglio, per essere ufficiale doveva poi essere resa pubblica dal cancelliere di Campidoglio, lo *scribasenatus* (*Statuta Almæ Urbis*, l. 3°, cap. 9). Sulle concessioni limitate della cittadinanza cfr. P. PAVAN, *Cives origine* e E. MORI, «Tot reges».

domum in Urbe, & vineam in circuitu Urbis infra tertium milliare possident, & in Urbe cum sua familia per tres anni partes inhabitant, lib. 1. c. 156. & lib. 3 c. 250. licet alias statuto circumscripto ex solo privilegio vere cives constituentur ²⁷.

Poi vi era colui che abitando o avendo domicilio a Roma rientrava nella categoria del «pro cive romano, iuxta formam Statutorum habitus et reputatus» ²⁸. Un uomo che non era nato a Roma, vi risiedeva e non aveva richiesto (o ottenuto) il diritto di cittadinanza, ma che comunque era da considerarsi, nei limiti, come un *civis*.

Una distinzione che si ricava anche da una lunga considerazione del cardinale Giovan Battista De Luca ²⁹, nel trattato *De Statutariis successioneibus* ³⁰. In esso l'autorevole giurista si soffermava *ad diversas species civilitatis, quæ plures sunt*, riflettendo su quanto poco le si considerasse ³¹. Delle sette enunciate, tre corrispondevano alle categorie appena esposte. La forma di cittadinanza del *civis originarius*, che De Luca definiva la più autentica, era la prima:

Prima namque specie civilitatis est illa magis vera, & naturalis, tam de iure, quam de facto, & per naturam, atque in communi hominum sensu, ac opinione, quando scilicet coniunguntur origo propria naturalis, quia ibi de facto persona sit nata, & origo propria naturalis, quia ibi de facto persona sit nata, et origo patris, ratione nativitatis, vel ratione domicilii, et eiusdem in eo loco natæ personæ vera, & continuata habitatio, ut pro maiori parte verificatur in civitatum et locorum incolis et habitatoribus ³²;

²⁷ L. PÆTI, *De iudiciaria formula*, p. 8, num. 2. Nei vecchi statuti sono resi espliciti i requisiti necessari per avere diritto ai privilegi della cittadinanza, in particolare nell'ultimo capitolo menzionato dal giurista (l. III, cap. 250: §. *De forensibus habendis pro civibus*) e solo in maniera marginale nel primo (l. I, cap. 156: §. *De civibus intelligendis pro romanis*). Un po' più complesso riuscire a desumerli dai nuovi statuti: il capitolo cui rimanda Luca Peto, in sostituzione a quelli abrogati, nella nuova redazione della prassi giudiziaria è il cap. 56, nel terzo libro: §. *De civium Romanorum immunitate*, che in realtà non corrisponde a nessuno dei due capitoli precedentemente citati. Cfr. *supra*.

²⁸ Cfr. ad esempio, *Statuta Almæ Urbis*, l. 1°, cap. 21. Da non confondere con l'*incola*.

²⁹ Per la figura del De Luca, cfr. A. MAZZACANE, *Giovanni Battista De Luca*.

³⁰ J. B. DE LUCA, *Commentaria ad Constitutionem* (1716), §.20, p. 60, par. 29.

³¹ «In hoc autem puncto reflectendum est ad diversas species civilitatis, quæ plures sunt, quamvis magis communiter Doctores tres tantum considerent, confundendo insimul aliquas earum species», *ibid.*

³² *Ibid.*

la forma del *civis ex privilegio* la sesta:

Sexta est civilitas omnium magis ficta, et legalis, ut pote solum verbali aggregatione, absque tamen qualitate originis, domicilii, iuxta huiusmodi civilitatum ex privilegio vel aggregatione frequentem praxim ³³;

e quella identificata con il *pro cive romano* la quarta:

Quarta est species civilitatis actualis, et personalis, sed pariter fictæ, et ex legis fictione, cum aliquo tamen naturæ magis remoto concursu, ratione animi, et destinationis, qualis est domiciliaria, quia nempe illa persona, quæ naturaliter, atque tam de facto, quam de iure sit civis alicuius loci, in quo nata sit, atque habuerit parentum, et proprium incolatum contrahat, eiusque loci domiciliarius civis efficiatur ³⁴.

Tornando alla prassi, gli *incolæ* erano tutti gli abitanti dell'Urbe, con meno diritti, ma anche meno doveri ³⁵; essi erano la parte attiva della popolazione, poiché al contrario dei *cives*, potevano esercitare un'arte meccanica ³⁶:

³³ *Ibid.*

³⁴ Completando lo schema del De Luca, la seconda e la terza erano cittadinanze originarie (e in stretta relazione tra di loro): l'una acquisita, *per solam naturam*, in una patria diversa da quella dei genitori poiché solo per un caso la persona che la possedeva era nata in quel luogo («Altera est species civilitatis originariæ, per solam naturam, non autem omnino per legem, quia nempe naturaliter, et de facto illa persona in eo loco nata sit, sed ex legis fictione habetur pro cive alterius loci, ob nativitatem accidentalem, sive occasionalem in eo loco sequutum, quia nempe parentes, vel per transitum, vel occasione feudi, aut officii, vel alterius muneris, aut curandi gratia, vel ob aeris salubritatem ibi tunc morarentur, alia vero esset eorum patria»); l'altra, *ex legis dispositione*, era quella che si otteneva dalla patria di origine un uomo nato per un caso lontano da essa («Tertia est species civilitatis originariæ fictæ, non per veritatem naturalem, sed ex legis dispositione, vel fictione, comitante etiam natura, puta quia persona in alio loco de facto nata sit accidentaliter, vel occasionaliter, iuxta speciem proxime præcedentem, quia diversa sit parentum patria, in qua postmodum corpore, vel respective animo vivat, eamque suam reputet patriam»); la quinta era la cittadinanza che possedeva un uomo che viveva e dimorava nella patria diversa da quella dei suoi avi («Quinta est species civilitatis pariter fictæ, et legalis cum aliquo primordiali naturæ concursu, et beneficio, qualis est illa, quæ originis tantum dicitur, quia nempe in uno loco persona sit nata, ibique vivat, atque domicilium fixum habeat, adeout illam habeat veram, et propriam eius patriam, eius tamen pater, vel iuxta aliam laxiorem opinionem, etiam avus paternus esset civis alterius loci, cuius proinde, ratione paternæ; vel avitæ originis civis originarius dicitur»); l'ultima era quella propria dei baroni e signorotti, che acquisivano quando entravano in possesso, ad esempio, di un feudo («Et septima demum est illa civilitas pariter ficta, et legalis, sed cum aliquo naturæ, vel facti fomento, qualis ex. gr. est illa, quæ concurrere dicitur in Barone, vel Domicello, in ea Civitate, vel Oppido, et Loco, qui, sive in feudum verum, et proprium, sive in illud feudum improprium, et corruptum, quod allodiale dici solet, ut initio præsentis §. dictum est, ab ipso possideatur, cum in eo loco dicantur primus civis, ut advertitur discours. 85. de feud. Ac etiam est Episcopus in eius diocesi, et sunt Canonici Cathedralis, vel respective Collegitæ in Civitate, seu loco residentia, ex deductis discours. 35. de preaminent. et alibi, cum similibus»); *ibid.*

³⁵ Non potendo partecipare alle riunioni del consiglio, erano dunque esclusi dalla gestione della città.

³⁶ «Qui mechanicam artem exercent vel vile exercitium faciunt», *Statuta Almæ Urbis*, l. 3°, cap. 4.

Incolæ autem sunt illi, qui ad Urbem cum familia, & bonis, seu maiori parte bonorum, se contulerunt, inibi domicilium eligentes ea mente, ut ibi perpetuo sint. l. pupillus. §. incola. ubi doctis. magister meus Alciat. ff. de verbo. signif. d. l. cives. C. de incol. lib. 10. quæ mens multifarie declaratur, & conicitur ³⁷.

Luca Peto nella definizione del termine rimanda al suo maestro, Andrea Alciato, che nel *De verborum significatione*, commentando la l. *Pupillus*, al §. *Incola* scrive:

Incola proprio est, quicum advena esset, in aliquam civitatem ea mente habitatum venit, ut ibi perpetuo sit, summamque rerum suarum habeat ³⁸.

Infine i *districtuales* erano gli abitanti del distretto, un territorio compreso nelle quaranta miglia intorno a Roma ³⁹, descritti da Luca Peto ancora con un richiamo alla l. *Pupillus* del Digesto ⁴⁰:

Districtuales appellantur à statuto omnes, qui ab Urbis, & statutorum iurisdictione distringuntur. Nam quemadmodum territorium à terrendo dictum est. l. pupillus. §. territorium. ff. de verb. signi. ita districtus à distringendo appellatus est ⁴¹.

Elemento che accomuna queste categorie appena enunciate è la residenza in un determinato ambito territoriale, per lo più urbano. Costoro, secondo il giurista, sarebbero stati tutti sottoposti alla giurisdizione del foro di Campidoglio, purché – si specificava – laici.

La disposizione statutaria conferma questo limite nelle sue varie redazioni, lasciando intendere per i chierici avessero un altro foro di riferimento ⁴². Nel definire i limiti di competenza del tribunale del Senatore, Luca Peto non può omettere infatti la questione dei consacrati, richiamandosi in qualche modo agli antichi *capitula declinatoria* di Sisto IV:

³⁷ L. PÆTI, *De iudiciaria formula*, p. 8, num. 4.

³⁸ A. ALCIATI, *De verborum significatione*, p. 559.

³⁹ «Hodie ad quadraginta tantum, lib. stat. I. cap. 3. & ita ab immemorabili tempore citra servatum fuit tum in dicto Capitolino foro, tum etiam per Urbis præfectos, & alios, qui in districtu iurisdictionem exercent», L. PÆTI, *De iudiciaria formula*, p. 10, num. 7.

⁴⁰ «Quatuor sunt nomina eiusdem intellectus, territorium, comitatus, districtus, diœcesis, eorum significatio ex diffinitione hic posita intelligitur: & sicut territorium à terrendo, ita districtus à distringendo: & in vincula trahendo nomen à recentioribus sumpsisse videri potest, tamen si sint, qui latius patere districtum putent, ut hoc nomine significetur, quicquid ultra territorium suum ex alieno ditioni suæ cives addunt, vel virtute bellica partum, vel quaqua alia ratione, quod & credrius receptum videtur: qua in re vix est, ut ego disputare velim, qui sciam, vocem hanc apud antiquorum neminem reperiri», A. ALCIATI, *De verborum significatione*, pp. 565-566.

⁴¹ L. PÆTI, *De iudiciaria formula*, p. 10, num. 7.

⁴² Quello del cardinal Vicario, se romani, o dell' *Auditor Cameræ se Romanam Curiam sequentes*. Cfr. *infra* per la distinzione delle competenze nei tribunali dell'Urbe.

Hæc de civibus, incolis, & districtualis, qui sacris initiati non sunt, dicta intelligantur.
Nam Clerici statutis certe ordinariis non subiiciuntur: nec forum Capitolinum sequantur [...] ⁴³.

Ma ai limiti di competenza del tribunale del Senatore, seguivano le imposizioni delle norme statutarie, che nella raccolta del 1519-23, sia pur inquadrata in un preciso ordine gerarchico, apparivano smembrate in due capitoli: una disposizione cap. 6 del lib. I («Et in casibus in quibus statuta aliquid non disponunt servare & servari facere Iura Civilia & in defectum iurium civilium iura Canonica observari facere»); e un'altra, più dettagliata nel cap. 37 del lib. V («Declarantes statutum quod inter Cives Incolas & districtuales ubique servetur statutum Urbis & ubi statutum non disponit servetur ius civile, ubi deficit ius civile tunc ad Canones devendendum, nec immerit, postquam in hac urbe Roma Iura civilia orta auctaque sunt & ad alias populos defluerunt, & quod plus est adhuc benigne suscepta servantur»).

Luca Peto, rifacendosi ad entrambi, ripropone il testo in maniera molto semplice e chiara ⁴⁴:

Utimum autem in hoc foro, & ubique inter Romanos, & statutis subiectos in primis iure municipali, & statutaria decisione: ea autem cessante, idest ubi statuta non disponunt iure civili: & iis cessantibus, iure canonum ⁴⁵.

Tutti i romani, e cioè *cives*, *incolæ* e *districtuales*, sono soggetti in primo luogo agli statuti ⁴⁶; nel momento in cui gli *statuta* non abbiano una norma di riferimento del caso, allora si utilizzerà il diritto civile; quando anche questo verrà meno ⁴⁷, allora si prenderà in considerazione il diritto canonico ⁴⁸.

⁴³ L. PÆTI, *De iudiciaria formula*, p. 11, num. 9.

⁴⁴ La corrispondenza tra la vecchia normativa e la nuova appare in modo netto, confrontando il capitolo del V libro con il testo di quello che sarebbe divenuto poi il nuovo capitolo §. *De servandis statuti, & illis deficientibus Iure communi*: «Inter Cives, Incolas, & Districtuales ubique serventur Urbis Statuta, nisi in loco Districtus in casu contingenti aliter per particularia Statuta fuerit provisum, & ubi Statuta non disponunt servetur Jus Civile (nec immeritò, quando in hac Urbe Roma Jura Civilia orta, auctaque sunt, & ad alios Populos defluerunt, & adhuc suscepta benignè servantur), & ubi deficit Jus Civile, tunc ad sacros Canones recurratur», *Statuta Almæ Urbis*, l. 1°, cap. 42.

⁴⁵ L. PÆTI, *De iudiciaria formula*, p. 11, num. 12. Solo con la proposta del 1574

⁴⁶ Cfr. *ibid.*, num. 11.

⁴⁷ O quando lo *ius civile* è dubbio, mentre il canonico è *clarum*, «tunc puto attendendum ius canonum», *ibid.*, p. 12, num. 13.

⁴⁸ Una tale disposizione, scritta, sancita e ratificata per più redazione statutarie, è accolta a fatica dalla giurisprudenza successiva, che sul finire del secolo XVI e i primordi del successivo tende a non distinguere la doppia natura (temporale-spirituale) del papa, classificando semplicisticamente gli

A questi brevi e semplici passaggi il giurista non aggiunge altro, limitandosi solo ad osservare che lo statuto, così come espresso, aveva avuto l'approvazione pontificia.

Assente dalla prassi il riferimento alla norma che permette di procedere *de similibus ad similia*, contenendo i limiti piuttosto ampi del testo statutario ⁴⁹:

In omnibus etiam casibus, in quibus per praesentes Constitutiones non esset expressa aut limitata pena, procedatur de similibus ad similia, & sufficiat in genere similitudinem accipere ⁵⁰.

La pena nei casi non imitabili è lasciata all'arbitrio del Senatore e dei giudici, come si spiega più avanti nel medesimo capitolo:

Sed ubi omnino casus assimilari non poterint, arbitrio Senatoris & Iudicum penaē declarentur, vel alterentur, adhibitis Paceriis, si quando expediens fuerit, ad effectum pacis, & concordiae partium, & ad diffensionem Civium sedandas. Hoc autem arbitrium extendatur ad relegationem & damnationem ad Tiresmes necnon & ad sanguinem, carcerationes, tormenta, fustigationes, vel ad exilium perpetuum, vel ad tempus, secundum facti & delictorum, & personarum qualitatem ⁵¹.

La centralità del massimo magistrato capitolino e della sua *familia* (appena messa in evidenza), in base alla quale una larga parte della popolazione avrebbe potuto (e dovuto) ricorrere ad essi in prima e seconda istanza è scavalcata dalla presenza di altri fori di competenza, che sottraevano "materia prima" al tribunale di Campidoglio. Da qui l'importanza dello statuto nello specificare i fori di competenza per ciascuno, sancita ancor di più dal fatto che negli ultimi statuti si fosse cercato di comprendere anche quanto concesso o varato in precedenza dall'autorità pontificia.

Il vincolo imposto dalla legge, in base al quale nessun romano si sarebbe potuto rivolgere ad altri tribunali («Romani Cives, vel incolae laici, non alibi quam in Curia Capitolii conveniri possint») ⁵², sembra lungamente disatteso. L'idea avanzata dalla storiografia moderna ⁵³, in base alla quale i romani avrebbero evitato di intentare una causa presso il

statuti come *papalia*. Su una certa preminenza del diritto canonico negli statuti, a partire dal medioevo cfr. M. ASCHERI, *Diritto e religione*.

⁴⁹ Una norma che nella prima raccolta cinquecentesca compariva nel IV libro, e che, negli ultimi statuti, chiude il 2°, mantenendosi invariata.

⁵⁰ *Statuta Almæ Urbis*, lib. 2°, cap. 89.

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Statuta Almæ Urbis*, l. I, cap. 41.

⁵³ In particolare, Niccolò Del Re ne diviene portavoce, nel momento in cui, constatando un «lento processo di decadimento» per il tribunale senatorio, avverte uno spostamento del grosso delle

foro di Campidoglio per l'eccessiva lentezza ed inefficienza di questo, potrebbe essere smontata, se la diminuzione del potere effettivo della curia capitolina fosse dovuta non alla scarsa efficienza di questa, ma alle sempre maggiori competenze di altri fori cittadini ⁵⁴.

Ma, quando nei documenti ufficiali si rimarca la confusione e gli abusi continui nei tribunali, ci si riferisce a tutti quelli dell'Urbe e non solo a quello capitolino. Una situazione che appare evidente proprio nella formula iniziale del §. *De foro competenti* sancito dagli statuti del 1469 e riportata nei successivi:

Item ut tollantur alie confusiones tribunalium urbis et abusiones hactenus introducte in ea et aliqua diu de facto servate et ut distincte sint iurisdictiones Statuimus et ordinamus qui non obstante aliqua consuetudine sive stilo in contrarium faciente de cetero [...]

Il tentativo da parte degli *statuentes* nel limitare i fori di competenza ⁵⁵, nasceva dunque dalla necessità di evitare che le deroghe ad altri tribunali scalzassero completamente la giurisdizione del Senatore ⁵⁶. Ma, come già evidenziato, nel primo capitolo, le ingerenze dei diversi *Tribunalia Urbis* andavano ad intaccare profondamente e sempre più l'ambito d'azione del Campidoglio.

Come si evince dal nuovo §. *De foro competenti*, la parte relativa alle eccezioni, alle esclusioni e alle competenze degli altri tribunali è per certi versi una novità del capitolo rispetto al suo precedente del 1469 (confermato *in toto* nell'edizione 1519-23), lì dove quest'ultimo la ignora del tutto.

cause civili verso il tribunale dell'*Auditor Camerae*: «D'altra parte, il numero ognor più ristretto delle persone soggette alla Curia Capitolina e l'esorbitante dispendiosità delle liti, dovuta alla grande lentezza con cui essa era solita procedere, gravata com'era da tanti controlli – inconvenienti questi altamente biasimati più volte dalla stessa Sacra Rota Romana – fece sì che presto, a tutto suo pregiudizio, se ne disertassero le aule, preferendo i Romani rivolgersi per le cause civili piuttosto al tribunale dell'A. C., ossia al tribunale dell'Uditore generale delle cause della Rev. Camera Apostolica, per la maniera più sollecita di amministrare la giustizia», N. DEL RE, *La curia capitolina*, pp. 68-69.

⁵⁴ Cfr. *infra*.

⁵⁵ *Statuta Almæ Urbis*, p. 240.

⁵⁶ «Le principal souci des rédacteurs ayant été de mettre un terme aux empiétements réciproques des tribunaux et de simplifier la procédure, ils s'étaient efforcés, dans l'art. XVIII du livre III [l. III, cap. XIX, ms. Cap.], *De foro competenti*, entièrement nouveau, de délimiter avec précision la juridiction dont les litigants devaient se réclamer», scrive il Rodocanachi, a proposito degli statuti del 1469, E. RODOCANACHI, *Les Institutions communales*, p. 169.

Nei vecchi statuti ⁵⁷, infatti, coscienti degli abusi e dei disordini dei vari tribunali della città, si stabiliva che nessun cittadino romano laico, o avente domicilio in città o che fosse *habitus vel reputatus* come cittadino, potesse comparire (se non con la *fori declinatoria* o per la *renuntiatio privilegii fori*) dinanzi ad altri tribunali, ma che «in dicta Curia Capitolii sive foro seculari de iure agitari et tractari possit» ⁵⁸. Nessun accenno agli altri tribunali, le cui competenze, *grosso modo*, erano definite ⁵⁹: probabilmente per non aumentare il livello già alto di confusione ⁶⁰.

Nei nuovi statuti invece erano menzionati gli altri fori giudicanti in città, come ad esempio il Tribunale del cardinal Vicario o il tribunale di Ripa e Ripetta. Ma ciò che più di altro emerge alla fine è il tentativo di fare chiarezza, di disciplinare la confusione *supradicta*,

⁵⁷ «[...] Statuimus et ordinamus qui non obstante aliqua consuetudine sive stilo in contrarium faciente de cetero nullus Laicus Civis Romanus vel habens domicilium in Urbe et pro Cive habitus vel reputatus conveniri possit aut respondere vel comparere nisi tantum ad opponendum declinatoriam fori teneatur vel compelli possit in aliquo alio foro ecclesiastico vel seculari Civiliter aut Criminaliter nisi tantum in Curia Capitolii et illis iudicibus et officialibus pro tempore deputatis etiam ratione census Canonis sive responsionis cuiuscumque rei emphiteotice vel locatitiae perpetuae vel ad tempus vel mercantiarum quarumcunque venditarum etiam per mercatores quoscumque etiam per eos qui habent magazenos in Ripa romea sive occasione alicuius instrumenti in quo sit appositum iuramentum et facta renuntiatio privilegii fori etiam si actor sit forensis dum tamen fuerit talis causa que in dicta curia Capitolii sive foro seculari de iure agitari et tractari possit. Et similiter nullus laicus Romanus Civis sive domicilium habens in urbe pro Cive habitus vel reputatus possit alium Civem vel habentem domicilium pro Cive habitum vel reputatum laicum convenire in alia curia quam capitolii pro quacunque re sive quantitate ex quacunque occasione vel causa etiam ex predictis. Et qui contrafecerit ultra penas legales in quibus incurrat puniatur in XXV duc. auri applicandis pro medietate camere urbis pro alia medietate parti in quam penam ipso iure incurrat et omnis processus aliter factus sit nullus quam penam incurrat quilibet procurator aliter agens et marescallus officialis aut executor qui presumeret exequi appodissas capturas gravamina precepta mandata sive sententiaa aliter factas et latas et decretas. Et quicumque mandatarius citatione sive executione mandati applicandam, ut supra. Et senator postquam fuerit requisitus debeat contra dictos officiales procuratores et mandatarios contrafacientes facere executionem non faceret incidat ipso facto in eandem penam de suo salario retinendam et nullus alius officialis preterquam officialis curie Capitolii possit facere fossuras et executiones Civiles contra dictos Cives et pro Civibus habitos ad eandem penam. Et Senator teneatur predictis assistere et tueri Cives et habitatores prefatos per mandata et multas et alia iuris et facti remedia oportuna. Item si aliquis conventus in futurum recusaret vel declinaret forum iudicis curie Capitolii ex tunc in antea non possit habere et obtinere officium aliquod in urbe vel eius districtu. Et qui si esset electus vel assumptus contra presens statutum electio eius et gesta per eum non valeant iure ipso. Et qui talis renuntians scribatur in libro conservatorum noviter facto per notarium Camere urbis vel notarium dominorum Conservatorum, ut ex tali recusatione perpetuo extet memoria. Insuper conventus ratione rei de qua agitur aut contractus aut delicti Rome existentis aut initi non possit forum Capitolii recusare quavis exemptione aut privilegio non obstante», *S:P:Q:R: Statuta et Novae Reformationes*, l. 1°, cap. 38.

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ Cfr. *Capitula declaratoria* di Sisto IV. La *Cum ab ipso*, del 1562, avrebbe chiarito ulteriormente i limiti di competenze dei diversi fori.

⁶⁰ Anche se, come ricordava lo stesso Rodocanachi, «la restrictions qu'ils avaient admise donnait occasion à toutes les chicanes, car elle permettait aux autres tribunaux de contester à tout propos la compétence de la Curie capitoline», E. RODOCANACHI, *Les Institutions communales*, p. 169.

ampliando il capitolo con eccezioni e rimandi ad altre normative (ad esempio, alcuni passi tratti dal *motu proprio*, già ricordato, di Pio IV, riguardanti le *causæ obligationum in forma Camerae* e facilmente rintracciabili ⁶¹).

Il §. *De foro competenti*, però, si presta anche ad ulteriori speculazioni (supportate da documenti semi-ufficiali) poiché è uno dei pochissimi, se non l'unico capitolo, della cui elaborazione si sia conservata una traccia. Di esso infatti sono conservate, oltre alle redazioni statutarie, anche altre copie, sia ad opera di Luca Peto, che provenienti dalla curia pontificia ⁶², su cui poter riflettere.

La tavola seguente riproduce due versioni del cap. 41, la prima ad opera di Luca Peto, pubblicata nel *Pro futuris Urbis statutis* (I), la seconda, il testo ufficiale degli statuti di Gregorio XIII (II).

	I (≈ 1574)	II (1580)
a	Cives vel Incolæ et districtuales laici, non alibi quam in Curia Capitolij conveniri possint: et si alibi conveniantur, et eorum declinatoria non admittatur: possint causam in vim presentium Statutorum coram Senatore, vel aliquo ex Collateralibus reassumi facere, et etiam sub pœna inhibitionem obtinere;	Romani Cives, vel Incolæ laici, non alibi quàm in Curia Capitolij conveniri possint: et si alibi conveniantur, et eorum declinatoria non admittatur: possint causam in vim presentium Statutorum coram Senatore, vel aliquo ex Collateralibus reassumi facere, et inhibitionem etiam sub pœna obtinere. Nisi coram aliquo Iudice conventi, in Iudicem consenserint, aut litem contestati fuerint; vel alium actum fecerint, qui pro litis contestatione habetur: quibus casibus pœnitere non possit; sed is cognoscat, in quem est consensus, vel lis contestata, aut pro contestata (ut dictum est) habetur.
b	exceptis causis obligationum in forma Camerae, in quibus damus* Actori electionem inter Reverendissimum Auditorem Camerae et Capitolium; et	Exceptis Campsoribus, nec non quibuscumq Mercatoribus et Officialibus Romanam Curiam sequentibus: Oratoribus quoque

⁶¹ «Et quod ad obligationes in forma Camerae servetur forma ipsius obligationis, ut sit in potestate actoris vel creditoris convenire debitorem suum Romanum vel incolam laicum non solum coram Regente vel Auditore Camerae ipsarum obligat. Iudice ordinario, sed etiam in curia Capitolij. Quo ad reliquas vero causas civiles non tamen Fiscales possit reus Romanus vel incola declinare quodcunque aliud forum, & petere se remitti ad curiam Capitolij, nisi alterius iudicis iurisdictionem prorogaverit, aut in eum tacite vel expresse consenserit, & aliter facti reassumptiones per dictam Curiam Capitolij nullius sint roboris vel momenti», ASV, Misc., Arm. IV-V, vol. 32, f. 223r.

⁶² Cfr. ASV, A. A., Arm. I-XVIII, vol. 2138, f. 1.

	ubi ab actore iudicium fuerit coeptum, ibi terminetur.	Principum, et quarumvis Communitatum, eorumque familiaribus: Præterea Sanctissimi Domini Nostri Papæ, Illustrissimorum, ac Reverendissimorum Dominorum S. R. E. Cardinalium; et Prælatorum familiaribus, continuis commensalibus, atque aliis Curialibus Romanam Curiam sequentibus, et eorum similiter familiaribus.
c	Item exceptis causis Ecclesiarum, et ubi de rebus Ecclesiæ tractatur, quas ab illustrissimo et Reverendissimo Urbis Vicario, nullatenus volumus posse avocari.	Exceptis quoque causis Ecclesiarum, Monasteriorum, Hospitalium et aliorum Piorum locorum, et ubi de rebus eorum agitur:
d	Exceptis quoque causis mercedum, in quibus inter Reverendissimum Governatorem, et Capitolium, præventioni ab actore fiendæ* locum esse volumus. Sed si quis coram alio Iudice conventus, litem fuerit contestatus pœnitere amplius non possit; sed is cognoscat coram qui litis contestatio facta fuerit.	Necnon causis quæ summam decem ducatorum Item Civilibus Fiscalibus seu Cameralibus, vel quæ in Camera tractari debent, aut solent, et Ripalibus: auri non excedunt;
e	Statuta tamen decisoria omnino coram quocumque Iudice inter Romanos incolas, et districtuales servantur: exceptis quoque oratoribus Principum, notabilibus camporibus, si ipsi Romani cives non sint officialibus Romanæ Curia, nisi et ipsi Romani cives sint et curialibus existentibus, qui rei coram suis Iudicibus conveniantur.	necnon causis obligationum in forma Camera, et aliarum obligationum exectivarum, in quibus inter Auditorem Camera, et Curiam Capitolinam, inter Cives et Incolas, iuxta formam Motus proprii fe. re. Pij Quarti, præventioni ab Actore faciendæ locus sit.
f	Romani cives et Incolæ, qui in Urbe domicilium habent, et pro civibus et incolis reputantur, necnon et districtuales, si aliquem alium civem vel incolam alibi quam in Curia Capitolii (dicta obligatione in forma Camera, et mercede exceptis)* convenire ausi fuerint, pœnam annorum quinquaginta ipso iure irremissibiliter exigendam, incurrant; et acta, quod ad illius favorem attinet, nullam fidem faciant omnino; sed irrita	Causis quoque mercedum exceptis, in quibus inter omnia Urbis Tribunalia præventioni locus existat, in his omnibus utique casibus et personis exceptis, reassumptiones, et inhibitiones fieri non possint: et factæ nullius sint roboris, vel momenti.

	sint, et nullius momenti.	
g	Declarantes omnes Artifices Urbis incolas esse, nisi Curiales sint, et in usu Curiae existentes, ut sunt scriptore, et similes, qui Curiam quoquo vedit, sequuntur.	Ipsi quoque Romani Cives vel Incolae, si aliquem alium Civem vel Incolam (causis tamen et personis supradictis exceptis) alibi quam in Curia Capitolina convenire ausi fuerint, poenam aureorum quinquaginta irremissibiliter exigendam, incurrant; et acta quo ad eorum favorem attinet, nullam fidem faciant, sed irrita sint, et nulla. Insuper praeter causas et personas supra exceptas, Conventus ratione rei Romae existentis, aut contractus Romae initi, aut delicti inibi perpetrati, forum declinare non possit: quavis alia exemptione vel Privilegio non obstante.

Le due versioni della Tavola I, presentano molti più punti di contatto, rispetto alle due statutarie di inizio ⁶³ e fine Cinquecento. A sottolineare il distacco si aggiungeva inoltre il testo composto da Luca Peto per la *praxis*; esso era nel suo insieme molto più vicino al testo che si stava componendo in quegli anni, rispetto a quello allora vigente. Un cambiamento che trovava dunque sostegno *in primis* nella prassi e che sarebbe stato necessario uniformare alla teoria.

Alla fine dovette prevalere in Luca Peto la necessità di elaborare un commento che unificasse la normativa statutaria, racchiudendo al suo interno più disposizioni già vigenti (come ad esempio le lettere apostoliche), a discapito del testo originale. Nella prassi, infatti, in più punti vi è un rimando alla lettera di Giulio II, del 1512 (*Distinctionis iurisdictionum, & tribunalium*), che, con un evidente richiamo al passo riportato di seguito, ricomparirà nello statuto del 1580:

Statuimus, & ordinamus, quod omnes incolae Romae habitantes (dummodo non sint camposores, & notabiles mercatores Romanam Curiam sequentes, Oratores principum, & aliarum communitatum, Familiares Cardinalium, continui tamen commensales, vel officiales Romanae Curiae, dummodo Romani non existant, aut Curiales Romanam curiam sequentes, & illius usu existentes) qui omnes in eorum foro, necnon Cives omnes Seculares, conveniantur in curia Capitolii, aut coram aliis officialibus Secularibus Urbis, prout ad eorum officium spectat, & non aliter [...].

⁶³ Cfr. nt. 57.

Questo passaggio porta altresì ad un'altra considerazione.

Quando Luca Peto, nella lettera dedicatoria a Gregorio XIII, scriveva che avrebbe ridotto i sei libri statutarî in tre soli ⁶⁴, alludeva esattamente a questo: far rientrare le disposizioni pontificie all'interno dei libri *statutorum*, integrandoli con alcuni passaggi, e gli altri rimandi nello stesso capitolo ad altre lettere apostoliche, che si riferiscono alla reintegrazione della giurisdizione del foro di Campidoglio (la *De confirmatione reintegrationis, ac reformationis iurisdictionis Curiae Capitolinae* di Paolo III del 1537 e la *Super reintegratione iurisdictionum Curiae Capitolii* di Pio IV, s. d.) ⁶⁵, confermano ciò.

Punto comune tra le lettere emanate dai pontefici e la normativa statutaria restò il tentativo di limitare la dispersione delle cause che coinvolgeva il popolo romano presso più tribunali ⁶⁶.

Il problema ricordato dal Rodocanachi della eccessiva specificità esposta nella norma statutaria, dato dalla possibilità che consentiva di rivolgersi ad altri tribunali semplicemente aggirando la norma ⁶⁷, fu circoscritto dai riformatori impostando diversamente i limiti ⁶⁸: furono riportate le eccezioni alla norma, anziché i casi in cui doveva essere applicata.

Le eccezioni introdotte nei nuovi statuti furono di due tipi ⁶⁹. Innanzi tutto «in ragione della persona»: furono esclusi i *campsores* ⁷⁰, mercanti e ufficiali al seguito della corte romana (*Romanam Curiam sequentes*); gli ambasciatori dei principi e delle città con i familiari; inoltre, i cardinali e i familiari dei prelati, e gli altri curiali *Romanam Curiam sequentes et eorum similiter familiares*. In secondo luogo «in ragione delle materie»: non

⁶⁴ Cfr. *supra*.

⁶⁵ Oppure al diritto di prevenzione che ha luogo tra l'*Auditor Camerae* e la curia capitolina.

⁶⁶ Appello costante del pontefice è quello di limitare i danni causati da un'eccessiva litigiosità portata presso più tribunali: «quo sit ut inter Rom. Cives non solum in Cu. Capitolii, sed in diversis Urbis Tribunalibus, litigetur, non absque eiusdem Populi notabili damno, & iactura [...]».

⁶⁷ Cfr. E. RODOCANACHI, *Les Institutions communales*.

⁶⁸ Un'eccezione è costituita dalla *declinatoria fori*, elemento comune di entrambe le edizioni. Nei nuovi statuti è anche ripreso *in toto* il §. *De declinatione fori* (l. IV, cap. 8) della vecchia edizione, nel §. *De exceptione declinationis fori* (l. 1°, cap. 59, «Privilegiati, & qui ius habent declinandi forum, de quorum exemptione notorie non constaret, si citati non comparuerint, & contumaces fuerint, non remittantur nisi reffectis expensis contumaciae; & si consenserint in iurisdictionem, & iurisdictione sit prorogabilis, non possint se in eadem causa postmodum à Iudice in quem consenserunt, eximere, usque ad determinationem effectualemque executionem: & semper in omnibus causis tam civilibus quam criminalibus ab eo qui prius cognoscere cœperit, & Iurisdictionem legitime preoccupaverit, prosecutio fiat; & intimatione legitime & authentice facta, ab altero desistatur: & si quid attentetur, irritum & nullum existat»).

⁶⁹ Cfr. N. DEL RE, *La curia capitolina*.

⁷⁰ Sarebbe troppo limitativo definirli semplici cambia valute, in quanto in questa categoria rientravano anche i banchieri; cfr. I. LORISANFILIPPO, *La Roma dei Romani*, pp. 166 e segg.

rientrarono tra le competenze del foro capitolino le cause riguardanti le chiese, i monasteri, gli ospizi e i luoghi pii; le cause che non eccedevano i dieci ducati d'oro; le cause civili *Fiscales, Camerales e Ripales*⁷¹ anche se, con il motuproprio di Pio IV «i giudici capitolini potevano esercitare il diritto di prevenzione nei confronti dell'Uditore della Camera Apostolica»⁷²; infine le cause relative ai salari (*mercedes*), per le quali esisteva il diritto di prevenzione tra i diversi tribunali della città⁷³.

Alcune di queste eccezioni erano state già introdotte - come si è detto - in maniera implicita nella prassi di Luca Peto, con il rimando alla lettere apostoliche, e poi, dallo stesso giurista, in maniera più completa, nel capitolo corrispondente del *Pro futuris Urbis Statutis*.

Tra il *De foro competenti* del 1574 e la versione del 1580 vi furono due altre redazioni, non ufficiali, e compilate probabilmente da coloro che ebbero l'incarico di supervisionare i lavori di riforma. Mentre di una delle due versioni (conservate nell'Archivio Segreto Vaticano) possiamo ipotizzare che l'autore sia Alessandro Riario, cardinale, *Auditor Camerae* e membro della congregazione cardinalizia per la revisione degli statuti, dell'altra poco più tarda⁷⁴, possiamo solo immaginare che provenisse dallo stesso ambiente, e se non l'opera di un singolo, dovette essere una redazione collettiva della stessa congregazione cardinalizia.

Confrontando le due versioni uscite dalla curia pontificia (schematizzate nella tabella seguente per permettere una migliore leggibilità) si può notare come pure provenendo dallo stesso ambiente ed essendo redatte presumibilmente negli stessi anni, conservino differenze sostanziali. La seconda bozza (IV), essendo molto simile al testo finale approvato per gli statuti, potrebbe anche essere stata una bozza creata successivamente dalla congregazione in base alla relazione fatta dall'*Auditor Camerae* (III). Allargando la comparazione la prima ha più punti di contatto con il capitolo del *Pro futuris Urbis Statutis*, mentre la seconda si avvicina appunto alla versione degli statuti di Gregorio XIII.

⁷¹ Di competenza del Procuratore del fisco, della Camera Apostolica e della Curia di Ripa.

⁷² «Ad onta tuttavia delle ben precise norme statutarie - scrive Del Re - la magistratura capitolina non esitava minimamente a sconfinare molto spesso dalla propria competenza ordinaria», Del Re, *La curia capitolina*, p. 65; «[...] necnon causis obligationum in forma Camerae, et aliarum obligationum executivarum, in quibus inter Auditorem Camerae, et Curiam Capitolinam, inter Cives et Incolas, iuxta formam Motus proprii fe. re. Pij Papae Quarti, praeventioni ab Actore faciendae locus sit», *Statuta Almae Urbis*, l. 1°, cap. 41.

⁷³ «[...] in quibus inter omnia Urbis Tribunalia praeventioni locus existat», *ibid.*

⁷⁴ Se la prima doveva essere stata composta attorno al 1578, l'altra non poteva che essere stata scritta nei primi mesi dell'anno seguente.

	III (≈ 1578)	IV (≈ 1579)
a	<p>Cives Romani vel Incole layci non alibi quam in Curia capitolina conveniri possint, et si alibi conveniantur, et eorum declinatoria non admittatur possint causam in vim presentium statutorum coram senatore vel aliquo ex Collateralibus dummodo non fuerit in Iudicem consensum reassumi facere et inhibitionem obtinere.</p>	<p>Romani Cives vel Incolę Laici non alibi quam in Curia Capitolij conveniri possint et si alibi conveniantur et eorum declinatoria non admittatur possint causam in vim presentium statutorum coram senatore vel aliquo ex collateralibus reassumi facere et inhibitionem etiam sub pena obtinere.</p> <p>Nisi coram aliquo Iudice conventi in Iudicem consenserint aut litem contestati fuerint vel alium actum fecerint qui pro litis contestatione habentur quibus casibus penitere non possit sed his cognoscat in quem est consensum vel lis contestata aut pro contestata ut dictum est habetur.</p>
b	<p>Exceptis clausulis obligationis in forma Camere, et aliarum exequutarum comprehensarum in privilegiis et facultatis Auditore Camere concessis, in quibus sit in potestate actricis, vel creditricis convenire debitorem suum Romanum vel incolam laycum non solum coram Auditore Camere sed etiam in Curia Capitolii iuxta motum proprium fe: re: Pii pp. IIII.</p>	<p>Exceptis campsoribus mercatoribus et officialibus Romanam curiam sequentibus oratoribus quoque principum et quarumvis communitatum eorum que familiaribus necnon S. R. E. Cardinalium et prelatorum familiaribus ac continuis Comensalibus et curialibus Romanam Curiam sequentibus.</p>
c	<p>Item exceptis causis Ecclesiarum et ubi de rebus Ecclesie tractatur que ab Urbis Vicario et aliis Iudicibus nullatenus avocentur.</p>	<p>Exceptis quoque causis Ecclesiarum Monasteriorum Hospitalium et aliorum piorum locorum et ubi de rebus eorum agitur Civilibus fiscalibus seu Cameralibus vel que in Camera tractari debent vel solent et ripalibus.</p>
d	<p>Exceptis quoque causis mercedum, in quibus ab Actore fiat preventio in quocunque tribunali, sed si quis coram alio Iudice conventus litem fuerit contestatus vel aliquem actum fecerit qui pro litis contestatione habeatur eum penitere amplius non possit, sed is cognoscat coram quo litis contestatio facta fuerit exceptis tamen causis</p>	<p>Necnon causis obligationum in forma Camere et aliarum obligationum executinarum in quibus inter Auditorem Camere et Curiam Capitolinam inter Cives et Incolas Iuxta formam Motus propriij fe: re: Pij Quarti preventionis ab actore faciende locus sit.</p>

	obligationis in forma Camere supradicta.	
e	Exceptis quoque causis quorumcumque familiarium, et continuorum commensalium Pontificis, Cardinalium, quorumcumque Prelatorum, ac Imperatoris, Regum, Principum, et communitatum, et universitatum oratorum, nec non Ro: Cu: officialium eandem Cu: sequentium, ac familiariorum eorundem, ac ipsius Auditoris Notariorum, et eorum familiarium, Campsorumque ac quorum ius mercatorum, qui coram Auditore Camere eorum Iudice conveniantur.	Causis quoque Mercedum exceptis in quibus inter omnia Tribunalia preventione locus sit in quibus omnibus casibus et personis exceptis reassumptiones et inhibitiones fieri non possint.
f	Exceptis etiam causis fiscalibus, in quibus servetur forma eiusdem motus proprii fe: re: Pii pp. III.	Ipsi quoque Romani Cives vel Incolę si aliquem alium Civem vel Incolam causis tamen et personis supradictis exceptis alibi quam in Curia Capitolina convenire ausi fuerint penam aureorum quinquaginta inremi[ssi]biliter exigendam Incurrat et acta quod ad illius favorem attin[et] nullam fidem faciant sed irrita sit et nulla. Insuper preter causas et personas supra exceptas conventus ratione rei Romę existentis aut contractus Romę initi aut delicti inibi perpetrati forum declinare non possit quavis alia exemptione vel privilegio non obstante.

3. 2. 2. Il tribunale del Senatore

La scarsa efficienza imputabile al tribunale di Campidoglio è stata considerata dalla storiografia moderna come la causa principale di un indebolimento progressivo della giurisdizione del foro sulla città ⁷⁵; già nel Cinquecento, però, i riformatori impegnati con gli statuti cercarono un modo per delimitare il crescente fenomeno di allontanamento dal

⁷⁵ Questo per quel che riguarda la norma. «Il confronto diretto tra l'accennato profilo normativo-istituzionale 'decadente' della magistratura cittadina e il suo concreto funzionamento», ricorda Di Sivo, è «ricostruibile solo a partire dalle fonti sue proprie, ovvero l'archivio», M. DI SIVO, *Il Tribunale criminale capitolino*, pp. 202-203.

foro di Campidoglio di coloro che avessero intentato una causa. La farraginosità con la quale in molti casi si procedeva e la corruzione di alcuni ufficiali nel tribunale furono effettivamente alcuni dei limiti cui cercarono di opporsi gli statuari. Ne conseguì una riforma interna degli stessi giudici.

La maggior parte del primo libro del *De formula iudiciaria*, suddiviso in otto capitoli, è composto da norme relative agli ufficiali capitolini che si occupavano delle cause civili: in esso sono descritti i primi magistrati del tribunale capitolino (Senatore, giudici collaterali e giudice degli Appelli), i notai (e in particolare il *Protonotarius*, che è il *notarius actuarium* che nel tribunale si occupava di annotare gli atti) e i messi (chiamati anche *Mandatarii*, *Nuntii* o *Executores*).

A differenza degli statuti in cui si tracciava un profilo più ampio del Senatore, nel *De iudiciaria formula*, l'autore è volutamente più sintetico. Ciò che deve attirare l'attenzione del lettore-giurista è la materia giuridica. La figura del Senatore è vista solo con questa finalità; vengono taciuti invece gli elementi che hanno più rilievo negli statuti, ma che non ricoprono alcun interesse giuridico, come ad esempio l'abbigliamento. La pompa di cui si riveste il primo giudice di Campidoglio non interessa Luca Peto ⁷⁶, la sua riflessione è rivolta alla formazione professionale e alle competenze giuridiche del Senatore così come prescritte dagli statuti.

Secondo la breve descrizione di Luca Peto, il Senatore, «qui in Capitolino foro primum locum obtinet», doveva essere un *forens* ⁷⁷ o *exterus* ⁷⁸, non essere cioè originario di Roma, e provenire da un luogo distante almeno quaranta miglia da essa; inoltre, non doveva avere alcun legame con gli *ottimati* della città ⁷⁹. A sceglierlo era il pontefice («Hodie vero absque Populi suffragio solus Summus Pontifex eum eligit» ⁸⁰) e non più il popolo romano,

⁷⁶ Essa sarà oggetto invece di grandi speculazioni da parte della storiografia, che attribuirà alla magnificenza con la quale il Senatore era vestito la perdita del suo potere effettivo.

⁷⁷ S:P:Q:R: *Statuta et Novæ Reformationes*.

⁷⁸ *Statuta Almæ Urbis*, l. 1°, cap. 3.

⁷⁹ «Nullique optimatum Urbis consanguinitate, aut affinitate intra tertium gradum attinere», come richiesto dagli statuti, L. PÆTI, *De iudiciaria formula*, p. 1.

⁸⁰ *Ibid.* Come nel caso di Galeazzo Poggi, investito della carica senatoria con breve pontificio: «Dilecte fili salutem etc. Alma Urbis nostræ de utili et idoneo Senatore providere cupientes sperantesque quod tu, pro tua singulari doctrina, probitate, virtute ac summa in agendis rebus coniuncta experientia, in hoc munere obeundo nostra mente et voluntati cumulate respondebis, te eiusdem almę Urbis Senatorem cum autoritate, iurisdictione, facultatibus familia, salariis, emolumentis, honoribusque et oneribus solitis, ac aliis, iure dicti Officii dari et concedi consuetis ad nostrum et sedis Apostolica beneplacitum in Calendas Ianuarii inchoandum auctoritate Apostolica tenore presentium facimus, constituimus et deputamus. Mandantes dilectis filiis Conservatoribus Camera ipsius Urbis, cæterisque ad quos spectat et ad Officium Senatoris huiusmodi libere recipiant ad eiusque Senatus Officium iuxta tenorem presentium admittant,

come avveniva una volta («olim à Pop. Ro. eligebatur»⁸¹) e la carica durava un anno, anche se, contrariamente a quanto prescritto dagli statuti, era spesso prorogata⁸². Il senatore nel pieno svolgimento delle sue funzioni era tenuto ad avere dei giorni e degli orari prestabiliti in cui esercitare la giustizia⁸³.

Nel corso del XVI secolo, il numero di coloro che sedevano assieme al Senatore in *Assettamentum* per discutere tanto le cause civili quanto le criminali fu di fatto ridotto, ben prima che la disposizione entrasse in vigore nei nuovi statuti, come testimoniato nella *praxis*⁸⁴.

Gli statuti del 1519-23 parlano di sei giudici:

[Senator] secum conducere debeat & habere forenses extra urbis districtum officiales infrascriptos videlicet sex Iudices pro assectamento duos qui vocentur collaterales: quorum uterque sit & esse debeat legumdoctor: & de suo doctoratu docere infra xv. dies a principio sui officii per publicum instrumentum duos ad maleficia: Quintum ad officium Camere urbis & investmentorum fractorum & violentiarum: pro quibus agitur civiliter: Et sextum qui

tibique in omnibus dictum Officium concernentibus pareant, faveant et assistant; Thesaurario vero et aliis, ad quos pertinet, ut tibi de Saliariis et emolumentis presentis suo tempore cum effectu respondeant, statutis Urbis et aliis quibuscumque in contrarium facien(tibus) non obstan(tibus). Volumus autem quod de eorum officio iuste et fideliter exercendo ac de non recipien(do) aliquod genus muneris præter esculenta et poculenta qua triduo consumi possint iuxta formam Iuris communis in manibus Nostris seu Camerarii Nostris Iuramentum prestes. Datum Romæ apud S. Petrum etc., die 27 Dece(m)bris 1572 [nel doc. 1573] Anno Primo», ASV, *Sec. Brev., Reg.*, vol. 65, ff. 110r e v.

⁸¹ *Ibid.* Cfr. *Statuti della città*.

⁸² Contrariamente a quanto stabilito dagli statuti, che sancivano: «Officium duret per annum», *Statuta Almæ Urbis*, l. 1°, c. 3; secondo gli statuti del 1519-23 «In alma urbe & eius regimine sit & esse debeat unus Senator forensis extra ipsius urbis iurisdictionem & districtum qui Senator gerat officium per sex menses tantum duraturum quod tempus prorogari non possit nec in dicto officio refirmari» (S:P:Q:R: *Statuta et Novæ Reformationes*, l. 1°, c. 3). Anche nella proposta di Luca Peto nel 1574, il limite era lo stesso («cuius quidem Senatoris officium duret per annum: quod tempus prorogari non debeat, nec ad dictum officium denuo eligi aut assumi ante lapsum integri bienni, à fine sui officii computandi», l. 1°, c. 2. e *Pro futuris Urbis Statutis*, l. 1°, c. 3, pag. 3). Il fatto che la carica di Senatore durasse più di un anno è confermata dalle liste degli ufficiali, cfr. *Serie cronologica*.

⁸³ Cfr. *infra*.

⁸⁴ In base a quanto riportato in una formula espressa, si potrebbe ipotizzare questo stato di cose già per l'anno 1548 (cfr. L. PÆTI, *De iudiciaria formula*, p. 82, num. 4); alla menzione di Francesco Belloncini da Modena, Senatore della città di Roma nel 1547 e nel 1548 (cfr. *Serie cronologica*, pp. 111-112), nella predetta formula, segue quella di Galeazzo Poggi, primo collaterale, Giovanni Battista Bizoni, secondo collaterale, e Francesco Antonio Scevola, giudice dei Malefici, a confermare la prassi già in uso di tre soli giudici per l'assetamento.

cognoscat de rebus communibus dividendis denunciacione novi operis [...] ⁸⁵.

Sono gli stessi sei giudici cui si riferisce Luca Peto nella *praxis* (§. *De Assettamento, illiusque voto*, l. 2, cap. XIII):

Olim Senator sex iudices secum pro assettamento faciendo ducere tenebatur, duos scilicet Collaterales, duos alios qui publicis iudiciis & criminalibus causis præessent, alium qui cognosceret de rebus ad cameram spectantibus, & de causis criminalibus civiliter intentatis. Sextum, qui cognosceret nuntiationem novi operis, & de occupatione viarum, & platearum Urbis, ex statuto lib. I, c. 5 ⁸⁶.

Il periodo introdotto da *olim*, si contrappone al seguente che inizia invece con *hodie*, a sottolineare il distacco tra ciò che avveniva e ciò che avviene:

Hodie, ut dixit in initio, tres sunt [iudices]: nam de causis criminalibus unus cognoscit, de reliquit Senator, primus & secundus Collaterales, relicta cognitione rerum ad Cameram Ro. Po. spectantium illustribus dominis Conservatoribus, & viarum cura Magistri, qui quotannis a Pontifice creantur ⁸⁷.

La riorganizzazione della giustizia, non si attuò solo attraverso la modifica di alcuni emendamenti o la correzione di diverse norme; essa avvenne anche apportando modifiche alla struttura interna del tribunale.

Il tribunale di Campidoglio aveva dunque visto nel corso del Cinquecento diminuire il numero dei giudici che costituivano l'*amplissima & nobile familia* del Senatore. I collaterali, rimasti in due, affiancavano il senatore nella discussione delle cause civili («Horum trium iudicum, quantum ad civiles causas attinet, in ius dicendo par est auctoritas, atque potestas» ⁸⁸) ⁸⁹, rispettando una precisa gerarchia («Primus siquidem Collateralis post Senatorem, qui illustris est, primum locum obtinet: secundus autem secundum» ⁹⁰). Essi erano dei giureconsulti italiani, ma non romani, come sancivano anche gli statuti,

⁸⁵ S:P:Q:R: *Statuta et Novæ Reformationes*, l. 1, cap. 5, p. 1v.

⁸⁶ L. PÆTI, *De iudiciaria formula*, p. 81, num. 2.

⁸⁷ «Præsenti Statuto decernimus, ut Senator ipse (sicut hactenus servatum est) Primo & Secundo Collaterali, & Iudici maleficiorum (qui in Assettamento secum interveniunt) [...]», *Statuta Almae Urbis*, l. 1°, cap. 3.

⁸⁸ L. PÆTI, *De iudiciaria formula*, p. 3, num. 1.

⁸⁹ Luca Peto ricorda che il senatore aveva anche un giudice *causarum criminalium*, «suo arbitrio amovendum», che era il suo luogotenente nelle cause criminali (*ibid.*, p. 2, num. 5), e dovrebbe corrispondere al *iudex maleficiorum*, ma l'autore non si sofferma su di esso.

⁹⁰ Inoltre il primo collaterale era anche il luogotenente del senatore per le cause civili «Et primus Collateralis Senatoris est in civilibus locumtenens», *ibid.*, p. 3, num. 4.

addottorati in diritto da almeno cinque anni ⁹¹, che non dovevano aver ricoperto incarichi in Campidoglio da almeno cinque anni; erano nominati dal pontefice su una rosa di nomi presentata da quattro elettori del popolo romano, chiamati *imbussolatores* ⁹².

Su un livello diverso risiedeva il capitano degli appelli (anche se veniva eletto nella stessa maniera dei collaterali ⁹³), poiché a lui spettavano le cause d'appello, di nullità e iniquità, già discusse dalle altre autorità capitoline ⁹⁴.

Bisogna comunque tener presente che nonostante gli statuti regolassero ogni aspetto dell'iter elettivo, era il pontefice in ultimo a decidere per la nomina dei giudici. Una situazione particolare, vissuta in maniera altrettanto particolare dalle autorità capitoline, che si trovavano coinvolte nell'elezione.

Di vera e propria ingerenza da parte della curia pontificia, invece, parla Alessandra Camerano, la quale, in uno studio sulle trasformazioni subite dall'élite capitolina tra XV e XVI secolo rimarca che «le nomine degli ufficiali capitolini, così come il diritto di concedere la cittadinanza, prerogativa fondamentale del Campidoglio, rimangono dunque un privilegio municipale e quando il papa tenta di prendere decisioni in tale materia, l'azione è sempre descritta come un abuso mal tollerato dai *cives*» ⁹⁵. Il caso proposto dalla

⁹¹ Se tra le disposizioni del 1519-23 non era fissato il periodo in cui dovevano essere addottorati (mentre era precisato che non dovevano aver ricoperto altre cariche in Campidoglio da almeno cinque anni, cfr. S:P:Q:R: *Statuta et Novæ Reformationes*, l. 3, cap. 279), nel 1580 era stabilito un numero superiore rispetto a quello ricordato da Luca Peto: «qui ante per novennium fuerint in publico collegio doctorati», *Statuta Almæ Urbis*, l. 1, cap. 4°. Per il capitano degli appelli, anch'esso fermo al limite di cinque anni nella prassi gli statuti sanciscono altro: «qui tamen Capitaneus per duodecim annos antea fuerit in publico collegio doctoratus, & alia officia, & iudicandi munera exercuerit», *Statuta Almæ Urbis*, l. 1, cap. 5°.

⁹² Erano quattro *probi viri* («*quorum unus sit doctor Romanus, alter procurator Capitolinus, & duo reliqui sunt nobiles cives Romani*», *Statuta Almæ Urbis*, l. 1°, cap. 4.) eletti dal consiglio pubblico, che selezionavano la *familia* (*amplissima & nobile*) del Senatore, compiendo una *exactissima inquisitio* tra i più dotti giurisperiti (naturalmente in *utroque*) d'Italia. Per il *modus eligendi* cfr. E. RODOCANACHI, *Les Institutions communales*, pp. 287-290 e N. DEL RE, *La curia capitolina*, p. 61.

⁹³ Oltre ai requisiti appena menzionati, non doveva avere alcun vincolo con il senatore, compresa la città di provenienza, che doveva distare da Roma almeno 60 miglia, come garanzia di maggiore neutralità («*Qui tamen Capitaneus origine per 60. milliaria ab Urbe distare debet*, li. 3. cap. 179. *nec Senatoris consanguineus, aut affinis sit, & alterius civitatis, & comitatus* li. 1. cap. 172.»). I nuovi statuti, accorpano in unico capitolo (§. *De electione Capitanei Appellationum*, l. 1, cap. 5°), quanto ripetuto in più passaggi nella vecchia normativa riguardo il Capitano degli appelli; nella prassi si prende a modello un passaggio del cap. 172 del primo libro: «*In alma Urbe sit & esse debeat unus iudes appellationum tantum qui sit legum doctor & de suo doctoratu fidem faciat per publicum instrumentum qui debeat esse extra districtum et iurisdictionem urbis per LX. mil. ad minus & de alia civitate & comitatu quem sit Senator. Nec sit consanguineus nec affinis Senatoris*».

⁹⁴ «*Capitaneus Appellationum cognoscit de omnibus appellationum cognoscit de omnibus appellationibus, quæ interponuntur à Senatore, & quibuscunque iudicibus Capitolinis, ac quibuscunque aliis officialibus Urbis*», *ibid.*, l. 1, cap. IV.

⁹⁵ A. CAMERANO, *Le trasformazioni*, p. 5.

Camerano, in cui nei registri capitolini sono registrati i tentativi del cardinale Alessandro Farnese, nipote di Paolo III ⁹⁶ «di forzare la bussola, inserendo persone non segnalate dai caporioni» per la nomina del primo giudice collaterale di Campidoglio ⁹⁷ indica sicuramente una tendenza, ma non riconducibile *a priori*, nella volontà, da parte della curia pontificia, di intromettersi negli affari di Campidoglio. Sembrerebbe, dunque, un tentativo per accedere ad un'alta carica, portato avanti da un singolo, appoggiato da personaggi chiaramente influenti. Infatti, proprio negli stessi registri, alcuni anni dopo, si ricorda l'intervento patrocinatore di un altro personaggio illustre, Margherita d'Austria, detta *Madama*, figlia illegittima di Carlo V, che nei decenni centrali del XVI secolo aveva preso stabile dimora nell'Urbe ⁹⁸. Sebbene nel 1543 la richiesta fosse stata respinta ⁹⁹, nel 1545, quando si ripresentò la possibilità (l'ufficio del primo collaterale *vacava* nuovamente), il consiglio capitolino accettò di porre «*nella bussola delli primi Collaterali di Campidoglio*» ¹⁰⁰ il nome proposto dal cardinale: Galeazzo Poggi, un bolognese a Roma già da alcuni anni e futuro statuario ¹⁰¹.

⁹⁶ Eletto cardinale *in prima promotione* nel 1534, prima di S. Angelo e poi nel 1535 (per *traslatio*) di S. Lorenzo in Damaso, cfr. *Hierarchia catholica*, p. 23.

⁹⁷ L'esempio, pur se legato ai decenni precedenti l'attuazione degli statuti riformati da Gregorio XIII, è qui riportato poiché le modalità di accesso alla carica di Primo Collaterale non dovettero cambiare con la nuova redazione statutaria. Nei vecchi statuti (che riprendono quelli del 1469) in realtà manca la rubrica dedicata all'elezione di questi giudici, viene solo ricordato che «*qui iudices debeant esse de loco distant ab urbe per quinquaginta milliarum ad minus: Et qui semel fuerit in officio supradicto cum dicto Senatore forensi vel aliquo predictorum vel infrascriptorum non possit in Curia Senatoris seu Capitolii aliquod officium exercere nisi elapsis duobus annis a tempore quo finiverit officium supradictum*», S:P:Q:R: *Statuta et Novæ Reformationes*, l. 1°, §. *De eodem [de Senatore] et eius familia*, cap. 5. (e 1469, l. 3°, §. *De officio Senatoris: et eius salario*, cap. 1).

⁹⁸ Come si legge nel discorso fatto dai conservatori al Consiglio prima dell'*interrogatio* menzionata di seguito, al 22 dicembre 1545: «*Magnifici Signori perche siamo stati pregati dal Reverendissimo et Illustrissimo di Farnese et dalla Excellentia di Madamma [Margherita d'Austria] che essendosi m. Galeazzo Poggio molti anni nel esercizio del iudicato di malefici de la corte di Campidoglio egregiamente portato et con sodisfatione di quella vogliamo farlo imbossolare all'ufficio del primo Collaterale di detta Corte et extraherlo. Et non possendo noi da noi medesimi farlo per qualche impedimento degl'ordini nostri, vogliamo parlarne in Consiglio, et proponere tal cosa et per questo son convocate le S. V., pregandole sian contente consultare sopra di cio tutto quello che torni in utile et honore della detta Corte et di questo Popolo che per quanto per loro si risolvera mandaremo à essecutione*», ASC, *Camera Capitolina*, cred. I, t. 18, ff. 16v-17r.

⁹⁹ cfr. A. CAMERANO, *Le trasformazioni*, p. 6.

¹⁰⁰ La votazione per «*chi vole [...] ponga la fava nella bossola d'oro, chi non in la bossola d'argento*» è favorevole («*Et sic currentibus votis obtentum est partitum per fabbas XXXIII in bussula aurea positas tribus tantum fabis incontrarium positas in bussula argentea*»), ASC, *Camera Capitolina*, cred. I, t. 18, f. 17r.

¹⁰¹ Da una quietanza di pagamento del 30 aprile 1552 (cfr. ASC, *Archivio Orsini*, Pergamene, II, A, 24, 30), sappiamo che aveva avuto accesso alla carica di giudice collaterale e nello stesso anno la stava esercitando («*egregio viro domino Galeatio Poggio bononiensis utriusque iuris doctore Iudice ordinario Palatino et Primo Collaterale*»). Ma l'impegno pubblico del Poggi, come già detto, non si limitò solo a questo.

Oltre alla *familia* senatoria, Luca Peto si soffermò anche su alcune figure marginali, ma di fondamentale importanza per lo svolgimento di un processo: i notai. Il loro operato rientrava naturalmente tra le competenze da svolgere in Campidoglio, nel tribunale del Senatore. Il giurista romano ricordava una diminuzione anche tra il numero dei notai cosiddetti *actuarii* del Capitano degli Appelli, coloro cioè che erano preposti alla redazione degli atti, seguendo la formula consueta che distingue il periodo ancora una volta con un prima (*hic*) e un dopo (*hodie*):

Hic in Palatio Conservatorum diebus iudicis de mane hora, qua alios iudices sedere dixi, ius dicit: & duos actuarios, qui forte extrahebantur, habebat. lib. I c. 172. hodie autem unum habet, & perpetuum, qui acta conscribit, qui, ut & alii, de quibus supra, proxime Correctorum disciplinæ, & reliquis stasis subiicitur ¹⁰².

Inoltre, si ricordava come il notaio del Capitano, una volta ottenuto l'incarico lo conservasse a vita ¹⁰³.

La procedura per poter accedere al collegio dei notai era complessa ed esclusiva; nei *libri statutorum*, data la specificità dei singoli uffici, molti capitoli erano dedicati a questa professione e neanche Luca Peto trascurava questi tecnici del diritto nella sua prassi.

Secondo gli statuti, bisognava percorrere un lungo iter per essere ammessi *in matricula Notariorum* ¹⁰⁴. Nessuno poteva essere definito *notarius* se non fosse stato "reputato" cittadino romano («Romanus civis vel habitans in Urbe, & pro cive secundum formam Statutorum habitus & reputatus»); avesse avuto almeno venti anni e una buona fama («bonis moribus imbutus, honestisque parentibus natus»); inoltre, non doveva esercitare un'arte *meccanica* da almeno quattro anni («saltem per quadriennium antea à mechanicis artibus abstinerit»). Costui doveva essere esaminato dai Proconsoli e dai Correttori dei Notai in diverse materie (: «in Grammatica, & in arte Notariatus, & super Urbis Statuta, saltem officium Tabellionatus concernentibus»). L'approvazione per completare la procedura prevedeva un ulteriore passaggio dinanzi al Segretario dei Conservatori, il quale senza mandato degli esaminanti non assegnava la matricola ai richiedenti.

Alcuni di questi passaggi sono citati anche nel *De iudiciaria formula*, poiché la registrazione, la conservazione e l'autenticità degli atti erano prerequisiti fondamentali per la buona

¹⁰² L. PÆTI, *De iudiciaria formula*, l. 1, cap. IV, num. 3 e 4.

¹⁰³ Nell'elenco degli ufficiali a vita, composto da Rodocanachi, questa figura non compare, è invece presente il *protonotarius* della Curia capitolina, cfr. RODOCANACHI E., *Les Institutions communales*, pp. 249-250.

¹⁰⁴ *Ibid.*, l. 1°, cap. 22. §. *De notariis matriculandis*.

fama di un giudice e di conseguenza del tribunale ¹⁰⁵. Una delle accuse mossa al tribunale di Campidoglio – come si ricorderà – era quella di un'eccessiva corruzione degli ufficiali che vi lavoravano. Per questo, ricca e dettagliata è la normativa dei compensi degli ufficiali capitolini ¹⁰⁶.

Non è chiaro quanto questa selezione ufficiale servisse da filtro, poiché questo ufficio (come la maggior parte degli uffici capitolini) si acquistava tramite asta pubblica ¹⁰⁷.

Ulteriori restrizioni si avevano anche per l'ufficio del *Protonotarius*, ricordato poco prima: l'incarico era assegnato dai Conservatori ad un *notarius Romanus, bonæ famæ, & integræ opinionis, modestus & discretus* ¹⁰⁸. Egli aveva il compito di sedere *ante tribunalem*, scrivere e annotare tutti gli atti «quæ coram ipso Senatore fieri contigerit» ¹⁰⁹.

Tra coloro che provvidero a che fossero eseguite tutte le disposizioni sancite dal tribunale, vigilando su di esso vi erano altri due gruppi di ufficiali, le cui funzioni non casualmente era descritte nei capitoli precedenti al *De foro competentis*, negli *Statuta Almæ Urbis*: costoro erano i *mandatarii* e gli *executores*. Oggetto di approfondimento anche nella prassi di Luca Peto, questi funzionari erano coloro che materialmente si occupavano di raggiungere ed informare tutti gli *actores* delle varie fasi del processo. I mandatari o *nuntii*, nello specifico avevano l'incarico di portare una copia della citazione all'interessato *in Urbe, & suburbiis* ¹¹⁰, contenente il nome del giudice davanti al quale bisognava presentarsi, la causa in questione, il tipo di atto, il giorno e il grado di istanza («in qua [copia] explicite & littera intelligibili ad minus contineatur, coram quo Iudice, in qua causa quis citetur, ad

¹⁰⁵ Anche se era consuetudine che i giudici nel corso della carriera si spostassero da un tribunale ad un altro.

¹⁰⁶ Cfr. *Statuta Almæ Urbis*, l. 3, capp. 93-109.

¹⁰⁷ La vendita degli uffici, del cui ricavato fruiscono le casse della *Camera Urbis*, non comprendeva: Senatore e Collaterali, Giudice dei Malefici e Capitano degli Appelli (e relativi notai), Conservatori, Sindaci, Caporioni, Avvocato e Procuratore di Camera, Protonotario, Proconsoli e Correttori, Esecutori dei Conservatori e di Ripa, *Scribasenatus*, Maestri di Strada e di Giustizia. Erano ammessi all'asta, presenziata dai Conservatori, dal Priore dei Caporioni, da due Caporioni e dall'Avvocato e Procuratore della Camera con tre *Custodes officiarum (de more etiam electi)* solo coloro che potevano fornire la garanzia (come poteva essere una *cedula bancharia*) di *solvere pretium*, nei tre giorni successivi e con le modalità prestabilite (*Statuta Almæ Urbis*, l. 3^o, cap. 31) e naturalmente essere nelle condizioni di potere adempiere agli impegni legati all'acquisizione dell'ufficio.

¹⁰⁸ *Statuta Almæ Urbis*, l. 1^o, cap. 20.

¹⁰⁹ «Senator unum tantum Notarium actuarium pro civilibus causis ad suum tribunal habet, qui protonotarius appelletur. l. I. cap. 17. cuius exercitium, & emolumenta hodie venalia sunt», L. PÆTI, *De iudiciaria formula*, p. 4, num. 5 e 6.

¹¹⁰ *Ibid.*, l. 1, cap. V, num. 2. Gli statuti specificano: «Qui quidem Mandatarii datas sibi citatione, intimationes & monitoria celeriter fideliter, & una die pro alia per se ipsos, exequantur, faciendo dilucidam fidem, an personaliter, vel domi, dimissa copia citaverint: & quoties personam citandam non repererint, copiam in manibus domesticorum, & illis non repertis, uno saltem adhibito Teste, in ostio domus affixam relinquunt». *Statuta Almæ Urbis*, l. 1^o, cap. 39.

quem actum, pro qua die, & ad cuius instantiam»¹¹¹). Singolare la contrapposizione tra costoro e gli esecutori, poiché i primi erano nominati e rimanevano sotto l'arbitrio dei conservatori¹¹²:

Nuntii tredecim, quos Mandatarios non male appellant, ex forma statutorum in hoc foro esse debent, unus pro qualibet regione: quorum creatio, mutatio, & privatio Conservatorum arbitrio relinquitur;

ed i secondi erano deputati, o rimossi, ad arbitrio del Senatore:

Executores, sive apparitores huius fori per Senatorem deputantur, & eius arbitrio amoventur¹¹³.

Questi ultimi, inoltre, facendo parte del tribunale, ricevevano il mandato direttamente dal Senatore, dai giudici civili (collaterali) o dal giudice dei malefici («Ipsique executiones mandatorum eisdem per Senatorem, illiusque Iudices Civiles & Maleficiorum iniunctorum & commissorum celeriter & diligenter exequantur, & impleant»¹¹⁴); avevano inoltre funzioni di polizia¹¹⁵, e non solo durante il processo, stando a quanto affermano gli statuti:

Ibidem per Urbem & extra die noctuque discurrant, portantes arma diligenter perquirant, latrones, diffidatos, homicidas, & alias personas infames quærant, persequantur, & apprehendant; dumque Ius in Curia Capitolii redditur, & Iudices pro Tribunali sedent, armati, ut decet, cum eorum familia assistant¹¹⁶.

Il *De iudiciaria formula* ci permette di ricostruire, anche se per linee generali, il modo di procedere nei tribunali. Le formule della *praxis* di Luca Peto, ricche e dettagliate su come si debbano affrontare determinati passaggi giuridici, rappresentano forse l'esempio migliore di questo tipo di letteratura, e sicuramente costituiscono un buon punto di osservazione per studiare la giurisprudenza a Roma. Una maggiore consapevolezza delle norme, delle consuetudini e degli ufficiali avrebbe dovuto agevolare il processo stesso.

¹¹¹ *Ibid.*

¹¹² Le funzioni svolte da costoro erano numerose anche al di fuori del tribunale, nella curia di Campidoglio; a loro spettava, ad esempio, il compito di chiamare i *cives* per le riunioni del consiglio.

¹¹³ L. PÆTI, *De iudiciaria formula*, l. 1, cap. V. «Executores Capitolinæ Curiaë, caveant in initio sui officii pro se & eorum familia Senatoris arbitrio [...] de officio suo fideliter exequendo», *Statuta Almæ Urbis*, l. 1°, cap. 40.

¹¹⁴ *Ibid.*

¹¹⁵ A proposito del corpo di sbirri assegnato ad ogni tribunale dell'Urbe, cfr. P. BLASTENBREI, *La quadratura del cerchio*, part. p. 9.

¹¹⁶ *Ibid.*

Difficile est enim ut legum ignarus, etsi mille formulas haberet, in tam diverso actionum genere recte concludere possit. Unam tamen formulam apponere visum est, ut exinde tyrones sibi generalium clausularum exempla sumere possint ¹¹⁷.

L'esempio migliore si ha ancora nel capitolo XIII, §. *De assettamento, illiusque voto*, nel II libro. Luca Peto volgeva la sua attenzione alla prassi corrente, correggendo la vecchia normativa. In questo capitolo, oltre a stabilire il numero effettivo dei giudici che sedevano in assettamento ¹¹⁸, ne chiarisce anche il significato:

Assettamentum, (quod appellant) est congregatio omnium iudicum capitoline Curiae, sedendo facta, ad effectum discutiendi, iuris dubia contingentia, in causis tam civilibus, quam criminalibus, iuxta quorum votum & resolutionem, iudex causae procedere, pronuntiare & terminare tenetur ¹¹⁹.

L'attenzione è posta anche sui tempi della giustizia, che non erano solo quelli delle cause, o della durata dei processi ¹²⁰, ma quelli in cui il giudice sedeva in tribunale e vi esercitava la giustizia. Torna ancora una volta la contrapposizione tra un prima e un dopo:

Quatuor igitur iudices præfati, licet olim nullo habito dierum aut horarum discrimine se congregarent, hodie tamen ex institutione illustris Francisci Bellenzini, Equitis Mutinensis, & Senatoris dignissimi, singulis diibus Martis, Iovis, & Sabbati, si dies ipsi feriat non sint, eorundem congregatio fit, facta etiam causarum patronis et coniudicibus, per schedulam iudicis manu subscriptam, denuntiatione, de qua causa, sive etiam de quo articulo discutiendum sit: quo sit, ut omnis confusio cesset, & partibus facultas informandi detur ¹²¹.

Ma ciò su cui va posta l'attenzione è il tentativo di rendere più ordinata la maniera di esercitare la giustizia. Se prima (*olim*) non c'era un'ora o un giorno prestabilito in cui i giudici dovessero sedere in Campidoglio, ora (*hodie*), a partire dal senatorato di Francesco Belloncini ¹²², si procedeva *singulis dies*, ovvero martedì, giovedì e sabato, purché non fossero festivi. Le sedute avvenivano di mattina (*de mane*), secondo quanto stabilivano gli statuti, e non più di sera come invece prescrivevano gli statuti del 1469:

¹¹⁷ *Ibid.*, p. 28, num. 1.

¹¹⁸ Cfr. *supra*.

¹¹⁹ *Ibid.*, p. 81, num. 1.

¹²⁰ Attualmente in fase di studio presso l'Archivio di Stato di Roma, dove sono conservati gli atti dei processi del tribunale civile e criminale del Senatore; è infatti in fase di pubblicazione l'inventario di questi atti.

¹²¹ *Ibid.*, num. 3.

¹²² Cfr. *supra*.

Sedere autem de mane circiter horam tertiam diei, die qualibet iuridica ad tribunal debent, ibidemque saltem per duas horas, computato tempore, quo primus Collateralis ad Senatoris tribunal sedit, immorari d. lib. 4. c. 1. licet ex veteri statuto etiam de sero ad tribunal ad causas tantum audiendas sedere deberent lib. 1. cap. 10¹²³.

Il passo appena citato ci riporta al problema iniziale, quello che si erano trovati ad affrontare i riformatori statutarî negli ultimi decenni del Cinquecento, di dover semplificare la normativa e renderla univoca. Ancora nel 1567 Luca Peto deve richiamare due differenti norme degli stessi statuti sulla medesima questione¹²⁴, precisando che l'ultima *ex veteri statuto* rappresenta qualcosa di sorpassato¹²⁵.

Ciò stride col fatto che tutti i libri raccolti negli *S. P. Q. R. Statuta et nova reformationes Urbis Romæ*, erano stati confermati ed ancor prima corretti. La revisione dei primi decenni del Cinquecento aveva creato confusione anziché toglierla, poiché l'opera (costituita da parti non legate tra loro, nate con scopi differenti) non era stata il frutto di un progetto unico. La confusione tra le norme si andava ad unire alla cattiva fama di alcuni ufficiali, ed il tutto formava un ostacolo che i riformatori facevano fatica a superare.

Il tentativo di Luca Peto col *De iudiciaria formula Capitolini fori* di mettere ordine e fare chiarezza, nel momento in cui una migliore revisione degli statuti cittadini si fermava solo a un progetto, per poter accedere più facilmente alla giustizia, rispondeva forse alle esigenze del tempo. La prassi da seguire nelle cause civili, scritta dal giurista nel 1567, potrebbe per questo essere considerata come una prima bozza di riforma, poiché al suo

¹²³ *Ibid.*, num. 3 e 4.

¹²⁴ Nella versione aggiornata del 1587, si farà riferimento al solo cap. 57 del primo libro degli *Statuta Almæ Urbis*.

¹²⁵ L'antica abitudine di sedere in Campidoglio la sera (come prescritto dal capitolo 10 del I libro §. *Quod Senator et Iudices Capitolii ius reddatur*: «Senator singulis diebus iuridicis hora vesperarum in Aula superiori palacii Capitolii faciat sui copiam & prestat omnibus audiendam», specificando alcune limitazioni «Et quilibet ex iudicibus eius mane & sero sedeat ad banchum audientie palacii inferioris diebus iuridicis in sero tamen non faciat actus iudiciales sed audeat allegationes & informationes a partibus quas de mane propter pressuram & occupationes iudicialium actoris commode non potuerit audire») è abbandonata; la pratica, come la norma, prescrivono che le sedute siano tenute la mattina e in base alle disposizioni dei conservatori: «Omni tempore non prohibito in foro Capitolii de mane ius reddatur & secundum mutationem dierum arbitrio Conservatorum constituatur hora qua iudices sedere & simul campana iustitie consueta pulsari incipiat: & per quartam partem unius hore pulsetur ne aliquis possit pretendere ignorancia»; inoltre, «Sedere autem iudices debeant horas duas continuas computato tempore quo sedet locumtenens in tribunali Senatoris», *S:P:Q:R: Statuta et Novæ Reformationes*, l. 4°, cap. 1. Non di molto si allontana la nuova normativa del 1580: le sedute restavano al mattino, in ore prestabilite, ed avevano inizio col suono consueto della campana (probabilmente sempre la *Patarina*) («Singulis non feriatis diebus de mane in foro Capitolii ius reddatur, circiter tertiam diei horam, & aliàs secundum temporum mutationem, Conservatorem arbitrio; & simul Campana audientie consueta pulsari incipiat») *Statuta Almæ Urbis*, l. 1°, cap. 57.

interno erano comprese delle norme che ancora non rientravano nella legislazione statutaria, ma che di fatto erano acquisite come se già lo fossero, e che trovavano conferma del loro *status* nella conseguente adozione nei nuovi statuti.

L'accorpamento nella prassi del giurista di più norme relative alla stessa materia, non è che un'anticipazione di ciò che sarebbe poi avvenuto con la redazione dei nuovi statuti municipali.

Il *De iudiciaria formula*, che inevitabilmente crea una linea di continuità tra le due redazioni statutarie, avvicinandole in qualche modo, non è però sufficiente per comprendere appieno il *corpus* statutario.

3. 3. La trattazione della materia statutaria

Studiando gli statuti rinnovati sotto il pontificato di Gregorio XIII e il ruolo che questi avevano avuto all'interno della legislazione municipale, non ci si può fermare ai soli rimandi della fondamentale opera di Luca Peto o alla sola struttura generale, è necessario infatti riflettere anche sul contenuto e la materia trattata.

Dall'analisi delle norme e dal confronto con quanto riportato nei decreti del consiglio si scopre una condizione particolare, latente negli *Statuta Almæ Urbis*, che accompagna la riforma: la compresenza tra gli statuti della Città e gli statuti del popolo.

«Due diverse raccolte di leggi fondamentali» (l'una caratterizzata dalla normativa statutaria in quanto espressione del diritto particolare; l'altra basata per lo più sulle regole del buon vivere e l'amministrazione interna della città ¹²⁶), delle quali alcuni anni fa Michele Franceschini ipotizzava l'esistenza nel XIV secolo, e di cui, per gli statuti del popolo, si erano perse le tracce prima della redazione statutaria del 1360 ¹²⁷.

3. 3. 1. Gli statuti del Popolo

Studiando i decreti del consiglio è stato possibile rinvenire dei brevi accenni agli statuti del popolo. Inoltre, confrontando i *libri decretorum*, le norme approvate in sede di consiglio e

¹²⁶ Una «raccolta di regole scritte della struttura e degli organismi del *populus*», M. FRANCESCHINI, *Dal Consiglio pubblico*, p. 347. Si ha un riscontro sull'esistenza di essi in altre raccolte municipali, come ad esempio quelle di Firenze.

¹²⁷ Cfr. *ibid.*, part. pp. 345-349.

alcuni capitoli statutari all'inizio del 3° libro, è facile pensare che proprio questi ultimi abbiano potuto appartenere, per il contenuto e la maniera in cui sono redatti, alle leggi del *populus*. Si sarebbe trattato comunque di una coesistenza renitente e tardiva, se si riflette, ad esempio, sul fatto che il consiglio, poco prima della pubblicazione della nuova redazione statutaria, aveva dimostrato ancora delle perplessità nell'integrare all'interno dei *libri statutorum* i capitoli che furono sempre sotto l'*arbitratus* del popolo romano ¹²⁸.

L'elaborazione di questi capitoli speciali nell'ultima fase, risaliva ad un periodo precedente alla prima menzione degli statuti del popolo, di cui si legge nella seduta del 7 febbraio 1555. Nei primi anni '30 del Cinquecento si iniziarono a fissare delle regole relative all'amministrazione della città accuratamente riportate nei libri dei decreti, come ad esempio quelle per lo svolgimento delle riunioni in Campidoglio; ed ancora maggiore fu lo sforzo del Campidoglio negli anni '60 e '70: furono approvati in consiglio diversi capitoli, in più occasioni, relativi appunto agli organi del Campidoglio. Ne sono l'esempio il §. *De secreto consilio* (l. 3°, cap. 2) e il §. *De publico consilio* (l. 3°, cap. 3): le norme sancite nel testo statutario sono esattamente le stesse *reformationes* approvate nel consiglio di settembre del 1571 (anche se è possibile trovare dei rimandi o dei punti di confronto anche nei decreti precedenti) ¹²⁹.

La decisione di inserire all'interno degli *Statuta Almæ Urbis* quelle disposizioni sugli organi e gli ufficiali capitolini, che ancora non vi rientravano, dovette provenire anch'essa dalla necessità di fermare nel tempo e nello spazio alcune regole che sfuggivano ad una normalizzazione più certa; l'acquisizione delle nuove norme fu promossa da Luca Peto, che nel 1574 ne dava per scontata la registrazione nel terzo libro («nempe Magistratus Ro. Po. & illi assistentium, ministrorumque officia, consilia cum secreta, tum publica, Artificum mores & correctionem, eorumdemque constitutiones, Annonæ, rerumque publicarum curam, Salaria & mercedes, compluresque diversarum causarum figuras» ¹³⁰).

Si trattava nel complesso di una trentina di capitoli (su un totale di 113), ripresi dai *libri decretorum*, che si affiancavano agli statuti della Città, non sovrapponendosi. Queste norme infatti dovettero avere l'ambizione di colmare una lacuna degli statuti nella materia relativa all'organizzazione della città, approfondendo così le competenze delle maggiori cariche capitoline e del massimo organo istituzionale del Campidoglio, che nel frattempo

¹²⁸ ASC, *Camera Capitolina*, cred. I, t. 26, f. 251v

¹²⁹ ASC, *Camera Capitolina*, cred. I, t. 38, ff. 308v-310r.

¹³⁰ Si riprende per completezza una parte della citazione già fatta della lettera dedicatoria del *Pro futuris Urbis Statutis*.

si era ampliato. La differenza tra una redazione statutaria e l'altra era notevole: si passò, ad esempio, da un breve accenno al consiglio in alcuni capitoli del terzo libro del 1519-23 (§. *Q. Consiliari non dicant nisi super eo quod preponitur generali in consilio*¹³¹ e §. *De deliberatione facta per Conservatores*¹³²), alla descrizione dello svolgimento in ogni fase delle riunioni di Campidoglio¹³³, alle *constitutiones* pertinenti i conservatori nel medesimo libro del 1580¹³⁴. Oltre ad essere cambiato il ruolo del consiglio all'interno dell'organizzazione del municipio, il cui potere decisionale non doveva essere scavalcato dagli stessi conservatori¹³⁵, erano aumentate anche le cariche e le competenze di ciascuno¹³⁶.

Senza voler tentare un'anacronistica risistemazione delle norme nello spazio del testo, una riflessione sulla posizione del tutto particolare di tre capitoli all'inizio del terzo libro potrebbe aiutare a comprendere anche l'approccio con il quale gli statuari iniziarono a comporre l'ultimo libro, ed in particolare questa sezione. I capitoli in questione sono il §. *De Furnariorum delictis*¹³⁷, il §. *De Macellariorum delictis*¹³⁸ e il §. *De Salamentariorum seu Pizzicarolum delictis*¹³⁹, inseriti all'interno di una compagine dedicata esclusivamente alle norme pertinenti i conservatori e i caporioni. La legislazione sugli artigiani (*artifices*), infatti, trovava spazio solo dopo le norme degli ufficiali¹⁴⁰, conservando il vecchio schema statutario del 1519-23, che si apriva alle arti, una volta definite alcune prerogative del Senatore, dei Conservatori e di un numero limitato di ufficiali, non esplicitamente menzionati.

Rileggendoli, il §. *De Macellariorum delictis*, in particolare, richiama quel *De Macellariis* delle edizioni precedenti¹⁴¹, che sebbene per molti versi simile, dall'ultima si discostava per il destinatario. La norma che nei nuovi statuti legiferava su questa categoria di artigiani, non era - paradossalmente - creata per loro (anche se i macellai erano alla fine i veri soggetti della legge), ma per coloro che dovevano vigilare su di essi, cioè i conservatori. All'interno

¹³¹ Cap. II, che riprende il cap. XCIX del III libro del 1469.

¹³² Cap. VII ripreso ancora dal cap. CLXXII, del III libro del 1469.

¹³³ *Statuta Almæ Urbis*, l. 3°, capp. 2-3.

¹³⁴ *Statuta Almæ Urbis*, l. 3°, cap. 4.

¹³⁵ Una situazione cui si richiamano più volte i decreti, forse per una latente disattenzione da parte dei maggiori ufficiali capitolini a partire dagli anni '30 del Cinquecento; cfr. ASC, *Camera Capitolina*, cred. I, t. 16, f. 6r.

¹³⁶ La cosiddetta «multiplication des fonctionnaires», considerata da Rodocanachi come il tratto caratteristico dei nuovi statuti, E. RODOCANACHI, *Les Institutions communales*, p. 307.

¹³⁷ *Statuta Almæ Urbis*, l. 3°, cap. 5.

¹³⁸ *Ibid.*, cap. 6.

¹³⁹ *Ibid.*, cap. 7.

¹⁴⁰ Questione a parte sollevano le *mercedes* cui è riservata la parte finale del libro.

¹⁴¹ Negli statuti del 1519-23 corrisponde al cap. 95 e segg. (96-100) del III libro, mentre nella redazione del 1469 i capitoli corrispondenti sono compresi dal 173° al 178° del II libro.

di un quadro siffatto, le disposizioni contenute nei tre capitoli in questione formavano le *constitutiones* dei conservatori, rientrando in quelli che il consiglio, nell'ottobre del 1569, definiva gli «ordini che inviolabilmente debbono osservare l'Illustrissimi signori Conservatori nel tassare l'inventioni del Artisti»¹⁴².

Gli *Artificum delicti, quæ Inventiones appellant*¹⁴³, erano dunque di pertinenza dei conservatori, ma non esclusiva. Al rinvenimento di tali forme di inadempienza erano preposti alcuni ufficiali di rango inferiore, gli Straordinari maggiori (e minori), il cui corretto operato era sancito nei *capitoli* riformati dal consiglio nell'agosto del 1575¹⁴⁴ e conservati tra gli *Instrumenti diversi a favore dell'Ecc. Camera Capitolina* prima ancora che negli *Statuta Almæ Urbis*. Tali disposizioni in volgare furono tradotte in latino nel §. *De officio Extraordinariorum Maiorum & Minorum* (l. 3°, cap. 19), così come le precedenti sui delitti dei negozianti nei capitoli succitati.

Il 3° libro in realtà riproponeva complessivamente gli incarichi e le nuove disposizioni su una ventina di ufficiali già esistenti ai tempi di Leone X¹⁴⁵, ma non presenti nei vecchi statuti.

Questa aggiunta, dettata dalle nuove disposizioni del Campidoglio e limitata ad un ristretto numero di capitoli, non ha l'aspetto di una intromissione e non altera in alcun modo l'ordine dei libri. Gli statuti – come si è cercato di spiegare – manterrano la stessa impostazione e la stessa suddivisione per materie *grosso modo* per tutto il corso della loro esistenza.

Solo nella scelta – data dallo spirito della riforma – di una minore dispersione della materia, in cui più capitoli venivano raggruppati e sintetizzati in uno solo, si sarebbe individuato un elemento di novità¹⁴⁶. Anche in questo caso i numeri confermano il passaggio: dai 176 del primo libro (cui sono da aggiungere 70 capitoli del IV e 56 del V = **302**), **149** del II e **339** del III libro dei vecchi statuti, si passa a **197**, **89** e **113** dei tre nuovi *libri*

¹⁴² ASC, *Camera Capitolina*, cred. I, t. 38, f. 162.

¹⁴³ *Statuta Almæ Urbis*, l. 3°, cap. 4.

¹⁴⁴ Cfr. ASC, *Camera Capitolina*, cred. IV, t. 97, f. 30.

¹⁴⁵ Cfr. *Entrata e Uscita della Sede Apostolica in tempo di Gregorio XIII con gli Offizij e Magistrati di Roma e Stato Ecclesiastico con le Castellanie e Fortezze in tempo di Leone X*, ASV, Misc., Arm. II, vol. 35, part. ff. 364v-368v e 371v-374r.

¹⁴⁶ Un esempio tra i tanti potrebbe essere il §. *De executione sententiarum, arbitramentorum & laudorum* (*Statuta Almæ Urbis*, l. 1°, cap. 87), che semplifica i quattro precedenti capitoli del I libro sullo stesso argomento (*S:P:Q:R: Statuta et Novæ Reformationes*, l. I, capp. 91, 92, 93, 171).

statutorum ¹⁴⁷. Così l'uso di frammentare un unico argomento in più capitoli, frequente negli statuti del 1519-23, sarebbe scomparso del tutto nel 1580.

I numeri, è chiaro, non possono spiegare quale sia stato il criterio adottato dai riformatori, ma fanno da richiamo per evidenziare qualcosa che sembra palesarsi anche ad un primo fugace sguardo: sono spariti infatti dagli indici degli *S:P:Q:R: Statuta et Novæ Reformationes* i lunghi elenchi di 'eodem' che per l'alto numero (131, in tutto) non potevano passare inosservati ¹⁴⁸.

Tornando al terzo libro, esso nelle varie fasi di riforma fu apparentemente lasciato in disparte fino al momento in cui se ne chiese l'approvazione e la pubblicazione ¹⁴⁹.

Si potrebbe ipotizzare una elaborazione differente poiché la materia trattata era comunque diversa rispetto ai primi due libri: in esso sarebbero dovute confluire tutte quelle norme che Luca Peto definiva *variæ res*, ed in particolare le cose concernenti il palazzo dei Conservatori («Tertium autem variarium rerum, earum scilicet, quæ pro maiori parte palatium Conservatorum [...]») ¹⁵⁰. Anche le notizie sul procedere dei lavori sono state differenti: solo a giugno del 1579, quando ormai i primi due *libri statutorum* erano pronti per la stampa, si portò a conoscenza del consiglio l'avvenuta revisione anche dell'ultimo libro, sottomettendo ad una nuova commissione «qui auctoritatem habeant et facultatem, Tertium librum Reformationum prædictarum videndi, considerandi et adnotandi» ¹⁵¹.

Rispetto alla riforma generale della giustizia, la normativa che regolava gli uffici capitolini, le attività del Campidoglio, i diritti e i doveri di coloro che appartenevano alle arti e, in genere, la gestione della città sembra non destare lo stesso interesse. Mentre i primi due libri furono rivisti interamente da Luca Peto, che ne propose una prima redazione, nel *Pro futuris Urbis Statutis*, una parte dell'ultimo, quella che prendeva le distanze dagli statuti della Città, pubblicizzando le regole interne del Campidoglio, fu molto probabilmente il frutto del lavoro pluridecennale svolto dall'assemblea pubblica con l'aiuto di più commissioni, il cui fine dovette essere inizialmente una migliore gestione del colle

¹⁴⁷ Il numero complessivo dei capitoli è praticamente dimezzato (790/399).

¹⁴⁸ Lo schema da attribuire alla riforma non è però così semplice: se è vero che molti capitoli sono stati accorpati è vero anche che diversi sono i capitoli piuttosto lunghi (come ad esempio il §. *De eodem [Senatore] et eius familia*, *S:P:Q:R: Statuta et Novæ Reformationes*, l. I, cap. 5) che vengono smembrati dando origine a disposizioni separate.

¹⁴⁹ E causa di diverbi in sede di consiglio, cfr *supra*.

¹⁵⁰ Cfr. *supra*. Il palazzo dei Conservatori, però, comprendeva non solo uno spazio fisico, in cui diversi ufficiali vivano ed operavano, ma anche uno spazio astratto che legava assieme una serie di norme pertinenti la giurisdizione capitolina.

¹⁵¹ Cfr. ASC, *Camera Capitolina*, cred. I, t. 27, f. 263r.

capitolino stesso. Solo in un secondo momento si procedette ad una integrazione di queste nuove norme negli statuti, che in quegli anni si riformavano.

Il terzo libro conteneva nel suo insieme, norme vecchie e nuove, ma, abbracciando più settori, contribuiva a rendere maggiormente collocabili nel tempo e nello spazio i nuovi statuti, rispetto almeno alle più generiche disposizioni di diritto pubblico, privato o penale dei libri precedenti; esso inoltre rappresentava una visione della realtà che, per quanto parziale e viziata, riusciva ad inquadrare gli aspetti più vivi dell'Urbe, attraverso le attività pubbliche, lecite e illecite, le prescrizioni e gli usi sanciti nelle norme stesse.

3. 3. 2. Gli statuti della Città

Che la maggior parte di questi capitoli fosse diretta al buon governo della città si evince anche dalla stretta relazione che essi avevano, nelle materie trattate, con un'altra fonte legislativa, di cui si è avuto modo di parlare nei capitoli precedenti: i bandi del Governatore. Scorrendo, infatti, l'indice del libro, non pochi sono i capitoli il cui argomento interessa anche alcuni bandi generali o particolari ¹⁵²: un 22,12% – che aumenta di molto se si esclude dal conteggio la parte relativa agli uffici di Campidoglio (che occupa dei complessivi 113 capitoli il 48,67%), fino ad arrivare al 43,01% – in cui si ammonisce con pene corporali o pecuniarie a non infrangere determinate regole, che andavano dai succitati divieti o imposizioni per la vendita di alcuni tipi di merci, alle regole per il mercato settimanale, alla vendita in luoghi pubblici, alla nettezza della strada, alla gestione dei giochi di Agone e Testaccio, tutti argomenti che si ritrovano di continuo sfogliando i bandi del Governatore nel corso del Cinquecento e anche oltre. Gli statuti sono dunque affiancati dai bandi per quelli che si possono definire i reati più comuni e le questioni più delicate, per i quali gli esecutori di giustizia, prima ancora dei giudici, mostravano difficoltà a far osservare la legge ¹⁵³.

I *libri statutorum* nel loro insieme restarono per tutto il secolo XVI il punto di riferimento centrale per ogni questione civile e penale ¹⁵⁴; i limiti relativi a una non eccessiva specificità

¹⁵² Lo stesso si può dire per il II libro degli statuti, nella parte relativa ai vari tipi di reato; i bandi del Governatore regolano infatti anche, ad esempio, la blasfemia, i rapimenti e il porto d'armi; cfr. *infra*.

¹⁵³ La violenza si cercava di frenarla sin dal nascere, sia vietando le armi, sia le occasioni che maggiormente potevano innescarla, come vino, giochi d'azzardo o prostituzione. Da ciò i continui bandi contro il porto d'armi, i giochi illeciti e le cortigiane, cfr. M. PICCIALUTI, *Una fonte normativa*.

¹⁵⁴ Se non per l'eccezione su menzionata.

e ripetitività delle norme erano superabili attraverso l'utilizzo di altre fonti del diritto, dallo *ius commune*, ai *Sacri Canones*, come indicavano gli statuti stessi ¹⁵⁵.

Dunque gli statuti occupavano una posizione centrale tra le fonti usate nei *Tribunalia Urbis* ¹⁵⁶. A prescindere dai limiti o dalle eccezioni, essi disciplinavano tutta una serie di istituti giuridici e regolavano un certo tipo di procedura sui quali è necessario ancora soffermarsi.

La procedura da seguire nel tribunale del Senatore dai diversi ufficiali ad esso legati, di cui in parte si è discusso (e in parte si discuterà più avanti), occupava per ovvie ragione la parte iniziale dei *libri*. Gli statuti pur non essendo scritti unicamente per questo tribunale, ad esso si rivolgevano *in primis*, legittimando mano mano il Senatore, i collaterali, il giudice criminale, il giudice degli appelli, i notai e gli ufficiali minori facenti parte della *familia* senatoria. A questo primo gruppo facevano seguito i Conservatori, con le altre importanti cariche capitoline, di cui si disciplinava fin nel dettaglio ogni singola azione pubblica; come elemento di novità comparivano nel terzo libro una serie di ufficiali minori che fino ad allora non avevano trovato posto nei *libri statutorum* ¹⁵⁷.

Definiti coloro che direttamente o indirettamente erano chiamati ad esercitare la giustizia nel territorio, si portava l'attenzione sugli attori, per poi passare alle norme giuridiche vere e proprie.

La parte relativa ai processi aveva inizio, come si legge anche nel *De iudiciaria Capitolini fori*, con la definizione dell'età minima di un individuo, prestabilita dalla legge, e condizione essenziale perché un'azione legale potesse avere legittimità ¹⁵⁸. Per una cinquantina di capitoli del 1° libro ¹⁵⁹, i riformatori cercarono di concentrare la prassi da seguire nel tribunale, lo *stylus Curiae*, definendo ¹⁶⁰: coloro che ancora avevano diritto ad essere rappresentati da un tutore ¹⁶¹; il modo di procedere nelle citazioni ¹⁶²; i giorni e le

¹⁵⁵ *Statuta Almæ Urbis*, l. 1°, cap. 47, §. *De foro competenti*.

¹⁵⁶ Anche se come si vedrà nel capitolo successivo alcuni capitoli statutari (detti *ordinatorii*) erano applicabili solo nel foro capitolino.

¹⁵⁷ Cfr. *supra*.

¹⁵⁸ Cfr. *Statuta Almæ Urbis*, l. 1°, cap. 47, §. *Qui pro maioribus habeantur*; L. PÆTI, *De iudiciaria formula*, pp. 12-15.

¹⁵⁹ *Statuta Almæ Urbis*, l. 1°, capp. 47-99.

¹⁶⁰ I capitoli riportati di seguito sono solo alcuni esempi della normativa, si rimanda in Appendice per l'indice completo di tutte le norme degli *Statuta Almæ Urbis*.

¹⁶¹ *Ibid.*, cap. 48, §. *De tutoribus & curatoribus, minoribus dandis*.

¹⁶² *Ibid.*, cap. 51, §. *De Citationibus, & quomodo qui Romæ habitant in ius vocentur*, e cap. 56, §. *De absentibus edicto Senatus citandis*.

ore in cui si dovevano svolgere i processi ¹⁶³; le eccezioni nell'accogliere una causa ¹⁶⁴; i termini entro cui presentare un esposto ¹⁶⁵; le modalità perché i testimoni fossero accettati ¹⁶⁶; alcune norme relative all'esecuzione di specifici atti giuridici ¹⁶⁷; e il modo di procedere in alcune cause ¹⁶⁸.

Prima di affrontare il diritto di appello, che concludeva la normativa sulla materia processuale (suddiviso in trenta capitoli alla fine del 1° libro ¹⁶⁹), gli *statuentes* avrebbero inserito alcune importanti norme di diritto civile, che spaziavano dal semplice §. *De pariete communi* ¹⁷⁰ alla più complessa §. *De rerum communium divisione* ¹⁷¹, trattando questioni importanti quali l'enfiteusi ¹⁷², la vendita ¹⁷³, l'alienazione ¹⁷⁴, la locazione ¹⁷⁵, la dote ¹⁷⁶, la donazione *propter nuptias* ¹⁷⁷, la successione ¹⁷⁸, la donazione *inter vivos* ¹⁷⁹, i contratti ¹⁸⁰, le prescrizioni ¹⁸¹, le cessioni ¹⁸² e le obbligazioni ¹⁸³.

¹⁶³ *Ibid.*, cap. 57, §. *Qua hora ius reddi debeat*.

¹⁶⁴ *Ibid.*, cap. 61, §. *De Exceptione declinationis fori*, e cap. 62, §. *De Exceptionibus litis ingressum impediens*.

¹⁶⁵ *Ibid.*, cap. 65, §. *De Termino ad excipiendum contra commissiones, si quæ in causa præsentetur*.

¹⁶⁶ *Ibid.*, cap. 72, §. *De Testibus recipiendis vel non*, e cap. 74, §. *De interrogatoriis in testium examine dandis*.

¹⁶⁷ *Ibid.*, cap. 82, §. *De Executione Instrumentorum*, e cap. 86 §. *De Executione testamentorum, & quarumcumque ultimarum voluntatum*.

¹⁶⁸ *Ibid.*, cap. 89, §. *De Generali forma procedendi in summariis, ubi alia forma à Statutis tradita non est*, cap. 94, §. *Si fideiussor vel expromissor se eximi ab obligatione, vel sibi pro indemnitate caveri petat*, e cap. 96, §. *De Causis infra summam scutorum decem*.

¹⁶⁹ Confermando per altro lo schema utilizzato nei vecchi statuti, in cui il nucleo centrale delle norme relative al diritto d'appello sono collocate nella medesima posizione, alla fine del I libro (Cfr. S:P:Q:R: *Statuta et Novæ Reformationes*, I. I, capp. 157-176). La sezione in esame degli *statuta Urbis* (I. 1°, capp. 166-196) era stata mantenuta separata dal resto del libro nel *Pro futuris Urbis Statutis* e godeva di un titolo e di una numerazione a parte (*De causis appellationum*, capp. 1-32; ricompreso in questo gruppo anche il cap. 33 §. *De verborum, & rerum in præsentibus antiquisque Statutis contentorum, significatione*, cfr. *Statuta Almæ Urbis*, I. 1°, cap. *197, §. *De verborum & rerum significatione*).

¹⁷⁰ *Ibid.*, cap. 107.

¹⁷¹ *Ibid.*, cap. 101.

¹⁷² *Ibid.*, cap. 103, §. *De divisione rerum emphyteoticarum*, cap. 122, §. *Quod res ad longum tempus & in emphytheosim conductæ pro dote obligari possint*, e cap. 124, §. *Quod emphytheosis finita relocetur successoribus*.

¹⁷³ *Ibid.*, cap. 111, §. *Si venditor rem venditam tradere, aut emptor recipere cesset*, e cap. 115, §. *De Venditionibus factis ab accusatis seu inquisitis*.

¹⁷⁴ *Ibid.*, cap. 113, §. *De Alienatione rerum pupillorum seu minorum*.

¹⁷⁵ *Ibid.*, cap. 121, §. *De Locatione & emphytheosi*.

¹⁷⁶ *Ibid.*, cap. 129, §. *De Iure dotis, & quemadmodum constante matrimonio reperatur*, e cap. 131 §. *De Lucro dotis seu donatione propter nuptias*.

¹⁷⁷ *Ibid.*, cap. 132, §. *Quando donationi propter nuptias locus sit*, e cap. 133 §. *Soluta matrimonio, intra quantum tempus dos & donatio propter nuptias solvi & restitui debeat*.

¹⁷⁸ *Ibid.*, cap. 145, §. *De successionibus ab intestato*, e cap. 147 §. *Ut possessio bonorum defuncti, in suos hæredes continua a censeatur*.

¹⁷⁹ *Ibid.*, cap. 135, §. *De Reliquis donationibus inter virum & uxorem*, e cap. 149, §. *De donationibus inter vivos & causa mortis*.

Nel diritto d'appello si ripeteva, anche se su scala minore, lo schema richiamato poc'anzi per le cause di prima istanza: veniva definita *in primis* la giurisdizione dei giudici, nello specifico si davano ulteriori indicazioni riguardo il Capitano degli Appelli ed il suo notaio¹⁸⁴, poi i tempi¹⁸⁵, le modalità con le quali si poteva procedere in appello¹⁸⁶ e le eccezioni¹⁸⁷. Quello che non traspare dagli statuti, ma che porta ad ulteriori riflessioni sulla "gerarchia" delle fonti nella città di Roma e sulla prassi in uso nel foro capitolino è la conferma data da Luca Peto, che i casi maggiori erano riservati esclusivamente al pontefice («in maioribus casibus soli Papæ reservatis»¹⁸⁸). Gli statuti sembrano tacere in proposito, ma doveva essere una consuetudine affermata. In un altro passaggio il giurista infatti richiama le fonti del diritto (*ius canonicum* e *ius civile*) riprendendo la validità dell'*appellatio ad Papam*¹⁸⁹.

Infine, alcune considerazioni sul secondo libro, il più breve e apparentemente anche quello meno complesso. Sono contenute in esso le norme comuni a tutti i tribunali dell'Urbe¹⁹⁰, essendo contemplati tanto la procedura d'accusa, quanto le forme di reato. Dei suoi 89 capitoli, i primi sedici sono dedicati alla procedura¹⁹¹, gli altri ai vari reati. Per l'efferatezza di certi crimini, come ad esempio l'omicidio¹⁹², spesso causa di vendette e ritorsioni, una breve sezione era dedicata alle paci¹⁹³: il *beneficium pacis*¹⁹⁴, nello specifico, un tentativo da parte dell'autorità per bloccare la spirale di violenza che si innescava a seguito di un

¹⁸⁰ *Ibid.*, cap. 151, §. *De Contractibus sine certa solemnitate non valituris*. Una delle più importanti disposizioni in materia contrattuale oggetto, oltre che di numerosi commenti, anche di un trattato interamente dedicato ad essa; cfr. D. PICI, *De contractibus*.

¹⁸¹ *Ibid.*, cap. 158, §. *De Præscriptionibus*, e cap. 159, §. *De Præscriptione pensionum, canonum & censuum*.

¹⁸² *Ibid.*, cap. 161, §. *De cessione bonorum, & Induciis quinquennialibus*.

¹⁸³ *Ibid.*, cap. 164, §. *De Obligationibus ad factum*.

¹⁸⁴ *Ibid.*, cap. 166, §. *De Iurisdictione iudicis, seu Capitanei appellationum & nullitatum Urbis, & de illius notario*, e cap. 167, §. *De Officio eiusdem Capitanei appellationum*.

¹⁸⁵ *Ibid.*, cap. *168, §. *Intra quantum tempus appellentur*, cap. *170, §. *De Repræsentatione appellationis*, e cap. *183, §. *De Temporibus ad appellandum, & appellationes repræsentandum in tertia instantia*.

¹⁸⁶ *Ibid.*, cap. *184, §. *De Prosecutione causæ appellationes*, cap. *185, §. *De Testibus & iuribus de novo repertis, in causa appellationis producendis*.

¹⁸⁷ *Ibid.*, cap. *177, §. *Ut a sententiis syndicorum non appelletur*.

¹⁸⁸ L. PÆTI, *De iudiciaria formula*, p. 166, num. 5.

¹⁸⁹ Cfr. *ibid.*, p. 149, num. 16.

¹⁹⁰ Con le eccezioni che si vedranno nel capitolo successivo.

¹⁹¹ *Statuta Almæ Urbis*, l. 2°, cap. 1, §. *Qui ad accusandum admittantur*, cap. 2, §. *De Forma accusationis, & modo procedendi, ac custodia reorum*, cap. 5, §. *In quibus casibus per inquisitionem procedi possit*, e cap. 10, §. *De Terminis reis dando*.

¹⁹² Cfr. *Statuta Almæ Urbis*, l. 2°, cap. 17, §. *De Homicidiis*.

¹⁹³ *Ibid.*, capp. 19-30.

¹⁹⁴ Cfr. *ibid.* l. 2°, cap. 20, §. *De beneficio pacis*.

delitto atroce¹⁹⁵. Non era insolito che fosse concesso anche per comporre piccole liti; trattandosi spesso di una ricompensa in denaro il giudice era però tenuto a vigilare su eventuali estorsioni¹⁹⁶. Le garanzie affinché questa composizione, per certi versi extragiudiziale, fosse rispettata dovevano essere molteplici; severa era inoltre la normativa in caso di rottura della stessa¹⁹⁷.

I reati puniti erano dei più vari, dal crimine di lesa maestà (in cui veniva punito chiunque si ribellasse ad un pubblico ufficiale)¹⁹⁸ alla sodomia¹⁹⁹; dalla fabbricazione di documenti falsi²⁰⁰, o moneta falsa²⁰¹ al concubinato²⁰²; inoltre erano specificati in più capitoli i tipi di percosse, il fine con il quale erano state date e le cicatrice che ne derivavano²⁰³. Le aggressioni, le ferite o le lesioni erano piuttosto frequenti e a volte i già citati *executores*, noti anche con il nome di *birruarii* o sbirri, nell'esercizio della funzione di polizia, non riuscivano sempre a contenere la violenza²⁰⁴. «Si deve ricordare – scrive Peter Blastenbrey – il fatto che le genti del bargello di Roma operavano in una città di 75.000 - 100.000 abitanti, nella quale una percentuale da tre a cinque lesioni corporali al giorno fu cosa normale per decenni»²⁰⁵. In particolare sappiamo che dalle denunce obbligatorie dei medici o barbieri su medicazioni di ferite sospette, si poteva procedere *ex officio*. In questo

¹⁹⁵ Sul 'valore della pace' cfr. O. NICCOLI, *Perdonare. Idee, pratiche*; sul *beneficium pacis* anche I. FOSI, *La giustizia del papa*, partic. pp. 33-35 e M. DI SIVO, *Il Tribunale criminale capitolino*, p. 213.

¹⁹⁶ *Statuta Almæ Urbis*, l. 2°, cap. 23, §. *De Pace per metum extorta & quod securitas non habeat vim pacis*.

¹⁹⁷ *Ibid.*, cap. 25, §. *De pace fracta*, cap. 26, §. *De frangentibus securitatem vel treugnam*, cap. 27, §. *Quomodo pacis securitas fracta intelligatur*.

¹⁹⁸ Il capitolo proposto da Luca Peto nel 1574, era pressoché simile a quello poi attuato, se non per due aggiunte, non irrilevanti: era punito con la forza chiunque si ribellasse anche ai cardinali e, secondo la pena stabilita dal diritto comune, era soggetto a punizione anche colui che pur essendo a conoscenza di un simile reato avesse taciuto («Quicumque contra statum Sanctissimi Domini Nostri Papæ, & eius successorum, aut Sanctę Romanę Ecclesię, vel contra illius Reverendiss. Cardinales, Romanum Populum vel Senatorem, vel Senatus officium gerentes, seu Rempubicam, ab aliquo receperit stipendium, seu aliter machinatus fuerit; capitaliter ad morte puniatur, & eius bona publicentur. Qui vero rebellionem commiserit, per terram trahatur per Urbem, & furcis laqueo suspendatur, & eius bona Camerę applicentur [...]. Scientes autem & non revelantes, pœna Iuris communis puniantur», *ibid.* l. 2°, cap. 43, §. *De crimine læsæ maiestatis*).

¹⁹⁹ *Ibid.*, cap. 49, §. *De sodomitarum pœna*.

²⁰⁰ *Ibid.*, cap. 48, §. *De fabricantibus & fabricare facientibus falsa instrumenta & privatas scripturas*.

²⁰¹ *Ibid.*, cap. 44, §. *De falsa moneta*.

²⁰² *Ibid.*, cap. 54, §. *De concubinis*, cap. 54. Nessuna meraviglia perché la norma si riferisce esclusivamente ai «mariti qui concubinas retinent» e non ad altre categorie. Era infatti una pratica molto diffusa anche nel mondo ecclesiastico, a tutti i livelli, ma gli statuti, legiferando direttamente anche su ciò, avrebbero oltrepassato il proprio limite; di pari tenore anche il capitolo dei vecchi statuti §. *De deserentibus uxorem suam et tenentibus concubinam* (cfr. S:P:Q:R: *Statuta et Novæ Reformationes*, l. II, cap. 60).

²⁰³ *Statuta Almæ Urbis*, l. 2°, cap. 64, §. *De Aggressoribus vulnerantibus in facie cum cicatrice, aut cum membri mutilatione vel debilitatione*, cap. 65, §. *De percussionibus cum sanguine vel sine*, cap. 66, §. *De percutientibus ad ignominiam*, e cap. 67, §. *De percutientibus pugno vel alapa*.

²⁰⁴ Quando non erano loro a provocarla. P. BLASTENBREI, *La quadratura del cerchio*, pp. 11-12.

²⁰⁵ *Ibid.*, p. 15.

stesso senso si muovevano le norme contro coloro che prestavano aiuto ai delinquenti ²⁰⁶, o a coloro che impedivano agli sbirri di compiere il loro lavoro ²⁰⁷. I bandi del Governatore in questo erano piuttosto solleciti, ricordando l'obbligo di denuncia a tutti coloro che in qualche modo avessero prestato soccorso a qualche ferito, dai medici ai barbieri, agli *hospitalieri* ²⁰⁸. Negli statuti, come nella legislazione municipale in genere, si cercava di prevenire la violenza, vigilando, ad esempio sul porto d'armi e prestando attenzione alle offese anche solo verbali ²⁰⁹. I bandi del Governatore si inserivano perfettamente in questo quadro, riprendendo divieti e sanzioni già prescritti nella normativa statutaria e promettendo ricompense per gli *accusatori et essecutori* ²¹⁰.

3. 4. Modifiche imposte dall'alto?

Ancora uno sguardo da vicino agli statuti, per capire come e con quali presupposti erano stati riformati, partendo da una riflessione rivolta al passato.

L'attenzione andrà, dunque, al primo capitolo del libro iniziale, il §. *De summa Trinitate & Fide catholica*, finora trascurato, ma in grado di offrire spunti unici; uno dei pochi capitoli inoltre che, dalla versione proposta da Luca Peto, nel 1574, al 1580, anno dell'emanazione, subì cambiamenti significativi al suo interno.

Esso, come appare evidente fin da subito, è stato costruito da esperti di diritto, esperti in *utroque* (che utilizzavano correntemente tanto il *Corpus Iuris Civili*, quanto il *Corpus Iuris Canonici*; che conoscevano bene i decreti sanciti dai vari concili; e che, in alcuni casi, ne erano anche stati artefici) ²¹¹.

Ancora una volta, è stata mantenuta inalterata la forma tra le diverse redazioni statutarie; infatti, il capitolo iniziale è dedicato alla fede cattolica come lo era nel 1360, ma è cambiato il contenuto: non si tratta più di una semplice professione di fede ²¹², in cui sono esposti

²⁰⁶ *Statuta Almæ Urbis*, l. 2°, cap. 37, §. *De receptatoribus delinquentium*.

²⁰⁷ *Ibid.*, cap. 39, §. *De brigosis non permittantibus executores eorum domos perquirere*.

²⁰⁸ Cfr. M. PICCIALUTI, *Una fonte normativa*, p. 381.

²⁰⁹ *Statuta Almæ Urbis*, l. 2°, cap. 71, §. *De verbis inuriosis*, e cap. 75 §. *De prohibita delatione armorum*.

²¹⁰ M. PICCIALUTI, *Una fonte normativa*, p. 381. Cfr. *supra*.

²¹¹ Mi riferisco non alle commissioni di riforma capitoline, formate anch'esse da *iuris utriusque doctores*, ma alla commissione di revisione alla riforma presieduta dal cardinale di Santa Severina, Giulio Antonio Santori e nominata direttamente da Gregorio XIII.

²¹² «In unum Deum patrem omnipotentem eiusque Unigenitum filium Iesu Christum dominum nostrum ex Maria Virgine incarnatum, & in Spiritu Sanctum ex patre & filio procedentem firmiter credimus, Sanctamque fidem catholicam cum omnibus suis articulis, quam beati Petrus & Paulus

succintamente i capisaldi della fede, ma di un giuramento vero e proprio, ad imitazione di quanto approvato alcuni anni prima nel Concilio di Trento.

Una tradizione che non trova riscontro nella legislazione statutaria di alcuni importanti comuni italiani, appartenenti o meno allo Stato pontificio, in cui manca il capitolo (come Ancona ²¹³, Benevento ²¹⁴, Bologna ²¹⁵, Como, ²¹⁶, Ferrara ²¹⁷, Firenze ²¹⁸, Genova ²¹⁹ e Milano ²²⁰), ma che singolarmente si ritrova, ad esempio, per la città di Rieti ²²¹.

L'origine e il senso di questa particolare norma vanno dunque cercati più lontano, come si accennava poc'anzi, risalendo fino alla compilazione giustiniana e alle decretali.

Il *De summa Trinitate & Fide catholica* è il primo titolo del libro iniziale del Codice di Giustiniano, nel *Corpus Iuris Civili*, in cui è contenuta la legge *Inter claras* (C. 1. 1. 8), un'epistola di papa Giovanni II a Giustiniano (sulla cui autenticità già alcuni tra i maggiori giuristi dell'epoca moderna, come Alciato e Hotman, si erano scontrati) nella quale si stimolava il principe *in ardore fidei* ad esercitare il potere temporale. La risposta dell'imperatore al monito papale era appunto una professione di fede.

Ma non solo, il *De summa Trinitate & Fide catholica* è anche il titolo primo del primo libro di due delle più importanti raccolte ufficiali di decretali che compongono il *Corpus Iuris Canonici* ²²²: la *Decretalium Compilatio* di Gregorio IX, che contiene al cap. 1 di detto libro la professione di fede sancita nel IV concilio lateranense (1215) da Innocenzo X; il *Liber Sextus*

apostolorum principes, per quos sanctum domini nostri Iesu Christi Evangelium Romæ resplenduit, quique uno die Urbem ipsam glorioso cruore, felici martyrio, Christo domino consecrarunt, eorundemque apostolorum sancti successores tradiderunt ingenue confitemur. Quam quidem sactam catholicamque fidem per omnes subiectos inviolabiliter servari & coli mandamus, contrarium vero credentes, aut afferentes, poenis legalibus feriri iubemus», *Pro futuris Urbis Statutis*, 1,1.

²¹³ Statuti riformati nel 1460 (cfr. *Constitutiones sive Statuta*).

²¹⁴ Si tratta degli statuti confermati da Paolo III nel 1548 e poi riformati ad approvati da Sisto V nel 1558 (cfr. *Statuta magnificæ civitatis*).

²¹⁵ Statuti del 1454 (cfr. *Statuta Civilia civitatis*).

²¹⁶ cfr. *Statuta et Ordinamente comunis civitatis Cumarum*: il manoscritto è conservato presso la Biblioteca del Senato e contiene gli statuti del 1458.

²¹⁷ cfr. *Statuta Urbis Ferrariæ*.

²¹⁸ cfr. *Statuta populi et communis*, t. I.

²¹⁹ cfr. *Statuta et decreta communis*. Le *leges novae Reipublicae Genuensis*, edite dalla tipografia ducale nel 1576 e sotto il patrocinio del cardinal legato Giovanni Morone, hanno come primo capitolo dell'unico libro il §. *De religione*, in cui però non si fa riferimento ad alcuna professione di fede.

²²⁰ Gli statuti di Milano sono stati promulgati nel 1498 con un decreto di Ludovico Maria Sforza, duca di Milano (cfr. *Statuta Mediolani*).

²²¹ Cfr. *De credenda fide catholica et de ea simpliciter confitenda* (l. 1°, cap. 1) pubblicato in *Lo statuto della città*, p. 3.

²²² Non sarà un caso che l'edizione ufficiale di questa raccolta di testi giuridici della Chiesa cattolica sia avvenuta proprio sotto il pontificato di Gregorio XIII e proprio negli stessi anni dell'edizione degli statuti romani.

di Bonifacio VIII, che sempre al cap. 1 riporta la professione di fede del II concilio lionese del 1274, presieduto da Gregorio X ²²³.

In linea con questa tendenza, il primo capitolo degli statuti contiene per intero la professione di fede tridentina, promulgata nel novembre del 1564 da Pio IV (ad ampliamento di quanto già trattato nel Concilio di Trento nel novembre dell'anno precedente ²²⁴), con al suo interno il *Symbolo Fidei* niceno-costantinopolitano ²²⁵.

Una scelta così ha un valore simbolico molto forte, considerando che a partire dalla chiusura del Concilio, al culmine della riforma, Roma avrebbe dovuto rappresentare il modello in cui applicare le nuove disposizioni; il fatto che fosse proprio il primo capitolo del primo libro a contenere il nuovo *credo*, così come era avvenuto per il codice di Giustiniano e le Decretali, poteva volere dire che bisognava guardare a Roma, nuovamente come al centro di diffusione della vera legge.

Difficile, però, considerare tutto ciò semplicemente come una modifica imposta dall'alto, nell'idea di una riforma generale della Chiesa in ogni suo aspetto. Indubbiamente l'aria che si respirava alla chiusura del Concilio di Trento era diversa da quella dei primi decenni del secolo e questo può aver influito sulla volontà di riforma, ormai diffusa ad ogni livello della curia pontificia. Ma la necessità di una revisione giuridica, che rendesse finalmente attuali ed efficaci gli statuti, tante volte rimaneggiati, era una questione che toccava anche e soprattutto le autorità capitoline.

Nel processo di revisione statutaria i due poteri, quello pontificio e quello capitolino erano ambedue fondamentali. «Il punto di incontro – scrive Paola Pavan – avviene sul terreno della reciproca legittimazione: il pontefice nel promulgare o confermare gli statuti cittadini si impegna a riconoscerne la validità giuridica e a difenderne l'osservanza, i magistrati cittadini, nell'ordinare la trascrizione nei codici statutari delle disposizioni pontificie assicurano loro il consenso e l'osservanza da parte del popolo romano» ²²⁶.

Ed è su questo scambio reciproco (*do ut des*) che si può spiegare l'intero processo di riforma. Un rapporto che travalica anche la stessa riforma. I romani erano consapevoli infatti dei vantaggi, non solo in termini economici e sociali, ma anche giuridici della

²²³ Per i *decreta* dei Concili cfr. *Conciliorum Œcomenicorum Decreta*.

²²⁴ *Concilium Tridentinum, Sessio XXIV, canon XII* (11 novembre 1563) in *Conciliorum Œcomenicorum Decreta*, pp. 766-767.

²²⁵ La *professio Fidei* è proposta in due Bolle dello stesso giorno, una destinata ai chierici (*Iniunctum nobis*), l'altra ai *magistri et scholares* (*In sacrosancta*); cfr. *Collectio Omnium conclusionum*, p. 370.

²²⁶ P. Pavan, *I fondamenti del potere*, p. 325.

presenza del pontefice in città, poiché egli assurgeva a giudice massimo. Era a lui che ci si rivolgeva, non solo nelle richieste d'appello più complesse – come abbiamo visto poc'anzi –, ma anche in tutte quelle faccende che precludevano un impedimento giudiziario. Non infrequenti, ad esempio, i casi in cui un manipolo di uomini, su mandato del consiglio andava a lamentarsi direttamente dal pontefice per le questioni più delicate o controverse, pretendendo da lui la soluzione desiderata.

Gli statuti vanno visti e considerati all'interno di questo quadro: non si può escludere la figura del pontefice e della sua curia perché parte integrante della stessa città di Roma, ma non si può neanche pensare che tutto il processo abbia avuto origine solo da essa. È necessario tenere nel giusto conto anche l'attività legislativa del municipio romano, che per tutto il XVI secolo ha dimostrato di sapersi muovere in più ambiti.

CAPITOLO QUARTO

Gli statuti nella riflessione dei giuristi

Nel *senatusconsultum* del 3 novembre 1580, è richiamata l'attenzione dei congregati nuovamente sugli statuti appena pubblicati:

Magnifici Signori le SS. VV. sono state chiamate per conto dilli novi statuti o riforme fatte, quali s'era stabilito si dovessero osservare dalle sette ò vero otto del mese passato, et perché ve ne sonno alcuni che sonno contro la jurisdictione del Palazzo, et alcuni che sonno contrari tra di sé, acciò non perdiamo la jurisdictione à fatto et avanti che si vada più avanti, gliel'habbiamo voluto fare sapere, acciò consultino quel tanto che sopra di ciò li pare si faccia, che da noi serrà eseguito ¹.

Con queste parole, sembrerebbe riemergere il problema mai sopito del conflitto giurisdizionale tra i *tribunalia Urbis* e, in particolare, la paura del Campidoglio di perdere "di fatto" la propria *jurisdictione*.

Nelle registrazioni successive dei due consigli pubblici del 14 e del 28 novembre, la questione non è più riportata, così come non verrà fatto in seguito. Dunque possiamo solo ipotizzare che, se pure si discusse delle presunte interferenze nella giurisdizione del palazzo dei Conservatori, le autorità capitoline non seppero trovare una soluzione e finirono per convivere nei tempi successivi. Ma il ruolo degli *statuta Urbis*, all'interno del complesso sistema giuridico applicato a Roma, sarebbe stato, ancora a lungo, oggetto di discussione.

Nessun giurista, infatti, che si fosse trovato a trattare argomenti inerenti la materia civile o criminale a Roma, nel periodo in questione, tralasciò nel suo discorso di menzionare gli statuti. Un utilizzo costante di questa *forma iuris*, che porta a rivalutarne il ruolo, sia come *ius municipale*, sia in relazione alle altre fonti del diritto.

Nelle pagine seguenti, ripercorrendo il pensiero e le posizioni assunte da alcuni giuristi che usufruirono del nuovo testo statutario, studiandolo con diverse finalità dal momento

¹ ASC, *Camera Capitolina*, cred. I, t. 28, f. 49v.

della promulgazione, fino al pieno Settecento, si cercherà di capire almeno in parte come gli *Statuta Almæ Urbis* vennero accolti nella riflessione teorica e nella prassi e quale ruolo fu loro assegnato.

4. 1. I commentatori statutari

I nuovi statuti, al contrario dei precedenti ², ebbero diversi commenti, anche se tutti parziali. I più cospicui del primo Seicento furono quelli di Leandro Galganetti ³ e Giovanni Battista Fenzonio ⁴, nelle cui edizioni veniva riprodotto l'intero *corpus* statutario ed il cui successo fu discreto, soprattutto nel caso del secondo, tanto per la ripubblicazione dell'opera ⁵, quanto per i rimandi che i giuristi posteriori fecero alle sue *Annotationes in Statuta*.

Le glosse del Galganetti ⁶, invece, edite unicamente nel 1611, ebbero un consenso diverso. Con «severo giudizio», Camillo Re le ricordava più di un secolo fa, «per la mancanza assolutamente di ogni criterio storico d'interpretazione cui pure sarebbe stato tanto favorevole lo spirito medesimo dello statuto» ⁷. Un giudizio negativo ritagliato sul solo commentario, poiché – come scriveva il dotto avvocato romano – «dalle memorie che di lui

² Per i quali si ricordano i libri *De iudiciaria formula Capitolini fori* di Luca Peto, del 1567 e il *De Statutaria Urbis Præscriptiones tractatus* di Giovanni Battista Bovio, del 1569.

³ *Statuta Almæ Urbis Romæ autoritate Gregorii PP. XIII. a Senatu Populoq. Romano edita et reformata, cum glossis D. LEANDRI GALGANETTI, I. C. Collensis, ac Civis Romani: Comitum Palatini, ac Auratæ Militiæ Equitis, in Romana Curia, Causarum Advocati Clarissimi, et ad Præsens Iudicis Appellationum nullitatum Urbis, ac Romani Populi Capitanei. Romæ MDCXI. Ex typographia Reverenda Cameræ Apostolicæ.*

⁴ *Annotationes in Statuta sive Ius municipale Romanæ urbis, quibus non solum iurisdictio et praxis capitolini fori quæ utpotè iuri communi potissimum innixa, toti ferme Orbi communis est, explanatur et dilucidatur, Sed præcipua quoque universi Iuris argumenta opportunis locis enodantur. Accesserunt variae diversorum pontificum litteræ De immunitatibus ac facultatibus Almæ Urbis Incliti Romani Populi, Decretum Camerale ad favorem Inquilinorum, ac præcipuè Constitutio Pauli Papæ V. de Reformatione Tribunalium, et Elenchi Capitum Statutorum, atque Pontificiarum sanctionum. Decisiones etiam Sacræ Romanæ Rotæ, certis statutorum capitibus, ad quæ pertinere videntur, sigillatim inseruntur decisioni cuilibet sua Epitome præposita. Cum rerum indice memorabilium. Auctore JOANNE BAPTISTA FENZONIO nobili de Brasichella I. C. Comite Palatino, Equite aurato, Sacræ Cæsareæ Maiestatis Consiliario, et ipsius olim Urbis Senatore. Romæ, ex Typographia Andreæ Phæi, 1636.*

⁵ Si ebbe difatti una nuova pubblicazione nel 1665, *ex Typographia Fabii de Falco*.

⁶ Giurista dotto non originario di Roma (nacque a Colle, come tramanda lo stesso autore, ma gli storici sono ancora in dubbio, sulla localizzazione esatta: i più pretendono per Colle Sannita, come paese d'origine), visse tra la metà del XVI secolo e i primi decenni del XVII; ottenne la cittadinanza romana; divenne Conte Palatino e *Aureatæ Militiæ Eques*; presso la curia romana rivestì l'incarico di Avvocato e fu eletto Capitano degli Appelli. Per le notizie sulla vita e sull'opera cfr. N. TOPPI, *Biblioteca Napoletana*; P. A. CORSIGNANI, *De Viris Illustribus*, pp. 215-216; L. GIUSTINIANI, *Memorie storiche*; e A. AZZO, *Dizionario bio-bibliografico*, p. 385.

⁷ *Statuti della città*, p. CXVII.

ci conservarono i contemporanei, e dalle altre opere che egli pubblicò, si rilevi come egli fosse uomo d'ingegno e nelle discipline del diritto pubblico e privato, in ragion del tempo, versatissimo»⁸. Il giudizio di Camillo Re, però, non fu troppo negativo, poiché l'opera, sebbene abbia avuto una discreta diffusione⁹, se paragonata ad altre del Galganetti, risulta di un livello inferiore¹⁰.

Il commentario del Fenzonio, «personaggio di gran conto», – sempre riprendendo le parole di Camillo Re – «ebbe gran peso nella pratica forense», proprio perché redatto da un uomo illustre¹¹. La figura del commentatore, effettivamente, si prestava a questo tipo di riflessione, dato il carattere molto particolare¹², e gli onori che ricoprì¹³, ma non si può

⁸ *Ibid.* Tra le pubblicazioni del Galganetti – alcune delle quali menzionate sommariamente anche da Re – si ricordano il *De differentiis individuorum utriusque iuris*, pubblicato a Roma, nel 1609 (*apud Gulielmum Facciottum*), che, secondo Lorenzo Giustiniani, «dipoi [l'autore] l'accrebbe di molto, ma prevenuto da morte non poté riprodurre» (L. GIUSTINIANI, *Memorie storiche*, p. 141), e che doveva avere per titolo: *additiones de differentiis individuorum utriusque juris divini, et humani; necnon usuum feudorum reconditæ, et novæ jurisprudentiæ. Opus eruditione refertum, et alphabetico ordine digestum (ibid.)*; il *De conditionibus et demonstrationibus modo causa et poena*, edito a Venezia nel 1609 (*apud Bernandum Juntam, Jo. Bapt. Clottum, et Socios*); il *De tutela, et cura, tutoribus et curatoribus, tractatus absolutissimus, in quo quicquid ad hanc materiam spectare videtur, ex utriusque juris penetrabilibus eruitur, et perspicacia brevitate dilucidatur*, ancora a Venezia del 1617 (*apud Jacobum Sarpinam*); il *Tractatus de iure publico, sive de legibus, et magistratibus sæcularibus, et Ecclesiasticis, de iudiciis publicis, et privatis, de rebus, de Pontifice; imperatore, et fisco, de re militari, et civitatis, de muneribus, et honoribus, in quibus universum jus publicum sæculare, et ecclesiasticum consistit*, sempre a Venezia, nel 1623 (*apud Juntas*); il *Syntagma communium opinionum, sive receptarum utriusque juris sententiarum, tom. IV. Augustæ Taurinorum, apud Jo. Dominicum Taurum 1595*, opera anonima, attribuita al Galganetti (cfr. anche V. PLACCIUS, *De scriptis & scriptoribus*, part. pp. 33-34), da non confondere con l'omonima opera del 1584, che contiene anche le *opiniones* di Antonio Gabrieli. Altre due opere, non giunteci, il *De remediis ordinariis, et extraordinariis utriusque juris*, e il *De simplicibus, et mixto, et an sub simplicibus mixtum contineatur*, sono ricordate dalla maggior parte dei biografi.

⁹ Molto spesso infatti gli *Statuta Almæ Urbis* furono assimilati all'edizione glossata, facilmente rintracciabile. Meno diffuso, in particolare tra i giuristi positivi, il rimando all'autore.

¹⁰ Sfogliando le pagine e leggendo alcune glosse che accompagnano i capitoli statutari, è subito evidente come l'opera sia molto più modesta, rispetto, ad esempio, al lavoro di poco posteriore del Fenzonio.

¹¹ Cfr. *Statuti della città*, p. CXVIII.

¹² La padronanza sul diritto e la consapevolezza delle proprie capacità dovettero essere una costante della sua vita se i contemporanei, ed in particolare Giovanni Vittorio Rossi (1577-1647), non si astenne dal definirlo «homo tetricus, ambitiosus, honoris appetens, iracundus, magnus sui æxtimator» (IANI NICII ERITHRAEI, *Pinacotheca imaginum illustrium*, p. 52).

¹³ *Vir clarissimus* nato a Brisighella, vicino Faenza, nel 1568, fu fregiato dei titoli di *Comes Palatinus* ed *Eques Auratus*, come il Galganetti; ricoprì il ruolo di *Consiliarius Sacræ Cæsareæ Maiestatis*, e, elevato ad *urbanos magistratos*, fu nominato Senatore a Roma nel 1616 da Paolo V (carica che conservò poi fino al 1623, cfr. G. MORONI, *Dizionario di erudizione*, vol. LIX, p. 31, s. v. «Roma»; e L. POMPILI OLIVIERI, *Il Senato Romano*, p. 325). Negli ultimi anni della sua vita fu involuppato da difficili e complicate cause provocate per lo più dalla sua incuranza («extremo vitæ suæ tempore, arduis et contortis litibus, sua incuria et indiligentia excitatis, implicitus», IANI NICII ERITHRAEI, *Pinacotheca imaginum illustrium*, p. 53) e all'età di 71 anni morì (Cfr. *Iscrizioni delle chiese*, Vol. X, p. 472, n. 775).

prescindere dal considerare anche l'altissima preparazione giuridica, di cui si è conservata memoria e che traspare anche leggendo le annotazioni agli statuti ¹⁴.

Il nobile di Brisighella si dedicò alla redazione delle *Annotationes in Statuta* con tutta probabilità dalla fine degli anni '20 del Seicento fino ai primi anni '30, occupandosi personalmente anche dell'edizione e della pubblicazione del lavoro ¹⁵; l'opera andò in stampa nel 1636 *ex typographia Andræ Phæi* ¹⁶. Poco dopo l'approvazione della censura ¹⁷, furono aggiunte le *Sacræ Rotæ Romanæ Decisiones*, inserite all'interno del volume («*ad materiam Statutorum Urbis pertinent, vel in Annotationibus allegantur*»), come una specie di lunga appendice.

Ai lavori di questi giuristi si univa nei primi anni del Settecento l'opera in più volumi di Francesco Maria Costantini, *imponente* «per la chiarezza e la semplicità dell'esposizione ed il vigore dell'argomentazione» ¹⁸, di cui il giurista curò personalmente la stampa, cioè le *Observationes forenses practicabiles*, in due tomi, del 1701 (con l'aggiunta del terzo contenente le *Decisiones diversorum Sacræ Rotæ Romanæ*, nel 1702) ¹⁹.

¹⁴ Fu considerata un'opera esegetica notevole anche per la concisione, con cui venne trattato un argomento di tale mole, pur non rimanendone intaccata la precisione e l'attendibilità («*In quo illud mirum accidit, quod sumptibus, qui in eo opere imprimendo fiebant, suppeditandis, insignem bibliothecam optimorum librorum copia refertam, tot annorum opera, studio, labore, sumptuque comparatam, quæque uni etiam oppido splendori ornamentoque posset esse, divididit: tam multis libris, tamque præclaris, unicus illi liber constitit*», IANI NICII ERITHRAEL, *Pinacotheca imaginum illustrum*, pp. 52-53).

¹⁵ Come egli stesso scrive nella lettera dedicatoria al Cardinale Bernardino Spada: «*Cum itaque hos qualescumque labores meos ad Ius municipale Romanæ Urbis exantlatos typis edi, ac imprimi ad publicam utilitatem curaverim*», *Annotationes in Statuta*, p. III^v.

¹⁶ Con la seguente disposizione: al Frontespizio, seguono le lettere dedicatorie ad Urbano VIII (p. II), ai due cardinali Barberini (p. III), al cardinale Spada (dal contenuto e dallo stile meno altisonante delle precedenti si potrebbe ipotizzare che sia lui il vero dedicatario dell'opera, p. III^v) e al Popolo e Senato di Roma (p. IV). Fanno seguito alcune poesie (pp. IV^v-V^v), per lo più scritte dal romano Ottavio Tronsarello, stimato giureconsulto e filosofo, ricordato come sommo poeta (fine XVI sec.-1641) e la bolla di conferma di Gregorio XIII sugli Statuti di Roma (pp. VI^r-VII^v). Ancora della prefazione fa parte l'*Index Caputum totius operis, et elenchus Bullarum Summorum Pontificum, quæ ad Urbis Statuta spectant* (pp. VIII^r-XII^v). Le *Annotationes in Statuta* vere e proprie iniziano con un discorso *de origine, incremento et statu iurisdictionis Fori Capitolini Urbis Romæ* (pp. 1-3). Segue una *Prefatio* (pp. 4-5) e poi il commento *in titulo statutorum* (pp. 6-19); a pagina 20 ha inizio il commento al primo libro degli Statuti. Seguono privi di annotazioni gli altri due libri degli statuti. Poi le decisioni della Sacra Rota Romana pertinenti gli Statuti, con numerazione a parte (pp. 1-211), ed infine, senza numerazione l'*index rerum memorabilium* e la pagina finale di correzioni. L'altra edizione, postuma, di cui si è già accennato, presenta la medesima ripartizione, ma con differente numerazione.

¹⁷ C'è infatti un piccolo scarto cronologico tra la data in cui il testo passò la censura (20 marzo 1635) e le date di alcune *decisiones* in esso pubblicate (gennaio 1636).

¹⁸ N. DEL RE, *Francesco Maria Costantini*, p. 339.

¹⁹ *Observationes forenses practicabiles seu Commentaria, ad varia Capita Statutorum Almae Urbis, quibus multa, nedum ipsis Statutis, verum Iuri Communi accomodata, explanantur, et dilucidantur. Authore FRANCISCO MARIA CONSTANTINO I. V. C. Nobili de Asculo in Piceno, Comite, et Equite Palatino*,

Il Costantini, nobile ascolano e celebre giurisperito nella curia romana, ricordato «per altezza di scienza, della quale fanno fede i dottissimi scritti di lui, che gli procacciarono bella e grande rinomanza»²⁰, nacque a Venarotta, vicino Ascoli nel 1639²¹. Ricevette dal padre Giovan Domenico, «uomo di commendata probità»²², la prima educazione, per poi proseguire gli studi di diritto nella vicina Ascoli²³, dove manifestò subito «la sua spiccata attitudine per tale disciplina» e diede «ripetute prove di una non comune perspicacia giuridica». Nel 1661 si addottorò *in utroque* nella rinomata università di Bologna²⁴ e ritornò ad Ascoli, dove iniziò, l'anno seguente, a far pratica legale²⁵.

Dopo pochi anni, attorno al 1667, il Costantini si trasferì a Roma in maniera stabile e qui vi rimase fino alla fine, sempre esercitando l'arte forense e rivestendo diverse ed importanti cariche²⁶. Nei primi di novembre del 1713 ebbe inizio la breve malattia, che lo portò alla morte alcune settimane dopo²⁷.

olim in Tribunali Gubernatoris Urbis Locumtenente, exinde in Curia Capitolij Secundo, mox Primo Collaterali, et Iudice, in Romana Curia Advocato, uno ex Agentibus Communitatum Status Ecclesiastici, ac Sacri Palatij Pontificij Causarum Patrono. Tomus primus, per materias comprehensas in Elencho Capitum particularium Statutorum Urbis, et Indice Argumentorum, post Epistolam ad Lectorem expressas; adiecto triplici Indice; primo particularium Capitum Statutorum Urbis Commentatorum; Secundo argumentorum, ac rerum Notabilium, quæ in illis continentur; et Tertio Verborum locupletissimo, ac simul Auctoritatum Doctorum, quæ vel laudantur, vel reprobantur, vel declarantur. Addito Tertio tomo continente varias selectas Decisiones Sacræ Rotæ Romanæ materias commentatas confirmantes, adhuc alibi impressas. Romæ, M.DCCI. Ex Typographia Ioannis Francisci de Buagnis; ed il tomo secondo con identico frontespizio, ma diversi numeri. Si ebbero più riedizioni, a testimonianza del successo dell'opera (tre a Venezia, la prima apud Paulum Balleonium, del 1711-1712 e le altre due ex typographia Balleoniana, del 1737 e del 1774; un'altra a Parma, sumptibus Philippi Carmignani, del 1773-1776).

²⁰ Cfr. *Memorie intorno i letterati*, p. 170-172.

²¹ Tra le biografie più recenti, cfr. M. A. Tallarico, *Francesco Maria Costantini* e N. Del Re, *Francesco Maria Costantini*.

²² *Biografie e ritratti*, p. 48.

²³ È ipotizzato, da Niccolò Del Re, che abbia frequentato le scuole secondarie nella vicina Ascoli, prima di essere ammesso nel 1658 in uno dei più *ragguardevoli* collegi bolognesi, il Collegio di Montalto, dove si applicò negli studi di diritto, cfr. N. DEL RE, *Francesco Maria Costantini*, p. 330.

²⁴ Anche se sembra non comparire nelle liste degli addottorati a Bologna (cfr. M. T. GUERRINI, "Qui voluerit").

²⁵ Presso lo zio paterno Francesco Costantini (in lui – secondo Del Re – Francesco Maria trovò un ottimo maestro, sia per la prassi che per la deontologia forense). Il Costantini, nella sua famiglia, ebbe un altro esempio illustre di giurista cui potersi ispirare, Serafino de Massimi, avvocato presso la curia romana e cugino della madre, Dea Massimi.

²⁶ Fu, dapprima, Procuratore del Sacro Palazzo Apostolico e, nel 1676, luogotenente civile del Governatore di Roma (e come tale entrò anche a far parte della Congregazione della visita dei carcerati). Nel 1678 ricoprì la carica di Procuratore generale dei Monti non vacabili della curia romana. Nello stesso anno fu incaricato dal papa, con speciale rescritto, di assumere anche l'ufficio di «giudice dei mercenari». Nel 1681 fu nominato secondo collaterale della curia capitolina e anche segretario della Congregazione economica del Sacro Palazzo Apostolico. Quattro anni dopo divenne primo collaterale del Campidoglio. Con l'ascesa al soglio pontificio di Pietro Ottoboni (Alessandro VIII), nel 1689, fu sollevato inaspettatamente da tutti gli incarichi, «e rimasto pertanto libero da ogni incombente occupazione, – come scrive Niccolò del Re – il Costantini si diede con fervore a riordinare certe sue annotazioni a varie questioni degli Statuti di Roma, seguitando

La sua opera più imponente ²⁸ (ed importante per i riferimenti autobiografici ²⁹), i *Vota Decisiva*, non pubblicata dal giurista in quanto redatta solo «per propria memoria e conforto» ³⁰, fu edita postuma e a più riprese tra il 1740 e il 1745, dal pronipote Cosmo Mattia Costantini. Suddivisa in quattro tomi (più un quinto supplemento di appendici) era arricchita da un'esauriente trattazione storico-giuridica relativa all'ultima carica rivestita dal Costantini (*De officio Procuratoris Fiscalis*) ³¹.

In secondo piano, rispetto a Costantini, o Fenzonio, rimasero due giuristi del primo Seicento, Domenico Pichi ³² e Baldassarre Torrini ³³, i quali si occuparono, con tempi e

peraltro nell'esercizio dell'avvocatura» (N. DEL RE, *Francesco Maria Costantini*, p. 335). Nel 1705 Clemente XI gli conferì la carica di procuratore fiscale della curia capitolina. Incarico non gradito che il giurisperito fu costretto ad accettare «per mero spirito di disciplina» (*ibid.*, p. 337).

²⁷ Secondo quanto riferito da Del Re, nell'adunanza della camera capitolina del 3 novembre 1713 l'estensore dovette annotare che «Advocatus Franciscus Maria Constantinus non intervenit quia egrotus», cfr. *ibid.* Nel testamento, il Costantini chiese di essere sepolto nella chiesa di San Salvatore in Lauro a Roma, appartenente alla Congregazione dei Picensi. Qui tuttora riposano le sue spoglie (assieme al fratello Mattia Felice, esecutore testamentario), sebbene, a metà Ottocento, per dei rifacimenti della pavimentazione siano state spostate in un ossario comune nella stanza attigua alla Sacrestia e la lapide posta per terra ora è su una delle pareti nella medesima stanza («D. O. M. | FRANCISCO MARIÆ CONSTANTINO | PATRITIO ASCULANO | JURISCONSULTO IN ROMANA CURIA | OB FIDEM JUDICIORUM | ET ANIMI CONSTANTIAM | SPECTATISSIMO | QUI | PUBLICIS GESTIS MUNERIBUS | SCRIPTIS DE JURE RESPONSIS | ET EDITIS IN STATUTA URBIS COMMENTARIIS | CLARUS | VIXIT AN. LXXV. OBIT. AN. REP. SAL. MDCCXIII»). L'epigrafe è riportata anche dal Forcella (*Iscrizioni delle Chiese*, vol. VII, p. 97, n. 207).

²⁸ Elogiata grandemente dal Cantalamessa Carboni («la sua collezione di Voti è una serie di Legali dottrine compilata con isquisita diligenza e con lungo studio, ed è, direi quasi, un ottimo codice di Giurisprudenza, e lo scrittore dottissimo vi si fa maestro negli accorgimenti del Foro», *Memorie intorno i letterati*, pp. 171-172), apprezzata anche al di fuori dei confini italiani, ebbe numerose edizioni dal 1740 al 1760.

²⁹ Come l'immunità concessa alla sua famiglia, perché numerosa: «Joannes Domenicus Constantinus Pater meus vir memorandus ob suam probitatem, et summam pietatem, ac in filiis educandis singularem vigilantiam, ex Dea de Massinis Sorore Consobrino Seraphini Massini olim in Curia Romana Celeberrimi Advocati, ejus legitima Uxore similem numerosam prolem suscepit, et quidem octo masculos, quorum dum hæc scribo, vivimus quinque masculi, et duæ foeminae, et dictorum filiorum, quinque fuimus in utroque Jure laureati. Ego primus masculorum in Archigimnasio Civitatis Bononiæ, qui occasione Curia Romam accessi, et post plures annos Curia a sanctæ memoriæ Innocentio XI. Fui prius Procurator Sacri Palatii Pontificii, postea Locumtenens Civilis Gubernatoris Almæ Urbis, ac simul Procurator Generalis Montium non vacabilium Romanæ Curia, et successive, sub eodem Pontifice, retentis dictis duabus honorificentissimis procurationibus, ad munus Secundi, postea Primi Collateralis Curia Capitolii evector, ac Congregationis Economicæ Sacri Palatii Apostolici Secretarius; Et postea sub sanctæ memoriæ Innocentio XII. unus ex Agentibus Communitatum Status Ecclesiastici electus, et sub sanctissimo D.N. Clemente Papa XI. Cum retentione dictæ Agentiæ, et procuræ Sacri Palatii Pontificii, motu proprio ejusdem Pontificis me inscio, Procurator Generalis Fiscis, et Camera Capitolii factus», F. M. CONSTANTINI, *Vota decisiva, votum CCLIII*, n. 22 e 23.

³⁰ N. DEL RE, *Francesco Maria Costantini*, p. 339.

³¹ *De officio Procuratoris Fiscalis Discursus unicus, nec non vota Criminalia, et alterum super vacabilitate Officiorum Custodiæ Portæ Flaminia, et Præfecturæ murorum Almæ Urbis etc.*; cfr. N. DEL RE, *Francesco Maria Costantini*, p. 339.

³² DOMENICI PICI I. C. *Eretani Civis Romani, et in Romana Curia Advocati. De contractibus sine certa solemnitate non valituris. Ad Cap. CLI. Libri Primi Statutorum Urbis Commentaria. Opus viginti tribus*

modalità diverse di un unico capitolo statutario, il §. *De Contractibus sine certa solemnitate non valituris* (lib. 1°, cap. 151).

A costoro si aggiungano coloro che, pur non lavorando nello specifico sugli statuti municipali, ebbero modo di riflettervi nella propria opera.

L'esempio più illustre è quello di Giovan Battista De Luca, che con la sua mole enorme di scritti aveva formulato – in più occasioni e sotto diversi aspetti – giudizi acuti anche sulla materia statutaria³⁴.

Le opere di altri giuristi sei-settecenteschi ed in particolare le raccolte di *Decisiones* costituiscono invece un ricchissimo bacino di informazioni sui capitoli statuari e sull'uso che di essi si faceva nei tribunali³⁵. È infatti quasi impossibile, sfogliando i numerosi volumi delle *Decisiones Sacræ Rotæ Romanæ* raccolte da numerosi autori, non trovare rimandi agli statuti romani. Ma in un così alto numero di risposdenze si rischia di scegliere alla fine quelle più "opportune" per suffragare la propria tesi, «come facevano i giuristi tacciati dal De Luca di comportarsi come "cacciatori"»³⁶. Dunque si proverà a

Glossis absolutum, omniaque ferè Statuta Minorum, et Mulierum contractibus formam præscribentia complectens. Una cum sexaginta et quinque Sacræ Rotæ Romanæ Decisionibus, in dictis Glossis allegatis, exceptis additis ante hac non impressis. Cum Summario, et Indice rerum, ac sententiarum; tam ex Glossis, quàm ex Decisionibus selectarum locupletissimis, ab eodem Authore lucubrat. Nunc primum in lucem editum. Cum Privilegiis. Romæ, Ex Typographia Cameræ Apostolicæ M.DC.XV. Una seconda edizione, si ebbe nel 1641, apud Andream Phaeum sumptibus Io. Dominici Franzini ad Signum Fontis (cfr. Gli statuti in edizione, p. 161).

³³ BALTHASARIS TORINI V. I. D. *Arretini Comitum Equitumq. Palatini Inclyt. Pop. Rom. Capitanei Appellationum & Nullitatum Urbis Iudicis. Apologeticon Statuti Urbis, De contractibus sine certa solemnitate non valituris. Materiam attingens. Romæ, Ex typographia Ludovici Grignani. MDCXXX.*

³⁴ Collegato inevitabilmente a quello che Agostino Lauro definisce «il problema tra i più complessi di tutta la sua attività politica»: la situazione dell'apparato giudiziario nello stato della Chiesa. «Dall'esperienza trentennale del foro e dai memoriali traboccanti di querele e di addebiti, che gli pervenivano incessantemente, aveva raccolto informazioni e dati sugli antichi e sui nuovi malesseri che inceppavano l'amministrazione della giustizia» (A. LAURO, *Il cardinale Giovan Battista*, p. 265). Da ciò l'interesse anche per una corretta interpretazione degli *statuta Urbis*.

³⁵ Come, ad esempio, le *Resolutiones Practicabiles* del giurista romano Paolo Rubeus, raccolte negli anni '50 del Seicento; i *Commentaria in primam partem tertii libri decretalium* di Prospero Fagnani, nell'editio *Coloniæ Agrippinæ, apud Hæredes Ioannis Widenfelt* del 1681; o per citare solo alcune raccolte più note: Prospero Farinacci con le *Decisionum Rotæ Romanæ, noviter novissimarum* (consultate nell'edizione di Francoforte del 1612); le *Decisiones Rotæ Romanæ* di Marcello Crescenzi (*Romæ, Ex Typographia Rev. Cam. Apostolicæ. MDCXVII*); le *Decisiones* di Giovanni Battista Coccini (*Veronæ, Typis Rubeanis. MDCXLVII*); o anche le *Sacræ Rotæ Romanæ decisiones* di Alessandro Falconieri, edite a Roma nel 1727.

³⁶ «[...] gli altri letterati né anche vedono le coperte de i libri legali; Ed i suoi professori, per lo più non li leggono seguitamente e di proposito per addottrinarsi della facoltà in tutte le sue parti, ma solamente per via de gl'indici, e de' repertorj, cercano all'usanza de' cacciatori di ritrovare quel che sia confacente all'istante bisogno de' negozj correnti», J. B. DE LUCA, *Dello stile legale*, in *Theatrum veritatis*, p. 522, num. 14, citato da R. SAVELLI, *Tribunali, "decisiones" e giuristi*, p. 397.

restringere il campo e seguire il pensiero solo di alcuni giuristi di chiara fama, che con convinzione avevano preso parte al dibattito sulla materia statutaria.

4. 2. Statuta ordinatoria e statuta decisoria

La prima impressione che si ha scorrendo i testi – dai commentari alle *collectæ* – è che, almeno in teoria, nell'applicazione della normativa statutaria, ampio spazio fosse lasciato all'arbitrio del giurista.

Un procedimento quest'ultimo che trova conferma nei limiti, anche abbastanza evidenti, del *corpus* statutario ³⁷, ma che, ugualmente, mette in evidenza come, attraverso la lettura degli statuti in tempi diversi, sia possibile scorgere il cambiamento – che, in modo particolare, si sarebbe avvertito per tutto il Seicento e la prima parte del Settecento – del sentire comune, in specie nelle *opiniones communes*, che tanto peso avevano avuto nei tribunali.

Un esempio, di quanto “mutevole” possa essere il punto di vista col quale si è guardato alla norma statutaria, è offerto da una *constitutio* contenuta nel *Bullarium Romanum novissimum* del 1636 ³⁸, composto da Laerzio Cherubini, noto giurista romano. Nell'apparato si avverte come un tentativo di specificare a chi gli statuti fossero rivolti e in che misura si applicassero ³⁹.

Nella raccolta, la *constitutio* in oggetto – la numero LXI – è composta da tre motu-propri: la *Urbem Romam* (24 maggio 1580 ⁴⁰, una *confirmatio*), la *Alma Urbem* (1° maggio 1581, una *reintegratio*) e la *Ne per præinsertas* (7 luglio 1581, una *declaratio*). Nel regesto il Cherubini

³⁷ Gli *Statuta Almæ Urbis*, così come il diritto in genere, non potevano rispondere a tutti i casi, poiché, come ricorda Antonio Manuel Hespanha, «la realtà è così multiforme», che anche nel Digesto (D. 1. 3. 10) si legge: «né le leggi né i senatoconsulti possono essere redatti in modo da comprendere tutti i casi che a volte occorrono; basta che contengano quelli che occorrono più frequentemente» (A. M. HESPANHA, *Introduzione alla storia*, p. 120). In due capitoli, in particolare (il §. *De servoandis Statutis, & illis deficientibus Iure communi*, lib. 1°, cap. 42 e il §. *De similibus ad similia procedatur*, lib. 2°, cap. 89 – di cui si è parlato sia pure brevemente nel capitolo precedente), gli statuti offrono un compromesso.

³⁸ *Bullarium Romanum Novissimum*.

³⁹ E questo è anche il senso con cui viene interpretato il documento da Francesco Maria Costantini, cfr. *infra*.

⁴⁰ Nel *Bullarium Romanum Novissimum*, la data della bolla è stata registrata erroneamente in due punti: nel margine, dove si legge «Edita An. D. 1578» (p. 330); e nella *datatio* alla fine del documento «Datum Romæ apud S. Petrum, Anno Incarnationis Dominicæ, millesimo quingentesimo octuagesimoseptimo, octavo Cal. Iunij. Pont. nostri anno nono» (p. 331). Data che non coincide per altro con l'anno del pontificato.

utilizza due termini, che in realtà non compaiono mai all'interno delle lettere apostoliche e che sono riferiti direttamente agli *Statuta Almæ Urbis*: "ordinatoria" e "decisoria"⁴¹.

4. 2. 1. I limiti

Apparentemente colui che redige la raccolta utilizza i termini suddetti per definire i "limiti" degli statuti nei tribunali dell'Urbe e per collegare le nuove disposizioni ai diversi *tribunalia Urbis*. Prima della bolla di conferma, infatti, è scritto:

Statutorum Almæ Urbis confirmatio, cum declaratione quod Statuta ordinatoria in Curia Capitolina observentur, decisoria vero in omnibus Tribunalibus Urbis eiusq. districtus, ubi non extent particularia statuta, de eisdem casibus disponentia⁴²;

ugualmente nel regesto del motu-proprio seguente:

Sequitur reintegratio iurisdictionis & indultorum Universitatem Artium Urbis, præservata superioritate Gubernatoris et aliorum Iudicum⁴³;

e così anche per l'ultimo documento pontificio:

Sequitur declaratio quod constitutio præinserta non præiudicat facultatibus Gubernatoris Urbis, Capitanei Appellationum, & aliorum Iudicum⁴⁴.

Ma dove è affermato nella bolla di conferma – anche solo implicitamente – che gli statuti, distinguendosi in *ordinatoria* e *decisoria* erano rivolti, unicamente, i primi alla curia capitolina e i secondi agli altri tribunali di Roma?

L'unico passaggio che sembra fare riferimento a ciò si trova alla fine della *dispositio* della prima lettera apostolica, esattamente nelle clausole derogative⁴⁵:

⁴¹ Si tratta di termini e categorie correntemente in uso, ma assenti dagli statuti; l'utilizzo è pressoché limitato ai commentatori e ai giuristi; anche Luca Peto nella *De iudiciaria formula* parla di «statutis ordinatoriis», al §. *Qui capitolino foro subiiciuntur, & quo iure utamur* (p. 11, num. 9).

⁴² *Bullarium Romanum Novissimum*, p. 330; a seguire, prima della lettera pontificia, una breve annotazione sul tenore dei documenti: «Scias autem in causis criminalibus, Senatorem hæc Statuta, quo ad processum non servare, sed iuxta facultates Gubernatoris Urbis procedere posse, ut consuevit à Summis Pontificibus explicari in brevi, quod pro Senatore expeditur in eius electione. Et quo ad Universitates Artium, ponitur hic reintegratio huiusmet Pontificis quo ad earum iurisdictionem», *ibid.*, p. 330.

⁴³ *Ibid.*, p. 331.

⁴⁴ *Ibid.*, p. 332.

⁴⁵ Introdotte da una formula abbastanza comune: «Et ut approbatio huiusmodi amplius innotescat, has præsentis, in principio omnium librorum eorundem voluminum, quæ vel manu scribentur vel

ut de cetero, post triginta dies à publicatione præsentium nulla alia Statuta quam hæc nova ad futurarum causarum decisionem, ac negotiorum expeditionem allegari possint, nec quisquam illa allegans, audiri debeat, sed tantum, secundum prædicta nova, à nobis confirmata, in Curia Capitolina, & apud eam in futuris omnibus causis, in ipsa Curia Capitolina videlicet, etiam quoad causarum processum, & quoad alia ubique in ipsa Urbe, illiusq. districtu, ubi particularia Statuta, de eisdem causis & earum casibus disponentia, non habentur, quavis alia sinistra, dolosa, vel captiosa interpretatione sublata, in quacumque instantia, inviolate, ac perpetuo observentur; ac iuxta illa, lites & controversiæ omnes in futurum iudicari, decidi & difiniri debeant ⁴⁶.

Nel passo citato si dichiara – come in tutte le *dispositiones* contenenti norme giuridiche – che dal momento dell'entrata in vigore dei nuovi statuti non potrà più essere adottata nessuna decisione su una causa e nessuna disposizione su un *negotium* che non sia conforme alle nuove norme statutarie. Era riservata, però, alla curia capitolina la facoltà di procedere in giudizio, all'interno della Città e del distretto, anche lì dove mancasse la disposizione, avendo detto foro il potere di giudicare, decidere e definire *lites et controversiæ omnes*, al fine di non sostenere una *alia sinistra, dolosa, vel captiosa interpretatio* ⁴⁷. La *dispositio* si limita a menzionare dunque la sola curia di Campidoglio, approvandone il giudizio nei casi prescritti e tralasciando, almeno apparentemente, gli altri tribunali romani.

Proseguendo nella lettura della *constitutio*, sussiste qualche difficoltà nel cogliere come le tre lettere apostoliche siano legate tra loro. I due motu-propri seguenti, infatti, pur avendo dei riferimenti negli statuti di Gregorio XIII, trattano della giurisdizione dei collegi delle arti, le cui funzioni erano solo in parte vincolate dagli *statuta Urbis* ⁴⁸.

Per capire a cosa esattamente si riferiva il Cherubini bisogna arrivare ancora una volta alle clausole derogatorie del motu-proprio del maggio 1581:

Non obstan[tibus] præmissis statutis, ipsius Urbis, ut præfertur, per nos editis, promulgatis & confirmatis, ac constitutionibus, & ordinationibus Apostolicis, &

imprimuntur, omnino describi volentes, statuimus & Apostolica auctoritate decernimus», *ibid.*, p. 331.

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Una disposizione che ricorda molto l'arbitrio lasciato al Senatore e ai suoi giudici nel caso in cui, per la commutazione della pena, non fosse stato possibile procedere come per casi simili (cfr. *Statuta Almæ Urbis*, l. 2°, cap. 89).

⁴⁸ Cfr. §. *De Consulibus Artium* (lib. 3°, cap. 42); e §. *De Statutis Artificum Senatoris & Conservatoribus exhibendis* (lib. 3°, cap. 43). Ogni arte aveva dei propri consoli e una propria regolamentazione cui rifarsi, cfr. I. LORI SANFILIPPO, *La Roma dei Romani*.

Cancellariæ nostræ regulis, etiam de non tollendo iure quæsito; privilegijs etiam iuramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis, per nos et prædecessores nostros quibusvis dictę Urbis Iudicibus et Tribunalibus quomodolibet concessis et innovatis, illorum tenores præsentibus pro expressis habentes; ceterisq[ue] contrarijs quibuscumque ⁴⁹.

Nessun accenno ancora alla curia capitolina nello specifico, ma un riferimento generico ai giudici e ai tribunali dell'Urbe, ai quali era permesso mantenere le concessioni fatte tanto dal pontefice regnante, quanto dai predecessori, sulla materia appena trattata.

Infine nell'ultimo motu-proprio, privo della solennità dei primi due, si completa la definizione dei limiti della *constitutio* e si accenna per la prima volta al Governatore e ai giudici ordinari:

Ne per præinsertas literas in forma brevis nostri aliquod præiudicium bono & pacifico regimini Almæ Urbis nostrę, & illius Gubernatori, ac alijs Iudicibus ordinarijs ipsius Urbis inferatur. Dicimus & declaramus intentionis nostræ minime fuisse nec esse, quod per præinsertas literas in aliquo iurisdictionibus & facultatibus, ac superintendentię eiusdem moderni ac pro tempore existentis eiusdem Urbis nostrę Gubernatoris, ac aliorum Iudicum ordinariorum dictę Urbis, circa causarum cognitiones in præsertis literis expressas, per inde acsi præinsertæ literæ à nobis emanatæ non fuissent, minime præiudicetur.

Per volontà del pontefice, il Governatore e il Capitano degli Appelli devono conservare *iurisdictiones et facultates* di giudizio *salvæ et illasæ*:

Nec ullo unquam tempore eisdem Gubernatori & Iudicibus, ac eorum Locatenentibus, & eorum cuilibet, præiudicatum esse intelligatur, prout præiudicare nolumus, sed quod eorumdem gubernatoris et Iudicum et Capitanei Appellationum iurisdictiones & facultates, quas per prius habebant, salvas & illæsas circa premissa perpetuo maneant;

ed ancora:

& illis præinsertas eia non obstare volumus; appellationesq[ue] & provocationes omnes ad eos, ceterosq[ue] Urbis, & Curię ordinarios, & eorum tribunalia, sicut prius, videlicet ante dicta statuta, sine ullo impedimento deferantur.

⁴⁹ *Bullarium Romanum Novissimum*, p. 332.

Il compilatore del *Bullarium Romanum Novissimum* dunque, va oltre il testo, definendo alcuni concetti non esplicitamente dichiarati, ma non si può per questo dire che lo rimaneggi. Egli, nel presentarlo, contemporaneamente lo interpreta e la sua visione rimane in linea con ciò che i commentatori e i giuristi avrebbero scritto sugli *statuta Urbis*: la coabitazione all'interno del *corpus* di due differenti tipi di *capitula*.

Ciò che ancora sfugge per capire il senso di una tale speculazione, è una definizione chiara degli statuti ordinatori e di quelli decisori.

4. 2. 2. Una classificazione *ex post*?

L'esplicazione migliore forse si può trarre dall'ultimo commentatore degli *Statuta Almae Urbis*, Francesco Maria Costantini, poiché nell'articolo II del *Præludium* alle sue *Observationes forenses practicabiles* esaminava quali e di che natura fossero gli *statuta ordinatoria* e i *decisoria*; quali i giudici legati ad essi ed ancora in quale foro avessero valenza⁵⁰.

Gli statuti detti "ordinatori" riguardavano la trama (*tela*) giudiziaria, il modo e l'ordine di procedere in giudizio e nel foro di competenza⁵¹; i "decisori", invece, erano quelli inerenti il tipo (*merita*) di causa e la decisione presa al riguardo⁵². I primi erano rivolti allo statuto

⁵⁰ Cfr. *Index argumentorum, & materiæ discussam in hoc Tomo Primo* in F. M. COSTANTINI, *Observationes forenses practicabiles*.

⁵¹ Il giurista recensisce per maggiore chiarezza alcuni capitoli *ordinatorii* degli *statuta Urbis* che appunto sono osservati solo nella curia Capitolina. Gli esempi citati sono 11, di cui solo quattro (segnalati da un asterisco) sarebbero stati poi commentati all'interno dell'opera, e sono: il §. *De feriis* (lib. 1°, cap. 58); il §. *De numero testium* (lib. 1°, cap. 73); il §. *In quibus causis et casibus relationes Mandatariorum in scriptis fieri debeant* (lib. 1°, cap. 54); il §. *De iuramento Collateralium et Iudicis appellationum, necnon et Iudicis maleficiorum* (lib. 1°, cap. 8); il §. *De executione instrumentorum* (lib. 1°, cap. 82); il §. *De executione Aphocarum* (lib. 1°, cap. 83*); il §. *De compromissis* (lib. 1°, cap. 100*); il §. *De Officio Consultoris, et sportulis illius* (lib. 1°, cap. 188); il §. *De tempore redeundi pro apostolis* (lib. 1°, cap. 169*); il §. *De formula servanda in pignore prætorio, vel etiam conventionali mobili vel immobili vendendo, et de nominibus debitorum* (lib. 1°, cap. 194); e infine il §. *De expensis litis* (lib. 1°, cap. 196*).

⁵² Il giurista ripropone lo stesso schema anche per gli statuti decisori che, come aveva affermato, erano caratterizzati dal merito o dalla sostanza delle cause, e non dall'ordine dei giudizi, essendo osservati nei Tribunali anche al di fuori di quello Capitolino (e in questo caso, tutti i capitoli che cita saranno ripresi nel commentario): il §. *De positionibus et consessis* (lib. 1°, cap. 68); il §. *De executione instrumentorum dotalium* (lib. 1°, cap. 85); il §. *De læsione* (lib. 1°, cap. 154); il §. *Ut fideiussor petere possit se à fideiussore eximi* (lib. 1°, cap. 157); il §. *De præscriptionibus* (lib. 1°, cap. 158); il §. *Ne in una eademque causa secundo liceat provocare* (lib. 1°, cap. 180, per il quale sottolinea «generaliter servandum sit in omnibus Tribunalibus Urbis inter Cives, et Incolas, ac districtuales, et liget etiam Ecclesias, Clericos, et Ecclesiasticas personas, ac earum bona», F. M. COSTANTINI, *Observationes forenses practicabiles, Præludium*, t. I, p. 8, num. 159), e il §. *De causis nullitatum* (lib. 1°, cap. 191).

del foro di competenza, nel quale cioè si litigava, i secondi allo statuto del luogo dove era stato concluso il contratto.

Statuta dicuntur ordinatoria, si respiciant telam iudicalem, & modum, ac ordinem procedendi in iudicio, ac foro statuti, decisoria vero dicuntur illa, quæ respiciunt merita causæ ac illius decisionem; & quoad ordinariam attenditur statutum fori, in quo litigatur, & in decisoriiis statutum loci contractus [...] ⁵³.

Dunque, gli statuti ordinatori non si estendevano da un foro ad un altro («statuta ordinatoria non extenduntur de foro ad forum» ⁵⁴) ed erano osservati solo nella curia capitolina («illa statuta Urbis, quæ sunt ordinatoria non fervantur extra forum Capitolinum» ⁵⁵); mentre quelli decisorii non erano legati al foro o al giudice davanti al quale la causa pendeva e si osservavano in ogni tribunale della Città («statuta Urbis decisoria servantur in omnibus Curii Urbis inter Cives, et Incolas, ac districtuales»⁵⁶).

Il Costantini, nel lavoro di discernimento sugli statuti non si fermava alla semplice elencazione dei capitoli, tra ordinatori e decisorii ⁵⁷, ma pretendeva di comprendere il significato dello statuto (*verba statuti*) e riflettere sul pensiero (*mentem*) degli *statuentes*:

[...] hinc ad dignoscendum, an aliquod statutum sit ordinatorium, vel decisorium sunt inspicienda verba statuti, ac simul reflectendum ad mentem statuentium, nam si statutorum verba respiciant ordinem procedendi, vel sint directa specialiter Iudicibus Capitolii erunt ordinatoria, & solum in Curia Capitolina servanda ex firmatis supra *hic num. 115 & seq.* ⁵⁸.

In questa indagine, non si può però trascurare l'apporto dato da due giuristi precedenti, che studiarono lo *stylum* degli statuti, definendone i caratteri, prima di provare a chiudere il cerchio con alcune ulteriori considerazioni sul pensiero del Costantini.

Giovanni Battista Fenzonio nelle *Annotationes in Statuta* tentava una prima distinzione tra *acta ordinatoria*:

⁵³ *Ibid.*, *Præludium*, t. I, p. 7, num. 115.

⁵⁴ *Ibid.*, p. 7, num. 117.

⁵⁵ *Ibid.*, num. 116.

⁵⁶ *Ibid.*, p. 8, num. 150.

⁵⁷ Come infatti egli stesso spiega nel testo: «Quia instituti nostri non est compaginare cum improbo labore omnia capita Statutorum urbis ordinatoria [...]», *ibid.*, num. 139. Molti giuristi e uditori della sacra Rota, nelle decisioni non mancavano di sottolineare, ora un tipo o l'altro di capitoli, come ad esempio, in una decisione del 1614 di Giacomo Cavalieri, era esteso l'uso di un capitolo decisorio degli statuti romani, il §. *Ut fideiussor petere possit se à fideiussione eximi* (cap. 157, lib. 1°), ai forestieri, cfr. *Decisiones Sacræ Rotæ, Decisio CCCXX*, pp. 192-193.)

⁵⁸ *Ibid.*

Ordinatoria acta dicuntur, quæ tendunt ad litis ordinem, & modum procedendi, sicuti libellus, citatio, litis contestatio, satisfactio, iuramentum calumniæ, delatio iuramenti, & similia ⁵⁹;

precisando che lo statuto era detto ordinatorio «ubi dat certum modum procedendi, & executionem certo Iudicii committit» ⁶⁰; e *acta decisoria*:

Decisoria autem habentur illa, quæ litis decisionem respiciunt, sicuti testium attestations, instrumenta, confessiones, & alia similia acta probatoria ⁶¹.

Ed anche il De Luca era attento alla questione, se si considera inoltre che la distinzione era resa esplicita fin dal titolo del discorso XXXV del lib. XV del *Theatrum (De legibus, & auctoritatibus, cum quibus, in ordinatorijs, vel decisorijs, iudicandum, vel procedendum est)*.

Item alij dicuntur styli in iudicando, qui respiciunt decisoria; Et alij dicuntur styli in procedendo, qui respiciunt ordinatoria; Atque inter eos ea presertim notabilis dignoscitur differentia circa modum probationis, quod scilicet illi qui respiciunt ordinatoria, facilius probantur per attestations Curialium, seu Causidicorum, & Notariorum; Illi vero qui respiciunt decisoria, indigent formali, & exacta iustificatione, et potissime cum frequentia rerum iudicatarum, sive quod stylus sit notorius ex aliquo decreto generalis, vel reiterato testimonio eiusdem Tribunalis in eius decionibus ⁶².

Ancora, però, sfugge il nesso tra quanto avvertito dai commentatori e quanto effettivamente riportato nei documenti pontifici, e tra ciò e il limite che queste categorie avrebbero imposto agli statuti, differenziandone l'applicazione nei tribunali.

Il Costantini ha qui una valenza duplice: egli fu non solo colui che, avendone avuto la possibilità (ed anche la capacità) riunì nella sua opera i pareri discordanti dei predecessori e formulò un pensiero nitido sul ruolo e l'applicazione degli *statuta Urbis* nella prima età moderna, ma, fu anche l'unico a "leggere" nella bolla pontificia la differenza tra i capitoli ordinatori e quelli decisori, evidenziando alcuni passaggi (sottolineati nel testo):

Non obstat *decis. 208. n. 2. coram Serap.* contrarium tenens, quia ultra quod ibi articulus remansit indecisus, adhuc illa non officit, quia emanavit de anno 1573 in terminis antiquorum statutorum Urbis à Papa confirmatorum, cum hoc, quod statuta

⁵⁹ *Annotationes in Statuta, Præfatio*, p. 3.

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ *Ibid.*

⁶² G. B. DE LUCA, *Theatrum veritatis*, disc. XXXV, p. 255, num. 72.

ordinatoria ubique servarentur in aliis Curiis Urbis, at hodie abrogatis omnino antiquis statutis debet procedi cum dispositione statutorum publicatorum, ac confirmatorum de anno 1581 per Gregorium XIII *ejus const. 61 Bullar. nov. tom. 2* in qua antiqua statuta fuere p̄c̄nitus abrogata, de qua abrogatione meminit Rot. *decis. 60 in princip. et n. 5 p. 4 recen.* in qua confirmatione idem Gregorius expressè mandavit, quod statuta ab ipso confirmata servarentur in Curia Capitolina, etiam quoad processum causarum, hoc est quoad ordinaria, et quoad alia ubique in ipsa Urbe, et Districtu, ex quibus verbis clarè patet, statuta nova ordinaria esse servanda solùm in Curia Capitolii ⁶³.

Il giurista partendo dalla constatazione che nei vecchi statuti, i capitoli ordinatori venivano osservati *in aliis Curiis Urbis*, osservava che *hodie* con i nuovi statuti, e come espressamente disposto da Gregorio XIII, i capitoli predetti dovevano essere osservati unicamente (*solum*) nella curia di Campidoglio, richiamandosi alla *constitutio LXI* e condividendo appieno quanto il compilatore in quei documenti aveva scorto.

Senza menzionare la *Urbem Romanam*, anche il Fenzonio, aveva parlato nelle *Annotationes in Statuta* di un foro differente a seconda dello statuto:

Verum quo ad decisoria, utique certum est, quod statuta etiam in aliis Foris, ac Tribunalibus Civitatis, ac Districtus, ubi illa vigent, servari debent, sicuti generaliter [...] ⁶⁴;

Ciò porterebbe a vedere nella riforma una ulteriore distinzione, di cui tenere conto per l'interpretazione degli statuti, con modifiche che non erano rivolte a tutti i tribunali romani, come avveniva per i vecchi statuti, bensì, a seconda degli *acta*, da attribuire alcune al Campidoglio, altre a tutti i tribunali della Città.

Una "limitazione" che, se pure utile a fare chiarezza e a districare quella situazione di confusione tante volte lamentata, qui appare anche come il frutto di una elaborazione *ex post*.

⁶³ F. M. COSTANTINI, *Observationes forenses practicabiles, Præludium*, t. I, p. 7, num. 119 e segg.

⁶⁴ *Annotationes in Statuta, Præfatio*, p. 3, num. 11.

4. 3. «Diversas legum seu iuris species»⁶⁵

Fino a questo punto l'unico aspetto indagato è stato il posto occupato da alcuni capitoli nello specifico; ciò che ancora manca per cogliere quanto realmente la *forma iuris* statutaria sia stata utilizzata e sentita nella pratica – e quanto dalla riforma abbiano tratto giovamento i fori interessati –, è la consapevolezza di quale posizione avesse all'interno della gerarchia delle fonti del diritto⁶⁶.

Un discorso più generale sulle leggi consente, infatti, di inquadrare gli statuti all'interno del sistema giuridico vigente a Roma; un sistema tutto particolare di cui era causa in primo luogo il sovrano, nella persona del pontefice⁶⁷. La pluralità delle figure formali presenti nel papa, infatti, aveva inciso profondamente nella struttura del governo pontificio e di conseguenza anche nell'organizzazione della città di Roma⁶⁸.

Il De Luca è il primo giurista ad esporre con chiarezza le diversità che si sarebbe trovato di fronte chiunque si fosse interessato alla materia giuridica nello stato pontificio, costretto a dividersi tra diritto canonico e civile, tra foro ecclesiastico e temporale, tra materie spirituali e profane, come provava il contenuto delle leggi civili del tempo⁶⁹. Sebbene il giurista venosino abbia scritto quasi un secolo dopo la pubblicazione dei nuovi statuti, non si può comunque parlare di anacronismo in quanto egli descrisse qualcosa che preesisteva alla sua definizione.

⁶⁵ G. B. DE LUCA, *Theatrum veritatis*, disc. XXXV, p. 238, num. 12.

⁶⁶ Sul problema della posizione che lo statuto occupava nella pratica, cfr. G. CHITTOLINI, *Statuti e autonomie urbane*, p. 43; e G. S. PENE VIDARI, *Censimento ed edizione*, p. 283.

⁶⁷ Per il rapporto tra il diritto municipale e l'autorità sovrana, sull'esempio di Bologna, cfr. A. DE BENEDICTIS, *Gli statuti bolognesi*, p. 207 e segg.

⁶⁸ Tale consapevolezza appare per la prima volta in maniera lucida nel pensiero di Giovan Battista De Luca. Cfr. P. PRODI, *Il sovrano pontefice*, p. 74.

⁶⁹ G. B. DE LUCA, *Theatrum veritatis*, disc. XXXV, p. 233, num. 2: «Hodie verò, ultra adeo notabilem generalem diversitatem, inter ius canonicum, et civile, sive inter forum ecclesiasticum, et temporalem, ipsasque materias spirituales et prophanas; adhuc in singulis causarum generibus vel materijs, magna legum vel quæstionem diversitas dignoscitur, atque maior pars illarum materialium, quas hodie habemus, antiquis Romanis ignota erat, ut legum civilium tenor comprobatur».

4. 3. 1. Un diritto particolare

Nel famoso discorso XXXV ⁷⁰, sulle leggi – precedentemente citato –, il De Luca ha riflettuto sulla diversità delle leggi, la natura e la qualità delle cause, e su come in esse si sarebbe dovuto procedere ⁷¹.

Nel discorso, con una trattazione abbastanza ampia, si sottolinea come non solo esistano differenti procedure tra diversi principati e diverse provincie, ma anche nelle stesse città e nei singoli tribunali (*longè diversa est praxis*); una *diversitas* che non tocca solo il foro ecclesiastico e laico, ma che raggiunge anche più tribunali dello stesso foro:

Dum non solum inter diversos principatus, vel eiusdem diversas provincias, sed inter eiusdem Civitatis, vel loci Iudices, et Tribunalia, longè diversa est praxis, nedum ubi fori diversitas accedat, quæ id rationabiliter causat, ut contingit inter forum ecclesiasticum, et laicalem, sed etiam inter plura Tribunalia eiusdem fori ⁷².

Una situazione del genere esisteva, secondo il De Luca, specialmente a Roma:

Ut præsertim in Urbe praxis docet, quod diversissima est praxis fori capitolini, ab illa aliorum Tribunalium ⁷³.

Viene qui sottolineato, ancora una volta, come il tribunale di Campidoglio applichi una procedura *diversissima* rispetto agli altri tribunali.

Ma, come ciò poteva legarsi alla distinzione analizzata prima tra statuti ordinatori (per il solo foro capitolino) e statuti decisorii (per tutti gli altri fori)?

La situazione particolare della curia romana, che creava tante difficoltà ai giudici e ai *defensores*, non aveva origine solo da ciò, ma dalla coesistenza (*unionem*) nella persona del papa, del potere spirituale e del potere temporale:

Magis autem, quam alibi, in Romana Curia, in Iudicibus & defensoribus, seu de iure respondebitur, ista magna difficultas dignoscitur, dum ob utriusque, pontificij, & temporalis principatus unionem in uno Principe ⁷⁴.

⁷⁰ G. B. DE LUCA, *Theatrum veritatis*.

⁷¹ *Ibid.*, disc. XXXV, p. 238, num. 11: «Reflectendum in primis est, ad ipsarum legum diversitatem, ac naturam, seù qualitatem causarum, ut in singulis, cum illis respectivè legibus diversis, procedi debeat, quas subiecta materia patiatur»; il passo è anche ripreso in A. DE BENEDICTIS, *Gli statuti bolognesi*, p. 208.

⁷² G. B. DE LUCA, *Theatrum veritatis*, p. 237, num. 5.

⁷³ *Ibid.*

Una compresenza che creava una realtà unica ⁷⁵, all'interno della quale diversi diritti venivano trattati.

Ma, per una adeguata applicazione giuridica della materia, era necessaria, secondo il De Luca, una classificazione tra *diversas legum seu iuris species*, secondo la suddivisione dominante al suo tempo. Si avevano così sette categorie principali (*ius* divino, naturale, delle genti, civile comune, canonico comune, civile particolare o municipale, canonico particolare), che si articolavano in altre sottocategorie (in parte anche sovrapponendosi). Inoltre, da ricordare, che gli *iura* contemplati nelle diverse cause potevano essere tanto il diritto civile, quanto il canonico, tanto il feudale, quanto il municipale o consuetudinario. A questi si sarebbero aggiunte, in taluni casi, le regole teologiche ⁷⁶.

In primis (cfr. TAVOLA III) nel discorso si enunciava il diritto divino, suddiviso in veterotestamentario e neotestamentario; quest'ultimo, a sua volta, si distingueva in *expressum*, o *directum* (derivava dal Vangelo o dagli scritti degli apostoli ed era recepito dalla Chiesa) e in *divinum* (proveniva dalla Chiesa e dai santi padri e consisteva nei dogmi, separando i cattolici dagli eretici o scismatici):

Divinum subdistinguitur, in illud veteris et novi Testamenti; Atque istud posterius subdistinguitur, in expressum, ac directum, quod in Evangelio habetur, sive illud quod Ecclesia tanquam tale recipit ex traditionibus Apostolorum, qui ab ore Christi audierint; Et illud divinum, quod magis remotè provenit ab Ecclesiæ, ac Sanctorum Patrum magis receptis propositionibus, in quibus theologia præsertim dogmatica consistit, et quæ distinguit catholicos, qui has propositiones amplectuntur, ab hæreticis, et scismaticis, qui eas respuunt, seù amplecti nolunt ⁷⁷.

Il diritto del vecchio testamento, sempre contenuto nella Bibbia (ritenuto autentico dalla Chiesa cattolica) si distingueva, invece, in tre categorie, *cerimoniale seu misticum, iudiciale e morale*:

Primum verò veteris Testamenti, quod continetur in ea Biblia, quæ per Ecclesiam catholicam probata, & authenticata sit, & non alias, pariter subdistinguitur in tres

⁷⁴ *Ibid.*, p. 238, num. 10.

⁷⁵ Per certi versi anche difficile, poiché in essa tanto i giudici quanto gli avvocati avrebbero dovuto destreggiarsi: «Adeout frequenter, in una, eademque hora, de iure respondere oporteat super omnibus adeò diversis iuribus, vel materijs, dum alibi (ut præmissum est), ad eas tantum materias, Iudicum, & Advocatorum peritia restringitur, quas agant illa Tribunalia, in quibus, tanquam Iudices, vel tanquam Advocati versentur», *ibid.*

⁷⁶ Cfr. *ibid.*, p. 238, num. 11.

⁷⁷ *Ibid.*, p. 238, num. 13.

species, quoniam; Aliud est cerimoniale seù misticum; Aliud giudiciale; Et aliud morale ⁷⁸.

Il diritto naturale si divideva in *primævum*, poiché traeva origine dal solo istinto naturale ed accomunava uomini ed animali, e in *secundarium*, dato dalla sola condizione umana, che era comune a prescindere dalla diversità di regioni, nazioni e costumi:

Naturale verò ius, subdistinguitur in primævum et secundarium; Ut primævum sit illud, quod à solo naturæ instinctu proveniens, tàm hominibus, quàm brutis, et animalibus commune sit; Secundarium verò illud, quod omnibus hominibus, pro sola humana conditione, absque regionum, vel nationum, ac morum diversitate, est omnibus commune, et uniforme ⁷⁹.

Questo diritto, precisava il De Luca, era chiamato da altri *ius gentium primævum*. Ma il diritto delle genti (*quod secundarium dicitur*), continuava il venosino, non proveniva dal diritto scritto, né tanto meno dal diritto civile romano (classico o nuovo), bensì era quello in uso, da tempo, presso altri popoli ⁸⁰.

Il diritto civile, nel senso più generale del termine (*in eius lata significatione*) indicava tutte le leggi umane (escluse quelle del diritto divino e naturale) che sotto di sé raccoglieva ed era detto umano o positivo ⁸¹.

In stricta significatione, secondo l'uso dei *legistæ*, il diritto civile comune era proprio quello creato *ex auctoritate Romanæ Reipublicæ, seu Romani Imperii*, compreso nella compilazione giustiniana e composto dai 50 libri del Digesto (diviso, com'è noto, in *Vetus, Infortiatum* e *Novum*), dai 12 libri del *Codex Iustiniani* (contenente le costituzioni imperiali da Diocleziano a Giustiniano), dalle *Imperiales novellæ Constitutiones* (raccolte nell'*Authenticum* - 132 Novelle tradotte dall'originale greco in un latino scorretto -) e

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ *Ibid.*, p. 238, num. 14.

⁸⁰ *Ibid.*: «Illudquè ab alijs, ius gentium primævum appellatur; Aliud verò ius gentium, quod non proveniat à scripto iure civili Romanorum, et ex eius nova dispositione, sed sit circà ea, quæ prius plerisque alijs gentibus, et nationibus, communia, seù in usu erant».

⁸¹ *Ibid.*, pp. 238-239, num. 15: «Ius civile, in eius lata significatione, omnes subsequentes species legum complectitur, quasi quod sit idem, ac illud genus seù vocabulum generale quod (excepto iure divino & naturali) omnes leges humanas sub se complectitur, & quod humanum, seu positivum dicitur».

infine dai 4 libri delle *Institutiones* ⁸². Tralasciato perché reputato non degno di autorità era il *codex Theodosianus* assieme ad altri codici non specificati dal giurista ⁸³.

Il diritto canonico comune era quello costituito dai 5 libri delle Decretali (cioè il *Liber extra* di Gregorio IX), dal *Liber sextus* (di Bonifacio VIII), dalle *Clementinæ* (di Clemente V e Giovanni XXII) e dalle *Extravagantes* (di Giovanni XXII e successori) ⁸⁴.

Il diritto feudale, che parimenti era detto comune, a differenza delle particolari leggi e costituzioni edite nei feudi dei singoli principati, derivava da quelle consuetudini prima non scritte, in Lombardia, che con l'introduzione dei feudi cominciarono ad essere usate già nel Duecento, passando dalla redazione scritta con autorità privata, all'ottenimento della forza di legge autentica e al nome di *ius commune feudale* ⁸⁵.

Il diritto civile particolare o municipale, si identificava col *prophanum vel temporale*; era istituito (*conditum*) dall'autorità secolare, per le materie profane, unendo le *Constitutiones et Pragmaticæ*, che i supremi principi ordinavano in tutto il principato attraverso gli statuti particolari che vigevano nelle città o nei singoli territori (per questo era denominato anche *ius statutarium vel municipale*) ⁸⁶:

⁸² *Ibid.*, p. 239: «Verum in stricta significatione, iuxta loquendi usum legistarum; Ius civile commune, est propre illud, quod ex auctoritate Romanæ Reipublicæ, seu Romani Imperii, conditum est, atque est registratum, iuxta compilationem Iustiniani, in quinquaginta libris Digestorum, seu Pandectarum, qui tria constituunt volumina; Digesti scilicet Veteris; Infortiati; Et Digesti novi; Ac etiam in eo volumine, cui Iustiniani novi Codicis nomen tribuitur; Et in quinto quod dicitur Authenticorum, atque sub se continet plures Imperiales novellas Constitutiones, ac etiam quatuor libros Institutionum Imperialium».

⁸³ *Ibid.*: «Undè propterea, ille Codex, qui Theodosianus dicitur, sivè alij Codices, qui alterius quàm Iustiniani auctoritate compositi sint, iuris communis nomen, ac auctoritatem non merentur, nec habent».

⁸⁴ *Ibid.*, p. 239, num. 16: «Ius canonicum commune est illud, quod continetur in quinque libris Decretalium iuxtà compilationem Gregorij IX, & in altero, qui Sextus dicitur iuxtà compilationem Bonifacij VIII, ac etiam in Clementinis, & Extravagantibus, quæ post eundem Sextum ex Apostolicæ Sedis auctoritate registratæ sunt; Ac etiam in Concilijs generalibus à Sede Apostolica approbatis; Et in illis Apostolicis Constitutionibus, quæ per viam legis universalis per Papam uti Papam prò Ecclesia universali æditæ sint».

⁸⁵ *Ibid.*, p. 239, num. 18: «Ius feudale, quod pariter commune dicitur, ad differentiam illarum particularium legum, et Constitutionum, quæ super singulorum principatum feudis æditæ sint; Sunt illæ consuetudines, quæ prius non scriptæ, in Lombardia, cum introductione feudorum, ex quodam tacito infeudantium, et infeudatorum consensu, ac usu servari cæperunt, illæque in scripturam privata auctoritate redactæ fuerunt in eam, quam hodiè habemus formam, per Obertum scilicèt, et Gerardum; Attamen quia in Italiæ, et Germaniæ provincijs, in quibus magis feudorum usus invaluit, communiter receptæ sunt; idcirco authenticarum legum vim obtinuerunt, atquè iuris communis feudalis nomen, seu vocabulum fortitæ sunt».

⁸⁶ La stessa autorità sulla quale il Fenzonio si basava per dimostrare l'assoluta necessità della conferma papale. Attraverso la *Omnnes populi* (*Dig. 1. 1. 9*), per il giurista, si chiariva come l'*auctor* dello *ius proprium* fosse in principio il popolo; con il trasferimento della *iurisdictio in Principem* (*Instit. 1. 2. 6*) si ebbe un'ulteriore progressione: il popolo romano conferì all'imperatore ogni comando e potere. Il passaggio cruciale era questo: il popolo romano non aveva più la forza

Ius particulare, seù municipale civile, idest prophanum, vel temporale, ab aliquibus explicatur, ut sit omne illud particulare ius, quod cum sæculari potestate, in prophanis materijs, conditum sit, ita confundendo Constitutiones, & Pragmaticas, quas Principes supremi ordinant prò universo principatu, vel ditone, cum Statutis particularibus, quæ fiunt per Civitates, vel per singula loca intrà eorum territorium, ità generaliter istud appellando ius statutarium, vel municipale, atquè cum eisdem regulis, ac propositionibus tractando ⁸⁷.

Per il De Luca, nella definizione del diritto particolare, era facile incappare in un equivoco, facendo rientrare sotto il nome dei diritti *statutarii o municipali* anche quei diritti espressi dagli statuti o dagli ordinamenti delle città suddite o dei luoghi più piccoli. Il giurista metteva in guardia: era prerogativa esclusiva dello *ius principatus* e delle *regalia maiora* derogare, dispensare e creare leggi ed ordinamenti, poiché solo il principe - definito *supremum et absolutum* - o altrimenti quelle città che avocavano a sé la libertà, autoproclamandosi repubbliche ⁸⁸, avevano tale dignità.

Inoltre, il De Luca definiva erroneo, il chiamare leggi statutarie, quelle che erano deviate (*exorbitantes*) da un'altra legge comune, poiché esse (le leggi statutarie in genere) erano *vere ac proprie* leggi comuni e primarie, ma del principato, e avevano molta più efficacia del diritto civile comune; quest'ultimo, presente nella legislazione del principato o della repubblica, traeva validità (*vim legum*) non per mezzo del *legislator* delle leggi civili, ma dal principe o signore locale, o dalla città *libera*, come nel caso di Venezia, che decideva di farle osservare:

His etenim casibus, erroneum est, huiusmodi leges appellare statutarias, vel municipales, ab alia lege communi exorbitantes, quoniam verè, ac propriè sunt leges communes, & primariæ principatus, & quæ prævalere debent prædictis legibus

validante per approvare le sue leggi, da qui la necessità dell'approvazione sovrana. Essendo il papa, *ex donatione Costantini Magni Augusti in Beatum Silvestrum Pontificem*, divenuto il *princeps* delle terre della Chiesa e della stessa Roma, tale compito ora era riposto nelle sue mani, cfr. *Annotationes in Statuta*, p. 11.

⁸⁷ *Ibid.*, p. 239, num. 19.

⁸⁸ *Ibid.*, pp. 239-240, num. 19: «Verùm clarum est æquivocum, quoniam sub nomine juris statutarij, vel municipalis in temporalibus, propriè veniunt illa Statuta, vel ordinationes, quæ fiant per Civitates subditas, aliavè inferiora loca, iuxta frequentem Italiæ praxim; Sivè per Barones, et domicellos pariter subditos, adeoût non habeant facultatem derogandi iuri communi, sub quo etiam inviti vivere debeant; Secùs autem, ubi de legibus, et ordinationibus, quæ fiant per Principem supremum, et absolutum, sivè per feudatarium dignitatis, qui habeat ius principatus, et regalia maiora, et præsertim istud derogandi, dispensandi legibus, easquè denuò condendi; Aut de illis Civitatibus, quæ libertatem sibi vindicaverint, à quocumque Principe vel dominante, adeoût se gerant prò Republica, cum eodem iure principatus, et regalium, quamvis sub alicuius adiacentis Principis protectione vivant».

civilibus Romanorum, quibus juris communis civilis, ex communi usu nomen tribuitur; Siquidem juxta legalem historiam alibi insinuatam, istæ leges Romanorum in singulis respective principatibus, vel dominijs independentibus, habent vim legum, non ex auctoritate earum legislatoris, sed potiùs ex illa ipsius Principis, vel Domini localis, vel ex illa ipsius Reipublicæ, quatenùs illas servare placeat, neque in contrarium statuatur ⁸⁹.

Dunque, il diritto civile comune, era in qualche modo soggetto alla volontà del principe e fungeva da diritto “sussidiario”, così come avveniva nel foro ecclesiastico o nelle terre della Chiesa, tra il diritto canonico e il diritto civile, quando il diritto civile veniva applicato lì dove *per Canones* non si trovava una soluzione ⁹⁰.

Nel diritto civile particolare, quanto finora descritto rientrerebbe nella sottopartizione di quello comune («Ac propterea istud particolare ius principatus, verè et propriè in eo est commune» ⁹¹).

All'interno del diritto canonico particolare il De Luca, proponeva tre diverse specie, le prime due strettamente legate alla duplice figura del papa: *ius canonicum* ordinato dal *Papa tamquam Papa* e Vescovo universale della Chiesa (comprendente non le leggi per la vita eterna, ma quelle per la vita terrena, come, ad esempio, le regole di Cancelleria); *ius canonicum* creato dal papa come principe temporale dello Stato della Chiesa e registrato nelle Decretali e nei Bollari (come, ad esempio, le regole riguardanti il testamento o le Costituzioni Egidiane). Quest'ultimo era definito diritto canonico pontificio e si differenziava dal primo, il diritto canonico comune, in quanto, nonostante dipendesse sempre dal papa, non era rivolto a tutta l'umanità, ma al solo principato temporale.

Il De Luca, nella distinzione del diritto canonico, si contrapponeva all'*opinio communis*, che sino ad allora era stata accettata e che considerava gli statuti particolari delle singole città alla stessa stregua delle Bolle, delle Costituzioni e degli ordinamenti Apostolici, per quanto avessero in comune con questi la conferma del pontefice ⁹²:

⁸⁹ *Ibid.*, p. 240, num. 20.

⁹⁰ *Ibid.*: «Ideoque est potiùs ius subsidiarum, iuxta illam comparisonem, quam habemus in foro ecclesiastico, sive in terris Ecclesiæ, inter ius canonicum, et istud civile, quod scilicet civile attendendum est in subsidium, in illis casibus, in quibus per Canones non fuerit aliter provisum ob eorundem Canonum ordinationem».

⁹¹ *Ibid.*

⁹² Tesi di cui, invece, si fece promotore Giovanni Battista Fenzonio.

Ac propterea error esset manifestus, ita regulare Bullas & Constitutiones, ac ordinationes Apostolicas aeditas pro temporali regimine Status ecclesiastici immediati, eo modo quo regulantur Statuta particularia singularum Civitatum, quamvis eiusdem Pontificis confirmationem habeant ⁹³.

Per il giurista, era altrettanto errato comparare gli statuti particolari delle città suddite con le costituzioni dei diversi regni ⁹⁴.

Infine la terza specie, il *ius canonicum, vel spirituale magis particulare*, che poteva essere comparato al diritto particolare o municipale, poiché riguardava le città suddite, ma solo sul piano spirituale poiché consisteva nelle Costituzioni Sinodali che facevano i vescovi nelle loro diocesi, con maggiore o minore autorità, o in ciò che facevano i legati nel territorio a loro assegnato ⁹⁵.

In questa lunga elencazione delle diverse leggi, che rientrano tutte nel diritto scritto, il De Luca ricordava anche il genere non scritto della *consuetudine* ⁹⁶.

Gli *Statuta Almæ Urbis* – seguendo il pensiero del De Luca – rientrerebbero tra le leggi del diritto civile particolare (o municipale), essendo il mezzo attraverso il quale il principe regolava il diritto nelle città e nei territori del principato «cum sæculari potestate, in prophanis materiis». Ma, com'è noto, il sovrano di Roma era il pontefice: per l'autore del discorso sulle leggi, dunque, il papa solo in quanto principe temporale (*tanquam principe temporale*) poteva agire e regolare la legislazione municipale romana. Ciò non influiva minimamente sulla ripartizione del diritto, poiché il giurista – come già evidenziato – teneva separate le diverse figure legate alla persona del pontefice. Da ciò è impossibile non dedurre che, per la città di Roma, il diritto canonico pontificio e il diritto civile particolare finissero per coincidere.

⁹³ *Ibid.*, num. 24, p. 241.

⁹⁴ *Ibid.*, p. 242: «Ut pariter error est, ita regulare Statuta particularia, vel consuetudines aliquarum Civitatum subditarum Regni Neapolitani vel magni Ducatus Hetruriæ, eo modo quo Pragmaticas, & Constitutiones ipsius regis, vel Magni Ducis pro universo Regno, vel Ducato respectivè, cum similibus».

⁹⁵ *Ibid.*, p. 241, num. 24: «Aliud verò est ius canonicum, vel spirituale magis particulare, quod comparandum videtur iuri particulari vel municipali prophano ordinato per Civitates subditas, vel per Barones, & domicellos subditos ut supra; Et istud consistit in Constitutionibus Synodalibus, quas faciunt Episcopi in eorum diocesi, vel Archiepiscopi in eorum provincia, sive quandoque, iuxta maiores, vel minores facultates, quas faciunt Legati in eorum legatione».

⁹⁶ *Ibid.*, p. 242, num. 25: «Omnes istæ superius recensitæ species legum, cadunt sub genere iuris scripti, et ultra istud adest aliud genus iuris non scripti, cui ad differentiam, non legum, sed consuetudinem nomen seù vocabulum tribuitur, illudque adamussim continet sub se easdem species supra consideratas in iure particulari, contradistincto à iure communi civili vel canonico».

Partendo dalle stesse argomentazioni si capisce anche perché gli statuti non potessero essere considerati alla stessa stregua delle bolle o costituzioni apostoliche, emanate dal papa *tanquam papa*, capo della chiesa universale ⁹⁷.

4. 3. 2. La *dispositio iuris*

Per trovare un'esplicita conferma a questa idea che De Luca aveva degli statuti romani (e della loro vigenza), bisogna ricorrere ad un'opera successiva al *Theatrum*, i *Commentaria ad Constitutionem Innocentii XI P. M. de Statutariis Successionibus*, in cui si parla appunto degli *statuta Urbis*.

Il venosino, prima di trattare la materia successoria nel §. II, faceva una lunga riflessione sulla città di Roma (*De Urbe Roma cum ejus Districtu*) enucleando gli *statuta, seu decreta, aliæve leges, & ordinationes, sive à jure præempta confirmatione, & approbatione munita*, con i quali era ordinata e che in essa avevano vigore. Ciò non precludeva un'ulteriore definizione degli statuti della Città, poiché – a giudizio dell'autore – essi dovevano essere riconsiderati:

Quamvis enim hæc statuta Urbis, immutata eorum antiqua forma sub Gregorio XIII. ad illam, quam de præsentibus habemus, commentata per Fenzon. & Galganet. redacta sint ed eiusdem Pontificis mandato, a quo etiam approbata, & confirmata fuerunt ⁹⁸.

Il richiamo al Fenzonio non è dovuto solo al fatto che fu – come si è detto – assieme al Galganetti ⁹⁹ uno dei più importanti commentatori degli statuti, ma per la tesi, secondo cui gli statuti, in virtù della conferma papale, erano da considerarsi *Papalia*:

[...] quod statuta Urbis, utpotè condita mandato Papæ, & à deputatis ab eo, sint *Papalia* ¹⁰⁰.

⁹⁷ Cfr. anche A. DE BENEDICTIS, *Gli statuti bolognesi*, part. p. 209.

⁹⁸ J. B. DE LUCA, *Commentaria ad Constitutionem* (1697), p. 7, num. 17.

⁹⁹ Su questa faccenda il primo commentatore degli statuti non sembra prendere posizione; egli nella prefazione ricordava semplicemente che le leggi 'proprie' del popolo romano erano concesse dal pontefice: «ut & Summi Pontifices, huic Populo [Romano] proprias leges concessissis, numquam sunt dedegnati: habuerint itaque semper propria statuta, & hodie habent hæc ultima Summo Pontifice Gregorio XIII auctore», *Statuta Almæ Urbis* (1611), p. V; e, nella glossa al primo articolo (*De summa Trinitate, & fide catholica. Cap. I. Gloss.*), nuovamente: «sed an hodie Populus Romanus sine autoritate Pontificis possit condere statuta» (*ibid.*, p. 6).

¹⁰⁰ *Annotationes in Statuta*, p. 11, num. 54.

Il De Luca riprendeva l'idea della conferma tramite mandato del pontefice e la respingeva. Egli infatti affermava che non per questo dovessero essere considerati leggi del pontefice (*non per hoc tamen leges Summi Pontificis*); gli *statuta* erano e rimanevano leggi particolari e municipali:

Non per hoc tamen leges Summi Pontificis, vel supremi Principis dicendæ sunt, sed leges particulares, ac municipales ipsius Civitatis, eiusque districtus, cum Pontificia approbatio, & confirmatio earum naturam non immutante, sed solum operetur validitatem ob juris communis regulam, fortius vero in hoc Principatu, ob Ægidianam constitutionem, ut subditæ Civitates, & Loca, leges, & statuta sine Principis licentia, & approbatione condere non possint, [...] ¹⁰¹.

Inoltre, aggiungeva, a conferma di quanto precedentemente detto, che l'*approbatio* era sancita dal pontefice in quanto sovrano temporale e non in quanto papa o vescovo ¹⁰²:

Quinimmo hæc approbatio, juxta sensum moderniorum in praxi magis receptum, facta censetur per Papam uti Principem temporalem, non autem uti Papam, ve uti Episcopum, ut propterea non comprehendant Ecclesias, & personas, ac res Ecclesiasticas, nisi ubi expressa dicatur, vel per verba adeo generalia, & effrenata, ut eadem voluntas comprehendendi dignoscatur, ex iis, quæ habentur alibi deducta ¹⁰³.

Per questa stessa ragione, negli statuti, non potevano essere comprese le chiese, le persone e i beni ecclesiastici, se non dove chiaramente espresso, come prescriveva la norma (si ricorderà il passo del §. *De foro competenti*, in cui si limitava appunto la giurisdizione del foro capitolino sulle cause relative alle chiese, ai monasteri, agli ospedali e agli altri luoghi pii, nonché ai beni ecclesiastici).

In questo modo il De Luca rigettava il pensiero del Fenzonio, frutto di una "coscienza politica", che tra Cinquecento e Seicento tendeva, invece, ad unire i due poteri (spirituale e temporale) nella persona fisica del papa ¹⁰⁴.

Per il faventino infatti una delle valenze degli *statuta Urbis*, in quanto 'papali', era quella di regolare anche la materia ecclesiastica, tramite la *potestas* e la *voluntas* del pontefice:

¹⁰¹ J. B. DE LUCA, *Commentaria ad Constitutionem* (1697), p. 7, num. 17.

¹⁰² È qui evidente il richiamo al diritto canonico pontificio, richiamato nel discorso XXXV.

¹⁰³ *Ibid.*, num. 18.

¹⁰⁴ Un accenno a questa visione della realtà politica del tempo in P. PRODI, *Il sovrano pontefice*, part. p. 49 e segg.

Nam quod sub eo comprehendantur personæ Ecclesiasticæ, visum est carere difficultate: tum quia Statutum est Papale, conditum a deputatis à Papa, nec restrictum ad Forum Capitolinum, sed servandum in totis Curii; tum etiam, quia sæpissimè Rota idem tenuit, ac firmavit ¹⁰⁵.

Il fatto di comprendere o meno gli ecclesiastici, in questo modo, diveniva centrale per la valenza degli statuti romani, che allargavano il loro raggio di azione dal solo foro capitolino, a tutte le curie, (tanto spirituali quanto temporali) con la sola conferma pontificia. La volontà degli *statuentes* circa il comprendere la Chiesa e le persone che ruotavano nella sua orbita nell'ambito statutario, era confermata per Fenzonio dalle semplici e generali parole degli statuti stessi ¹⁰⁶.

Gli statuari probabilmente nel loro lavoro di riordino non furono neanche sfiorati da una tale lungimiranza, e i diversi pontefici che ne promossero i lavori fino a Gregorio XIII, sia pur preconizzando un modello da esportare in tutto lo stato ecclesiastico, non riuscirono ad abbracciare completamente questa prospettiva.

Ma ciò, appunto, era il frutto di un'epoca in cui, la definizione della figura del pontefice si evolveva velocemente: se fino agli ultimi anni del Cinquecento si mantenne la distinzione delle due figure del pontefice, già nei primi decenni del Seicento queste iniziarono a fondersi e l'autorità spirituale e quella temporale del papa non furono distinguibili ¹⁰⁷.

Proprio a cavallo di questi anni, e prima che il pensiero acuto di De Luca portasse ad una nuova separazione delle diverse persone del pontefice, si situava la riflessione di Fenzonio e di chi, esperto di diritto come lui, in quegli anni ragionava sugli statuti e sulla materia oggetto di contesa ¹⁰⁸.

¹⁰⁵ *Annotationes in Statuta, Decisio I*, p.3.

¹⁰⁶ Tali parole certamente comprendevano, secondo il giurista, tanto i laici quanto i chierici per la norma del diritto secondo cui le parole semplicemente (*verba simpliciter*) esposte devono essere comprese in generale e dove la legge non distingue neanche i giuristi sono tenuti a distinguere, cfr. *Annotationes in Statuta*, p. 256, num. 11 e 12.

¹⁰⁷ Cfr. P. PRODI, *Il sovrano pontefice*, p. 52.

¹⁰⁸ Anche il Galganetti, ad esempio, nella glossa al §. *De executione instrumentorum* (lib. 1°, cap. 82), sembrava comprendere i chierici, non solo in un capitolo specifico («Et Clerici utuntur hoc statuto [...]», *Statuta Almæ Urbis Romæ [...] cum glossis D. LEANDRI GALGANETTI*, col. 125), ma anche in un'accezione più generale dello statuto («Nam statutum generale, & honestum quod potest commodum apportare, comprehendit etiam Clericos», *ibid.*, coll. 125-126). Una risoluzione di questo tipo scaturiva quasi sempre dalla volontà di riconoscere negli *statuta Urbis* degli *statuta papalia*, e su ciò doveva basarsi l'*opinio communis* dei giuristi dei primi decenni del Seicento.

Una osservazione, fatta da un altro giurista romano, Paolo *Rubeus*, pochi decenni dopo la pubblicazione delle *Annotationes in Statuta*, sulla validità dei Sacri Canoni nella città di Roma, ci permette di percorrere questa strada.

La *communis opinio* inizia ad essere diversa dai tempi del Fenzonio ed alcuni giuristi percepiscono il cambiamento senza però riuscire a dare una spiegazione. Al cap. XXIV delle sue *Resolutiones Practicabiles*, il giurista romano discuteva del fatto che proprio nell'Urbe la decretale *Cum esses* sul testamento non valesse ¹⁰⁹:

Curiosè modò inquiramus, quamobrem hîc in Urbe dicta decretalis dispositio nullatenus servetur, & secundùm Juris Civilis censuram in ea testamentum condatur ¹¹⁰.

Ciò che sembrava destare meraviglia per il *Rubeus*, nel caso specifico del testamento, che era considerato materia spirituale, era il fatto che il diritto canonico e di conseguenza le decretali accorressero solo *in subsidium* al diritto civile (nella forma specificata dal cap. 42 del 1° libro, il §. *De Servandis Statutis, et illis deficientibus Iure Communi*):

Sed cesset omnis admiratio, eo quia hîc in Urbe adest statutum particulare *in lib. I. cap. 42. sub rubric. de servand. statut.* quo specialiter cavetur, quod inter Cives, incolas, & districtuales servantur statuta, & ubi statuta non disponunt, servetur Ius Civile, & in subsidium recurratur ad Ius Canonicum: quæ quidem statuta Urbis, cùm sint per Summum Pontificem confirmata, imò & de ejus ordine reformata, non est de eorum validitate dubitandum. Quare stante dicto statuto, Romæ servatur Ius Civile, & ejus rigor, non autem Ius Canonicum, ejusque æquitas, nisi in subsidium[...] ¹¹¹.

A Roma, nella città del papa, nella città in cui gli statuti erano stati confermati dal sommo pontefice, si osservava il diritto civile, e non il diritto canonico, se non come riserva (*in subsidium*).

¹⁰⁹ L' invalidità era confermata anche da alcune sentenze della Rota: «Quo stante mirum videtur, quare hîc in Urbe, ut dixi, non servatur dispositio dictæ decretalis, cùm esse, & sic Romæ non valet testamentum conditum coram Parocho, & duobus testibus. Unde Rota pluries judicavit pro invaliditate similium testamentorum, [...]», P. RUBEI, *Resolutiones Practicabiles*, p. 176, num. 74.

¹¹⁰ *Ibid.*, num. 71.

¹¹¹ *Ibid.*, num. 75 e segg.

Un rapporto articolato in maniera tale da stridere con il ruolo cui era chiamata la città di Roma ¹¹², ma in linea con la distinzione dei poteri che si iniziava lentamente ad affermare.

In realtà, come ricorda Mario Caravale, il rapporto tra diritto civile e diritto canonico dovette essere «ben più simbiotico» ¹¹³ di quanto si possa credere, per quella permeabilità del diritto, di cui si dirà più avanti ¹¹⁴.

4. 4. Alcune considerazioni conclusive

I limiti che si sono scorti in questo capitolo, sembrano contrastare con lo spirito degli *statuentes* che avevano trovato nei nuovi statuti un modo per mantenere in vigore la giurisdizione capitolina. Ma nel tentativo dei riformatori, sarebbe ingiusto scorgere un anacronistico ritorno al passato. Essi erano ben consapevoli della realtà in cui erano immersi e vivevano, frammezzata dall'esistenza di altre curie e soggetta alla presenza del pontefice, sovrano assoluto della città, e causa prima di questo pluralismo.

Probabilmente ciò fu il punto di arrivo di una ideologia che si iniziò a percepire già a metà del XV secolo e che Paolo Prodi – commentando un passo del Piccolomini non ancora papa – così spiega:

la sovranità temporale del papa è difesa non più soltanto come secondaria e neppure come strumento per la difesa della libertà della Chiesa, ma in se stessa come esempio di un nuovo tipo di potere in cui lo Stato si occupa, partendo dal fondamento della ideologia cristiana, di tutto l'uomo, con un'ampiezza di intervento che è del tutto nuova rispetto alle tradizionali tesi teocratiche ¹¹⁵.

Una presa di coscienza del cono d'ombra pontificio sulla Città, che si potrebbe definire logica, da parte dell'autorità capitolina, e che non avrebbe giocato a svantaggio

¹¹² «Et tamen Romana Civitas cæteris aliis Civitatibus, ac terrarum locis Ecclesiæ Romanæ auctoritate, præminentia, ac dignitate præfulgeat, quæ ab ipso D. N. Jesu Christo primatum Nationum obtinet, & eo jubente, Sedes Apostolica ad Antochiam Romam traslata fuit, & caput totius Orbis effecta [...]», P. RUBEL, *Resolutiones Practicabiles*, p. 176, num. 72 e 73.

¹¹³ Di simbiosi tra ordinamenti ecclesiastici e laici parla anche Marco Bellabarba, definendo le vicende della giustizia europea dal medioevo all'età moderna (cfr. M. BELLABARBA, *La giustizia*, pp. 63-64).

¹¹⁴ M. CARVALE, *Il diritto patrio*, p. 400. Lo storico del diritto, afferma inoltre che «il diritto vigente nelle terre della Chiesa appare quanto mai variegato, con la persistenza dei diritti propri delle singole comunità e con un diritto comune che presentava tratti diversi rispetto alle altre aree di *ius commune*», *ibid.*

¹¹⁵ P. PRODI, *Il sovrano pontefice*, p. 36.

dell'autonomia municipale, se non si fosse cercato di comprendere nella legislazione municipale anche la sfera ecclesiastica.

Una linea di pensiero che sembra trovare appoggio in una riflessione di Mario Ascheri, piuttosto recente, che, sia pur riferita all'epoca medievale, solleva inoltre delle critiche e pone delle questioni che non si allontanano molto dai temi qui trattati.

Lo storico del diritto, ad esempio, sottolinea il fatto che esista un vincolo imprescindibile tra la Chiesa e le varie città-Stato nel medioevo, che sarebbe perdurato – naturalmente – nei secoli successivi ¹¹⁶.

L'Istituzione romana dava un apporto fondamentale alla costruzione della società, e questo è inequivocabile. Come evidenziato anche nel primo capitolo, la religione cristiana con i suoi dettami e le sue pratiche ha permeato la vita dell'individuo, ad ogni livello e per ogni fase. Ma, «la sua influenza – scrive Hespanha, parlando del diritto canonico, in relazione al diritto comune – fu determinante in alcuni punti, che non sempre erano in relazione con la religione e la fede» ¹¹⁷.

«La Chiesa – rileva ancora Ascheri – pretendeva il rispetto della sua gerarchia delle fonti, che vedeva il diritto canonico al di sopra di quello locale, considerato di tipo consuetudinario e pertanto soggetto ad “*approbatio*” implicita o esplicita, ma soprattutto sottoposto quando fosse il caso, a una specie di visto di conformità ai superiori principi – come quelli del diritto divino e naturale» ¹¹⁸. Un tipo di rapporto che, infine, nell'ottica moderna – sempre secondo lo storico del diritto –, non solo non è stato tenuto nel giusto conto, ma addirittura penalizzato ¹¹⁹. Per lo storico del diritto, «sembra doveroso sottolineare la centralità del diritto canonico e delle istituzioni religiose anche per le città-

¹¹⁶ Esiste un substrato negli statuti riconducibile alle disposizioni ecclesiastiche, come, ad esempio, il §. *De hæreticis*. Un esempio che bene si presta a speculazioni e che si riallaccia a quanto affermato da Ascheri nel ricordare l'ingerenza che ebbe il papato nella prima età comunale («Divenne normale, a conclusione degli arbitrati che pacificavano le città, ordinare di cancellare certe normative locali e di inserire ad apertura degli statuti comunali le costituzioni pontificie e imperiali contro l'eresia», *ibid.*, p. 82).

¹¹⁷ A. M. HESPANHA, *Introduzione alla storia*, p. 110.

¹¹⁸ M. ASCHERI, *Diritto e religione*, p. 84. Paolo Prodi ricorda il tentativo – fallito – «di creare un sistema giuridico unitario valido sia per la Chiesa che per la cristianità [...]: proprio dalla metà del secolo XIII, quando la giustizia della Chiesa raggiunge la sua massima espressione anche formale con il papa giurista Innocenzo IV, iniziano a manifestarsi le prime grandi divaricazioni, le prime crepe in questa costruzione», P. PRODI, *Una storia della giustizia*, p. 107.

¹¹⁹ Anche se, ad esempio, l'influsso del diritto canonico, su tutto il diritto privato in età moderna, è ricordato nella storiografia più recente da Prodi (cfr. *ibid.* part. pp. 111-112), pur citato da Ascheri.

Stato, pur sempre nate e cresciute in un contesto fortemente caratterizzato dall'egemonia culturale e quindi anche giuridica della Chiesa nelle sue varie articolazioni»¹²⁰.

Ciò che non convince, sia pure per certi versi possa anche apparire condivisibile in un senso più generale e astratto rispetto al caso specifico di Roma, è la consequenzialità tra egemonia culturale ed egemonia giuridica.

Ma alla fine quello che è emerso in queste ultime pagine, in fondo, non si allontana molto dal quadro ora richiamato, soprattutto se si considera come gli statuti fossero interpretati da una parte della giurisprudenza di inizio Seicento, anche se – a parere di chi scrive – un quadro siffatto mostra delle inevitabili forzature.


Gli statuti erano nati con uno scopo e una finalità diversa da quella che sarebbe stata attribuita loro, decenni dopo l'emanazione. Probabilmente nel tentativo di renderli attuali, si finì anche per adattarli completamente al nuovo metro di giudizio, oscurando così l'indirizzo iniziale e la "*mentem*" che li aveva creati¹²¹.

Eppure gli statuti non lasciavano adito a molti dubbi: legiferavano sulla città e il distretto, escludendo in generale gli ecclesiastici e i beni della Chiesa, si rivolgevano a tutti i tribunali laici, sia pure con qualche eccezione, e *in subsidium* potevano contare, in primo luogo, sulla legge civile e poi sul diritto dei Sacri canoni.

¹²⁰ M. ASCHERI, *Diritto e religione*, p. 87. Un discorso che sembra richiamare il pensiero del Fenzonio, che più di altri tese a vedere un legame diretto tra le disposizioni ecclesiastiche e gli statuti, ma che per tempi e finalità alla fine si discosta nettamente.

¹²¹ Ciò in qualche modo è riconducibile, riconsiderando i tempi, ad una critica di Friedrich Ebel, che alcuni anni fa scriveva: «È emerso da tempo che la concettualità odierna è potenzialmente in grado di rendere più difficoltoso l'accesso ai fenomeni storici, poiché oggi con quei concetti indichiamo altro da quanto si faceva in passato e d'altra parte ci riferiamo forse a qualcosa che in passato non esisteva» (F. EBEL, *Legislazione e superiorità*, p. 125).

Diversas leges seu iuris species



* De Luca, *Theatrum veritatis et iustitiæ*, lib. XV, disc. XXXV, num. 24.

FONTI E BIBLIOGRAFIA

ARCHIVI E FONDI CONSULTATI

ARCHIVIO DI STATO DI ROMA (ASRM):

Camera I
Collegio Notai Capitolini
Collezione dei Bandi
Confraternita di S. Giovanni decollato
Fondo Università
Stato Civile, Appendice: Libri Parrocchiali II

ARCHIVIO SEGRETO VATICANO (ASV):

Archivum Arcis (A. A.), Arm. I-XVIII
Arch. Della Valle-Del Bufalo
Arm. LII
Arm. XLI
Arm. XLII
Avvocati Concistoriali
Camera Apostolica (Cam. Ap.), Diversa Cameralia (Div. Cam.)
» » Introitus et Exitus (Intr. et Ex.)
Miscellanea (Misc.), Arm. II
» Arm. IV-V
Registra Lateranensia (Reg. Lat.)
Schedario Garampi
Secretaria Brevium (Sec. Brev.), Registra (Reg.)

ARCHIVIO STORICO CAPITOLINO (ASC):

Archivio Orsini
Camera Capitolina

ARCHIVIO STORICO UNIVERSITÀ DI PERUGIA (ASUPG):

Acta Graduum

ARCHIVIO STORICO VICARIATO DI ROMA (ASVR):

S. Agostino
S. Biagio delle Fosse
S. Cecilia in Monte Iordano
S. Giovanni della Pigna
S. Ivo dei Britannii
S. Lorenzo in Damaso
S. Luigi de' Francesi
S. Maria ad Martyres
S. Maria del Popolo
S. Maria in Campitelli
S. Maria in Monticello
S. Maria in Publicolis
S. Maria sopra Minerva
S. Nicola de' Prefetti
SS. Apostoli

EDIZIONI ANTICHE

Advocatorum Sacri Consistorii Syllabum CAROLUS CARTHARIUS ex Urbeveteri eorundem Decanus et archivi apostolici molis Hadrianæ præfectus exarabat. Alma in Urbe superiorum assensu. Anno MDCLVI. ab orbe redempto. Zenobius Masottus typis cameralibus imprimebat.

(ANDREÆ) ALCIATI iurisconsul. Mediolanensis, *De verborum significatione, libri IIII. Eiusdem in titulum XVI. Lib. L. Digestorum commentarii, postrema editione quanta fieri potuit diligentia, collatione autographi, castigati. Lugduni, apud Ant. Gryphium. MDLXXII.*

Annotationes in Statuta sive Ius municipale Romanae urbis, quibus non solum iurisdictio et praxis capitolini fori quae utpotè iuri communi potissimum innixa, toti ferme Orbi communis est, explanatur et dilucidatur, Sed praecipua quoque universi Iuris

argumenta opportunis locis enodantur. Accesserunt variae diversorum pontificum litterae De immunitatibus ac facultatibus Almae Urbis Inclyti Romani Populi, Decretum Camerale ad favorem Inquilinorum, ac praecipuè Constitutio Pauli Papae V. de Reformatione Tribunalium, et Elenchi Capitum Statutorum, atque Pontificiarum sanctionum. Decisiones etiam Sacrae Romanae Rotae, certis statutorum capitibus, ad quae pertinere videntur, sigillatim inseruntur decisioni cuilibet sua Epitome praeposita. Cum rerum indice memorabilium. Auctore JOANNE BAPTISTA FENZONIO nobili de Brasichella I. C. Comite Palatino, Equite aurato, Sacrae Cæsareæ Maiestatis Consiliario, et ipsius olim Urbis Senatore. Romæ, ex Typographia Andreae Phæi, 1636.

Bullarum diplomatum et privilegiorum sanctorum romanorum pontificum, Taurinensis Editio, Augustæ Taurinorum, Seb. Franco et Henrico Dalmazzo Editoribus, MDCCCLXII, tom. VII.

Bullarum diplomatum et privilegiorum sanctorum romanorum pontificum, Taurinensis Editio, Augustæ Taurinorum, A. Vecco et sociis Editoribus, MDCCCLXVII, tom. XII.

Bullarium Romanum Novissimum a Pio IV usque ad Innocentium IX. Opus absolutissimum LAERTII CHERUBINI præstantissimi I. C. Rom. Tertio nunc editum a D. Angelo Maria Cherubino Monacho Casinensi, qui ut in altera Editione Quartum Tomus perfecit ita nunc Constitutiones S.^{mi} D. N. Urbani VIII, usque ad hanc diem emanatas addidit. Necnon vitas, et icones omnium Pontificum, Appendicem insuper suis locis restituit, Indices locupletavit, opusque totum recensuit. Romæ, ex Typographia Rev. Camerae Apostolicæ. MDCXXXVIII. Tomus Secundum.

(FRANCISCI MARIÆ) CONSTANTINI Nobilis Asculani Celebratissimi Juris Utriusque consulti, ac Romanæ Curia Advocati. Vota Decisiva in causis, in quibus munere Locumtenentis Civilis in Tribunali Gubernatoris Urbis, Secundi, et subindè Primi Collateralis in Curia Capitolii, unius ex Agentibus Communitatum Ecclesiasticæ Ditionis, Patroni Cuasarum Sacri Palatii Pontificii, ac Illustrissimæ Congregationis Œconomicæ eiusdem Sacri Palatii à Secretis fungens, vel definitivè pronunciavit, aut in sensu veritatis respondit. In sex tomos distributa; atque a COSMO MATHIA CONSTANTINO Causarum Sacri Palatii Apostolici de Collegio Patrono, Auctoris Pronepote, in lucem edita variis, novisque Additionibus, ac Sacrae Rotæ Decisionibus ad cuiusque ferme Voti ornatum, necnon Duplici Argumentorum, et

Conclusionum Indice Locupletata. Accedunt nunc primùm novæ, et numquam antea editæ eruditissimæ, locupletissimæque Additionis Posthumæ, quæ præsertim in Veneta Editione desiderantur. Romæ, MDCCL.

Constitutiones sive Statuta magnifice civitatis Anconae, [Anconae, per Bernardinum Guerraldam, 1513].

(PETRI ANTONII) CORSIGNANI J. C., *De Viris Illustribus Marsorum Liber Singularis cui etiam Sanctorum, ac Venerabilium Vitæ, necnon Marsicanæ Inscriptiones accesserunt. Romæ MDCCXII. Typis, & sumptibus Antonii de Rubeis in Platea Cerensi.*

Decisiones Sacræ Rotæ Romanæ coram IACOBO CAVALERIO S. R. E. Presbytero Card. Sancti Eusebii dum esset eiusdem Rota Auditor. Venetiis, MDCXXIX. Ex Typographia Francisci Baba.

Degli Annali di Gregorio XIII pontefice massimo, scritti dal Padre GIAMPIETRO MAFFEI della Compagnia di Gesù, tomo secondo, in Roma MDCCXLII, nella stamperia di Girolamo Mainardi.

(JO. BAPTISTÆ) DE LUCA, S. R. E. *Cardinalis commentaria ad Constitutionem Innocentii XI P. M. de Statutariis Successionibus cum particulis statutorum et legum excludentium Fœminas propter Masculos, tam intra Statum Ecclesiasticum, quam extra illum. De Pensionibus Ecclesiasticis ad ornatum alterius Constitutionis eiusdem SS. D. N. de illis ultra medietatem non trasferendis. Accedunt in sine indulta varia transferendi & retinendi Pensiones Ecclesiasticas. Opus Posthumum. Cum indicibus, capitum, argumentorum & rerum notabilium locupletissimis. Coloniae Allobrogum. Sumptibus J. A: Cramer & p. Perachon. MDCXCVII.*

(JO. BAPTISTÆ) DE LUCA Venusini, S.R.E. *Presbyteri Cardinalis, Commentaria ad Constitutionem Sanctæ Memoræ Innocentii XI. De Statutariis successionibus; Cum Particulis Statutorum, & Legum excludentium Fœminas propter Masculos, tam intra Statum Ecclesiasticum, quam extra illum. Accedit De Pensionibus Ecclesiasticis ad ornatum Constitutionis eiusdem Pontificis, de illis ultra medietatem non trasferendis; cum variis indultis transferendi, ac retinendi Ecclesiasticas Pensiones. Venetiis, MDCCXVI. Apud Paulum Balleonium.*

(JO. BAPTISTÆ) DE LUCA Venusini, S.R.E. *Presbyteri Cardinalis, Theatrum veritatis & Justitiæ sive decisivi discursus per materias, seu titulos distincti, & ad veritatem edit in forensibus controversiis Canonice & Civilibus, in quibus in Urbe Advocatus*

pro una partium scripsit, vel consultum respondit. Liber Decimusquintus, cujus I. Pars de Judicis, & de Praxi Curiae Romanæ; II. Relatio Romanæ Curiae forensis, eiusque Tribunalium, & Congregationum; III. Conflictus Legis, & Ratinis, cum Opuscolo Dello Stile Legale. Venetiis, MDCCXXVI. Ex typographia Balleoniana.

IANI NICII ERITHRAEI [ROSSI, G. V.], *Pinacotheca imaginum illustrium, doctrinae vel ingenii laude, virorum, qui auctore superstite, diem suum obierunt, MDCXLIII.*

Il Principe cristiano pratico di GIO. BATTISTA DE LUCA, abbozzato nell'ozio Tuscolano autunnale del 1675. Accresciuto e ridotto a diversa forma ne' spazij estivi, avanzati alle occupazioni del Quirinale nel 1679. Con l'indice delle cose notabili, In Roma. Nella Stamperia della Reverenda Camera Apostolica, MDCLXXX.

Indice alfabetico de' cognomi, nomi, e materie del Rubricellone generale dell'archivio segreto dell'eccellentissima camera di Campidoglio fatto sotto gli auspicij degl'illustrissimi signori Giulio Ricci e Cavaliere Alessandro Petronj presidenti deputati dalla Santità di N. Signore Papa Clemente XII da FRANCESCO MARIA MAGNI, da Città di Castello l'anno MDCCXXXVI, consultabile presso l'Archivio Storico Capitolino.

(LUCÆ) PÆTI, *Iureconsulti, De iudiciaria formula Capitolini Fori ad S. P. Q. R., Romæ, in ædibus Populi Romani, MDLXXVIII.*

(LUCÆ) PÆTO, *Iureconsulti, De iudiciaria formula Capitolini Fori. Iuxta novorum Statutorum Urbis reformationem, ac confirmationem. Cum indice operis copiosissimo, additi quoque sunt alij tres indices singulis tribus ipsius voluminis statutorum libris respondentes cum eorum, tum ad huius praxis commodiorem vsum accomodati. Romæ, in ædibus Populi Romani, Apud Georgium Ferrarium, MDLXXXVII.*

(DOMENICI) PICI I. C. *Eretani Civis Romani, et in Romana Curia Advocati. De contractibus sine certa solemnitate non valituris. Ad Cap. CLI. Libri Primi Statutorum Urbis Commentaria. Opus viginti tribus Glossis absolutum, omniaque ferè Statuta Minorum, et Mulierum contractibus formam præscribentia complectens. Una cum sexaginta et quinque Sacræ Rotæ Romanæ Decisionibus, in dictis Glossis allegatis, exceptis additis ante hac non impressis. Cum Summario, et Indice rerum, ac sententiarum; tam ex Glossis, quàm ex Decisionibus selectarum locupletissimis, ab eodem Authore lucubratis. Nunc primum in lucem editum. Cum Privilegiis. Romæ, Ex Typographia Cameræ Apostolicæ M.DC.XV.*

(PAULI) RUBEI, *Jureconsulti Romani, Resolutiones Practicabiles circa Testamenta, aliasque Dispositiones ad Pias & non Pias causas: in quibus celebriores, et in usu forensi frequentiores Quæstiones ex Theoria, ac Supremorum totius Orbis Tribunalium, & Præsertim Sacræ Rotæ Romanæ Decisionibus illustrantur, & resolvuntur. Et quamplurimæ aliæ materiæ in foro et praxi currentes latè explicantur; & quidquid à multis sparsim scriptum fuit, hic summo studio, & pleno calamo collectum, digestum, ampliatur, & novis doctrinis elucidatum legitur [...]. Editio novissima Gallica accurate recognita et emendata. Lugduni, Ex Typographia Michaelis Goy. MDCLXXVI.*

S:P:Q:R: *STATUTA ET NOVÆ REFORMATIONES URBIS ROMÆ, eiusdemq. Varia privilegia a diversis romanis Pontificibus emanata in sex libros divisa novissime compilata.*

STATUTA ALMÆ URBIS ROMÆ auctoritate S. D. N. D. Gregorii Papæ Xiii Pont. Max. A Senatu, Populoq. Rom. reformata, et Edita. Romæ. In Aedibus Populi Romani. MDLXXX.

Statuta Civilia civitatis Bononiæ multis glossis, variis provisionibus, ac amplissimo indice novissime formata, [Bononiæ, per Ioannem Baptistam Phaellum, 1532].

Statuta et decreta communis Genuæ quæquam ordinatissime diligentissime et castigatissime ad communem cunctorum Genuensium utilitatem [Bononiæ, impressum per Caligulam de Balazeriis, 1498].

Statuta magnificæ civitatis Beneventi nuper reformata à Sanctissimo D. N. Sixto Quinto confirmata. Romæ, apud Paulum Bladum impressorem cameralem, 1589.

[Statuta Mediolani], apud Alexandrum Minutianum, 1512.

Statuta populi et communis Florentiæ publica auctoritate collecta castigata et præposita anno salutis MCCCCXV, Friburgi, apud Michaellem Kluch, [1777].

Statuta Urbis Ferrariæ nuper reformata. Anno domini MDLXVII, Ferrariæ, Excudebat Franciscus Rubeus de Valencia, 1566.

STATUTORUM ALMÆ URBIS ROMÆ, sive iuris civilis, quo hodie Romanus Populus utitur, libri quinque. Item, privilegiorum à diversi Romanis Pontificibus eidem Rom. Pop. concessorum, liber singularis, quem Sextum appellant. Non solum ab infinitis propè mendis, quibus antea scatebant, accuratè et diligenter purgati, sed etiam Concordantiis locorum, et Indice titulorum, ac nonnullis aliis scitu dignis, aucti, et illustrati. Romæ, apud Antonium Bladum impressorem cameralem. Anno domini MDLXVII.

STUDI CITATI

- ADORNI G., *Statuti del Collegio degli Avvocati Concistoriali e Statuti dello Studio Romano*, in «Rivista internazionale di diritto comune», 6 (1995), pp. 293-355.
- ADORNI G., *Per il Settimo Centenario: i nuovi statuti del Collegio degli avvocati concistoriali e dell'Università di Roma (9 settembre 1597 - 14 aprile 1605?)*, in «Rivista internazionale di diritto comune», 14 (2003), pp. 227-254.
- AMAYDEN T., *La storia delle famiglie romane*, Edizioni Colosseum, Roma 1587 - Ristampa anastatica -.
- ANDRETTA S., *Le istituzioni e l'esercizio del potere*, in *Roma del Rinascimento*, pp. 93-121.
- ASCHERI M., *Diritto e religione nelle città-Stato medievali. Una questione di prospettiva*, in *Diritto e religione*, pp. 79-94.
- ASCHERI M., *Formes du droit dans l'Italie communale: les statuts*, in «Médiévales», 39, automne 2000, pp. 137-152.
- ASCHERI M., *Leggi e statuti*, estratto da *Lo spazio letterario del Medioevo*, 1. Il Medioevo latino, III. La ricezione del testo, Salerno Editrice, Roma 1995, pp. 541-574.
- BARBALARGA D., *Gli atteggiamenti devozionali nei testamenti*, in *Un pontificato*, pp. 694-705.
- BELLABARBA M., *La giustizia dell'Italia moderna*, Laterza, Roma-Bari 2008.
- BENOCCI C., *Il rione S. Angelo*, Edizioni Rari Nantes, Roma 1980.
- Biografie e ritratti di uomini illustri piceni pubblicate per cura di ANTONIO HERCOLANI Editore*, Forlì, 1837.
- BIROCCHI I., *La formazione dei diritti patrî nell'Europa moderna tra politica dei sovrani e pensiero giuspolitico, prassi ed insegnamento*, in *Il diritto patrio*, pp. 17-71.
- BLASTENBREI P., *La quadratura del cerchio. Il bargello di Roma nella crisi sociale tardocinquecentesca*, in «Dimensioni e problemi della ricerca storica», 1 (1994), pp. 5-37.
- BORELLO B., *Strategie di insediamento in città: i Pamphilj a Roma nel primo Cinquecento*, in *La nobiltà romana*, pp. 31-61.
- BORRROMEO A., *Gregorio XIII*, in *Enciclopedia dei Papi*, pp. 180-202.

- CAMERANO A., *Le trasformazioni dell'élite capitolina fra XV e XVI secolo*, in *La nobiltà romana*, pp. 1-29.
- CAMERANO A., *Senatore e Governatore. Due tribunali a confronto nella Roma del XVI secolo*, in «Roma moderna e contemporanea», 1 (1995), pp. 41-66.
- CARANDINI S., *L'effimero spirituale. Feste e manifestazioni religiose nella Roma dei papi in età moderna*, in *Roma, la città del papa*, pp. 521-553.
- CARVALE M., *Il diritto patrio nelle terre della Chiesa*, in *Il diritto patrio*, pp. 387-400.
- CARONI P., "Statutum et silentium". *Viaggio nell'entourage silenzioso del diritto statutario*, in *Dal dedalo statutario*, pp. 129-160.
- Catalogo della Raccolta di Statuti, Consuetudini, Leggi, Decreti, Ordini e Privilegi dei Comuni, delle Associazioni e degli Enti Locali Italiani dal Medioevo alla fine del secolo XVIII*, vol. VI, a cura di CORRADO CHELAZZI, Roma, sede del Senato della Repubblica, 1963.
- Catalogo della raccolta di Statuti, consuetudini, leggi, decreti, ordini e privilegi dei Comuni, delle associazioni e degli enti locali italiani dal Medioevo alla fine del secolo XVIII*, vol. VIII, T-U, a cura di S. Bulgarelli, A. Casamassima, G. Pierangeli, Firenze, Olschki 1999.
- CHITTOLINI G., *A proposito di statuti e copiatrici, "jus proprium" e autonomia. Qualche nota sulle statuizioni delle comunità non urbane nel tardo medioevo lombardo*, in *Dal Dedalo statutario*, pp. 171-192.
- CHITTOLINI G., *Statuti e autonomie urbane. Introduzione*, in *Statuti città territori*, pp. 7-45.
- CHIUMENTI L. -BILANCIA F., *La campagna romana antica medievale e moderna. Edizione redatta sulla base degli appunti lasciati da Giuseppe e Francesco Tomassetti*, Leo S. Olschki Editore, Firenze 1979-1980.
- CIRINEI A., *Bandi e giustizia criminale a Roma nel Cinque e Seicento*, in «Roma moderna e contemporanea», V, 1 (1997), pp. 81-95.
- COCCHIARA M. A., *Vito La Mantia e gli studi storico-giuridici nella Sicilia dell'Ottocento*, dott. A. Giuffrè Editore, Milano 1999.
- Collectio omnium conclusionum et resolutionum quae in causis propositis apud sacram Congregationem Cardinalium S. Concilii Tridentini interpretum prodierunt ab aius*

- institutione anno MDLXIV ad anno MDCCCLX, cura et studio S. Pallottini, Romae MDCCCXC, tomo XV.*
- Conciliarum Œcomenicorum Decreta*, a cura di G. Alberigo, G. A. Dossetti, P. P. Joannou, C. Leonardi, P. Prodi, Bologna 1973³.
- CONTE E., *Accademie studentesche a Roma nel Cinquecento. "De modis docendi et discendi in iure"*, Ed. Ateneo, Roma 1985.
- CONTI O. P., *Elenco dei Defensores e degli avvocati concistoriali dall'anno 598 al 1905 con discorso preliminare*, Roma 1905.
- COPPOLA G., *Fisco, finanza e religione: lo stato di Milano da Carlo a Federigo*, in *Fisco religione Stato nell'età confessionale*, Annali dell'Istituto storico italo-germanico, Il Mulino, Bologna 1989.
- CROCE B., *Storia della storiografia italiana nel secolo decimonono*, vol. I, Gius. Laterza & figli, Bari 1921.
- CRUCITTI F., *Antonio Maccarani*, in *DBI*.
- Dal dedalo statutario*, Atti dell'incontro di studio dedicato agli Statuti. Centro seminariale Monte Verità (Ascona, 11/13 novembre 1993), «Archivio Storico Ticinese», XXXII, 118 (1995).
- D'ADDIO M., *L'idea del contratto sociale dai sofisti alla riforma e il "De principatu" di Mario Solomonio*, Milano 1954.
- DBI, Dizionario Biografico degli Italiani*, consultabile on-line sul portale dell'Istituto Treccani (<http://www.treccani.it>).
- DE BENEDICTIS A., *Gli statuti bolognesi tra corpi e sovrano*, in *Statuti città territori*, pp. 195-218.
- DE BENEDICTIS A., *Repubblica per contratto. Bologna: una città europea nello Stato della Chiesa*, Il Mulino, Bologna 1995.
- DEL RE N., *Francesco Maria Costantini magistrato e uomo di curia*, in *Miscellanea Amato Pietro Frutaz*, pp. 329-344.
- DEL RE N., *La curia capitolina e tre altri antichi organi giudiziari romani*, Collana della fondazione Marco Besso, Roma 1993.
- DEL RE N., *Luca Peto giureconsulto e magistrato capitolino (1512-1581)*, in *Scritti in onore*, pp. 309-337.

- DELUMEAU J., *Vita economica e sociale di Roma nel Cinquecento*, Sansoni Editore, Firenze 1979.
- “*Descriptio Urbis*”: *the Roman census of 1527*, edited by E. LEE, Bulzoni, Roma 1985.
- Diritto e religione tra passato e futuro*, a cura di A. C. AMATO MANGIAMELI E M. R. DI SIMONE, Aracne, Roma 2010.
- DI SIVO M., *Il fondo della “Confraternita di S. Giovanni Decollato” nell’archivio di Stato di Roma (1497-1870). Inventario*, in «*Rivista Storica del Lazio*», 12 (2000), pp. 181-225.
- DI SIVO M., *Il Tribunale criminale capitolino nei secoli XVI-XVII: note di un lavoro in corso*, in «*Roma moderna e contemporanea*», III, 1, (1995), pp. 201-216.
- DONATI C., *L’idea di Nobiltà in Italia, secoli XIV-XVIII*, Laterza, Roma-Bari 1988.
- EBEL F., *Legislazione e superiorità amministrativa durante il Medioevo in alcune città della Germania centrale e orientale*, in *Statuti città territori*, pp. 125-144.
- Economia e società a Roma tra Medioevo e Rinascimento*, a cura di A. ESPOSITO e L. PALERMO, Viella, Roma 2005.
- EDIT16, *Censimento nazionale delle edizioni italiane del XVI secolo* (consultabile sul sito dell’Istituto Centrale per il Catalogo Unico – ICCU: http://edit16.iccu.sbn.it/web_iccu/ihome.htm)
- Enciclopedia dei Papi*, vol. III, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma 2000.
- Ernesto Sestan. Scritti Vari. III: Storiografia dell’Otto e Novecento*, a cura di G. Pinto, Le Lettere, Firenze 1991.
- ESPOSITO A., *La città e i suoi abitanti*, in *Roma del Rinascimento*, pp. 3-47.
- ESPOSITO A., *La normativa suntuaria romana tra Quattrocento e Cinquecento*, in *Economia e società a Roma*, pp. 147-179.
- ESPOSITO A., *La società urbana e la morte: le leggi suntuarie*, estratto da *La morte e i suoi riti in Italia tra medioevo e prima età moderna*, a cura di F. SALVESTRINI, G. M. VARANINI, A. ZANGARINI, University Press, Firenze 2007, pp. 97-130.
- ESPOSITO A., «*Li nobili huomini di Roma*». *Strategie familiari tra città, curia e municipio*, in *Roma capitale*, pp. 373-388.

- FAGIOLO DELL'ARCO M. – CARANDINI S., *L'effimero Barocco, Strutture della festa nella Roma del '600. 2. Testi*, Bulzoni Editore, Roma 1978.
- FASANO GUARINI E., *Gli statuti delle città soggette a Firenze tra '400 e '500: riforme locali e interventi centrali*, in *Statuti città territori*, pp. 69-124.
- FECI S., *Cambiare città, cambiare norme, cambiare le norme. Circolazione di uomini e donne e trasformazione delle regole in antico regime*, in *L'Italia delle migrazioni interne*, pp. 3-31.
- FECI S., *Pesci fuor d'acqua. Donne a Roma in età moderna: diritti e patrimoni*, Viella, Roma 2004.
- FERRARI V., *Diritto e società. Elementi di sociologia del diritto*, Editori Laterza, Bari 2008.
- FOSI I., *Fasto e decadenza degli anni santi*, in *Roma, la città del papa*, pp. 787-821.
- FOSI I., *La giustizia del papa. Sudditi e tribunali nello Stato Pontificio in età moderna*, Laterza, Roma-Bari 2007.
- FRANCESCHINI M., *Dal Consiglio pubblico e segreto alla Congregazione economica: la crisi delle istituzioni comunali tra XVI e XVII secolo*, in «Roma moderna e contemporanea» IV, 2 (1996), pp. 337-362.
- GATTA B., *Il diario di Lelio della Valle (1581-1586)*, in «Archivio della Società Romana di Storia Patria», 105 (1982), pp. 237-259.
- Genealogien zur Papstgeschichte, unter Mitwirkung von M. BECKER, bearbeitet von C. WEBER, voll. 1-6*, Anton Hiersemann, Stuttgart 1999-2002.
- GIUSTINIANI L., *Memorie istoriche degli scrittori legali del Regno di Napoli*, tomo 2, 1787.
- Gli statuti dei comuni e delle corporazioni in Italia nei secoli XIII-XVI. Catalogo della mostra (8 novembre 1995-8 gennaio 1996)*, a cura di S. Bulgarelli, Senato della Repubblica, Roma 1995.
- Gli statuti delle città: l'esempio di Ascoli nel secolo XIV*, Atti del Convegno di studio, Ascoli Piceno 8-9 maggio 1998, a cura di E. MENESTÒ, CISAM, Spoleto 1999.
- Gli statuti in edizione antica (1475-1799) della Biblioteca di Giurisprudenza dell'Università di Firenze. Catalogo per uno studio dei testi di "ius proprium"*

- pubblicati a stampa*, a cura di F. BAMBI e L. CONIGLIELLO, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 2003.
- GREGOROVIVS F., *Storia della città di Roma nel Medio Evo*, (edizione curata da E. PAIS), vol. III, t. II, Sten Editrice, Torino 1925.
- GUERRINI M.T., *Norma e prassi nell'esame di laurea in diritto a Bologna (1450-1800)*, «Storicamente», 3 (2007), http://www.storicamente.org/01_fonti/guerrini.html.
- GUERRINI M. T., *“Qui voluerit in iure promoveri...”. I dottori in diritto nello studio di Bologna (1501-1796)*, Clueb, Bologna 2005.
- Guide rionali di Roma. Rione X - Campitelli, Parte I*, a cura di C. PIETRANGELI, Fratelli Palombi Editori, Roma 1967.
- HESPANHA A. M., *Introduzione alla storia del diritto europeo*, Il Mulino, Bologna 2003.
- Hierarchia catholica medii et recentioris aevi sive summorum Pontificum, S. R. E. Cardinalium Ecclesiarum Antistitum series, volumen tertium. Editio Altera quam curavit Ludovicus Schimitz-Kallenberg. Monasterii MDCCCXXIII sumptibus et typis Librariae Regensbergianae.*
- Hubert E., *Population et habitat à Rome aux XIII^e et XIV^e siècles*, in *Popolazione e società*, pp. 51-62.
- Il diritto patrio tra diritto comune e codificazione (secoli XVI-XIX)*, a cura di I. BIROCCHI e A. MATTONE, Viella, Roma 2006.
- Il libro delli ricordi et spese*, a cura di D. ORANO, testo elettronico di D. ROMEI, Banca Dati “Nuovo Rinascimento”, <http://www.nuovorinascimento.org>).
- Iscrizioni delle chiese e d'altri edifici di Roma dal secolo XI fino ai giorni nostri raccolte e pubblicate da VINCENZO FORCELLA*, tip. delle scienze matematiche e fisiche, Roma 1869-1880.
- Istoria del Concilio di Trento scritta dal cardinale Sforza Pallavicino con aggiunte inedite e note tratte da varii autori*, tom. III, Roma, tipografia dei Classici Sacri 1846.
- LAURO A., *Il cardinale Giovan Battista De Luca. Diritto e riforme nello stato della Chiesa (1676-1683)*, Jovene Editore, Napoli 1991.
- L'Italia delle migrazioni interne. Donne, uomini, mobilità in età moderna e contemporanea*, a cura di A. ARRU e F. RAMELLA, Donzelli Editore, Roma 2003.

- LOMBARDI F., *Roma. Palazzi, Palazzetti, Case. Progetto per un inventario. 1200-1870*, Edilstampa, Roma 1992.
- LONG P. O., *Hydraulic Engineering and the Study of Antiquity: Roma, 1557-70*, in «Renaissance Quarterly», 61, (2008), pp. 1098-1138.
- LORI SANFILIPPO I., *La Roma dei Romani. Arti, mestieri e professioni nella Roma del Trecento*, ISIME, Roma 2001.
- LA MANTIA V., *Statuti di Roma. Cenni storici*, stab. Tip. G. Civelli, Roma 1877.
- LA MANTIA V., *Storia della legislazione italiana. I. Roma e Stato Romano*, Fratelli Bocca, Torino 1884.
- LANCONELLI A., *Manoscritti statutarî romani. Contributo per una bibliografia delle fonti statutarie dell'età medievale*, in *Scrittura, biblioteche e stampa a Roma nel Quattrocento. Atti del 2° seminario 6-8 maggio 1982*, Città del Vaticano, Scuola Vaticana di Paleografia, Diplomatica, Archivistica, 1983.
- LAURO A., *Il cardinale Giovan Battista De Luca. Diritto e riforme nello stato della Chiesa (1676-1683)*, Jovene Editore, Napoli 1991.
- La legislazione suntuaria. Secoli XIII-XVI. Emilia-Romagna*, a cura di M. G. MUZZARELLI, Ministero per i beni e le attività culturali, Roma 2002.
- La nobiltà romana in età moderna. Profili istituzionali e pratiche sociali*, a cura di M. A. VISCEGLIA, Carocci, Roma 2001.
- La via sacra o del papa tra 'l cerchio di Alessandro ed il teatro di Pompeo. Quinto saggio della topografia nell'età di mezzo dato sopra pubblici e privati documenti da PASQUALE ADINOLFI*, Roma, Tipografia Monaldi 1865.
- Li nuptiali di Marco Antonio Altieri pubblicati da Ernesto Narducci*, a cura di A. MODIGLIANI, Roma nel Rinascimento, Roma 1995.
- LEVI G., *Ricerche intorno agli statuti di Roma*, in «Archivio della R. Società Romana di Storia Patria», vol. VII, 1884, pp. 463-485.
- Lo statuto della città di Rieti dal secolo XIV al secolo XVI*, a cura di M. CAPRIOLI, ISIME, Roma 2008.
- L' università di Bologna: maestri, studenti e luoghi dal XVI al XX secolo*, a cura di G. P. BRIZZI, L. MARINI e P. POMBENI, Cassa di Risparmio di Bologna, Bologna 1988.

- MAZZACANE A., *Giovanni Battista De Luca*, in DBI.
- Memorie intorno i letterati e gli artisti della città di Ascoli nel Piceno scritte da GIACINTO CANTALAMESSA CARBONI*, tipografia di L. Cardi, Ascoli MDCCCXXX.
- M. MIGLIO, *Città e Corte. Pretesti per una conclusione*, in *Roma capitale*, pp. 581-590.
- Minuetti: spigolature storiche*, a cura di A. MORONI, Ed. Voghera Carlo, Roma 1880.
- Miscellanea Amato Pietro Frutaz*, Tipografia Guerra, Roma 1978.
- MODIGLIANI A., *L'eredità di Cola Rienzo. Gli statuti del comune del popolo e la riforma di Paolo II, 2*, Roma nel Rinascimento, Roma 2004 (fa parte di A. REHBERG - A. MODIGLIANI, *Cola di Rienzo e il comune di Roma*).
- MODIGLIANI A., *Mercati, Botteghe e spazi di commercio a Roma tra Medioevo ed Età Moderna*, Roma nel Rinascimento, 1998.
- MODIGLIANI A., *Sistemi familiari dell'aristocrazia municipale (secc. XIV-XV)*, in *Popolazione e società a Roma*, pp. 229-246.
- MOLI FRIGOLA M., *"Pietas Romana". Le processioni*, in *"Roma Sancta"*, pp. 130-147.
- MOLI FRIGOLA M., *"Roma Sacra". Cerimonie papali e feste religiose*, in *"Roma Sancta"*, pp. 148-164.
- DE MONTAIGNE M., *Journal de Voyage en Italie par la Suisse et l'Allemagne en 1580 et 1581*, texte établi avec introduction, notes et variantes par C. DÉDÉYAN, Société les Belles Lettres, Paris 1946.
- MORI E., *Antonio Maccarani, un nobile romano del '500*, in «Rivista storica del Lazio», 2 (1994), pp. 85-109.
- MORI E., «*Tot reges in urbe Roma quot cives*». *Cittadinanza e nobiltà a Roma tra Cinque e Seicento*, in «Roma moderna e contemporanea» IV, 2, (1996), pp. 379-401.
- MORONI, *Dizionario di erudizione storico ecclesiastica da S. Pietro a i giorni nostri*, Dalla Tipografia Emiliana, Venezia 1840-1861.
- MUZZARELLI M. G., *Bologna*, in *La legislazione suntuaria*, pp. 3-17.
- MUZZARELLI M. G., *Guardaroba medievale. Vesti e società dal XIII al XVI secolo*, Il Mulino, Bologna 1999.
- NICCOLI O., *La vita religiosa nell'Italia moderna. Secoli XV-XVIII*, Carocci editore, Roma 2008.

- NICCOLI O., *Perdonare. Idee, pratiche, rituali in Italia tra Cinque e Seicento*, Laterza, Roma-Bari 2007.
- NUSSDORFER L., *Il «popolo romano» e i papi: la vita politica della capitale religiosa, in Roma, la città del papa*, pp. 239-260.
- Offices et Papauté (XIV^e-XVII^e). Charges, hommes, destins*, sous la direction d'A. JAMME et O. PONCET, École Française de Rome, Rome 2005.
- Origini dello stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna*, a cura di G. CHITTOLINI, A. MOLHO, P. SCHIERA, Il Mulino, Bologna 1994.
- “Panta rei”*. Studi dedicati a Manlio Bellomo, a cura di O. CONDORELLI, vol. IV, Il Cigno, Roma 2004.
- PARTNER P., *Il mondo della curia e i suoi rapporti con la città*, in *Roma, la città del papa*, pp. 203-238.
- PASSIGLI S., *Il territorio della parrocchie romane durante i secoli XIV, XV e XVI*, in *Popolazione e società*, pp. 63-92.
- PASTOR L., *Storia dei Papi dalla fine del Medio Evo. Volume IX. Storia dei Papi nel periodo della Riforma e restaurazione cattolica. Gregorio XIII (1572-1585)*, Roma, Desclée & Cⁱ Editori Pontifici 1955.
- PAVAN P., *Cives origine vel privilegio*, in *Il Campidoglio e Sisto V*, Roma 1991, pp. 37-41.
- PAVAN P., *I fondamenti del potere: la legislazione statutaria del comune di Roma dal XV secolo alla Restaurazione*, in «Roma moderna e contemporanea» IV, 2 (1996), pp. 317-335.
- PEDROLI BERTONI M., *Santa Maria in Campitelli*, Istituto Nazionale di Studi Romani, Palombi Editori, Roma 1987.
- PENE VIDARI G. S., *Censimento ed edizione degli statuti, con particolare riferimento al Piemonte*, in *Dal Dedalo statutario*, pp. 261-288.
- PENE VIDARI G. S., *Gli statuti di Alessandria. Noterelle anniversary*, estratto dalla «Rivista di Storia Arte e Archeologia per le province di Alessandria e Asti», Annata CVI (Anno 1997), pp. 37-64.
- PENE VIDARI G. S., *Introduzione*, in *Catalogo della raccolta di Statuti*, pp. XI-LXXX.
- PENE VIDARI G. S., *L'autonomia legislativa: gli statuti*, in *Storia di Torino*, pp. 241-257.

- PICCIALUTI M., *Una fonte normativa in età moderna: i Bandi Generali del Governatore di Roma*, in *“Panta rei”*, pp. 371-396.
- PIERGIOVANNI V., *Lo statuto: lo specchio normativo delle identità cittadine*, in *Gli statuti dei comuni*, pp. 13-19.
- PLACCIUS V., *De scriptis & scriptoribus Anonymis atque Pseudonymis Syntagma, Hamburgi, Sumptibus Christiani Guthii, Anno MDCLXXIV, III De scriptis Juridicis Anonymis.*
- POLVERINI FOSI I., *Fonti giudiziarie e tribunali nella Roma del Cinquecento. Problemi metodologici per una ricerca di demografia storica*, in *Popolazione e società*, pp. 591-596.
- POLVERINI FOSI I., *La società violenta. Il banditismo dello Stato pontificio nella seconda metà del Cinquecento*, Edizioni dell’Ateneo, Roma, 1985.
- POMPILI OLIVIERI L., *Il Senato Romano nelle sette epoche di svariato governo da Romolo fino a noi colla serie cronologica-ragionata dei Senatori dall’anno 1143 fino al 1870*, Tipografia Editrice Romana, Roma 1886.
- Popolazione e società a Roma dal medioevo all’età contemporanea*, a cura di E. Sonnino, Il Calamo, Roma 1998.
- PRODI P., *Il sovrano pontefice. Un corpo due anime: la monarchia papale nella prima età moderna*, Il Mulino, Bologna 2006².
- PRODI P., *Una storia della giustizia. Dal pluralismo dei fori al moderno dualismo tra coscienza e diritto*, Il Mulino, Bologna 2000.
- PROJA G. B., *S. Nicola in Carcere*, Istituto di Studi Romani, Fratelli Palombi Editori, Roma 1981.
- PROSPERI A., *Il Concilio di Trento: una introduzione storica*, Einaudi, Torino 2001.
- PROSPERI A., *Tribunali della coscienza. Inquisitori, confessori, missionari*, Einaudi, Torino 2009².
- QUATTROCCHI A., *Latino Giovenale de’ Manetti: un diplomatico «umanista» nella Curia pontificia*, in *Offices et Papauté (XIV^e-XVII^e)*, pp. 829-840.
- Regesti di bandi editti notificazioni e provvedimenti diversi relativi alla città di Roma ed allo Stato pontificio*, vol. II, Roma, Tipografia Cuggiani, 1925.

- REHBERG A. -MODIGLIANI A., *Cola di Rienzo e il comune di Roma, Roma nel Rinascimento*, Roma 2004.
- REINHARDT N., *Bolonais à Rome, Romains à Bologne? Carrières et stratégies entre centre et périphérie. Une esquisse*, in *Offices et papauté*, pp. 237-249.
- Repertorio degli statuti della Liguria (secc. XII-XVIII)*, a cura di R. SAVELLI, Società Ligure di Storia Patria, Genova 2003.
- Rerum romanarum fragmenta: Viaggio tra le carte di un'antica famiglia romana. L'Archivio Cardelli, 1473-1877*, Fondazione Marco Besso Àrgos, Roma 1997.
- RICCI S., *Il sommo inquisitore. Giulio Antonio Santori tra autobiografia e storia (1532-1602)*, Salerno Editrice, Roma 2002.
- RODOCANACHI E., *Les Institutions communales de Rome sous la Papauté*, Alphonse Picard et fils Éditeurs, Paris 1901.
- Roma capitale (1447-1527)*, a cura di S. GENSINI, Pacini Editore, San Miniato (Pisa) 1994.
- Roma del Rinascimento*, a cura di A. PINELLI, Laterza, Roma-Bari 2007².
- Roma, la città del papa. Vita civile e religiosa dal giubileo di Bonifacio VIII al giubileo di papa Wojtyła*, a cura di L. FIORANI e A. PROSPERI, «Storia d'Italia», Annali 16, Giulio Einaudi Editore, Torino 2000.
- “*Roma Sancta*”. *La città delle basiliche*, a cura di M. FAGIOLO, M. L. MADONNA, Gangemi Editore, Roma 1985.
- ROTA A., *Il Codice degli “Statuta Urbis” del 1305 e i caratteri politici della sua riforma*, in «Archivio della Società romana di Storia patria», vol. LXX, 1947, pp. 147-162.
- ROTA A., *La Costituzione originaria del Comune di Roma. L'epoca del Comune libero (Luglio 1143-Dicembre 1145)*, in «Buletto dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo e Archivio Muratoriano», n. 64, Roma 1953, pp. 19-131.
- SALIMEI A., *I più antichi “Statuta Urbis” in un codice capitolino*, in «Capitolium. Rassegna mensile del Governatorato», Dic. 1933-XII, anno IX, n. 2, pp. 628-636.
- SALVESTRINI F., *Storiografia giuridica ed erudizione storica nel secolo XIX. Lodovico Zdekauer editore degli Statuti pistoiesi*, distribuito in formato digitale da «Polo

- Informatico Medievistico» <http://www.storia.unifi.it/_PIM/> (a stampa in *Statuti Pistoiesi del secolo XIII*, pp. 15-79).
- SANTONCINI G., *Il groviglio giurisdizionale dello Stato ecclesiastico prima dell'occupazione francese*, in «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento», 20 (1994), pp. 63-127.
- SAVELLI R., *Scrivere lo statuto amministrare la giustizia organizzare il territorio*, in *Repertorio degli statuti della Liguria (secc. XII-XVIII)*, pp. 1-22.
- SAVELLI R., *Tribunali, "decisiones" e giuristi. Una proposta di ritorno alle fonti*, in *Origini dello stato*, pp. 397-423.
- SBRICCOLI M., *Conclusioni*, in *Gli statuti delle città*, pp. 167-179.
- Scritti in onore di Filippo Caraffa*, Biblioteca di Latium, 2, Istituto di Storia e di Arte del Lazio Meridionale, Centro di Anagni, 1986.
- Serie cronologica de' Senatori di Roma illustrata con documenti dal conte ANTONIO VENDITTINI Conservatore*, in *Roma per Generoso Salomoni, MDCCLXXVIII*.
- SESTAN E., *L'erudizione storica in Italia*, in *Ernesto Sestan. Scritti Vari*, pp. 3-31.
- SESTAN E., *Origini delle società di storia patria e loro posizione nel campo della cultura e degli studi storici*, in *Ernesto Sestan. Scritti Vari*, pp. 107-140.
- SIGISMONDI F., *Antonio Massa*, in *DBI*.
- SONNINO E., *Le anime dei romani: fonti religiose e demografia storica*, in *Roma, la città del papa*, pp. 329-364.
- SONNINO E., *Popolazione e territori parrocchiali a Roma dalla fine del '500 all'unificazione*, in *Popolazione e società*, pp. 93-111.
- SPIZZICHINO J., *Magistrature dello Stato pontificio (476-1870)*, Giuseppe Carraba Editore, Lanciano 1930.
- Statuti città territori in Italia e Germania tra medioevo ed età moderna*, a cura di G. CHITTOLINI e D. WILLOWEIT, Il Mulino, Bologna 1991.
- Statuti della città di Roma, pubblicati dal prof. avv. CAMILLO RE per cura dell'Accademia di conferenze storico-giuridiche*, dalla Tipografia della Pace, Roma 1880.
- Statuti Pistoiesi del secolo XIII. Studi e testi*, a cura di R. Nelli, G. Pinto, Società Pistoiese di Storia Patria, Pistoia 2002.

Storia dell'Università degli studi di Roma, detta comunemente La Sapienza, che contiene anche un Saggio storico della Letteratura romana dal principio del secolo XIII sino al declinare del secolo XVIII, dell'Avv. FILIPPO MARIA RENAZZI, professore emerito di giurisprudenza nella stessa Università, vol. II, Roma MDCCCIV, nella stamperia Pagliarini.

Storia sociale e politica: omaggio a Rosario Villari, a cura di A. MEROLA, G. MUTO, E. VALERI, M. A. VISCEGLIA, Francoangeli, Milano 2007.

Storia di Torino, 2. Il basso medioevo e la prima età moderna (1280-1536), a cura di R. Comba, Einaudi, Torino 1997.

STORTI N., *La storia e il diritto della dataria apostolica dalle origini ai giorni nostri*, Athena Mediteranea, Napoli 1969.

STORTI STORCHI C., *Edizioni di statuti nel secolo XVI: qualche riflessione sul diritto municipale in Lombardia tra medioevo ed età moderna*, in *Dal Dedalo statutario*, pp. 193-218.

TALLARICO M. A., *Francesco Maria Costantini*, in *DBI*.

TANZINI L., *Statuti e legislazine a Firenze dal 1355 al 1415. Lo statuto cittadino del 1409*, Leo S. Olschki Editore, Firenze 2004.

TIRABOSCHI G., *Storia della letteratura italiana. Volume III. Dall'anno MCCCC al MDC*, Milano, per Nicolò Bettoni e comp., MDCCCXXXIII.

TOPPI N., *Biblioteca Napoletana, et apparato a gli uomini illustri in lettere di Napoli, e del Regno. Delle Famiglie, terre, città, e religioni, che sono nello stesso regno. Dalle origini, per tutto l'anno 1678. [...] In Napoli, appresso Antonio Bulifon. All'insegna della Sirena. A sue spese. Anno MDCLXXVIII [ristampa, Bologna 1971].*

Un pontificato ed una città. Sisto IV (1471-1484), Atti del convegno Roma, 3-7 dicembre 1984, a cura di M. MIGLIO, F. NIUTTA, D. QUAGLIONI, C. RANIERI, Istituto storico italiano per il Medio Evo, Roma 1986.

VALERI E., «*Historici bugiardi*». *La polemica cinquecentesca contro Paolo Giovio*, in *Storia sociale e politica*, pp. 115-137.

VISCEGLIA M. A., *Cerimoniali romani: il ritorno e la trasfigurazione dei tempi antichi in Roma, la città del papa*, pp. 111-170.

VISCEGLIA M. A., *Introduzione. La nobiltà romana: dibattito storiografico e ricerche in corso*, in *La nobiltà romana*, pp. XIII-XLI.

Vita del card. Giulio Antonio Santori detto il card. di Santa Severina composta e scritta da lui medesimo, a cura di G. GUGNONI, in «Archivio della Reale Società di Storia Patria», vol. XII (1889), pp. 329-73 e vol. XIII (1890), pp. 151-201.

ZAZO A., *Dizionario bio-bibliografico del Sannio*, Ed. Fiorentino, Napoli 1973.

INDICE

PREMESSA.....	I
CAPITOLO PRIMO	
LO SPECCHIO DEGLI STATUTI.....	1
1. 1. Un interesse “storico”.....	1
~ La ricerca di un diritto bicentenario	5
1. 2. Limiti e particolarità della fonte statutaria	11
1. 3. Gli statuti nel quotidiano.....	14
1. 3. 1. Tra precetti religiosi e impegni pubblici	15
1. 3. 2. Le riunioni del Consiglio capitolino	24
1. 4. Fori e Curie di competenza	31
TAVOLA I.....	35
CAPITOLO SECONDO	
IL PROCESSO DI RIFORMA E GLI ARTEFICI DEL CAMBIAMENTO.....	39
2. 1. I decreti del Consiglio	40
2. 1. 1. Il Consiglio.....	43
2. 1. 2. La moderazione del lusso	45
2. 1. 2. 1. Sul limite delle doti.....	53
2. 1. 2. 2. Le cortigiane	57
2. 1. 3. Il tribunale di Campidoglio.....	61
2. 2. Gli statuti generali.....	65
~ La <i>Urbem Romam</i>	75
2. 3. Gli statutari	81
2. 3. 1. I giurisperiti	84
2. 3. 2. I rioni di appartenenza.....	89
2. 4. Luca Peto.....	93
TAVOLA III.....	102

CAPITOLO TERZO

IL <i>CORPUS</i> STATUTARIO TRA RINNOVAMENTO E TRADIZIONE.....	103
3. 1. Struttura ed impostazione dei libri statutari.....	103
3. 2. Il confronto con il <i>De iudiciaria formula Capitolini fori</i>	107
3. 2. 1. Il foro capitolino	109
3. 2. 2. Il Tribunale del Senatore	124
3. 3. La trattazione della materia statutaria.....	135
3. 3. 2. Gli statuti del Popolo	135
3. 3. 3. Gli statuti della Città.....	140
3. 4. Modifiche imposte dall'alto?	145

CAPITOLO QUARTO

GLI STATUTI NELLA RIFLESSIONE DEI GIURISTI	149
4. 1. I Commentatori statutari.....	150
4. 2. <i>Statuta ordinatoria e statuta decisoria</i>	156
4. 2. 1. I limiti	157
4. 2. 2. Una classificazione <i>ex post?</i>	160
4. 3. « <i>Diversas legum seu iuris species</i> »	164
4. 3. 1. Un diritto particolare.....	165
4. 3. 2. La <i>dispositio iuris</i>	172
4. 4. Alcune considerazioni conclusive	176
TAVOLA IV.....	179

FONTI E BIBLIOGRAFIA	180
----------------------------	-----

INDICE	200
--------------	-----